

Collana editoriale dell'Osservatorio Regionale per le Politiche Sociali

L'Osservatorio Regionale per le Politiche Sociali, istituito dall'articolo 3, comma 3bis, della legge regionale 26 febbraio 1999 n.8, ha compiti di studio, ricerca, informazione e assistenza tecnica agli enti pubblici e privati che operano nel settore socio-assistenziale.

L'Osservatorio è preposto al conseguimento degli obiettivi indicati dall'art.22, primo e terzo comma, della L.R. n.4/88 ed in particolare:

- rilevazione ed elaborazione, ai fini della programmazione e della gestione degli interventi socio-assistenziali, di dati sull'attività dei servizi socio-assistenziali, di dati demografici, economici e sociali. Le informazioni raccolte sono messe a disposizione della collettività e, in particolare, dei soggetti istituzionali titolari delle funzioni socio-assistenziali, di associazioni e fondazioni private, di associazioni di volontariato e di altri soggetti sociali operanti nel settore ;
- effettuazione di studi e ricerche sulle cause economiche, sociali e psicologiche che possono aver determinato condizioni di bisogno e di emarginazione sociale. I risultati degli studi e delle ricerche effettuati sono anche utilizzati per individuare e definire più efficaci modalità di intervento delle istituzioni pubbliche e delle organizzazioni private.

Tenendo conto dei compiti attribuiti e degli obiettivi da realizzare, l'attività dell'Osservatorio Regionale per le Politiche Sociali è indirizzata - secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale del 29 dicembre 2000 n. 55/67 - verso le seguenti aree d'intervento:

1. Area del sistema informativo socio-assistenziale;
2. Area della statistica demografica, economica, sociale;
3. Area degli studi e delle ricerche;
4. Area della documentazione, dell'informazione e dell'assistenza tecnica agli enti pubblici e privati che operano nel settore sociale.

E' in relazione ai compiti studio e ricerca, di documentazione e informazione che l'Osservatorio Regionale per le Politiche Sociali da avvio ad una collana editoriale attraverso la quale provvederà alla pubblicazione dei materiali prodotti dallo stesso o da altri soggetti pubblici e da organismi privati, relativi alle politiche sociali in Sardegna.

L'attività editoriale potrà in tal modo contribuire ad approfondire la conoscenza delle problematiche sociali e dell'organizzazione dei servizi nonché ad allargare il dibattito in merito alle risposte e agli interventi da realizzare nel campo sociale.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale

Servizio dell'Assistenza Sociale

*Settore dell'Osservatorio per le politiche sociali e della
programmazione socio-assistenziale*

Viale Trieste, 159 09123 – CAGLIARI

Tel. 070-6065410 Fax 070-6065438

E-Mail: san_ass_sociale@regione.sardegna.it

<http://www.regione.sardegna.it/sanita>

Copertina

da quadro di Gabriele Cancedda

“Variazioni cromatiche” tecnica mista 80x100

Impaginazione e stampa

Grafiche Ponticelli s.p.a.

03030 Castrocielo (FR)



Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale
Servizio dell'Assistenza Sociale

La normativa regionale in materia socio assistenziale

**Raccolta di testi notevoli con relativo coordinamento
aggiornata al 2002**

a cura dell'Osservatorio Regionale per le politiche sociali

INDICE

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| PRESENTAZIONE | Pag. 9 |
| INTRODUZIONE | 11 |
| PARTE PRIMA: STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA E ALCUNE NORME DI ATTUAZIONE. | |
| • La Legge costituzionale 26 febbraio 1948 n.3 "Statuto speciale per la Sardegna" | 15 |
| • D.P.R. 22 maggio 1975, n. 480 "Nuove norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio, n.382 e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616" | 17 |
| • D.P.R. 7 giugno 1979, n. 261 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna per il trasferimento alla Regione dell'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia" | 20 |
| • D.P.R. 19 giugno 1979, n.348 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna" | 21 |
| PARTE SECONDA: LE PRIME LEGGI REGIONALI IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 19 GIUGNO 1979, n. 348 | |
| • L.R. 17 dicembre 1985, n. 31 "Norme per il trasferimento e l'utilizzo dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sopresse ai sensi dell'art.17 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348" | 27 |
| • L.R. 1 aprile 1987, n. 10 "Norme per l'attribuzione ai Comuni delle funzioni, dei beni, dei rapporti patrimoniali e del personale degli Enti Comunali di Assistenza, ai sensi dell'art.16 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348" | 30 |

PARTE TERZA: LA LEGISLAZIONE SOCIALE REGIONALE PRECEDENTE AL RIORDINO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

- L.R. 7 aprile 1965 n.10 "Istituzione del Fondo Sociale della Regione Sarda" Pag. 35
- L.R. 8 marzo 1979, n. 8 "Istituzione e disciplina dei consultori familiari" 38

PARTE QUARTA: LA LEGGE REGIONALE DI RIORDINO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE. ALTRE LEGGI REGIONALI DI VALENZA GENERALE

- L.R. 25 gennaio 1988, n.4 e successive modificazioni "Riordino delle funzioni socio-assistenziali" 47
- D.P.G.R. 14 febbraio 1989, n.12 e successive modificazioni "Regolamento di attuazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n.4, recante "Norme per il riordino delle funzioni socio-assistenziali" 79
- L.R. 30 aprile 1991, n. 32 "Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche" 107
- L.R. 1 giugno 1993, n.25 "Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n.33 (Compiti della Regione nella Programmazione)" 114
- L.R. 13 settembre 1993, n.39 "Disciplina delle attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n.4 3 17 gennaio 1989, n.3" 119
- L.R. 22 aprile 1997, n.16 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" 128
- Decreto dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 31 dicembre 1998 n. 696 "Approvazione degli schemi di convenzione-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le Amministrazioni pubbliche operanti in Sardegna in attuazione dell'Art. 10, I° comma, della L.R. 22/04/1997 n. 16 - Norme per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione Sociale." 138
- L.R. 26 febbraio 1999, n.8 "Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n.4 - Riordino delle funzioni socio-assistenziali" 148

PARTE QUINTA: LE LEGGI REGIONALI RIVOLTE A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI UTENZA

- L.R. 6 settembre 1983, n. 25 "Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psico-affettiva dei minori nei presidi sanitari pubblici e privati convenzionati" Pag. 155
- L.R. 25 novembre 1983, n. 27 "Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni" e successive modificazioni 158
- L.R. 8 maggio 1985, n. 11 "Provvidenze a favore dei nefropatici" e successive modificazioni 162
- L.R. 25 luglio 1990 n. 30 "Norme integrative delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 8/05/1985 n. 11 in materia di provvidenze a favore dei nefropatici" 170
- L.R. 28 maggio 1985, n. 12 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1985)" e successive modificazioni.
Art. 92 - Contributi a favore degli handicappati 171
- L.R. 9 marzo 1988, n. 9 "Tutela dell'etnia e della cultura dei nomadi" 172
- L.R. 24 dicembre 1990, n.46 "Norme di tutela e di promozione delle condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna" 176
- L.R. 15 gennaio 1991, n.7 "L'emigrazione" 181
- D.P.G.R. n.191/1991 - Regolamento di attuazione della L.R. n.7/1991 recante norme su "L'emigrazione" 195
- L.R. 27 agosto 1992, n.15 "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna" coordinata con le norme della L.R. 30 maggio 1997, n.20 "Nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche" 202

PARTE SESTA: ALCUNE NORME STATALI INCIDENTI SULLE ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI

- Legge 17 luglio 1890, n.6972 "Sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, modificata dal R.D.L. 20 febbraio 1927, n.257 e dalla legge 4 marzo 1928, n.413" 215

INDICE CRONOLOGICO 217

INDICE ANALITICO ALFABETICO 220

PRESENTAZIONE

La pubblicazione della raccolta legislativa regionale in materia socio-assistenziale è nata dall'esigenza di mettere a disposizione degli operatori delle pubbliche amministrazioni (Regione, Comuni, Province, Amministrazioni statali, ecc.) e delle organizzazioni del privato sociale (cooperative, volontariato ecc.) un volume che facilitasse e semplificasse il lavoro di ricerca e di consultazione dei testi e rendesse più sicura l'applicazione della normativa, oggetto sovente di modifiche e integrazioni successive.

Per soddisfare le citate esigenze il volume presenta le seguenti caratteristiche:

1. fornisce un "corpus unitario" della normativa legislativa e regolamentare della Regione in materia socio-assistenziale tendenzialmente esaustivo;
2. offre i testi coordinati delle disposizioni vigenti;
3. semplifica la ricerca delle norme attraverso un indice analitico per argomenti.

Oltre l'indice analitico per argomento, il volume contiene l'indice cronologico delle leggi presentate e l'indice generale e sistematico secondo la seguente articolazione:

- **prima parte:** lo Statuto speciale e le Norme di attuazione dello Statuto con stralcio degli articoli relativi alla competenza regionale in materia socio-assistenziale e alla disciplina delle funzioni socio-assistenziali;
- **seconda parte:** le prime leggi regionali in attuazione del D.P.R. n.348/79 (trasferimento degli ECA e delle IPAB ai Comuni);
- **terza parte:** la legislazione sociale regionale precedente al riordino dei servizi socio-assistenziali (istituzione del fondo sociale e dei consultori familiari);
- **quarta parte:** leggi regionali di valenza generale (di riordino delle funzioni socio-assistenziali, di disciplina del volontariato e della cooperazione sociale, di finanziamento dei servizi sociali, di abolizione delle barriere architettoniche);
- **quinta parte:** le leggi regionali rivolte a particolari categorie di utenza e di cittadini (assistenza ai minori ricoverati in presidi ospedalieri, talassemici, nefropatici, nomadi, malati di mente, minorati psichici, emigrati, immigrati ecc.);
- **sesta parte:** la normativa statale che ha riflessi e incidenza sulle competenze istituzionali e sulle attività in materia socio-assistenziale (la disciplina del domicilio di soccorso; l'individuazione delle competenze della Provincia in materia socio-assistenziale).

La pubblicazione del volume è lo stimolo per realizzare ulteriori edizioni di aggiornamento, in relazione all'introduzione di nuove disposizioni legislative e all'esigenza di perfezionare il coordinamento dei testi e le modalità di presentazione degli stessi, che potranno essere altresì fornite attraverso mezzi informatici.

Attualmente la raccolta legislativa è messa a disposizione anche attraverso il sito internet della Regione (www.regione.sardegna.it) per venire incontro a quelle amministrazioni od organizzazioni che abbiano già provveduto ad innovare le proprie modalità operative e i propri strumenti di lavoro.

In questa prospettiva e nella certezza che il volume possa contribuire ad agevolare, semplificare e rendere più produttiva ed efficace la programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali, si auspica che i soggetti pubblici e privati e gli operatori che a vario titolo sono impegnati nell'ambito delle politiche e dei servizi sociali e socio-assistenziali possano contribuire con suggerimenti, segnalazioni ed eventuali proposte al miglioramento dello stesso volume.

Si auspica altresì che la pubblicazione della raccolta legislativa in materia socio-assistenziale stimoli una riflessione e una valutazione sulla qualità e sull'efficacia della produzione legislativa regionale. Riflessione e valutazione quanto mai opportune a distanza di 13 anni dall'approvazione della legge regionale n.4/1988: questo in relazione alle esigenze di adeguamento della stessa conseguente all'applicazione della legge n.328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

In questo contesto il censimento e il coordinamento dei testi vigenti offrono la panoramica e il materiale necessario per procedere ad uno studio dei testi e alla formulazione di proposte di adeguamento e revisione in vista di una nuova fase di sviluppo dei servizi socio-assistenziali e di adeguamento delle politiche sociali alle nuove esigenze dei cittadini, delle comunità locali e regionale.

L'Assessore Regionale
dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza e Sociale
On. Giorgio Oppi

INTRODUZIONE

La pubblicazione della raccolta legislativa regionale in materia socio-assistenziale costituisce il risultato del progetto di produttività realizzato nel 1999 dal Settore Studi, Ricerche e Programmazione dell'Assessorato dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Nella realizzazione della raccolta legislativa e regolamentare si sono seguite, in via di massima, le modalità e le fasi attuative previste dal progetto. In particolare il lavoro, distribuito tra gli operatori partecipanti, ha avuto le seguenti principali scansioni:

- a) individuazione dei testi legislativi e regolamentari tuttora vigenti;
- b) catalogazione della normativa raccolta secondo il carattere di generalità o di settorialità della stessa, nonché del periodo di approvazione precedente o successivo alla legge regionale di riordino dei servizi socio-assistenziali (L.R. 25/1/1988 n.4);
- c) predisposizione di testi coordinati per le leggi e i regolamenti che hanno subito modifiche nel corso degli anni, al fine di produrre il testo vigente;
- d) trattamento dei testi e sistemazione grafica degli stessi;
- e) costruzione di un indice analitico per argomenti che consente, con facilità e sicurezza, di individuare la norma o il testo legislativo interessato.

La costruzione dell'indice citato ha richiesto la pre-definizione dei criteri di accesso ai testi (ossia la determinazione delle chiavi di consultazione) e l'abbinamento delle chiavi di accesso ai riferimenti normativi specifici (leggi e articoli).

Nell'organizzazione dell'indice analitico per argomenti, si è scelto di adottare due criteri di ricerca: il primo, prevede la ricerca dei testi secondo un'impostazione di tipo trasversale; il secondo, un'impostazione di tipo verticale.

A. Ricerca di tipo trasversale.

In tale criterio si colloca la ricerca che fa capo al complesso delle attività che connotano le politiche sociali: per esempio assistenza sociale, famiglia, comunità, minori, infanzia, ecc. nonché l'insieme dei soggetti pubblici e privati che operano nelle politiche sociali: per esempio Stato, Regione, Province, Comuni, volontariato, cooperazione sociale, enti privati, fondazioni, associazioni, ecc..

B. Ricerca di tipo verticale.

In questo criterio rientra la ricerca secondo la categoria di utenza, la tipologia del servizio, la tipologia degli interventi.

• La ricerca secondo la categoria di utenza avviene attraverso le seguenti parole chiave: talassemici, nefropatici, nomadi, sofferenti mentali, ecc. e tiene conto della domanda di prestazioni e di servizi che ciascuna categoria di utenza può avanzare agli enti titolari delle funzioni socio-assistenziali, i Comuni

in particolare.

- La ricerca secondo la tipologia del servizio richiesto prevede l'utilizzazione delle parole: assistenza economica, assistenza educativa, assistenza domiciliare, ecc. Questa chiave di consultazione permette di conoscere le condizioni di accesso ai servizi, le modalità organizzative ecc..

- La ricerca secondo la tipologia dell'intervento richiesto si basa sulla specificazione delle prestazioni che possono essere erogate nell'ambito dei servizi sopra individuati: per esempio, nell'ambito dell'assistenza economica, contributo economico ordinario, contributo economico straordinario, assegno di mantenimento, sussidio economico, contributo per riadattamento dell'abitazione ecc..

AVVERTENZA

"La normativa regionale in materia socio-assistenziale" è una raccolta di testi notevoli, non di tutta la normativa esistente in materia socio-assistenziale.

Il coordinamento della normativa raccolta, evidenziato dall'uso del carattere **grassetto** ogni qualvolta sia stata apportata una modifica al testo originale, non ha il valore ufficiale che solo i testi normativi pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna o nella Gazzetta Ufficiale conservano.

Si sottolinea l'opportunità di una attenta lettura delle note realizzate a supporto del testo per chiarire la *ratio* seguita nel coordinamento e nella realizzazione di testi normativi modificati, per esigenze di collegamento logico con la materia trattata, rispetto a quelli originali pubblicati nelle raccolte ufficiali.

PARTE PRIMA

LO STATUTO SPECIALE PER LA SARDEGNA E ALCUNE NORME DI ATTUAZIONE

LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 3*

Statuto speciale per la Sardegna

Fonte: Gazzetta Ufficiale 9 Marzo 1948, n.58

(Omissis)

TITOLO II FUNZIONI DELLA REGIONE

Articolo 3

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- a) ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- b) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (1);**
- c) polizia locale urbana e rurale;
- d) agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
- e) lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
- f) edilizia ed urbanistica;
- g) trasporti su linee automobilistiche e tramviarie;
- h) acque minerali e termali;
- i) caccia e pesca;
- l) esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;
- m) esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;
- n) usi civili;
- o) artigianato;
- p) turismo, industria alberghiera;
- q) biblioteche e musei di enti locali.

Articolo 4

Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:

** Le funzioni della Regione così come disciplinate dallo Statuto speciale risultano modificate dalle disposizioni della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione". Si richiamano in particolare gli articoli 3 e 10;*

(1) Lettera così sostituita dall'art. 4, l. cost. 23 settembre 1993, n. 2.

- a) industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
- b) istituzione ed ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;
- c) opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
- d) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
- e) produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
- f) linee marittime ed aeree di cabotaggio fra i porti e gli scali della Regione;
- g) assunzione di pubblici servizi;
- h) assistenza e beneficenza pubblica;
- i) igiene e sanità pubblica;
- l) disciplina annonaria;
- m) pubblici spettacoli.

Articolo 5

Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle due particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:

- a) istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;
- b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;
- c) antichità e belle arti;
- d) nelle altre materie previste da leggi dello Stato.

Articolo 6

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli artt. 3 e 4 salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.

(Omissis)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 MAGGIO 1975, N. 480

Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Autonoma della Sardegna

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 13 ottobre 1975, n.36

(Omissis)

TITOLO II

CAPO III

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

Articolo 15

Le funzioni amministrative attribuite agli organi centrali e periferici dello Stato dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle sue successive modifiche ed integrazioni e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia di ordinamento e di controlli sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e sugli enti comunali di assistenza, operanti nel territorio della Sardegna, sono esercitate dagli organi della regione.

Le dette funzioni riguardano in particolare:

- a) il riconoscimento giuridico, la revisione dello statuto, il concentramento, il raggruppamento, la fusione, la trasformazione nei fini, la riunione in federazione o in consorzio, l'estinzione nonché quanto si attiene agli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli enti comunali di assistenza;
- b) la vigilanza e la tutela sulle istituzioni e sugli enti predetti, ivi comprese la facoltà di disporre la sospensione e lo scioglimento degli organi amministrativi. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare, alla regione spetta anche la nomina del commissario.

Articolo 16

La regione provvede per il proprio territorio:

- a) all'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e agli interventi assistenziali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173;
- b) al mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle condizioni di cui all'art.154 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e siano segnalati dall'autori-

tà locale di pubblica sicurezza agli organi regionali; all'assistenza mediante ospitalità presso idonei istituti in favore di minori e di anziani nonché all'assistenza estiva ed invernale dei minori;

c) all'assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistiti bisognosi;

d) all'assistenza sanitaria e farmaceutica e all'assistenza in natura per le categorie di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio 1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;

e) agli interventi per i profughi italiani e per i rimpatriati successivamente alla prima assistenza di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568 e successive modificazioni;

f) alla decisione delle controversie in materia di ospitalità di cui all'art.80 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed integrazioni; nell'ipotesi che tali controversie insorgano tra enti operanti in Sardegna ed enti operanti in altre regioni, la competenza a decidere è determinata in relazione al luogo di residenza di colui che ha usufruito delle cure di ospitalità;

g) ad ogni altra attività in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

Articolo 17

Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:

1) ai rapporti internazionali nella materia di cui al presente decreto ed ai rapporti, in materia di assistenza, con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché all'assistenza di stranieri in relazione alle convenzioni internazionali;

2) agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nonché per altre esigenze di carattere straordinario o urgente;

ai comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di beneficenza, operanti nel territorio della Sardegna, previsti dai punti a) e b) dell'art. 2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dall'art. 4 del regolamento amministrativo 5 febbraio 1891, n. 99;

alle pensioni ed assegni a carattere continuativo, disposti in attuazione dell'art. 38 della Costituzione, in favore dei ciechi civili, dei sordomuti e degli invalidi civili; agli interventi in favore degli orfani dei caduti per servizio; all'assistenza delle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi e delle persone di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75; agli interventi di prima assistenza in favore dei profughi italiani e dei rimpatriati di cui alla legge 19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n. 568, nonché dei profughi stranieri;

5) all'autorizzazione agli enti assistenziali pubblici e privati ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni immobili ai sensi delle vigenti disposizioni;

6) agli studi e alle sperimentazioni relative alle funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di assistenza e beneficenza che attengono ad esigenze di carattere unitario, con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale e agli obblighi internazionali.

L'esercizio delle funzioni amministrative statali di cui al n. 3) del presente articolo è delegato, per il territorio della Sardegna, alla regione, che esercita tali funzioni in conformità delle direttive emanate dall'organo dell'amministrazione centrale competente, al quale compete anche di accertare che le funzioni delegate conseguano i fini di interesse generale cui sono preordinate.

Articolo 18

Fino a quando non sarà provveduto, con legge dello Stato, al riordinamento degli enti assistenziali pubblici a carattere nazionale e pluriregionale, restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato

in ordine agli enti medesimi, operanti nella Sardegna.

I provvedimenti per le riforme degli statuti organici, la fusione, la trasformazione e l'estinzione degli enti pubblici di cui al primo comma, possono essere promossi anche dalla regione.

ferme, altresì, le attribuzioni esercitate dagli organi dello Stato in ordine agli enti assistenziali privati a carattere nazionale e pluriregionale, operanti nella Sardegna.

Articolo 19

Nel territorio della Sardegna i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, continuano ad esercitare le funzioni loro spettanti ai sensi della legislazione vigente, ad eccezione di quelle attribuite alla regione con il presente decreto.

Articolo 20

Si applicano alla regione autonoma della Sardegna le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici, con esclusione degli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 dello stesso decreto.

(Omissis)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 GIUGNO 1979, N. 261

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna per il trasferimento alla regione delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia e delle funzioni statali esercitate sull'Istituto zooprofilattico della Sardegna

Fonte: Gazzetta Ufficiale 7 luglio 1979, n.185

Articolo 1

Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative esercitate dall'O.N.M.I., che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previste dall'art.4, punto 4), del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, nonché le funzioni di programmazione e di indirizzo.

Sono ugualmente trasferiti alla regione i poteri dell'O.N.M.I. di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia, previsti dall'art.5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

Restano attribuite allo Stato e vengono esercitate dal Ministero della sanità le funzioni di carattere internazionale già esercitate dall'O.N.M.I.

Articolo 2

(Omissis)

Articolo 3

Alle spese inerenti all'esercizio delle funzioni trasferite a norma degli articoli precedenti, lo Stato provvede a termini dell'art.10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 e dell'art.11 della legge 23 dicembre 1975, n. 745.

Le norme del presente decreto hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle citate leggi 23 dicembre 1975, n. 698 e 23 dicembre 1975, n. 745.

(Omissis)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 GIUGNO 1979, N. 348

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna in
riferimento alla legge 22 luglio 1975 n. 382 e al Decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 21 agosto 1979, n.36

(Omissis)

TITOLO II
SERVIZI SOCIALI

CAPO II
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

Articolo 15

Le funzioni amministrative relative alla materia "assistenza e beneficenza pubblica" di cui all'art. 4, lettera h), dello statuto concernono tutte le attività che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.

Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui al comma precedente le attività relative:

- a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- b) all'assistenza post-penitenziaria;
- c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
- d) agli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Articolo 16

Le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione di servizi di assistenza e beneficenza di cui al precedente art.15 sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art.6 dello statuto speciale della Sardegna.

Le attribuzioni degli enti comunali di assistenza, nonché i rapporti patrimoniali ed il personale, sono trasferiti ai rispettivi comuni entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto. La regione, con proprie leggi, determina le norme sul passaggio del personale, dei beni e delle funzioni dei disciol-

ti enti comunali di assistenza ai comuni, nel rispetto dei diritti acquisiti dal personale dipendente.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività di assistenza attribuite ai comuni viene contabilizzata separatamente e i beni degli enti comunali di assistenza e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale.

Articolo 17

Le I.P.A.B. operanti nell'ambito regionale sono soppresse entro otto mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto dai successivi commi.

Sono escluse dal trasferimento ai comuni le I.P.A.B. comprese in una delle seguenti categorie:

1) che si tratti di istituzione avente struttura associativa.

Tale struttura sussiste allorché ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) che la costituzione dell'ente sia avvenuta per iniziativa volontaria dei soci o promotori privati;
- b) che l'amministrazione ed il governo dell'istituzione siano, per disposizioni statutarie, determinati dai soci, nel senso che gli stessi eleggano almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante;
- c) che l'attività dell'ente si espliciti prevalentemente, a norma di statuto, sulla base di prestazioni volontarie e personali dei soci e con mezzi derivanti da atti di liberalità o da contributi dei soci. Le prestazioni volontarie e personali dei soci non possono consistere in mere erogazioni pecuniarie;
- d) che il patrimonio risulti prevalentemente formato da beni derivanti da atti di liberalità o da apporti dei soci;

2) che si tratti di istituzione promossa ed amministrata da privati ed operante prevalentemente con mezzi di provenienza privata. Tale circostanza sussiste allorché concorrono congiuntamente i seguenti elementi:

- a) che l'atto costitutivo o la tavola di fondazione dell'istituzione siano stati posti in essere da privati;
- b) che almeno la metà dei componenti l'organo collegiale deliberante debba essere, sempre per disposizione statutaria, designata da privati e che, in tal caso, il presidente non sia per statuto scelto tra i componenti di designazione pubblica;
- c) che il patrimonio risulti quasi esclusivamente costituito da beni provenienti da atti di liberalità privata o dalla trasformazione dei beni stessi, e che il funzionamento sia avvenuto, nell'ultimo quinquennio, antecedente il 31 dicembre 1978, in prevalenza con contributi, redditi, rendite e altri mezzi patrimoniali o finanziari di provenienza privata, e che comunque l'istituzione non abbia beneficiato di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo in misura superiore al 10% delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio, né abbia percepito rette a carico di pubbliche amministrazioni in misura superiore alla metà delle entrate complessive dell'ente nel quinquennio;

3) che si tratti di istituzioni di ispirazione religiosa. Tale circostanza sussiste quando ricorrono congiuntamente i seguenti elementi:

- a) che l'attività istituzionale attualmente svolta persegua indirizzi e finalità religiosi;
- b) che risulti collegata a una confessione religiosa mediante la designazione negli organi collegiali deliberanti, in forza di disposizioni statutarie, di ministri del culto o di appartenenti a istituti religiosi o di rappresentanti di autorità religiose, e mediante la collaborazione di personale

religioso come modo qualificante di gestione del servizio.

Sono in ogni caso soppresse:

a) le I.P.A.B. il cui organo collegiale deliberante sia composto, a norma di statuto, in maggioranza da membri designati dai comuni, provincie, regioni o altri enti pubblici, salvo che il presidente non sia, per disposizione statutaria, un'autorità religiosa o un suo rappresentante. Sono altresì esclusi i seminari e le case di riposo per religiosi, le cappelle e le istituzioni di culto;

b) le I.P.A.B. già concentrate o amministrate dagli E.C.A.;

c) le I.P.A.B. che non esercitano le attività previste dallo statuto o altre attività assistenziali.

Sono altresì escluse dal trasferimento ai comuni le I.P.A.B. che svolgono prevalentemente attività di istruzione, ivi compresa quella prescolare.

Non rientrano nella disposizione di cui al comma precedente le I.P.A.B. l'attività delle quali consiste nella gestione di convitti, istituti di ricovero o orfanotrofi anche se all'interno si svolgono attività scolastiche, ovvero le I.P.A.B. che svolgono attività di istruzione professionale, per le quali valgono in quanto applicabili le altre disposizioni del presente articolo.

La legge regionale disciplina i modi e le forme di attribuzione in proprietà o in uso ai comuni singoli o associati e a comunità montane dei beni trasferiti alla regione a norma dei successivi articoli 75 e 79, nonché il trasferimento dei beni delle I.P.A.B. soppresse, ai sensi del presente decreto, e disciplina altresì, l'utilizzo dei beni e del personale da parte degli enti gestori, in relazione alla riorganizzazione ed alla programmazione dei servizi disposte in attuazione del presente articolo.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il legale rappresentante o altro componente dell'organo collegiale deliberante delle I.P.A.B. interessate alla esclusione dal trasferimento, presenta alla regione e ai comuni interessati, domanda per l'applicazione del presente decreto, fornendo gli elementi utili ai fini della esclusione.

Entro i successivi trenta giorni i comuni interessati fanno pervenire le proprie osservazioni alla regione. Entro i successivi sessanta giorni, la regione, anche in assenza delle comunicazioni dei comuni di cui al precedente comma, comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede immediatamente a trasmetterle alla commissione parlamentare di cui al comma successivo, le proposte di esclusione dal trasferimento o di soppressione con riferimento alle domande presentate.

Entro i successivi trenta giorni una commissione parlamentare, formata da dieci deputati e dieci senatori nominati dai Presidenti della Camera e del Senato, sulla base delle designazioni dei gruppi parlamentari, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il parere sulle proposte della regione.

Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, provvede in conformità del parere della commissione parlamentare, prescindendo da esso ove non sia pervenuto nel termine suindicato.

Le I.P.A.B., così escluse dal trasferimento ai comuni, continuano a sussistere come enti morali assumendo la personalità giuridica di diritto privato e rientrando nella relativa disciplina, ad eccezione di quelle di cui al comma quarto che conservano la loro natura pubblica.

Ove non sia stata presentata la domanda di esclusione di cui al precedente settimo comma, entro il termine ivi prescritto, le I.P.A.B. sono soppresse e trasferite ai comuni, ai sensi del primo comma del presente articolo.

Il trasferimento ai comuni dei beni, delle funzioni e del personale per le I.P.A.B. soppresse decorre dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che accerta il difetto delle condizioni previste per l'inquadramento delle I.P.A.B. in una delle categorie di cui al secondo comma del presente articolo, ovvero dalla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la domanda di esclusione dalla soppressione ove la domanda medesima non sia stata presentata.

(Omissis)

PARTE SECONDA

LE PRIME LEGGI REGIONALI IN ATTUAZIONE DEL D.P.R. 19 GIUGNO 1979, N. 348

LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1985, N. 31

Norme per il trasferimento e l'utilizzo dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sopresse ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 20 dicembre 1985, n.51

Articolo 1

Le funzioni amministrative già svolte dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, con sede legale nella Regione, sopresse ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, nonché il personale ed i beni appartenenti alle medesime sono trasferiti ai comuni:

- a) dalla scadenza del termine entro il quale doveva essere presentata la domanda di esclusione dalla soppressione, qualora la domanda medesima non sia stata presentata;
- b) dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui viene accertato il difetto delle condizioni previste per l'inquadramento delle IPAB in una delle categorie di cui al secondo e quarto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348. Dalla data del trasferimento di cui al comma precedente, i comuni interessati succedono alle IPAB sopresse in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi.

Articolo 2

Ai fini del trasferimento di cui al precedente articolo 1, non appena ricevuta comunicazione del decreto di soppressione, gli organi di amministrazione dell'IPAB provvedono - previa deliberazione - a redigere:

- a) inventario dei beni;
- b) elenco del personale dipendente dal quale risultino le rispettive posizioni;
- c) rendiconto finanziario contabile relativo all'ultimo anno di attività ;
- d) elenco riepilogativo di tutti gli atti d'archivio e dei documenti.

I rappresentanti legali delle IPAB provvedono quindi al passaggio delle consegne ai comuni interessati, in contraddittorio con i rappresentanti dei medesimi, mediante redazione di un processo verbale in cui si attestano la veridicità dei documenti di cui al primo comma.

Tali documenti in ogni caso dovranno essere allegati al processo verbale.

Il comune, ove le disposizioni di cui ai precedenti commi non vengano eseguite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario per i relativi adempimenti.

Articolo 3

Per le IPAB che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano ricevuto la comunicazione della soppressione, i sessanta giorni di cui al precedente articolo 2 decorrono dal ricevimento della stessa.

Articolo 4

I beni immobili e mobili delle IPAB soppresse sono assegnati ai comuni secondo i criteri e le procedure seguenti:

- a) i beni immobili e mobili destinati a servizi di assistenza sociale, nonché il numerario ed i titoli di credito, sono assegnati in proprietà ai comuni dove le istituzioni avevano sede legale;
- b) i beni immobili destinati a servizi di assistenza sociale, ubicati in comuni diversi da quelli in cui l'istituzione aveva sede legale, possono essere assegnati in proprietà a tali comuni, previa consultazione degli stessi;
- c) gli altri beni immobili sono assegnati in proprietà a comuni, singoli o associati, compresi nell'ambito della stessa provincia nella quale l'istituzione soppressa aveva sede legale.

Le assegnazioni di cui al precedente comma vengono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa consultazione dei comuni interessati ed in base a un programma volto a realizzare un riequilibrio territoriale delle risorse, approvato dalla Giunta medesima.

I beni di cui al primo comma conservano l'originaria destinazione a servizio di assistenza sociale, anche in caso di loro trasformazione patrimoniale da parte dei comuni, giusto l'articolo 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

Articolo 5

Il personale in servizio presso le IPAB alle date indicate nel primo comma dell'articolo 1 della presente legge è assegnato ai comuni ai quali sono stati attribuiti i beni destinati all'erogazione dei servizi o allo svolgimento delle funzioni ai sensi del precedente articolo.

Con decorrenza dalle medesime date i comuni, anche avvalendosi della disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, adotteranno le determinazioni di propria competenza in applicazione delle norme legislative, regolamentari e contrattuali in vigore; nelle more i comuni continuano ad applicare al personale di cui al primo comma le norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico vigenti presso l'ente di provenienza.

L'assegnazione ai comuni del personale di cui al primo comma del presente articolo viene fatta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Articolo 6

Gli organi amministrativi delle IPAB, nelle more del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, non possono - pena la nullità degli atti relativi con le conseguenti responsabilità personali per eventuali danni - compiere i seguenti atti:

- 1) assumere nuovo personale, anche nell'ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche;
- 2) assumere temporaneamente personale in sostituzione di dipendenti collocati in aspettativa o in congedo;
- 3) procedere ad alienazione e trasformazione di destinazione di beni immobili o di titoli;

- 4) costituire diritti reali sugli stessi;
- 5) stipulare contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla vigente legislazione.

Al fine di garantire i servizi indispensabili alla comunità locale e sempre che non sia stato possibile provvedere ai sensi del secondo comma dell'articolo 31 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, può essere concessa l'autorizzazione a compiere gli atti di cui al comma precedente, sentiti i pareri dei comuni interessati che si devono pronunciare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta.

L'autorizzazione non è richiesta per la sostituzione temporanea prevista dall'articolo 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e per congedo militare.

LEGGE REGIONALE 1 APRILE 1987, N. 10

Norme per l'attribuzione ai comuni delle funzioni, dei beni dei rapporti patrimoniali e del personale degli enti comunali di assistenza, ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 9 aprile 1987, n.14

Articolo 1

Soppressione e trasferimento

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge gli enti comunali di assistenza ubicati nel territorio della Regione Sardegna sono disciolti e le relative funzioni sono esercitate dal comune nel cui territorio ciascun ente comunale ha sede salva la successiva organizzazione dei servizi sociali e sanitari da attuarsi a norma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

Articolo 2

Gestione dei fondi

Il comune nell'esercizio delle funzioni già spettanti all'ente comunale di assistenza, è tenuto a gestire i relativi fondi separatamente in una apposita contabilità speciale fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale a norma dell'articolo 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e può far ricorso alle procedure di erogazione ed alle modalità di pagamento di cui all'articolo 11 del regolamento amministrativo approvato con regio decreto 5 febbraio 1981, n. 99, ed all'articolo unico della legge 1 giugno 1971, n.436.

Articolo 3

Modalità di trasferimento

Il comitato amministrativo o i commissari liquidatori dell'ente comunale di assistenza, entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge procedono:

- a) alla rilevazione della consistenza patrimoniale dell'ente comunale di assistenza, desunta dagli inventari esistenti presso l'ente, da rilevazioni catastali o ipotecarie, dall'elencazione e ricognizione dei beni, dalla loro descrizione e catalogazione;
- b) alla ricognizione dei rapporti giuridici pendenti;
- c) alla ricognizione del personale dipendente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, con specificazione di ruoli, qualifiche, mansioni e trattamento economico in atto.
Qualora il termine di cui al primo comma non venga osservato, il comune provvede direttamente alle operazioni stesse.

Ciascun ente comunale di assistenza provvede, altresì, nel termine previsto al primo comma del presente articolo, a trasmettere, al comune competente per territorio ed all'Assessore regionale degli affari generali, la deliberazione contenente la ricognizione dettagliata degli elementi di cui ai punti a), b) e c) del presente articolo.

Articolo 4 Trasferimento dei beni

I beni mobili ed immobili dei disciolti enti comunali di assistenza sono attribuiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio.

Il presidente dell'ente comunale di assistenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede ad effettuare la consegna dei beni, sulla base dell'individuazione di cui all'articolo 3, da attribuire al comune mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento in contraddittorio del rappresentante del comune destinatario.

Le formalità della trascrizione e delle vulture catastali, sono effettuate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 2643 e seguenti del Codice Civile, in conformità a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia di trasferimento patrimoniale dallo Stato alla Regione.

L'attribuzione al patrimonio comunale ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova con gli oneri ed i pesi inerenti, con le pertinenze e le dotazioni di beni ed arredi al servizio degli stessi.

Articolo 5 Successione nella titolarità dei rapporti giuridici

I comuni subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi, passivi e processuali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, facenti capo al disciolto ente comunale di assistenza.

Articolo 6 Trasferimento del personale

Il personale degli enti comunali di assistenza, sia di ruolo che a tempo indeterminato, in servizio alla data del 10 maggio 1983, ed ancora in servizio, è trasferito ai rispettivi comuni con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tal fine, la presidenza dell'ente od i commissari liquidatori entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge redigono, in contraddittorio con un rappresentante del comune destinatario, elenchi nominativi sulla base della ricognizione di cui alla lettera c dell'articolo 3.

I comuni provvederanno all'inquadramento del predetto personale nei propri organici, con decorrenza dalla data di cui al primo comma, secondo le modalità stabilite da ciascun consiglio comunale in base agli accordi nazionali vigenti per il personale degli enti locali, fatte salve le posizioni economiche e giuridiche acquisite, sentito il parere delle organizzazioni sindacali.

Fino all'inquadramento di cui al comma precedente al personale degli enti comunali di assistenza continuano ad applicarsi, da parte dei comuni, le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico previsto dall'ordinamento di provenienza.

Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, è iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza e assistenza, alla CPDEL, all'INADEL ed al servizio sanitario nazionale. Per i rapporti di lavoro

subordinato aventi natura diversa da quelli indicati al primo comma del presente articolo, i comuni subentrano nella relativa titolarità già facente capo agli enti esistenti.

Articolo 7
Finanziamento delle funzioni

A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge il finanziamento delle funzioni già esercitate dagli enti comunali di assistenza è disposto con quote degli stanziamenti iscritti in conto del capitolo 02132.

Tale quota è ripartita tra i comuni in ragione della popolazione residente con riferimento ai dati ufficiali ISTAT del penultimo anno precedente a quello della ripartizione.

Il riparto dei fondi viene stabilito annualmente dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione. Le quote sono erogate in rate semestrali anticipate.

Articolo 8
Norma finanziaria

(Omissis)

Articolo 9
Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PARTE TERZA

LA LEGISLAZIONE SOCIALE REGIONALE PRECEDENTE AL RIORDINO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

LEGGE REGIONALE 7 APRILE 1965, N. 10

Istituzione del "Fondo Sociale della Regione Sarda"

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 14 maggio 1965, n.22

Articolo 1

E' istituito presso l'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione un fondo speciale con gestione autonoma denominato "Fondo sociale della Regione Sarda".

Articolo 2

Sono a carico del Fondo di cui all'articolo precedente, in conformità alle leggi dello Stato e agli impegni internazionali regolanti la materia, le spese per:

- 1) l'assistenza materiale, morale, culturale e sociale ai lavoratori sardi in genere ed in particolare ai lavoratori emigrati dalla Sardegna e che in Sardegna conservano la residenza ed alle loro famiglie;
- 2) la prima sistemazione e la eventuale riqualificazione dei lavoratori emigrati e loro famiglie che rientrano in Sardegna;
- 3) una indagine sulla emigrazione sarda per stabilirne le cause, l'entità, le localizzazioni, le condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e loro famiglie;
- 4) la realizzazione - indennità, acquisto materiali, contributi assicurativi - di opere di interesse locale, in funzione di più vasti piani produttivi e per la valorizzazione del patrimonio naturale ed archeologico, da attuarsi quando si rilevi la necessità di un pronto intervento ai fini della occupazione; la gestione dei lavori per la realizzazione delle suddette opere è affidata agli enti locali;
- 5) iniziative che concorrano al superamento delle condizioni di grave disagio in cui si trovano le categorie di lavoratori, sulle quali ha maggiore incidenza l'arretratezza delle strutture economiche della Sardegna.

Articolo 3

Il programma annuale degli interventi previsti dal precedente articolo 2 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 4.

Articolo 4 (1)

"E' istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del

(1) L.R. 15/01/1991, n. 7 articolo 37

lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, un Comitato così costituito:

- a) dall'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che lo presiede;**
- b) da un rappresentante dell'Assessorato regionale delle finanze;**
- c) da un rappresentante dell'Assessorato regionale della programmazione;**
- d) da un Sindaco per Provincia segnalati dalla delegazione sarda dell'ANCI;**
- e) da tre rappresentanti, designati a turno, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentative a livello regionale;**
- f) da un funzionario dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che funge da segretario".**

Articolo 5

Il Comitato di cui all'articolo 4 propone:

- a) il programma annuale di intervento di cui allo articolo 3;
- b) il riparto annuale delle somme a disposizione del Fondo di cui all'articolo 1 tra i vari settori d'intervento previsti dall'articolo 2;
- c) la formulazione di voti e proposte utili ai fini della presente legge.

Articolo 6

Le spese per il funzionamento del Comitato di cui al precedente articolo 4 graveranno sul Fondo di cui all'articolo 1.

Articolo 7

Le entrate del Fondo di cui all'articolo 1 sono costituite:

- 1) dagli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione rubrica Assessorato al lavoro e pubblica istruzione - a favore del Fondo predetto;
- 2) da eventuali contributi e rimborsi del Fondo sociale europeo in base alle disposizioni dei regolamenti della Comunità economica europea;
- 3) da eventuali accreditamenti disposti dall'organo di attuazione della legge 11 giugno 1962, n. 588;
- 4) da entrate di amministrazione, da contributi, lasciti e donazioni di enti pubblici e privati e di persone singole o associate.

Articolo 8 (2)

Gli interventi previsti al punto 4 dell'articolo 2 vengono effettuati in attuazione ed integrazione degli articoli 59, 60 e 61 della legge 29 aprile 1949, numero 264.

Ai lavoratori occupati non fruanti di sussidio ordinario o straordinario di disoccupazione viene corrisposta una indennità pari a lire 1400 per ogni giornata di effettivo lavoro.

(2) L.R. 12/03/1969, n. 13

Per i lavoratori fruanti di sussidio ordinario e straordinario di disoccupazione l'indennità giornaliera è di lire 900 per ogni giornata di effettivo lavoro. Ai lavoratori aventi famiglia a carico spetta inoltre per ogni convivente a carico avente diritto agli assegni famigliari, un assegno integrativo pari a lire 100 giornaliere. Viene inoltre corrisposto ad ogni lavoratore occupato un premio di operosità pari a lire 1.000 per ogni giornata lavorativa.

Articolo 9

Il premio di cui all'ultimo comma del precedente articolo 8 viene corrisposto anche agli allievi dei cantieri scuola e dei cantieri di rimboschimento istituiti ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Articolo 10

Per la concessione del premio di operosità di cui al precedente articolo 9 l'Amministrazione regionale, conosciuti i programmi annualmente predisposti dai competenti organi dello Stato, accrediterà le somme necessarie agli Uffici provinciali del lavoro che presenteranno, alla fine dell'esercizio, dettagliato rendiconto delle somme ricevute.

Articolo 11

Entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, il regolamento per la gestione del Fondo di cui all'articolo 1 e per l'attuazione della presente legge.

Articolo 12

In attesa che sia nominato il Comitato di cui all'articolo 4, la Giunta regionale è autorizzata, per l'anno finanziario 1965, ad utilizzare le somme disponibili del Fondo di cui all'articolo 1 per gli interventi previsti nell'articolo 2 - punti 3 e 4 - e per l'intervento previsto nell'articolo 9.

Articolo 13

La legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3, recante "Provvedimenti a sollievo della disoccupazione", e le successive modificazioni, è abrogata.

(Omissis)

LEGGE REGIONALE 8 MARZO 1979, N. 8

Istituzione e disciplina dei Consulteri familiari

Fonte: *Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 19 marzo 1979, n.11*

Articolo 1 Istituzione del servizio

La Regione autonoma della Sardegna, in attuazione della legge 29 luglio 1975, n. 405, e della legge 22 maggio 1978, n. 194, nell'ambito della riorganizzazione e della integrazione dei servizi sociali e sanitari e della programmazione regionale, promuove e programma il servizio consultoriale quale organismo operativo delle istituende unità sanitarie locali.

Sino alla costituzione delle unità sanitarie locali i Consulteri sono istituiti e gestiti dai Comuni, dai Consorzi di Comuni e dalle Comunità montane, sulla base di programmi coordinati, approvati e finanziati dalla Regione.

Articolo 2 Finalità

L'istituzione del servizio consultoriale è indirizzata agli scopi di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1975, n. 405, e all'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194:

a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;

b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;

c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;

d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso;

e) l'informazione sui diritti spettanti alla donna che si ponga il problema di interrompere la gravidanza in base alla legislazione statale e regionale e sui servizi sociali sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;

f) l'informazione sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;

g) l'attuazione diretta o proponendo all'ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera e);

h) ogni intervento idoneo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.

Articolo 3
Prestazioni del servizio

Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, il servizio consultoriale deve garantire tra l'altro:

- 1) l'educazione sessuale del singolo, della coppia e della comunità anche in collaborazione con le altre strutture sociali formative e scolastiche; la diffusione delle conoscenze scientifiche relative alla sessualità ; l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria ai singoli, alla coppia ed alla famiglia in ordine ai problemi della sessualità ; la prevenzione e gli interventi sanitari ambulatoriali per la cura dei fattori patologici connessi alla sessualità ;
- 2) l'educazione dei singoli, della coppia e della comunità per la formazione di una coscienza sociale e sanitaria in ordine alle scelte procreative;
- 3) la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle informazioni riguardanti tutti i metodi idonei a promuovere o a prevenire la gravidanza; la somministrazione dei mezzi, con i relativi interventi, più idonei per consentire al singolo o alla coppia il conseguimento delle finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione, informando sull'efficacia e sui riflessi di ordine sanitario e psicologico; l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria ai singoli e alla coppia in ordine ai problemi della procreazione, anche mediante visite prematrimoniali;
- 4) l'assistenza nei casi di interruzione spontanea della gravidanza e nei casi di interruzione ammessa dalla legge, avvalendosi delle strutture a ciò abilitate;
- 5) la diffusione delle conoscenze scientifiche in merito all'igiene della gravidanza e alla fisiologia del parto; la preparazione psico-profilattica al parto, l'effettuazione dei controlli clinici e strumentali sulla gestazione e l'individuazione delle gravidanze a rischio; la prevenzione delle cause patogene che influiscono sul corso della gravidanza; la raccolta l'archiviazione e la gestione dei dati;
- 6) la diffusione delle conoscenze scientifiche riguardanti i criteri ed i mezzi atti ad assicurare l'armonico sviluppo psico-fisico del neonato e del bambino nella prima infanzia; gli accertamenti sistematici sullo sviluppo psico-fisico dalla nascita ai tre anni;
- 7) la diffusione delle conoscenze riguardanti le malattie ereditarie e congenite, con particolare riguardo a quelle più diffuse nel territorio regionale, provvedendo all'accertamento dell'eventuale rischio genetico nel singolo e nella coppia;
- 8) l'assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia, anche in relazione ai principi del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, sia in ordine ai rapporti interpersonali nelle loro implicazioni di carattere psicologico e sociale, sia in ordine all'educazione dei figli; la rilevazione delle problematiche incidenti sulla condizione familiare e minorile, promuovendo al riguardo opportuni rapporti con gli Uffici giudiziari competenti;
- 9) la promozione di indagini, di incontri e di dibattiti con gli utenti del servizio di cui alla presente legge e ogni altra iniziativa volti alla conoscenza e alla divulgazione delle finalità e delle prestazioni del servizio medesimo, nonché per il più efficace espletamento dello stesso;
- 10) la collaborazione ed il coordinamento tra i servizi consultoriali e alle altre strutture sanitarie, al fine di assicurare la continuità e l'integrazione dei vari momenti assistenziali, avvalendosi per gli esami di laboratorio e radiologici e per ogni altra ricerca strumentale degli ospedali e dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria.

Articolo 4 Figure professionali

Al fine dello svolgimento del servizio di cui alla presente legge gli enti gestori di cui alla presente legge assicurano di norma le prestazioni delle seguenti figure professionali:

- a) assistente sociale;
- b) laureato in psicologia o laureato specializzato in psicologia;
- c) medico specialista in ostetricia e ginecologia;
- d) medico specialista in pediatria;
- e) ostetrica;
- f) assistente sanitaria visitatrice.

In fase di avvio del servizio, ciascun Consultorio può operare se è in grado di assicurare le prestazioni delle seguenti figure professionali:

- a) un'assistente sociale e un'ostetrica o assistente sanitaria visitatrice, a tempo pieno;
- b) un medico specialista in ostetricia e ginecologia, un medico specialista in pediatria e un laureato o specializzato in psicologia, salvo che sia oggettivamente impossibile inserire quest'ultimo nell'equipe, sulla base di orari fissati dall'ente gestore del servizio.

Gli enti gestori del servizio possono integrare il gruppo di operatori di cui al primo comma con altre figure professionali ed avvalersi di volta in volta di altri specialisti.

Tutti gli operatori devono possedere specifici titoli e, ove sia prescritto, l'abilitazione all'esercizio professionale.

Gli operatori di cui ai precedenti commi operano secondo modalità di lavoro di gruppo in collegamento con gli altri operatori pubblici sanitari, scolastici e sociali presenti nella zona.

La responsabilità di coordinamento del lavoro di gruppo è affidata ad un operatore del servizio, nominato dall'ente gestore su designazione dei componenti del gruppo.

L'ente gestore organizza il servizio, integrandone le attività con le altre sue attività socio - sanitarie.

Articolo 5 Personale del Consultorio

Presso il Consultorio deve essere prioritariamente utilizzato e fino ad esaurimento, il personale degli enti locali nonché quello già dipendente dalla disciolta Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e quello di altri enti pubblici, come gli enti mutualistici, comunque trasferito o comandato alla Regione o agli enti locali.

La Regione, per il personale di cui al comma che precede, istituisce appositi corsi o seminari di studio, a frequenza obbligatoria, per favorire l'approfondimento da parte dell'operatore della conoscenza della realtà economica, sociale e culturale, in cui si svolge il servizio, di modo che ossa adeguatamente svolgere la propria attività sulla base della metodologia di interventi di cui al successivo articolo 7.

Apposite convenzioni tra gli enti interessati regolano le modalità di utilizzo del personale e delle strutture disponibili.

Solo in caso di comprovata necessità o di mancanza di personale coi requisiti necessari, l'ente gestore del servizio può procedere direttamente all'assunzione per pubblico concorso o alla stipula di contratti di consulenza. Lo svolgimento dei servizi generali del Consultorio è assicurato dal personale degli enti locali.

Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nei servizi pubblici e privati previsti dalla presente legge, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio in ordine a qualsiasi notizia di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni.

Articolo 6

Formazione e aggiornamento del personale

La Regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento per il personale del servizio consultoriale di cui all'articolo 4 della presente legge.

Tali attività devono essere di carattere pluridisciplinare e interdisciplinare ed atte a garantire la necessaria preparazione teorica e pratica corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti.

Giunta regionale, previa consultazione della Consulta regionale femminile, sentite le Commissioni consiliari competenti, stabilisce le modalità di svolgimento delle attività, i programmi ed i contenuti formativi, ed esercita la vigilanza sul loro espletamento.

La partecipazione alle attività formative e di aggiornamento è obbligatoria per il personale.

Articolo 7

Metodologia d'intervento

di consulenza ha carattere di interdisciplinarietà ed il metodo di lavoro è quello di gruppo, secondo i criteri di distribuzione di responsabilità e di campi di intervento di ciascun operatore, sottoposto a periodiche verifiche.

I Consulitori organizzano la propria attività attraverso un regolamento interno.

Il servizio consultoriale deve tenere conto delle esigenze d'informazione dei gruppi e delle comunità, oltretutto dei singoli, intervenendo in modo particolare, anche al fine di promuovere la formazione di una coscienza socio sanitaria nei luoghi di lavoro, quartieri, scuole e comunità in genere.

Il servizio consultoriale promuove inoltre incontri specifici con i gruppi omogenei interessati per l'individuazione dei fattori di rischio che minacciano la salute psicofisica della donna e del prodotto del concepimento, al fine di rimuovere e prevenire le cause.

Nel rapporto utente - operatore si deve assicurare all'utente un ruolo attivo nella gestione dei problemi di carattere personale e di quelli del funzionamento del Consultorio.

A tal fine devono essere messi a disposizione locali per riunioni e gli strumenti informativi che consentano dibattiti, confronti e verifiche, nonché momenti specifici di aggregazione.

Articolo 8

Gestione sociale

I Comuni, singoli o associati, e le Comunità montane promuovono e attuano la gestione sociale e il controllo garantendo le più ampie forme di partecipazione dei cittadini, attraverso gli organismi di base e le formazioni sociali e le rappresentanze delle donne presenti nel territorio, espresse dalla Consulta femminile o dalle associazioni femminili o dall'assemblea delle donne.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale all'igiene e sanità, previa consultazione della Consulta regionale femminile, e sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce in un regolamento - tipo le modalità e le forme di partecipazione sociale del servizio.

Articolo 9

Gratuità del servizio e onere delle prestazioni

Le prestazioni effettuate dai servizi consultoriali previsti dalla presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani nonché per gli stranieri residenti o che soggiornino anche temporaneamente nel territorio italiano.

L'onere delle prescrizioni farmaceutiche e sanitarie, ivi compresi gli esami di laboratorio, radiologici e ogni altra ricerca strumentale, prescritti con un unico tipo di ricettario predisposto dalla Regione, sono a carico, per la rispettiva competenza, nei limiti e secondo le modalità in vigore, degli enti che erogano assistenza sanitaria.

Articolo 10

Consultori di istituzioni ed enti pubblici e privati

Le istituzioni e gli enti pubblici e privati di cui all'articolo, 2, lettera b), della legge 29 luglio 1975, n. 405, che intendono istituire Consultori familiari per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 2 della presente legge, debbono chiedere l'autorizzazione alla Regione.

L'autorizzazione deve essere concessa quando ricorrano i seguenti requisiti:

- a) che sia richiesta da istituzioni od enti pubblici o da enti privati aventi finalità sociali, assistenziali e sanitarie e che non abbiano scopo di lucro;
- b) che siano assicurate le dotazioni minime ambientali, le attrezzature tecniche idonee previste dai programmi della Regione, l'organico, le figure professionali e le prestazioni fondamentali necessarie per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della presente legge;
- c) che siano comunicati i nominativi e le qualifiche degli operatori;
- d) che il personale abbia frequentato e frequenti i corsi di formazione o di aggiornamento autorizzati a norma della legislazione vigente;
- e) che venga garantito il rispetto delle convinzioni etiche degli utenti.

L'autorizzazione è rilasciata, su proposta dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la competente Commissione consiliare.

Con le stesse modalità si procede alla revoca dell'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti prescritti.

Articolo 11

Erogazione dei contributi ai Consultori di istituzioni ed enti pubblici e privati

Le istituzioni e gli enti autorizzati di cui al precedente articolo 10 possono chiedere contributi finanziari alla Regione.

Le domande di contributo corredate dal programma di previsione annuale di attività e, per gli anni successivi, anche da una relazione sul lavoro svolto, devono essere presentate alla Giunta regionale entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

La Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, dopo aver verificato l'attività svolta dalle istituzioni e dagli enti di cui al precedente articolo 10, provvede all'assegnazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente, sulla base dei programmi regionali d'intervento e tenuto conto dell'esigenza di funzionalità di una adeguata dislocazione territoriale.

I contributi possono essere concessi, senza alcun onere a carico della Regione, alle istituzioni e agli enti predetti, nella misura massima complessiva del 20 per cento del finanziamento assegnato dallo Stato alla Regione per gestire il servizio consultoriale.

I Consulitori di cui al presente articolo adempiono alle funzioni di assistenza ambulatoriale e domiciliare mediante convenzione con le unità sanitarie locali. Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria essi possono stipulare convenzioni con gli enti sanitari operanti nel territorio in base ai criteri stabiliti dal programma annuale regionale.

La Regione esercita la vigilanza sul servizio allo scopo di verificare la rispondenza del medesimo alle finalità della presente legge.

Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la esistenza sul territorio di Consulitori privati non costituisce pregiudiziale per l'istituzione di Consulitori pubblici.

Articolo 12 Programmi regionali

Il Consiglio regionale, in ottemperanza all'articolo 6 della legge 29 luglio 1975, n. 405, e in adempimento a quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194, nell'ambito della programmazione nel settore socio - sanitario, approva, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, su proposta della Giunta regionale, sentite le unità sanitarie locali - e, in attesa della loro costituzione, gli Organismi comprensoriali o le Comunità montane territorialmente competenti - che devono esprimersi nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il programma annuale da valere per l'anno successivo, sulla base delle proposte dei Comuni singoli o consorziati, delle Comunità montane, delle esigenze di articolazione territoriale del servizio e delle eventuali iniziative di altri enti pubblici e privati che intendono usufruire dei finanziamenti pubblici.

L'Assessore regionale all'igiene e sanità emana disposizioni in ordine alla documentazione che deve essere prodotta, entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente alla domanda di finanziamento dei soggetti legittimati a istituire Consulitori.

Il programma regionale indica, in relazione alle necessità dei singoli Consulitori e al contesto sociale in cui operano:

- a) gli standards minimi di prestazione del servizio pubblico con precisazione dell'orario di servizio di ciascun operatore;
- b) gli indirizzi in ordine alla organizzazione del servizio pubblico;
- c) le dotazioni minime di ambiente e le attrezzature tecniche idonee;
- d) l'articolazione territoriale del servizio al fine di garantire una razionale distribuzione delle iniziative;
- e) i criteri e la misura di ripartizione dei finanziamenti e dei contributi di cui all'articolo 11, tenuto conto della consistenza demografica e dell'estensione territoriale, della situazione socio - economica, dello stato dei servizi sanitari e sociali, del tasso di natalità, morbosità e mortalità perinatale e infantile, dell'incidenza degli aborti, delle condizioni di viabilità e dei trasporti;
- f) le modalità di erogazione del servizio.

Della somma complessiva destinata ai Consulitori dalle leggi statali e regionali, il 90 per cento viene assegnato per l'istituzione e la gestione del servizio consultoriale e l'educazione sanitaria della popolazione, il residuo 10 per cento viene utilizzato per il finanziamento delle iniziative concernenti la qualificazione e l'aggiornamento del personale.

Le somme eventualmente non impiegate in un esercizio possono essere impiegate negli anni successivi. Gli enti gestori del servizio possono integrare i finanziamenti regionali e contribuire in altra forma agli oneri per l'istituzione e la gestione del servizio.

Articolo 13
Norma transitoria

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'igiene e sanità , per l'anno 1979, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni in ordine alle procedure che i soggetti interessati sono tenuti a seguire al fine di poter usufruire dei contributi previsti nella presente legge. La domanda di contributo e la relativa documentazione debbono essere prodotte entro i successivi 60 giorni.

Il programma relativo al 1979 è predisposto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità , entro 40 giorni dalla scadenza fissata dal comma precedente.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale all'igiene e sanità , sentita la Commissione consiliare competente, istituisce le attività speciali di aggiornamento di cui al secondo comma del precedente articolo 5.

Fino all'istituzione delle unità sanitarie locali nella predisposizione del programma regionale si dovrà tendere a garantire la presenza di almeno un Consultorio per ogni Comprensorio.

Articolo 14
Norma finanziaria

(Omissis)

Articolo 15
Finanziamento integrativo regionale

(Omissis)

Articolo 16
Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PARTE QUARTA

LA LEGGE REGIONALE DI RIORDINO DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE ALTRE LEGGI REGIONALI DI VALENZA GENERALE

LEGGE REGIONALE 25-GENNAIO-1988, N. 4

Riordino delle funzioni socio - assistenziali

*Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 30 gennaio 1988, n.5
Supplemento ordinario 30 gennaio 1988, n.1*

Testo coordinato e integrato con:

*L.R. 25/11/1983 n.27 artt.1,6,7
L.R. 9/05/1985 n.11 art.1,2
L.R. 4/06/1988 n.11 art.121
L.R. 22/01/1990 n.1 art.65
L.R. 25/07/1990 n.30
L.R. 25/07/1990 n.32 artt.3,5
L.R. 10/12/1990 n.44 art.3
L.R. 15/01/1991 n.7 art.20
L.R. 30/04/1991 n.13 artt.70,71,77
L.R. 24/12/1991 n.39 art.16
Dlgs 30/04/1992 n.285 art.116
L.R. 27/08/1992 n.15
L.R. 20/04/1993 n.17 art.44
L.R. 1/06/1993 n.25
L.R. 13/09/1993 n.39 art.22
L.R. 14/09/1993 n.43
L.R. 29/01/1994 n.2 art.45
L.R. 9/06/1994 n.27 art.11
L.R. 26/01/1995 n.5 artt.1,6,11,15,16,40
L.R. 22/04/1997 n.16 art.7
L.R. 30/05/1997 n.20
L.R. 13/11/1998 n.31 art.8
L.R. 26/02/1999 n.8 artt.2,3,4,6,8,9
L.R.L.R.21/06/1999 n.21 art.4*

TITOLO I

PRINCIPI E CRITERI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. La Regione, in applicazione dei principi costituzionali e nel quadro di un organico sistema di sicurezza sociale teso a garantire condizioni di vita adeguate alla dignità di ogni cittadino, nonché a favorire il libero sviluppo della persona umana e la sua partecipazione sociale, culturale, politica ed economica alla vita della comunità di appartenenza, con la presente legge provvede, per il proprio territorio, a disciplinare ed a riorganizzare il settore dei servizi socio - assistenziali, in conformità con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. In conformità alle disposizioni normative previste dagli articoli 15, 18, 75 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 92, la disciplina e la riorganizzazione dei servizi socio - assistenziali ha per oggetto:

a) le funzioni a carattere socio - assistenziale già attribuite agli enti locali da disposizioni legislative sia dello Stato che della Regione, precedenti all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

b) le funzioni trasferite alle amministrazioni comunali dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, comprese quelle già esercitate dagli enti comunali di assistenza (ECA), dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB); dagli uffici periferici dell'Amministrazione centrale dello Stato, dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, dagli enti nazionali di assistenza di cui agli articoli 75 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 e del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 92;

c) ogni altra funzione a carattere socio - assistenziale attualmente esercitata dall'Amministrazione regionale o da questa delegata agli enti locali.

2. Rientrano nell'ipotesi di cui alla lettera c) del precedente comma le funzioni di natura socio - assistenziale connesse con la prima sistemazione dei lavoratori emigrati di cui all'articolo 2, punto 2), della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, e successive modificazioni. (1)

(1) E' opportuno ricordare in proposito che il 15/01/1991 la Regione Sardegna ha adottato la L.R. n.7 in materia di emigrazione. Le funzioni socio - assistenziali in questione sono disciplinate dall'articolo 20.

Articolo 3 Contenuti e obiettivi

1. L'organizzazione dei servizi socio - assistenziali riguarda tutte le attività che attengono alla predisposizione ed all'erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore dei singoli o dei gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le prestazioni economiche di natura previdenziale.
2. L'organizzazione dei servizi socio - assistenziali è rivolta in particolare alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
 - a) prevenire e concorrere a rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono provocare situazioni di bisogno e di emarginazione nella vita sociale e produttiva;
 - b) promuovere e sostenere tutte le iniziative destinate alla tutela ed all'integrazione nella comunità di appartenenza dei soggetti non autosufficienti; limitando l'istituzionalizzazione ai soli casi di assoluta impossibilità a provvedere altrimenti;
 - c) assicurare ed incentivare servizi ed interventi che garantiscono ai cittadini il mantenimento, l'inserimento o il reinserimento nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa;
 - d) favorire, in accordo con gli organismi competenti, l'integrazione dei servizi socio - assistenziali con i servizi sanitari, educativi, culturali e scolastici, nonché con tutti gli altri servizi che operano nel territorio, al fine di assicurare una risposta organica e complessiva ai bisogni della popolazione;
 - e) promuovere ed assicurare un ordinato sviluppo sociale, stimolando e sostenendo le iniziative favorevoli che nascono all'interno delle stesse comunità territoriali.

Articolo 4 Criteri ed indirizzi per la attuazione degli interventi

1. Nell'esercizio delle funzioni socio - assistenziali deve essere garantito il rispetto dei seguenti principi:
 - a) uguaglianza, a parità di bisogno, della qualità dei servizi e degli interventi socio - assistenziali;
 - b) libertà di costituzione e di attività delle associazioni e fondazioni, con o senza personalità giuridica, che perseguono finalità assistenziali, in conformità all'articolo 38, ultimo comma, della Costituzione;
 - c) pieno rispetto delle scelte individuali in ordine all'utilizzazione delle strutture socio - assistenziali esistenti ed operanti nell'ambito territoriale di appartenenza dei cittadini;
 - d) diritto di ogni cittadino di ricevere prestazioni adeguate e professionalmente qualificate.
2. Deve altresì essere garantito il diritto alla riservatezza, con particolare riguardo allo stato ed al tipo di bisogni su cui si interviene, nonché alle prestazioni assistenziali richieste e ricevute dai cittadini.
3. La Regione si impegna ad assicurare, anche attraverso apposite e specifiche iniziative, la partecipazione ed il controllo dei cittadini e delle forze sociali sulla qualità e sulle modalità di gestione dei servizi socio - assistenziali e sull'erogazione delle relative prestazioni.
4. E' obbligo della Regione e dei soggetti titolari delle funzioni socio - assistenziali informare compiutamente i cittadini sui servizi socio - assistenziali, sulle prestazioni offerte, sulle possibilità di scelta esistenti, sulle condizioni e sulle modalità di erogazione degli interventi e delle prestazioni.

Articolo 5 Destinatari

1. I servizi e gli interventi socio - assistenziali sono destinati, nel rispetto delle norme statali e regionali

vigenti, a tutti i cittadini italiani residenti nel territorio della Regione, senza distinzioni di carattere giuridico, economico, sociale, ideologico e religioso.

2. Hanno altresì diritto di usufruire degli interventi socio - assistenziali gli stranieri e gli apolidi residenti nel territorio regionale, nel rispetto delle norme statali ed internazionali vigenti.

3. Gli interventi socio - assistenziali si estendono inoltre alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti nel territorio regionale, che si trovino in situazioni di bisogno tali da richiedere interventi non differibili e non tempestivamente attuabili dai competenti servizi delle altre Regioni o dello Stato estero di appartenenza.

4. Sono fatte salve le norme statali vigenti in materia di domicilio di soccorso.

Articolo 6

Erogazione degli interventi

1. A norma di quanto disposto dalla lettera c) del precedente articolo 4 l'intervento assistenziale è, di regola, erogato nell'ambito territoriale di appartenenza dei cittadini, ovvero delle strutture socio - assistenziali previste nel piano regionale socio - assistenziale, ad ambito e competenza sovra territoriale.

2. In caso di comprovata necessità od opportunità di carattere oggettivo o soggettivo, il soggetto istituzionale cui è imputato l'onere finanziario della prestazione socio - assistenziale può, con provvedimento motivato, autorizzare l'erogazione dell'intervento in ambiti territoriali diversi.

3. Gli interventi socio - assistenziali urgenti sono erogati negli ambiti territoriali nei quali si è verificata la necessità .

4. Per i residenti nel territorio della Regione i soggetti istituzionali cui imputare l'onere finanziario conseguente all'erogazione di interventi socio - assistenziali sono individuati facendo riferimento al comune di residenza dell'utente. Per coloro che non risiedono nel territorio della Regione e che siano ammessi ad usufruire di prestazioni socio - assistenziali secondo quanto disposto nel terzo comma del precedente articolo 5, i soggetti cui deve essere imputato l'onere finanziario della prestazione sono individuati facendo riferimento al comune nel cui ambito territoriale si è manifestata la necessità di intervento.

Articolo 7

Libertà di scelta dei cittadini

1. A norma di quanto disposto dalla lettera c) del precedente articolo 4 i cittadini hanno il diritto di scegliere liberamente, all'interno dell'ambito territoriale di appartenenza, se usufruire delle strutture pubbliche o di quelle convenzionate.

2. Ad essi è altresì consentito di fare ricorso, previa autorizzazione, a strutture o a servizi privati non convenzionati, a condizione che i soggetti gestori risultino regolarmente iscritti nei registri previsti dai successivi articoli.

3. L'autorizzazione è rilasciata dai soggetti cui è imputato l'onere della spesa, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con il quadro delle strutture pubbliche o convenzionate del territorio.

Articolo 8

Partecipazione al costo delle prestazioni

1. Nel rispetto dei criteri contenuti nel regolamento di cui all'articolo 52 della presente legge, i Comuni, singoli o associati, individuano per quali interventi in quale misura e con quali modalità i destinatari degli interventi debbano partecipare al costo delle prestazioni erogate in relazione alle proprie condizioni economiche.

TITOLO II

ASSETTO ISTITUZIONALE ED ORGANIZZATIVO

Articolo 9

Competenze della Regione

1. La Regione, nell'ambito del riordino del sistema socio - assistenziale, svolge le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo.
2. In particolare:
 - a) predisporre ed approvare il piano regionale socio - assistenziale di cui all'articolo 20;
 - b) valutare i programmi **triennali (1)** d'intervento predisposti dai Comuni ai sensi del successivo articolo 21;
 - c) assicurare l'impiego coordinato di tutte le risorse destinate, a qualsiasi titolo, ad interventi nel settore dei servizi socio - assistenziali;
 - d) ripartisce, tenuto conto delle indicazioni e delle proposte formulate dalle amministrazioni provinciali e comunali, il fondo regionale per gli interventi nel settore;
 - e) determina gli orientamenti generali per il concorso dei cittadini in stato di bisogno al costo delle prestazioni erogate;
 - f) determina gli indirizzi generali per l'individuazione dei servizi che possono essere gestiti in forma integrata dalle strutture sociali e sanitarie, predisponendo altresì lo schema tipo delle relative convenzioni;
 - g) favorisce e promuove la costituzione di associazioni fra più Comuni per la gestione congiunta degli interventi socio - assistenziali;
 - h) cura la tenuta dei registri regionali dei soggetti privati e delle associazioni di volontariato che operano nel settore;
 - i) promuove la formazione e l'aggiornamento professionale, attraverso apposite iniziative, del personale impiegato nel settore dei servizi socio - assistenziali;
 - l) disciplina le modalità ed i criteri di vigilanza sulle attività e sulle strutture socio - assistenziali che operano, a qualsiasi titolo, nel territorio regionale;
 - m) attua le forme di verifica idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi e degli interventi socio - assistenziali.

Articolo 10

Delimitazione degli ambiti territoriali

1. A norma dell'articolo 18, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, gli ambiti territoriali adeguati alla realizzazione degli obiettivi indicati dalla presente legge coincidono con gli ambiti territoriali **dei distretti sanitari di cui all'articolo 16 della L.R. 26/01/1995 n.5. (2)**

(1) Art.2 L.R. 26/02/1999 n.8

(2) Nella sua originaria formulazione il comma 1 si riferiva agli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali, così come determinati dalla tabella A, allegata alla L.R. 16/03/1981 n.13 e successive modificazioni. Essendo stata tale legge abrogata dall'articolo 71 della L.R.26/01/1995 n.5 "Norme di riforma del servizio sanitario regionale", si deve ritenere che l'ambito territoriale cui ci si riferisce sia quello del distretto sanitario, articolazione dell'Azienda USL introdotta dal precedente articolo 16 della stessa Legge regionale di riforma

2. All'interno degli ambiti territoriali di cui al precedente comma, i compiti e le attività socio - assistenziali sono esercitate dai Comuni, singoli o associati, nel rispetto dei criteri e delle direttive contenuti nel piano regionale socio - assistenziale.

3. Al fine di assicurare la maggiore corrispondenza alle esigenze di programmazione e di gestione dei servizi socio - assistenziali, gli ambiti territoriali di cui al primo comma del presente articolo, possono essere modificati, contestualmente a quelli *dei distretti sanitari dell'Azienda USL (2)* e nel rispetto delle disposizioni legislative dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, con deliberazione del Consiglio regionale.

4. Le amministrazioni comunali, singole o associate, coordinano ed integrano i propri servizi socio - assistenziali con quelli sanitari esistenti nel territorio e con gli altri servizi di sviluppo e di intervento sociale.

Articolo 11 Soggetti istituzionali

1. All'interno di ciascuno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi del precedente articolo 10, le funzioni socio - assistenziali sono esercitate dai Comuni *singoli, dai Consorzi volontari e dalle Associazioni di Comuni finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge (3)* e dalle Aziende USL (4), nelle ipotesi e con i limiti indicati al successivo articolo 14, e dalle Amministrazioni provinciali, ove queste non si avvalgono di quanto disposto nel successivo articolo 17.

2. Allorché si verifichi l'ipotesi di coincidenza degli ambiti territoriali *del distretto sanitario dell'Azienda USL (4)* e della Comunità montana ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, le funzioni socio - assistenziali sono esercitate dalla Comunità montana.

Articolo 11 bis (5) Delega di funzioni agli Enti Locali

1. L'attuazione dei lavori di costruzione, adeguamento e ristrutturazione delle opere destinate a servizi socio - assistenziali, previste dalla presente Legge, e comprese nei programmi predisposti dall'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, è delegata agli Enti Locali; l'Assessorato medesimo si riserva la facoltà di effettuare, anche in corso d'opera, accertamenti e controlli di natura amministrativa, tecnica e contabile circa il rispetto delle leggi di finanziamento, nonché sulla corretta esecuzione delle opere e può altresì promuovere, in caso di inadempienza, gli interventi sostitutivi di legge.

(3) Art.70 comma 1 L.R. 30/04/1991 n.13

(4) Art.1 e 6 L.R.26/01/1995 n. 5

(5) Nell'ambito del Titolo II "Assetto istituzionale ed organizzativo" della L.R. 25/01/1988 n.4 e in considerazione dell'intento dichiarato di creare un "corpus unitario" tendenzialmente esaustivo della normativa regionale in materia socio - assistenziale attraverso anche l'elaborazione di testi coordinati, si è ritenuto opportuno inserire un articolo, denominato 11bis, relativo alla delega di funzioni agli Enti locali per l'attuazione dei lavori di costruzione, adeguamento e ristrutturazione delle opere destinate ai servizi socio - assistenziali. La sua elaborazione si è basata sull'articolo 11 comma 11 della L.R.9/06/1994 n.27, il cui testo è riportato integralmente, che, infatti, individua funzioni che si è ritenuto di collegare logicamente con le altre già descritte nel testo originale della Legge.

Articolo 12

Competenze e funzioni dei comuni nel settore dei servizi socio - assistenziali

1. Ai sensi dell'articolo 6 dello Statuto speciale per la Sardegna e di quanto disposto dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative nel settore socio - assistenziale e le esercitano con le modalità ed i criteri stabiliti dalla presente legge.

2. In particolare, è affidato ai Comuni l'esercizio delle funzioni socio - assistenziali concernenti:

- a) la gestione degli asili - nido;
- b) la gestione dei centri di aggregazione sociale e di pronto intervento;
- c) la gestione delle strutture residenziali e semi - residenziali;
- d) l'erogazione degli interventi economici a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) l'erogazione degli interventi socio - assistenziali a favore dei soggetti portatori di handicap;
- f) l'erogazione degli interventi socio - assistenziali a favore degli emigrati previsti dall'articolo 2, comma secondo della presente legge;
- g) l'erogazione degli interventi per soggiorni climatici;
- h) l'assistenza domiciliare a qualsiasi titolo corrisposta;
- i) gli interventi previsti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n°348;
- l) gli interventi previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 36 37 e 38 della presente legge.

3. Sono trasferite ai Comuni le funzioni a favore dei sofferenti mentali **previste dalla L.R. 27/08/1992 n.15 e dalla L.R. 30/05/1997 n.20 (6)** e degli handicappati previste dall'articolo 92 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12 e successive modificazioni(7).

4. Sono inoltre trasferite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi in favore dei talassemici, degli emofilici e dei linfopatici di cui agli articoli 1, 6 e 7 della legge regionale 25 novembre 1983 n.27 (8), quelle relative alla concessione ed erogazione dei sussidi in favore dei nefropatici di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 9 maggio 1985 n.11, come modificata dalle leggi regionali 25 luglio 1990 n.30 e 14 settembre 1994 n.43 (9) e quelle relative al pagamento delle rette di ricovero per l'assistenza residenziale a soggetti handicappati già di competenza delle Aziende USL, a seguito della revisione di trattamenti riabilitativi precedentemente in atto (10).

Articolo 13

Forme di collaborazione fra Comuni

1. All'interno di ciascuno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi del precedente articolo 10, allo scopo

(6) Il comma 3 si riferiva originariamente alla L.R. 22/10/1987 n.44. Essendo essa stata abrogata dalla L.R.27/08/1992 n.15, il riferimento, per quanto riguarda le funzioni trasferite ai Comuni a favore dei sofferenti mentali, è alla stessa L.R.27/08/1992 n.15 e alla successiva L.R. 30/05/1997 n.20. Il richiamo si deve intendere comprensivo anche della funzione di erogazione dei sussidi, di cui all'articolo 11 della L.R. 27/08/1992 n.15 come sostituito dall'articolo 8 della L.R. 30/05/1997 n.20, e di pagamento delle rette di ricovero a favore delle persone affette da patologie psichiatriche di cui all'articolo 14 della L.R. 20/1997 nonché di quelle dimesse dagli ospedali psichiatrici al termine dei processi riabilitativi in atto, specificamente trasferite ai comuni dall'articolo 4 della L.R. 26/02/1999 n.8, rispettivamente al comma 3 e al comma 7 lettera c).

(7) La L.R. 26/02/1999 n.8 al comma 7 lettera a) dell'articolo 4 dispone che con le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo sono quantificate e trasferite ai Comuni le risorse necessarie per il rimborso delle spese per il trasporto di soggetti handicappati di cui all'articolo 92 della L.R. 28/05/1985 n.12 e successive modificazioni.

(8) Art.4 comma 1 L.R. 26/02/1999 n.8

(9) Art.4 comma 2 L.R. 26/02/1999 n.8

(10) Art.4 comma 7 lettera b) L.R. 26/02/1999 n.8

Le modalità relative all'erogazione, finanziamento e rendicontazione dei sussidi relativi alle funzioni trasferite di cui al comma 4, e al comma 3 sono disciplinate dai commi 4, 5, 6, 7, 8, e 9 dell'articolo 4 della L.R. 26/02/1999 n.8.

di favorire il riassetto territoriale delle amministrazioni locali e di consentire lo svolgimento delle funzioni ad esse spettanti in modo efficiente e coordinato, nonché l'effettuazione di interventi che interessino congiuntamente la popolazione ed il territorio di più Comuni, questi ultimi hanno la facoltà di dare vita a forme di collaborazione ed intese, da realizzarsi sulla base delle indicazioni e con le modalità indicate dal piano regionale socio - assistenziale di cui al successivo articolo 20.

Articolo 14

Competenze e funzioni delle *Aziende USL (II)*

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 11, primo comma, della presente legge, deve essere affidato alle *Aziende USL (II)* l'esercizio delle funzioni socio - assistenziali concernenti:

- a) la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli stati di tossicodipendenze ed alcolismo;
- b) l'assistenza sociale alla maternità , infanzia, età evolutiva ed alla famiglia, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, ed alla legge regionale 8 marzo 1979, n. 8;
- c) la riabilitazione dei soggetti portatori di handicap;
- d) la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei sofferenti mentali;
- e) l'assistenza familiare e la tutela psico affettiva dei minori ricoverati nei presidi sanitari pubblici e privati convenzionati di cui alla legge regionale 6 settembre 1983, n. 25.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno, le *Aziende USL (II)* sono tenute a trasmettere ai comuni ed all'Assessore regionale competente in materia socio - assistenziale una relazione sull'andamento della gestione delle funzioni socio - assistenziali, sui risultati ottenuti e sulle eventuali proposte innovative.

3. I Comuni possono in ogni momento procedere alla verifica delle concrete modalità attuative dei servizi, degli interventi e dei programmi, anche allo scopo di migliorarne i livelli qualitativi e quantitativi di erogazione.

Articolo 15

Servizi socio - assistenziali delle *Aziende USL (II)*

1. **Le *Aziende USL (II)* svolgono le attività loro attribuite ai sensi del precedente articolo 14 per mezzo di un apposito "Servizio per le attività psico - sociali", ricercando l'integrazione ed il coordinamento con i servizi socio - assistenziali dei Comuni. Il servizio per le attività psico - sociali, inoltre, coordina le attività di natura socio - assistenziale connesse con le funzioni sanitarie di prevenzione, cura e riabilitazione dei dipartimenti sanitari, di cui all'articolo 30 della Legge 27/12/1983 n.730 ed al DPCM 8 agosto 1985 (12).**

2. **Il servizio per le attività psico - sociali può, in relazione ad esigenze di funzionalità, essere articolato in settori omogenei d'intervento (12).**

3. **Il servizio psico - sociale è diretto da un dirigente di secondo livello della disciplina di riferimento delle funzioni (13).**

4. (14)

5. (14)

(11) Art.1 L.R. 26/01/1995 n.5

(12) Art.11 comma 5 L.R. 26/01/1995 n.5

(13) Art.11 comma 8 L.R. 26/01/1995 n.5

(14) Tali commi disciplinavano la figura del responsabile del servizio socio - assistenziale delle Unità sanitarie locali e si devono considerare superati dalle previsioni della L.R. 26/01/1995 n.5 relative al servizio per le attività psico - sociali delle Aziende USL e al dirigente ad esso preposto di cui ai commi precedenti.

Articolo 15 bis (15)

**Altre competenze delle Aziende USL in campo socio - assistenziale
e il Coordinatore dei servizi sociali**

- 1. L'Azienda USL può assumere la gestione di attività o servizi socio - assistenziali su delega dei singoli Enti locali (16).**
- 2. Nel caso previsto dal precedente comma il direttore generale dell'Azienda USL, con provvedimento motivato, può nominare il coordinatore dei servizi socio - assistenziali (17).**
- 3. Il coordinatore dei servizi socio - assistenziali, avvalendosi del servizio per le attività psico - sociali dell'Azienda, assicura l'integrazione ed il coordinamento tra le attività socio - assistenziali dell'Azienda USL e le attività socio - assistenziali delegate dal Comune (18).**

Articolo 16

Coordinamento dei servizi sanitari con i servizi socio - assistenziali.

1. La Regione formula criteri ed indirizzi per il coordinamento dei servizi sanitari con i servizi socio - assistenziali.
2. Il regolamento previsto dall'articolo 52 della presente legge individua lo schema - tipo delle convenzioni tra Comune e **Azienda USL (19)** da stipularsi per il fine di cui al comma precedente.

Articolo 17

Competenze e funzioni delle Province

1. Le Province possono affidare l'organizzazione e la gestione degli interventi loro attribuiti da leggi dello Stato nel settore socio - assistenziale ai Comuni, singoli o associati, regolamentando i reciproci rapporti mediante apposite convenzioni, predisposte sulla base di uno schema - tipo previsto dal regolamento di cui all'articolo 52 della presente legge.
2. Con le convenzioni sono disciplinati, fra l'altro, i rapporti patrimoniali e finanziari, nonché le modalità e le condizioni d'impiego del personale provinciale con riferimento alle attività precedentemente indicate.
3. Fra le funzioni ricomprese nel primo comma del presente articolo rientrano in particolare:

(15) Si è ritenuto opportuno elaborare, nell'ambito del Titolo II della L.R. 25/01/1988 n.4 in esame, e in particolare dopo gli articoli che tale Legge dedica alle competenze e alle funzioni delle Aziende Usl in campo socio- assistenziale, un articolo, denominato 15bis, per approfondire e rendere più chiaro il ruolo della Azienda USL in questa materia. La L.R. 26/01/1995 n.5 "Norme di riforma del servizio sanitario regionale" e il Decreto Legislativo 30/12/1992 n.502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria ..." e le sue successive modificazioni hanno suggerito l'articolazione del testo che si propone per evidenziare altre competenze delle Aziende USL nella materia socio - assistenziale oltre quelle già definite ai sensi dell'articolo 15 e per introdurre la figura del Coordinatore dei servizi sociali.

(16) L'assunzione di competenze socio - assistenziali su delega degli enti locali è prevista dall'articolo 3 comma 2 del Decreto Legislativo 30/12/1992 n.502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria ..." e dall'articolo 15 comma 1 della L.R. 26/01/1995 n.5 che al decreto legislativo citato e alle sue successive modificazioni infatti si richiama.

(17) Art.15 comma 1 L.R. 26/01/1995 n.5

(18) Art.15 comma 2 L.R. 26/01/1995 n.5. I successivi commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 15 disciplinano i requisiti per la nomina del coordinatore dei servizi sociali, le cause di ineleggibilità e la fonte del rapporto di lavoro in questione. Il richiamo al decreto legislativo 30/12/1992 n.502 e successive modificazioni permette di introdurre una breve avvertenza a proposito dell'evoluzione della disciplina nazionale in materia sanitaria e socio - sanitaria, dal Decreto legislativo 30/12/1992 n.502 al decreto legislativo 7/12/1993 n.517 sino, appunto, al Decreto legislativo 19/06/1999 n.229, rispetto alla quale la Regione Sardegna dovrà adeguarsi.

(19) Art.1 L.R. 26/01/1995 n.5

- a) le attività per la protezione sociale dei fanciulli "illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono", di cui all'articolo 144, lett. G, n. 2, del Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, ed al Regio decreto luogotenenziale 8 maggio 1947, n. 798 e successive modificazioni;
- b) le attività già esercitate dall'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, trasferite alle Province ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, della legge 23 dicembre 1975, n. 698;
- c) le altre attività a carattere socio - assistenziale indicate nel Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Articolo 18 Presidi e servizi multizonali

1. Nel piano regionale socio - assistenziale sono indicati i presidi ed i servizi che possono essere utilizzati anche da cittadini residenti in ambiti territoriali diversi da quello in cui detti presidi sono ubicati.
2. La gestione, in regime diretto o convenzionale, delle strutture a carattere multizonale è affidata all'amministrazione comunale competente per territorio o all'amministrazione provinciale in caso di rinuncia del Comune.
3. Il Comune cui è stata affidata la gestione di presidi o servizi multizonali tiene specifico conto di gestione per ciascun servizio o presidio multizonale; adotta, nel rispetto delle indicazioni e dei criteri direttivi del piano regionale socio - assistenziale, i piani ed i programmi, nonchè tutti gli atti concernenti l'organizzazione generale di detti presidi o servizi.
4. Periodiche e regolari consultazioni debbono essere mantenute fra l'amministrazione responsabile della gestione del servizio multizonale ed il Comune in cui l'utente risiede abitualmente, al fine di individuare le cause del bisogno, gli eventuali interventi di prevenzione e le modalità per il più rapido reinserimento nell'ambiente di provenienza.

TITOLO III

PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE

Articolo 19

I soggetti della programmazione socio - assistenziale

1. La Regione, le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, costituiscono i soggetti della programmazione regionale.
2. Le Province concorrono all'elaborazione del piano regionale socio - assistenziale.
3. I Comuni *singoli, i Consorzi volontari e le Associazioni di Comuni finalizzate all'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge (1)* formulano i programmi *triennali (2)* di intervento sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale socio - assistenziale.

Articolo 20

Piano regionale socio - assistenziale

1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi indicati dalla presente legge, provvede alla predisposizione di un piano pluriennale degli interventi, articolato in progetti - obiettivo ed azioni programmatiche e coordinato con il piano regionale sanitario previsto dall'articolo 55 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 *e dall'articolo 1 comma 13 del Decreto Legislativo 19/06/1999 n.229 (3)*, e dall'articolo **40 della Legge regionale 26/01/1995 n.5 (4)**
2. Il piano di cui al comma precedente deve essere annualmente verificato ed aggiornato con le medesime procedure di cui al comma successivo, entro il 30 settembre di ogni anno, al fine di adeguarlo alle nuove eventuali esigenze e di ricostituirne l'estensione temporale.
3. Il piano, predisposto dall'Assessore regionale competente per materia, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
4. Il piano regionale deve obbligatoriamente contenere:
 - a) la specificazione degli obiettivi generali e settoriali che si intendono realizzare nel periodo di riferimento del piano pluriennale, nonché le aree socio - assistenziali oggetto di progetti - obiettivo e di azioni programmatiche;
 - b) i riferimenti ai dati di carattere economico e sociale;
 - c) l'analisi delle risorse finanziarie e del personale disponibili;
 - d) l'analisi dei livelli di interazione e di integrazione con i programmi ed i progetti, regionali e locali, di altri settori di intervento;
 - e) i criteri e gli indirizzi ai quali devono riferirsi i Comuni per la formulazione dei programmi *triennali (5)* di intervento;

(1) Art.70 comma 2 L.R. 30/04/1991 n.13

(2) Art.2 L.R. 26/02/1999 n.8

(3) I piani sanitari regionali sono stati, infatti, da ultimo definiti dall'articolo 1 comma 13 del Dlg. 19/06/1999 n.229.

(4) La L.R. 16/03/1981 n.13, che all'articolo n.32 prevedeva il piano regionale sanitario e cui originariamente ci si riferiva nel comma in esame, è stata abrogata dall'articolo n.71 della L.R. 26/01/1995 n.5, al cui articolo n.40 il riferimento è ormai obbligato disciplinando esso il piano sanitario regionale.

- f) la tipologia di ciascun servizio e la relativa metodologia di intervento;
 - g) gli standard di funzionalità e di organizzazione dei servizi e delle strutture socio - assistenziali;
 - h) l'ammontare delle risorse finanziarie destinate, a qualsiasi titolo, ad interventi nel settore, determinando le quote destinate al finanziamento dei progetti - obiettivo e delle azioni programmatiche e specificando le quote rispettivamente assegnate ai Comuni ed alle **Aziende USL (6)**;
 - i) gli indici e gli standard da assumere per la ripartizione del fondo socio - assistenziale individuati in relazione alle caratteristiche del territorio ed all'entità della popolazione residente e finalizzati al riequilibrio nella distribuzione delle risorse.
5. Il piano regionale socio - assistenziale deve altresì specificare le forme e le modalità di coordinamento che si intendono realizzare con i servizi sanitari educativi, culturali, scolastici e con ogni altro servizio operante nel territorio della Regione.
6. Il piano pluriennale e gli aggiornamenti annuali sono predisposti tenendo conto delle indicazioni, delle proposte e delle richieste avanzate dalle Province e dai Comuni, singoli o associati, nonché dalle **Aziende USL (6)**, in relazione alle funzioni loro attribuite ai sensi della presente legge. Deve inoltre essere garantita la partecipazione dei soggetti non istituzionali che svolgono la loro attività nel settore socio - assistenziale.

Articolo 21

Programmi comunali d'intervento

1. I comuni, i consorzi volontari e le associazioni di comuni finalizzate all'attuazione degli interventi della presente legge, predispongono programmi triennali d'intervento in conformità agli indirizzi e alle direttive del piano regionale socio - assistenziale. (7)

1 bis. I comuni predispongono il primo programma triennale d'intervento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (7)

1 ter. Il programma triennale d'intervento deve essere verificato e aggiornato entro il 30 novembre di ogni anno, al fine di adeguarlo alle eventuali nuove esigenze e di ricostituirne l'estensione temporale" (7).

2. I programmi si articolano in progetti - obiettivo ed azioni programmatiche e indicano, per ciascuno di essi: dimensione e caratteristiche del bacino di utenza; individuazione delle risorse esistenti nel territorio in ordine alle strutture, al personale ed alle disponibilità finanziarie proprie, di altri enti nonché derivanti dalla contribuzione di cui al precedente articolo 10*; individuazione dei servizi e degli interventi che si intendono attivare.

3. Per il coordinato esercizio delle funzioni regionali di programmazione, la Giunta regionale, entro **60 (8)** giorni dalla ricezione dei programmi comunali, ne valuta la rispondenza con gli indirizzi e le direttive del piano regionale.

4. (9)

(5) Art.2 L.R. 26/02/1999 n.8

(6) Art.1 L.R. 26/01/1995 n.5

(7) Art.2 L.R. 26/02/1999 n.8

(8) Art.3 comma 2 L.R. 10/12/1990 n.44

(9) L'art.3 comma 3 della L.R. 10/12/1990 n.44 aveva introdotto il comma 4 che così recitava: "Al fine di garantire la continuità di erogazione dei servizi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno ed il termine assegnato alla Giunta ai sensi del precedente comma terzo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio della Regione, è attribuita ai Comuni - con decreto dell'Assessore competente - un'anticipazione dei finanziamenti del fondo socio - assistenziale pari al 40 per cento del finanziamento ottenuto da ciascuno di essi nell'anno precedente. Nel caso in cui il bilancio regionale non venga approvato entro il termine del 31 dicembre e venga attivato l'esercizio provvisorio, l'anticipazione viene garantita con regolare pagamento in dodicesimi." Tale comma si deve considerare superato dalle disposizioni in materia di finanziamento introdotte dalla L.R. 25/1993. Per quanto concerne il finanziamento dei programmi comunali d'intervento si rinvia all'articolo 47 relativo alla ripartizione del fondo regionale per i servizi socio - assistenziali.

* Il riferimento si deve intendere all'articolo 8 "Partecipazione al costo delle prestazioni".

Articolo 22
Informazione e ricerca

1. La Regione, ai fini di programmazione e di gestione degli interventi socio - assistenziali, provvede alla rilevazione ed all'elaborazione di dati sull'attività dei servizi socio - assistenziali, di dati demografici, economici e sociali.

2. Le informazioni raccolte sono messe a disposizione della collettività e, in particolare, dei soggetti istituzionali titolari delle funzioni socio - assistenziali, di associazioni e fondazioni private, di associazioni di volontariato e di altri soggetti sociali operanti nel settore.

3. La Regione periodicamente provvede, anche sulla base delle esigenze presentate dagli enti territoriali, ad effettuare studi e ricerche sulle cause economiche, sociali e psicologiche che possono aver determinato situazioni di bisogno e di emarginazione sociale anche al fine di individuare e definire più efficaci modalità di intervento.

3 bis. Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 3 è istituito presso l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale l'Osservatorio per le politiche sociali con compiti di studio, ricerca, informazione e assistenza tecnica agli enti pubblici e privati che operano nel settore. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Osservatorio si avvale di personale dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, può disporre della collaborazione di istituzioni pubbliche e di organismi privati nonché finanziare studi e ricerche attraverso l'assegnazione di borse di studio per tesi di laurea o di diploma universitario attinenti alle materie di cui alla presente legge. (10)

3 ter. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale può stipulare convenzioni di collaborazione e consulenze finalizzate alla predisposizione, all'aggiornamento annuale e alla realizzazione del piano regionale socio - assistenziale nonché alla diffusione dei suoi contenuti. (10)

Articolo 23
Relazione annuale

1. Il Presidente della Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge, sulla qualità delle prestazioni erogate, sui risultati acquisiti dagli studi e nelle ricerche effettuate ai sensi del precedente articolo 22, sulla diffusione di fattori di rischio e sulla dinamica di fenomeni sociali di particolare rilievo nonché sulle attività di volontariato che si svolgono nel territorio regionale.

Articolo 24 (11)
Consulta regionale per i servizi socio - assistenziali

1. E' istituita, presso l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, la Consulta regionale per i servizi socio - assistenziali.

2. La consulta per i servizi socio - assistenziali ha funzione di consulenza generale in materia socio - assistenziale ed esprime parere sulla proposta del piano regionale, sull'aggiornamento annuale e sulla

(10) Art.3 comma 1 L.R. 26/02/1999 n.8

(11) Art.3 L.R. 25/07/1990 n.32

proposta di relazione di cui all'art.23.

3. La consulta può inoltre formulare proposte e suggerimenti al fine di assicurare una maggiore funzionalità ed economicità dei servizi assistenziali.

3 bis. La Consulta concorre a formulare le linee generali di indirizzo e le priorità annuali dell'attività dell'Osservatorio per le politiche sociali di cui all'articolo 22. (12)

4. La Consulta per i servizi socio - assistenziali è presieduta, senza voto deliberativo, dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale ovvero, su delega di questi, dal funzionario di cui alla lettera a) del successivo quinto comma.

5. Con distinti decreti del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente per materia, sono chiamati a far parte della Consulta:

- a) il coordinatore del servizio competente in materia di assistenza sociale presso l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, ovvero, nelle more della nomina di questi, il responsabile della corrispondente struttura amministrativa;**
- b) tre componenti scelti fra assistenti sociali, educatori e psicologi che operino nelle strutture socio - assistenziali, di cui uno operante in strutture private, nominati dalla Giunta regionale;**
- c) due sanitari, uno geriatra ed una psichiatra, operanti presso strutture pubbliche, nominati dalla Giunta regionale;**
- d) un sociologo ed un medico igienista, nominati dalla Giunta regionale su comune designazione dell'Università sarde;**
- e) quattro rappresentanti delle Amministrazioni Comunali, uno per ogni Provincia, designati dalla delegazione regionale dell'associazione nazionale dei Comuni d'Italia;**
- f) un rappresentante delle Amministrazioni provinciali designato dall'Unione Provincie sarde;**
- g) il presidente del Tribunale dei minorenni o un giudice da lui delegato;**
- h) quattro rappresentanti, uno per Provincia, delle istituzioni, enti ed organismi privati iscritti nel registro regionale di cui all'art.42 da essi designati;**
- i) quattro rappresentanti, uno per Provincia, delle associazioni di volontariato iscritte nel Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale, del registro del volontariato da esse designati(13);**
- l) quattro rappresentanti delle associazioni mutilati ed invalidi fisici e sensoriali maggiormente rappresentative esistenti in Sardegna, designati dalle stesse associazioni di categoria.**

6. I membri della Consulta rimangono in carica fino al termine della legislatura regionale e continuano ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina dei componenti che, con riferimento alla categoria di appartenenza, subentrano ad essi: in caso di morte, decadenza o dimissioni si procede entro 60 giorni alla nomina dei sostituti. La Consulta può validamente deliberare quando siano regolarmente nominati ed in carica almeno 17 dei componenti di cui al precedente terzo comma.

7. La Consulta viene convocata e presieduta dal suo Presidente; essa si riunisce entro 10 giorni quando ne faccia formale richiesta, indicando gli argomenti da trattare un quarto dei suoi componenti.

8. La mancata espressione dei pareri, di cui al secondo comma, entro 30 giorni dalla trasmissione delle proposte ai componenti la Consulta equivale ad assenso.

9. La Consulta può prevedere l'istituzione nel proprio ambito di commissioni ristrette, anche a carattere temporaneo, per l'esame di particolari materie o problemi; la Presidenza delle Commissioni può essere delegata dal Presidente della Consulta ad uno dei componenti della Commissione stessa.

10. Le funzioni di segretario della Consulta, nonché delle Commissioni di cui al comma precedente, sono svolte da un impiegato della VII fascia funzionale, appartenente all'Assessorato regionale competente per materia.

(12) Art.3 comma 2 L.R. 26/02/1999 n.8

(13) Originariamente il testo faceva riferimento all'Albo regionale di cui all'articolo 44 della legge 4/1988. Il riferimento si deve intendere al registro generale del volontariato istituito ai sensi dell'articolo 5 della L.R. 13/09/1993 n. 39;

11. Le norme regolamentari che disciplinano la designazione dei rappresentanti di cui alla lettera h) e alla lettera i) del precedente quinto comma entrano in vigore dal 1° gennaio 1992. (14)

11 bis. Fino a tale data la nomina dei rappresentanti è effettuata dall'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale con distinto decreto per ciascuna delle due categorie, sulla base delle domande presentate - alla data di entrata in vigore della presente legge - da istituzioni, enti ed organismi privati, di iscrizione nel Registro regionale di cui all'articolo 42 e da Associazioni di volontariato per l'inserimento nel Registro del volontariato di cui all'articolo 5 della legge 13/09/1993 n. 39 (13), tenuto conto della maggior rappresentatività su scala regionale. (14)

TITOLO IV TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI

CAPO I PREVENZIONE E PROMOZIONE SOCIALE

Articolo 25 Finalità e contenuti

1. Allo scopo di prevenire e rimuovere fenomeni e situazioni di emarginazione di singoli e di gruppi, la Regione e gli enti locali promuovono, nel rispetto degli ambiti di competenza indicati dalla presente legge, l'istituzione di servizi e strutture di aggregazione sociale, incentivando, favorendo e realizzando di propria iniziativa interventi di tipo educativo, culturale, ricreativo, sportivo o di tempo libero.

Articolo 26 Asili - nido

1. L'asilo nido integra la funzione educativa della famiglia, concorrendo ad un armonico ed equilibrato sviluppo psico - fisico ed affettivo del bambino da 0 a 3 anni ed alla sua socializzazione, ed opera secondo criteri di coordinamento e di raccordo con la scuola materna e con il sistema scolastico nel suo complesso.

2. Il piano regionale socio - assistenziale stabilisce:

- a) i limiti minimi e massimi di ricettività dell'asilo - nido;
- b) i criteri di accettazione dei bambini;
- c) le qualifiche professionali e l'entità del personale necessarie per garantire l'assistenza sanitaria e psico - pedagogica dei bambini.

3. La destinazione delle strutture e dei servizi dell'asilo - nido può essere mutata, con provvedimento motivato, a condizione che il mutamento sia reso necessario dai bassi valori dell'utenza, abbia carattere temporaneo e sia comunque funzionale al soddisfacimento di esigenze concernenti l'infanzia e l'età evolutiva. Il Comune provvede con scadenze regolari alla verifica dell'esistenza delle condizioni che hanno legittimato il mutamento di destinazione. L'uso originario deve essere ripristinato non appena tali condizioni siano venute meno.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, rientra tra i mutamenti ammissibili la destinazione a micro - nido.

(14) Art.70 comma 4 L.R. 30/04/1991 n.13

Articolo 27
Centri di aggregazione sociale

1. I centri di aggregazione sociale promuovono iniziative ed attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva e di informazione. Essi, in particolare, si configurano come strutture di sostegno e di socializzazione rivolte alla generalità degli utenti ed, in specie, agli anziani, ai minori, agli handicappati ed ai soggetti a rischio di emarginazione e costituiscono i punti d'incontro per la vita della comunità nonché le strutture di riferimento per l'assistenza domiciliare.
2. I centri possono comprendere servizi ed attività di ristoro e di segretariato sociale. Possono essere collegati con servizi a carattere culturale, scolastico, formativo e socio - sanitario.
3. L'ubicazione dei centri deve essere tale da assicurare l'integrazione con la rete delle strutture e dei servizi culturali e socio - sanitari del territorio e favorire la partecipazione alla vita di relazione.

Articolo 28
Adeguamento dei centri di servizi sociali

1. Ai Comuni sono delegate le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi agli enti gestori dei centri di servizi sociali disciplinate dalla legge 17 novembre 1978, n. 68.
2. Costituisce condizione di ammissibilità ai contributi previsti dall'articolo 2 della legge citata, l'adeguamento strutturale e funzionale dei suddetti centri alle disposizioni del precedente articolo 27 sui centri di aggregazione sociale.

Articolo 29
Forme di socializzazione dell'anziano

1. Al fine di favorire l'inserimento umano, sociale e culturale del cittadino anziano nella vita di relazione, i Comuni:
 - a) promuovono intese e convenzioni per facilitare l'accesso a luoghi di ricreazione e di pubblico spettacolo, servizi culturali, servizi di pubblico trasporto ed ogni altro servizio in settori di rilevante partecipazione sociale;
 - b) individuano forme di impiego temporaneo degli anziani nell'ambito di attività socialmente utili, fatte salve le misure a favore dell'occupazione previste dalla legislazione statale e regionale.

Articolo 30
Forme di promozione dell'inserimento lavorativo

1. La Regione e gli enti locali si impegnano a promuovere l'inserimento od il reinserimento lavorativo di soggetti esposti a gravi rischi di emarginazione, con particolare riguardo ai soggetti istituzionalizzati.
2. A tale scopo la Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze:
 - a) promuovono iniziative destinate all'adeguamento delle capacità professionali in relazione alle potenzialità dei soggetti interessati ed alle esigenze del mondo del lavoro. Tali interventi sono inseriti nel piano regionale di formazione professionale.
 - b) promuovono e favoriscono l'inserimento lavorativo, anche a tempo parziale, erogando contributi alle imprese ed alle cooperative per l'adeguamento degli ambienti e degli strumenti di lavoro, ed assumen-

do, in collaborazione con queste, ogni altra iniziativa di sostegno e di incentivazione, compreso il concorso negli oneri sociali. Le imprese artigiane e le cooperative di produzione di cui almeno il 4 per cento degli addetti o dei soci siano handicappati sono ammesse con priorità alle agevolazioni previste dalle leggi regionali concernenti i rispettivi settori;

- c) promuovono e favoriscono la costituzione di cooperative tra i soggetti di cui al primo comma;
 - d) assicurano, previa intese con la direzione aziendale, la presenza sul luogo di lavoro, ove si renda necessario e limitatamente al periodo indispensabile all'integrazione del soggetto nel lavoro, di operatore sociali con funzioni di supporto.
3. Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente articolo la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, definisce gli opportuni accordi con i competenti uffici dell'Amministrazione statale e, in particolare, con l'ufficio regionale e con gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

Articolo 31

Abolizione delle barriere architettoniche

1. Per facilitare la vita di relazione dei portatori di handicap, i Comuni promuovono i necessari interventi affinché gli edifici pubblici o aperti al pubblico, i mezzi di trasporto, i percorsi pedonali, le istituzioni prescolastiche, scolastiche e ricreative o comunque di interesse sociale siano costruite in conformità al decreto ministeriale 18 dicembre 1975, all'articolo 27 della legge 10 marzo 1971, n. 118 e in osservanza della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 16 giugno 1968, concernenti l'eliminazione delle barriere architettoniche.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate apportano le possibili conformi varianti negli edifici costruiti o appaltanti o in via di edificazione.
3. I piani urbanistici e i regolamenti edilizi in contrasto con quanto previsto dal presente articolo dovranno essere modificati entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 32

Contributi per l'adattamento dei mezzi di locomozione

1. Per le medesime finalità di cui all'articolo precedente i comuni possono concedere ai soggetti con permanenti difficoltà di deambulazione contributi per l'acquisto di motoveicoli ed autoveicoli predisposti per la guida con patente di categoria **B speciale (1)**, in misura non superiore al 40 per cento della spesa ammissibile.
2. Il regolamento previsto dall'articolo 52 della presente legge stabilisce l'elenco delle voci rientranti nelle spese ammissibile ai sensi del comma precedente ed i relativi criteri di valutazione.
3. I contributi non possono essere concessi a coloro i quali risultino appartenere ad un nucleo familiare avente un reddito imponibile, ai fini del computo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiore a **€ 20.700,00 (2)**. Tale reddito s'intende comprensivo dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, quale risulta dallo stato di famiglia.
4. **Il limite di reddito di cui al comma 3 può essere adeguato in correlazione con l'aumento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT mediante deliberazione della Giunta regionale. (3)**

(1) Art.116 comma 5 DLG 30/04/1992 n.285

(2) Art. 28 comma 3 L.R. 22 aprile 2002, n.7

(3) Art.9 L.R. 26/02/1999 n.8

TITOLO IV TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI SOCIO - ASSISTENZIALI

CAPO II ATTIVITA' SOCIO - ASSISTENZIALI

Articolo 33 Requisiti generali

1. Gli interventi socio - assistenziali devono dare garanzie di continuità ed essere realizzati, per quanto possibile, all'interno del nucleo familiare, stimolando le risorse e le potenzialità presenti nell'individuo e nel nucleo familiare stesso, nel normale ambiente di vita e con la partecipazione dell'avente diritto, nel pieno rispetto della sua dignità e libertà, nonché delle sue personali convinzioni.

Articolo 34 Assistenza economica

1. Gli interventi socio - assistenziali di natura economica sono diretti ai singoli cittadini o ai nuclei familiari in condizioni economiche tali da non consentire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali di vita al fine di promuovere l'autonomia.
2. Gli interventi possono essere eccezionali e straordinari, o di carattere continuativo, sempre limitatamente al permanere della situazione di bisogno.
3. Con il regolamento di cui al successivo articolo 52, si definiscono le fasce di reddito e di disagio cui commisurare l'erogazione dell'assistenza economica.

Articolo 35 Assistenza domiciliare

1. Gli interventi di assistenza domiciliare sono diretti ai cittadini ed ai nuclei familiari che, per particolari contingenze o per non completa autosufficienza, non siano in grado, anche temporaneamente, di garantire il pieno soddisfacimento delle esigenze personali e domestiche, al fine di salvaguardare l'autonomia dei cittadini e la loro permanenza all'interno del proprio nucleo familiare o nella propria residenza abituale.
2. L'assistenza domiciliare consiste in prestazioni di aiuto, da parte di personale in possesso dei requisiti di legge, per il governo della casa e per il soddisfacimento dei bisogni essenziali della persona e, se necessario, per consentire l'accesso ai servizi territoriali.
3. Gli orari, l'entità e la natura degli interventi di assistenza domiciliare debbono essere adeguati alle esigenze personali degli utenti.
4. Le prestazioni sanitarie curative e riabilitative, erogate in forma coordinata od integrata, sono assicurate dai competenti servizi della *Azienda USL (I)* e i relativi oneri fanno carico al fondo sanitario regionale.
5. Possono inoltre essere previsti interventi di assistenza domiciliare per il supporto o la sostituzione temporanea del nucleo familiare di minori, interdetti ed inabilitati, con il consenso di chi esercita la tutela o la

(1) Art.1 L.R.26/01/1995 n.5

curatela, purché vi sia il parere favorevole della competente autorità giudiziaria.

6. I Comuni si impegnano a favorire, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la possibilità di impiego a tempo parziale del lavoratore dipendente che si occupa dell'assistenza di soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti facenti parte del proprio nucleo familiare.

Articolo 36

Affidamento familiare dei minori

1. I Comuni esercitano le funzioni relative all'affidamento familiare dei minori previste dagli articoli 1 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184, mediante:

- a) l'emanazione del provvedimento di affidamento nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 4, commi primo e terzo della legge citata;
- b) la vigilanza sul rispetto, da parte dell'affidatario, dei doveri previsti dall'articolo 5 della medesima legge e delle altre prescrizioni contenute nel provvedimento di affidamento, informando tempestivamente l'autorità giudiziaria dei casi di inosservanza;
- c) la cura dei rapporti tra la famiglia di origine e gli affidatari, anche in vista di un possibile reinserimento del minore nel nucleo familiare di provenienza;
- d) l'assistenza agli affidatari, compresa l'assistenza economica necessaria per il mantenimento dell'affidato.

2. Il Comune collabora con l'autorità giudiziaria nella preparazione, selezione e scelta degli affidatari avvalendosi del servizio *per le attività psico - sociali dell'Azienda USL (2)*.

3. Il regolamento di cui al successivo articolo 52 stabilisce i criteri generali per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma primo, lettera d) del presente articolo.

Articolo 37

Affidamento familiare di anziani, tossicodipendenti, interdetti e inabilitati

1. L'affidamento presso famiglie, persone singole o comunità di tipo familiare può essere disposto anche nel caso di anziani, tossicodipendenti, interdetti giudiziali ed inabilitati i quali non possono essere adeguatamente assistiti nell'ambito della famiglia di appartenenza, purché vi sia il consenso dell'interessato o di colui che esercita la tutela o la curatela nonché - per gli interdetti e gli inabilitati - il parere favorevole della competente autorità giudiziaria.

2. Alla fattispecie di cui al comma precedente si applicano le disposizioni dell'articolo 36 della presente legge.

Articolo 38

Modalità di cooperazione con gli organi giurisdizionali nell'assistenza a minori

1. Il Comune coadiuva la competente autorità giudiziaria, nell'esercizio delle funzioni inerenti alla tutela dei minori mediante:

- a) la segnalazione dei casi di abbandono, di maltrattamento di minori o di cattivo esercizio delle potestà parentali sotto l'aspetto materiale e morale, di disadattamento di minori, nonché ogni altra situazione che possa essere di pregiudizio per i diritti e gli interessi dei minori;
- b) la vigilanza sull'osservanza dell'obbligo, da parte degli enti di assistenza che ricoverano i minori con

(2) Art.11 comma 5 L.R.26/01/1995 n.5

pernottamento, di trasmettere ogni semestre al giudice tutelare competente per territorio l'elenco dei minori ricoverati od assistiti corredato delle notizie richieste dall'articolo 9, comma quarto, della legge 4 maggio 1983, n. 184;

c) lo svolgimento - su richiesta dell'autorità giudiziaria - di indagini ed accertamenti di ordine psicologico e sociale ai fini dell'autorizzazione al matrimonio di minori, dell'affidamento della prole nei casi di separazione dei coniugi e di scioglimento o di dichiarazione di nullità del matrimonio, dell'esercizio della potestà dei genitori, della pronuncia di decadenza dalla potestà o di reintegrazione in essa;

d) la collaborazione per accertamenti ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità, dell'affidamento preadottivo e dell'adozione, ai sensi del titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184.

Articolo 39

Centri di pronto intervento

1. I centri di pronto intervento assicurano, in attesa della individuazione degli interventi più adeguati, il soddisfacimento temporaneo dei bisogni di alloggio, nutrimento e di altri bisogni primari a favore di minori o di soggetti non autosufficienti che abbiano lasciato la famiglia o non possano comunque ricevere in essa adeguata assistenza.

2. I centri accolgono gli utenti secondo le indicazioni del piano regionale socio - assistenziale, senza limitazioni di età , sesso o condizioni personali.

Articolo 40

Servizi residenziali tutelari

1. I servizi residenziali tutelari sono costituiti dalle comunità alloggio e dalle case protette.

2. Le comunità alloggio sono destinate ad ospitare un ristretto numero di soggetti totalmente o parzialmente autosufficienti, i quali non hanno la possibilità di vivere autonomamente presso il proprio nucleo familiare, nè possono essere affidati a famiglie, gruppi parafamiliari, persone singole.

3. Le comunità alloggio sono insediate in strutture abitative ubicate in zone che consentano l'inserimento sociale degli utenti ed il razionale accesso ai servizi ricreativi, culturali e socio - sanitari presenti nel territorio. Le comunità alloggio possono inoltre essere insediate - in numero non superiore a quattro - presso strutture destinate a luoghi di incontro e di socializzazione, purché sia comunque garantito il diritto alla riservatezza dei soggetti assistiti.

4. Le case protette sono destinate ad ospitare soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa.

5. L'inserimento in comunità alloggio e case protette è limitato al perdurare delle condizioni di cui al precedente comma secondo e non può essere disposto senza il consenso del soggetto assistito o di colui che esercita la potestà parentale, la tutela o la curatela. Può inoltre essere disposto su provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Articolo 41

Autorizzazione all'esercizio dei servizi residenziali e semi - residenziali

1. L'apertura e la gestione di strutture socio - assistenziali destinate a servizi residenziali e semi - residenziali è subordinata al rilascio di un'apposita autorizzazione da parte dell'Assessorato regionale competente.

2. Il regolamento di cui all'articolo 52 della presente legge stabilisce:

- a) i requisiti strutturali atti a garantire le funzionalità dei servizi nonché la sicurezza degli utenti e degli operatori;
 - b) i livelli di prestazione e la qualificazione del personale;
 - c) le procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.
3. Il provvedimento di autorizzazione deve essere comunque emanato entro 90 giorni dalla data della richiesta, previo parere del Comune nel cui territorio ha sede la struttura residenziale o semi - residenziale, da esprimersi nel termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione regionale; la mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso.
4. L'autorizzazione può essere revocata per il venire meno dei requisiti di cui al comma secondo, lett. a) e b). La revoca è disposta con provvedimento motivato.
5. La Regione verifica periodicamente, avvalendosi dei soggetti istituzionalmente competenti, la permanenza delle condizioni poste a fondamento dell'autorizzazione.

Articolo 41 bis (3)

Interventi per l'adeguamento delle strutture socio - assistenziali agli standard del piano socio assistenziale e del regolamento di attuazione della legge regionale 25/01/1988 n.4.

1. A partire dal 1999 e fatti salvi gli interventi già inseriti nei programmi pluriennali approvati, a valere sul capitolo 12001/02 del bilancio regionale, possono essere finanziati anche gli interventi di adeguamento, ammodernamento e ristrutturazione delle strutture socio - assistenziali già in funzione per il rispetto degli standard fissati dal piano socio - assistenziale e dal regolamento di attuazione della presente legge approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1989 n.12.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e sulla base delle risorse finanziarie disponibili e non programmate, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, della sanità e dell'assistenza sociale, delibera il piano di ripartizione dei contributi da erogare ai comuni e alle istituzioni private iscritte al registro regionale di cui all'articolo 42 e alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 43, a termini dell'articolo 47.

3. Il riparto dei finanziamenti, con riferimento alle disponibilità di bilancio come definite al comma 2, avverrà nella misura del 60 per cento dello stanziamento annuale a favore dei comuni, e del restante 40 per cento a favore delle istituzioni private iscritte al registro regionale di cui all'articolo 42 e delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 43, tenute presenti in particolare le prescrizioni di adeguamento disposte dagli enti competenti.

4. L'erogazione del contributo non può superare l'80 per cento della spesa ammissibile ed è subordinata alla presentazione della certificazione finanziaria e patrimoniale dell'ente richiedente.

5. La concessione del contributo alle istituzioni private iscritte al registro regionale di cui all'articolo 42 e alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 43, è concesso alle seguenti condizioni:

- a) che le stesse siano convenzionate con almeno un comune da non meno di cinque anni o che assumano e dichiarino l'impegno a convenzionarsi con i comuni riservando a questo fine il 50 per cento della loro capienza per i cinque anni successivi alla concessione del citato contributo;***
- b) che deliberino il vincolo di destinazione d'uso della struttura di venti anni per finalità socio - assistenziali.***

(3) Si riporta integralmente l'articolo 8 L.R. 26/02/1999 n.8 che si è ritenuto opportuno inserire nel testo come articolo 41bis dato l'evidente collegamento logico con la materia trattata nel Titolo IV.

TITOLO V L'ASSISTENZA PRIVATA ED IL VOLONTARIATO

Articolo 42 L'assistenza privata

1. La Regione, in applicazione dei principi sanciti dall'ultimo comma dell'articolo 38 della Costituzione s'impegna a garantire, promuovere e coordinare l'attività delle associazioni o fondazioni private, con o senza personalità giuridica, anche di carattere cooperativo che perseguono finalità di assistenza o di servizio sociale nell'ambito del territorio regionale.
2. I soggetti privati che intendono stabilire rapporti di collaborazione con i Comuni, singoli o associati o con le **Aziende USL (1)** debbono aver preventivamente ottenuto l'iscrizione nell'apposito registro regionale, istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia.
3. I richiedenti devono presentare domanda di iscrizione all'Assessorato regionale competente in materia e al Sindaco del Comune di appartenenza dimostrando di possedere i seguenti requisiti:
 - a) legale rappresentanza nel territorio regionale;
 - b) assenza di fini di lucro;
 - c) livelli di prestazioni e qualificazione del personale rispondenti agli standard individuati nel regolamento di cui al successivo articolo 52.
4. L'iscrizione è disposta **con determinazione del competente organo di gestione amministrativa dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale (2)** entro 90 giorni dalla presentazione della richiesta.
5. Il Comune deve accertare il possesso dei requisiti di cui al terzo comma e trasmettere, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, il relativo parere al Presidente della Giunta regionale; la mancata comunicazione del parere entro il termine predetto equivale ad assenso.
6. **Il competente organo di gestione amministrativa dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale (3)**, con la stessa procedura prescritta per l'iscrizione, può procedere alla cancellazione dal registro nel caso in cui venga a mancare anche uno solo dei requisiti richiesti o vi sia stata grave violazione delle norme di legge od inadempienza agli obblighi assistenziali. Il provvedimento di cancellazione viene adottato previa contestazione dei motivi che lo hanno determinato e dopo la concessione di un congruo periodo di tempo per ripristinare le condizioni in base alle quali era stata concessa l'iscrizione al registro.
7. Le forme di collaborazione fra i soggetti istituzionalmente titolari delle funzioni socio - assistenziali e le associazioni o fondazioni regolarmente iscritte nel registro regionale dovranno essere regolate sulla base di una apposita convenzione predisposta tenendo conto dello schema - tipo previsto dal regolamento di cui al successivo articolo 52 della presente legge.
8. La convenzione deve in ogni caso prevedere:
 - a) livello di prestazioni e servizi conformi alle norme vigenti in materia ed ai parametri ed agli standard indicati nel piano regionale socio - assistenziale;
 - b) rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali in materia, fatta eccezione per i casi in cui si tratti di prestazioni volontarie o di prestazioni derivanti da convenzioni stipulate dalle associazioni o dalle fondazioni di cui al primo comma del presente articolo con congregazioni della Chiesa cattolica od organi rappresentativi delle altre confessioni religiose;
 - c) durata della convenzione, cause e modalità di risoluzione.

(1) Art.1 L.R. 26/01/1995 n.5

(2) Art.8 comma 5 L.R. 13/11/1998 n.31

(3) Art.8 comma 5 L.R. 13/11/1998 n.31

9. Tra i soggetti convenzionabili ai sensi del precedente comma 1 (4) rientrano le cooperative sociali previste dalla lettera a) comma 1 dell'articolo 1 della L. 8 novembre 1991 n.381. (5)

10. Le convenzioni stipulate, ai sensi del presente articolo, con cooperative sociali o loro consorzi, regolarmente iscritti all'Albo di cui al Titolo I della L.R. 22/04/1997 n.16, devono essere conformi allo schema di convenzione - tipo di cui al Titolo III della stessa Legge (6).

Articolo 43

Associazione di volontariato

1. La Regione riconosce e valorizza la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, manifestazione di impegno civile e di pluralismo, strumento per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse.

2. All'interno dell'organizzazione dei servizi socio - assistenziali la Regione riconosce il volontariato, ne favorisce l'autonoma formazione, ne agevola l'impiego e lo sviluppo.

3. Ai fini della presente legge, le attività di volontariato consistono in prestazioni libere, gratuite e senza alcun fine di lucro che, all'interno delle strutture pubbliche o mediante strutture proprie, concorrono a prevenire, rimuovere od alleviare stati di bisogno, situazioni di emarginazione e carenza fisiche, o di altro genere, attraverso adeguati interventi nell'ambito socio - assistenziale.

4. Ai fini della presente legge per organizzazione di volontariato si intende ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le attività di cui al comma precedente, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti. (7)

4 bis. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico. (7)

5. Le associazioni di volontariato si fondano, a norma di statuto, sul precipuo apporto volontario, gratuito e personale dei soci. Di norma, le prestazioni fornite non debbono configurare rapporti di dipendenza contrattuale di chi le presta, né comportare un impegno a tempo pieno.

6. Le cariche dirigenziali delle associazioni debbono comunque essere ricoperte a titolo gratuito.

7. Le attività di volontariato possono concorrere all'attivazione della politica socio - assistenziale nel territorio della regione attraverso interventi integrativi rispetto a quelli attribuiti ai soggetti istituzionalmente titolari delle funzioni.

8. Qualunque prestazione di lavoro volontario, sia continuativo che discontinuo, non può costituire titolo ai fini di eventuali inserimenti lavorativi o di avanzamenti di carriera.

Articolo 44

Disciplina del volontariato

1. La partecipazione delle associazioni di volontariato alla programmazione e a tutte le altre attività concernenti il settore dei servizi socio - assistenziali si attua nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge.

(4) Originariamente la L.R.13/11/1993 n.39, che, all'articolo 22 comma 7, ha previsto le convenzioni con le cooperative sociali, si richiamava anche al comma 7 del presente articolo. Tale rinvio si ritiene superato avendo la Regione Sardegna adottato in data 22/04/1997 la Legge regionale n.16 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" che ha istituito l'Albo regionale delle cooperative sociali e determinato, tra l'altro, le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio sanitari e assistenziali e quelle di convenzionamento tra enti pubblici e le cooperative sociali e i loro consorzi. Si rinvia, in proposito al comma 10 dell'articolo in esame.

(5) Art.22 comma 7 L.R. 13/11/1993 n.39

(6) Art.7 comma 3 L.R. 22/04/1997 n.16

(7) Art.22 comma 1 L.R. 13/09/1993 n.39

2. (8)

3. (8)

4. (8)

5. (8)

6. (8)

7. (8)

8. I rapporti dei Comuni, singoli o associati, nonchè delle **Aziende USL (9)** con le associazioni iscritte **nella sezione socio - assistenziale del registro regionale del volontariato (10)** sono regolati da convenzioni stipulate nel rispetto di quanto prescritto nel successivo comma.

9. Le convenzioni debbono prevedere:

- a) il numero degli aderenti all'organizzazione stipulante impegnati nell'attività che si intende svolgere;
- b) il tipo di polizza assicurativa da stipularsi a favore degli aderenti di cui al punto a), per la copertura di tutti i rischi, anche di terzi, derivanti dalla partecipazione all'attività ;
- c) le modalità di notificazione delle variazioni dell'elenco di cui al punto a), nonché gli eventuali limiti numerici entro i quali le variazioni possono verificarsi;
- d) il nominativo dei responsabili operativi dei volontari;
- e) le norme concernenti le modalità di redazione della relazione annuale sulle attività svolte dai volontari, nonché quelle concernenti la redazione e la trasmissione dei rendiconti relativi alle spese per l'assicurazione, il trasporto, il vitto ed eventualmente l'alloggio dei volontari e la relativa documentazione probatoria;
- f) le somme minime e massime entro cui deve contenersi ciascuna delle voci di spesa indicate alla precedente lettera e) ed un criterio per il loro aggiornamento;
- g) gli impegni di spesa assunti dai contraenti per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione.

10. I soggetti titolari delle funzioni socio - assistenziali possono rimborsare, su richiesta delle associazioni di volontariato, le spese vive sostenute per l'esercizio dell'attività prestata.

11. Le erogazioni finanziarie da parte dei soggetti istituzionalmente titolari delle funzioni oggetto della convenzione avvengono dietro presentazione di rendiconto.

Il ricorso ad anticipazioni non può superare il 20 per cento dell'onere previsto.

12. Le convenzioni debbono altresì prevedere le norme che fissano la metodologia degli interventi e regolano i rapporti operativi fra il servizio pubblico ed il volontariato, definendo fra l'altro:

- le modalità , per i volontari, di accesso e di uso del materiale, delle sedi e della documentazione dei servizi interessati agli interventi;
- le attrezzature date in comodato alle associazioni di volontariato;
- le procedure per la convocazione di assemblee congiunte degli operatori volontari e dei soggetti istituzionalmente titolari delle funzioni socio - assistenziali per la valutazione delle iniziative in corso.

13. Le convenzioni dovranno essere predisposte tenendo conto dello schema - tipo previsto dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 52 della presente legge.

14. Le associazioni di volontariato che ricevono rimborsi o contributi pubblici ai sensi dei precedenti commi sono tenute ad assicurare, per la durata della convenzione, la pubblicità dei propri bilanci ed il riscontro dei risultati ottenuti in relazione alle risorse impiegate.

15. I Comuni, singoli o associati, e le **Aziende USL (9)** sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione in merito all'incidenza delle attività di volontariato nell'attuazione dei loro programmi, nonché i dati concernenti il censimento delle risorse di volontariato presenti nei rispettivi ambiti territoriali ed una valutazione sull'attività svolta e sulla qualità delle prestazioni erogate.

(8) Commi abrogati dall'art.22 comma 2 L.R. 13/09/1993 n.39

(9) Art.1 L.R. 26/01/1995 n.5

(10) Art.22 comma 3 L.R. 13/09/1993 n.39

Articolo 45

Ricorsi

1. Contro il diniego dell'autorizzazione di cui all'articolo 41, comma 3, o il diniego dell'iscrizione al Registro di cui all'articolo 42, comma 3, è esperibile ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini previsti per l'emanazione dei provvedimenti. (11)

2. Nel caso di revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 comma quarto, il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di notificazione del provvedimento.

3. Sul ricorso la Giunta regionale si pronuncia entro 60 giorni dalla data di presentazione.

TITOLO VI

IL FONDO REGIONALE PER I SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI

Articolo 46

Fondo regionale

1. La Regione, per il conseguimento delle finalità indicate nella presente legge, istituisce nel bilancio regionale un fondo denominato "Fondo regionale per i servizi socio - assistenziali" distinto in due diversi capitoli di spesa, di cui uno riferito alle assegnazioni statali ed uno alle risorse regionali.

2. Il fondo opera a decorrere dal termine previsto dal successivo articolo 54.

3. In tale fondo affluiscono:

1) i fondi, già destinati agli enti nazionali soppressi operanti in materia socio - assistenziale, attribuiti alla Regione Sardegna ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 92, nonché dell'articolo 1, sexies e doudecies, del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con legge 21 ottobre 1978, n. 641;

2) le somme attribuite alle amministrazioni comunali per la gestione dei servizi socio - assistenziali, ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, della legge 13 aprile 1983, n. 122;

3) gli stanziamenti previsti per il finanziamento concernente l'esercizio da parte dei Comuni delle funzioni socio - assistenziali loro attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e delle disposizioni della presente legge, precedentemente esercitate dall'Amministrazione regionale;

4) le somme assegnate alla Regione Sardegna ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194;

5) le somme di cui all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, attribuite alla Regione Sardegna ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1979, n. 261;

6) le somme assegnate alla Regione e destinate all'espletamento delle attività di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza, in attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

7) le somme assegnate alla Regione ai sensi delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044, e 29 novembre 1977, n.891;

8) le eventuali altre assegnazioni statali vincolate ad interventi nel settore dei servizi socio - assistenziali;

9) le ulteriori risorse integrative regionali, da determinarsi in sede di approvazione del bilancio annuale di previsione.

(11) Art.22 comma 4 L.R. 13/09/1993 n.39

Articolo 47 (1)

Ripartizione del fondo regionale per i servizi socio - assistenziali

1. Il Fondo regionale per i servizi socio - assistenziali viene ripartito annualmente fra i soggetti titolari delle funzioni socio - assistenziali con decreto dell'Assessore regionale competente per materia, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, tenuto conto delle indicazioni e dei criteri stabiliti nel piano regionale.

2. Il piano di ripartizione annuale indica specificatamente le quote destinate a spese di parte corrente, a spese in conto capitale nonché le quote destinate al finanziamento dei progetti obiettivo.

3) In deroga a quanto stabilito dal primo comma, le deliberazioni della Giunta regionale finalizzate alla ripartizione agli Enti locali delle somme destinate a sussidi e rimborsi ai talassemici, a norma della L.R. n.27 del 1983, e successive modificazioni, ed ai nefropatici, a norma della L.R. 8/05/1985 n.11, e successive modificazioni, non sono soggette al parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità e assistenza. (2)

TITOLO VII

BENI E PERSONALE DESTINATI AI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI

Articolo 48

Beni destinati ai servizi socio - assistenziali

1. I beni mobili ed immobili, nonché le relative attrezzature, destinati ai servizi socio - assistenziali, ivi compresi quelli già appartenenti agli enti nazionali trasferiti alla Regione Sardegna ai sensi degli articoli 75 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1984, n. 92, sono attribuiti in proprietà ai Comuni in cui gli stessi si trovano ubicati.

2. Agli adempimenti previsti dal primo comma del presente articolo si dà attuazione con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi nei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

3. Con lo stesso provvedimento dovrà altresì essere determinato l'elenco completo dei beni, mobili ed immobili, non suscettibili, per comprovati motivi, di una diretta utilizzazione nel settore dei servizi socio - assistenziali, nonché l'esatta indicazione della loro destinazione ed attribuzione.

4. I beni mobili ed immobili attribuiti ai Comuni in base alle disposizioni del presente articolo mantengono la originaria destinazione anche nel caso di trasformazione patrimoniale. Eventuali deroghe potranno eccezionalmente essere autorizzate dalla Giunta regionale, dietro richiesta motivata delle amministrazioni comunali interessate. Debbono in ogni caso essere preventivamente soddisfatte le esigenze di strutture socio - assistenziali delle zone in cui hanno sede i Comuni richiedenti.

Articolo 49

Il personale per la gestione dei servizi socio - assistenziali

1. L'esercizio delle funzioni socio - assistenziali indicate dalle presenti disposizioni di legge viene svolto da:

(1) La norma relativa al finanziamento dei servizi socio - assistenziali deve essere letta alla luce delle disposizioni della L.R. 1/06/1993 n.25 e successive modificazioni e della L.R. 26/02/1999 n.8.

(2) Art.11 comma 2 L.R. 9/06/1994 n.27.

Vedasi anche l'articolo 11, comma 1 della L.R. 26/02/1999 n.8

- a) personale assunto direttamente dai Comuni, singoli o associati;
 - b) personale proveniente dagli enti nazionali soppressi e depubblicizzati; (3)
 - c) personale proveniente dagli Enti comunali di assistenza (ECA) e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, trasferito alle amministrazioni comunali ai sensi e con le modalità prescritte dalle relative leggi regionali;
 - d) personale comandato da province, comunità montane, **Aziende USL (4)** e Regione.
2. Il personale di cui alla lettera d) del precedente comma mantiene il rapporto di pubblico impiego con l'ente o l'unità sanitaria locale di appartenenza ed è assegnato solo funzionalmente ai servizi socio - assistenziali.
2. bis. (5)
3. La Regione, all'interno dei piani e dei programmi di cui alla legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, definisce, in collaborazione con gli enti locali, ed approva corsi di formazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori addetti ai servizi socio - assistenziali, avvalendosi prioritariamente delle strutture universitarie.

Articolo 50 (6)

Modalità per la definitiva assegnazione del personale a disposizione della Regione

Articolo 50 bis (7)

Personale addetto all'esercizio delle funzioni socio - assistenziali attribuite alla competenza della Regione

1. Il personale addetto all'esercizio delle funzioni socio - assistenziali riservate, ai sensi della presente

(3) Il comma 1 lettera b) nella sua originaria formulazione si chiudeva con un richiamo all'articolo n.50 "ai sensi e con le modalità indicate al successivo articolo" che si deve considerare superato ai sensi dell'articolo 4 della L.R.1/06/1999 n.21.

Si veda inoltre l'articolo 4 della L.R. 1/06/1999 n.21 ai commi 3 e 4 che così recitano:

3. Il personale del soppresso ruolo speciale che, alla data del 31 dicembre 1998, prestava servizio in posizione di distacco presso i comuni di Alghero, Iglesias e Sassari è mantenuto in servizio presso i medesimi in posizione di comando, in deroga alle disposizioni di legge che stabiliscono limiti temporali e numerici per il comando di personale regionale. Il comando non può essere revocato in data antecedente al 1° gennaio 2002.

4. Il personale del soppresso ruolo speciale che ne faccia domanda entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito alla pubblica amministrazione indicata nella domanda, con il consenso della medesima. Al fine di favorire i trasferimenti di cui al presente comma, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale competente in materia di personale verifica e rende nota al personale interessato la disponibilità delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento ai comuni di Alghero, Iglesias e Sassari, agli altri Comuni, alle Province e alle Aziende sanitarie locali, ad inquadrare nei propri organici personale del soppresso ruolo speciale. Ai trasferimenti di cui al presente comma si applica l'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29, come modificato dall'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.80.

(4) Art.1 L.R. 26/01/1995 n.5

(5) La L.R. 30/04/1991 n.13 all'articolo 71 aveva introdotto nell'articolo 49 della L.R. 25/01/1988 n.4 il comma 2bis che prevedeva che "Al fini previsti dal primo comma può essere altresì destinato personale di ruolo dell'Amministrazione regionale, da distaccarsi, sentito il dipendente, presso gli enti interessati ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51". Tale comma si deve considerare ormai superato visto che la L.R.13/11/1998 n.31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" ha vietato all'articolo 41 comma 1 i distacchi di personale regionale e che la proroga prevista dal comma 2 per i distacchi del personale dei ruoli speciali ad esaurimento previsti dalla L.R. 29/01/1990 n.4, ammessa fino all'emanazione delle norme di definitiva sistemazione del medesimo personale, non ha più ragione di essere, vista la soppressione di detto ruolo ad opera dell'articolo 4 della L.R. 21/06/1999 n.21.

(6) Si è ritenuto, per chiarezza espositiva di riportare integralmente nella nota 2 del successivo articolo 50bis il testo dell'articolo 50, essendo esso, nei fatti e in logica, superato dalle disposizioni della L.R. 1/06/1999 n.21. Vedi articolo 50 bis.

(7) Ai sensi dell'articolo 4 comma 1 L.R. 1/06/1999 n.21 si è ritenuto opportuno elaborare un nuovo articolo che si inserisce nel testo come articolo 50bis data l'esigenza di chiarire le modalità di assegnazione del personale per l'esercizio delle funzioni socio - assistenziali di competenza della Regione e dato l'evidente collegamento logico con gli articoli precedenti.

Il comma 2 dell'art.4 della L.R. n.21 del 21/06/1999 individua le variazioni in aumento della dotazione organica introdotte dalla L.R. 13/11/1998 n.31. Il comma 3 individua la disciplina relativa al personale del soppresso ruolo speciale distaccato e mantenuto in servizio in posizioni di comando presso i Comuni di Alghero, Iglesias e Sassari. I commi 4, 5 e 6 contengono rispettivamente la disciplina relativa al trasferimento del personale del soppresso ruolo speciale ad altra amministrazione, al relativo trattamento economico, di quiescenza, previdenza e assistenza. L'articolo 6 disciplina il trattamento di fine rapporto del personale del soppresso ruolo speciale.

Legge, alla competenza della Regione appartiene al ruolo unico regionale.

2. In detto ruolo è confluito, oltre al contingente ad esso già assegnato ai sensi dell'articolo 50 della presente Legge (8), anche il personale del ruolo speciale provvisorio istituito con L.R. 8/05/1984 n.18, modificata dalla L.R. 17/01/1986 n.12, assegnato inizialmente, ai sensi del citato articolo 50, ai Comuni e successivamente assorbito dal ruolo speciale ad esaurimento di cui alla L.R. 29/01/1990 n.4, soppresso poi dalla L.R.1/06/199 n.21. Tale personale conserva la qualifica funzionale e il profilo professionale del ruolo di provenienza con il riconoscimento dell'anzianità e del trattamento economico maturati.

(8) Si riporta, per chiarezza, il testo dell'articolo 50:

1. In applicazione delle norme di cui all'articolo 78, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, tutto il personale inquadrato nel ruolo speciale provvisorio istituito con la legge regionale 8 maggio 1984, n. 18, modificato dalla legge regionale 17 giugno 1986, n. 12, è definitivamente assegnato ai Comuni.
2. La disposizione del primo comma non si applica al personale già appartenente al soppresso Ente nazionale artigianato e piccola industria (ENAPI), nonchè ad un contingente del personale di cui al comma precedente, destinato a garantire l'espletamento delle funzioni riservate dalla presente legge alla competenza della Regione.
3. Il contingente assegnato alla Regione è composto complessivamente da n. 55 unità di personale ed è articolato in relazione alle specifiche qualifiche possedute dal personale medesimo - così come previste nella tabella della dotazione organica del personale di ruolo allegata alla predetta legge regionale n. 12 del 1986 - nel modo seguente:
 - n. 28 unità di personale avente le qualifiche di assistente coordinatore, collaboratore e collaboratore tecnico del 7° livello retributivo e le qualifiche dei superiori livelli retributivi, nonchè, se in possesso del diploma di laurea, le qualifiche di assistente e assistente tecnico di 6° livello retributivo;
 - n. 12 unità di personale avente la qualifica di assistente del 6° livello retributivo;
 - n. 15 unità di personale avente la qualifica di archivistata dattilografa del 4° e 5° livello retributivo.
4. Il personale inquadrato nel ruolo speciale provvisorio in possesso dei requisiti indicati nel precedente terzo comma, che intenda essere inserito nel contingente assegnato alla Regione, è tenuto a presentare apposita domanda entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nei trenta giorni successivi l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione provvede all'inserimento degli aventi titolo entro i limiti numerici previsti per ciascuna articolazione del comma precedente.
5. L'inserimento è effettuato nel rispetto di graduatorie formulate - per ciascuna delle articolazioni di cui al comma terzo - sulla base dei titoli professionali e di servizio posseduti da ogni richiedente alla data della domanda, secondo criteri di valutazione predeterminati con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, sentite le organizzazioni sindacali del pubblico impiego maggiormente rappresentative su base regionale e il comitato per l'organizzazione e il personale di cui agli articoli 13 e 124 della legge 23 agosto 1978, n. 51.
6. Il personale già appartenente al soppresso ENAPI, nonchè quello inserito nel contingente regionale ai sensi del 5° comma, è inquadrato nel ruolo unico regionale, con effetto dal 1° gennaio 1988. Al personale medesimo si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 23, assumendo a riferimento, per la collocazione nelle qualifiche funzionali previste dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, il criterio determinato dalla tabella di corrispondenza allegata alla predetta legge regionale n. 23.
7. Il personale indicato al sesto comma, escluso quello già assegnato al soppresso ENAPI, è assegnato all'Assessorato regionale competente in materia di servizi socio - assistenziali. Tale personale non può essere trasferito o comandato per cinque anni dalla data dell'assegnazione.
8. Ai fini degli inquadramenti previsti nel comma sesto, alla dotazione organica del ruolo unico del personale regionale di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6, sono apportate le seguenti variazioni in aumento: VII qualifica funzionale: 28 posti VI qualifica funzionale: 13 posti V qualifica funzionale: 11 posti
I posti delle singole qualifiche funzionali che a conclusione di tali inquadramenti risultino ancora vacanti sono coperti mediante pubblico concorso.
9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale provvede all'assegnazione del personale ai Comuni in cui sono ubicate le strutture e le sedi di servizio degli ex enti disciolti e depubblicizzati, ovvero su richiesta del personale, ad altro comune, previa intesa del Comune interessato.
I provvedimenti di assegnazione sono disposti con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di personale previa deliberazione della Giunta regionale e comunicati, oltre che ai dipendenti interessati, ai Comuni interessati ed alle organizzazioni sindacali. L'assegnazione del personale ai Comuni ha decorrenza dal 1° gennaio 1989.
10. Entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti di cui al precedente comma, i Comuni, ai sensi dell'articolo 78, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, provvedono all'inquadramento del personale assegnato nei propri ruoli disponendone, ove occorra, l'ampliamento secondo la normativa vigente. L'inquadramento è disposto nel livello retributivo funzionale corrispondente a quello rivestito nel ruolo speciale provvisorio ai sensi delle leggi regionali 8 maggio 1984, n. 18 e 17 gennaio 1986, n. 12 nell'Amministrazione regionale, con salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche già acquisite dal personale medesimo.
11. Per il personale non di ruolo i Comuni cui detto personale è assegnato subentrano nei relativi rapporti di lavoro, ferma restando la natura e le condizioni degli stessi.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 51

Contabilizzazione dei fondi destinati ai servizi socio - assistenziali

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, le amministrazioni comunali hanno l'obbligo di contabilizzare separatamente, fino all'entrata in vigore della legge di riforma della finanza locale, la gestione finanziaria delle attività socio - assistenziali ad esse attribuite. (1)

Articolo 52

Regolamento di attuazione (2)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale deve proporre al Consiglio regionale per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale, un disegno di regolamento di attuazione contenente:

- i criteri generali per la determinazione della misura della partecipazione al costo delle prestazioni di cui all'articolo 8;
- l'elenco delle voci rientranti nella spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 32;
- le fasce di reddito e di disagio cui commisurare la erogazione dell'assistenza economica di cui all'articolo 34;
- i criteri generali per la determinazione della misura del contributo previsto dall'articolo 36;
- i requisiti strutturali, i livelli di prestazione e le procedure indicati dall'articolo 41, secondo comma;
- lo schema delle convenzioni di cui agli articoli 17, 42, 44;
- i requisiti e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 41, nonché le procedure per la revoca del medesimo provvedimento;
- gli standard indicati dall'articolo 42, comma terzo, lettera c);
- quanto altro previsto dalla presente legge.

2. L'ammontare delle prestazioni economiche erogate dai Comuni ai sensi della presente legge non potrà in ogni caso essere inferiore a quello risultante dall'applicazione dei parametri già fissati dagli enti soppressi.

Articolo 53

Competenza

1. Ai sensi della presente legge, per Assessorato competente s'intende l'Assessorato regionale all'igiene e sanità **e dell'assistenza sociale (3)**.

(1) In data 25/02/1995 è stata emanato il DLG n.77, Legge di ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali

(2) In applicazione dell'articolo 52 è stato, infatti, emanato il DPGR 14/02/1989 n.12 " Regolamento di attuazione della L.R. 25/01/1988 n.4 recante norme per il riordino delle funzioni socio - assistenziali" e il DPGR 23/08/1990 n.145 " Modifiche ed integrazioni al DPGR 14/02/1989 n.12"

(3) Art.103 L.R. 30/05/1989 n.18

Articolo 54

Disposizioni relative alla prima applicazione delle norme della presente legge

1. Entro il 31 ottobre 1988 la Giunta presenta al Consiglio regionale per l'approvazione il primo piano regionale socio - assistenziale. (3)

2. A decorrere dal 1° gennaio 1989 (4) tutte le funzioni attinenti alla gestione ed all'erogazione dei servizi socio - assistenziali sono esercitate dalle amministrazioni comunali, in forma singola o associata.

3. La predisposizione del primo piano regionale socio - assistenziale è di competenza dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, che provvede altresì alla formulazione del regolamento di cui al precedente articolo 52.

Articolo 55

Contributi ai Comuni per l'esercizio delle funzioni

1. In attesa della definitiva copertura degli organici comunali per l'esercizio delle funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 ed ai fini dell'espletamento delle funzioni socio - assistenziali di cui alla presente legge, i Comuni possono stipulare convenzioni annuali (**e anche per periodi inferiori ad un anno (5) (6)**) con operatori sociali in possesso dei requisiti di cui al successivo comma quarto. **Le convenzioni con operatori sociali possono essere stipulate dai Comuni anche con società cooperative dotate delle necessarie figure professionali ed anche per periodi inferiori ad un anno, sulla base dell'apposito contributo regionale finalizzato, che viene aumentato del 10 (7) per cento ed è da considerare non integrabile con fondi comunali nella sua specifica utilizzazione; (8)**

2. Per tali convenzioni la Regione eroga un contributo complessivo annuale pari a 2 milioni mensili per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.

Per i Comuni con popolazione superiore il medesimo contributo è erogato per ogni frazione di 10.000 abitanti. Dovrà essere dedotta dal calcolo ogni frazione di 10.000 abitanti, per la quale il Comune possa utilizzare un'unità del personale ad esso transitato ai sensi della presente legge.

3. (9)

4. Possono essere convenzionati soggetti in possesso del titolo di laurea in pedagogia, psicologia, sociologia o del diploma di assistente sociale o di altro titolo di studio attinente ai servizi socio - assistenziali, nonché coloro che abbiano conseguito un attestato per la frequenza di corsi di formazione professionale nel settore socio - assistenziale previsti dai piani formativi regionali.

Il contributo complessivo annuale di cui al comma 2 è fissato in lire 2.600.000 per il personale provvisto di diploma di scuola media superiore e titolo di specializzazione triennale; di lire 2.800.000 per il personale provvisto di diploma di laurea. (10)

(3) Art.121 comma 2 L.R. 4/06/1988 n.11

(4) Art.121 comma 3 L.R. 4/06/1988 n.11

(5) Art.65 comma 3 L.R. 22/01/1990 n.1

(6) Art.121 comma 1 L.R. 4/06/1988 n.11 ha eliminato le parole "finanziate dalla Regione aventi ad oggetto rapporti di lavoro - anche a tempo parziale".

(7) L'articolo 44 della L.R. 20/04/1993 n.17 ha aumentato al 10% la percentuale prima fissata al 7%.

(8) Art.70 comma 5 L.R.. 30/04/1991 n.13. Il riferimento contenuto nel comma in esame al fatto che le convenzioni in questione possano essere stipulate dai Comuni "sulla base dell'apposito contributo regionale finalizzato che viene aumentato ... ed è da considerare non integrabile con fondi comunali nella sua specifica utilizzazione" si deve leggere anche alla luce di quanto disciplinato i commi successivi di questo stesso articolo a proposito delle convenzioni e del loro finanziamento e in particolare rispetto ai commi 4 bis, 4 ter, 4 quater e 4 quinquies.

(9) Comma abrogato dall'art.45 comma 2 L.R.. 29/01/1994 n.2

(10) Art.44 comma 3 L.R. 20/04/1993 n.17

Per il personale in possesso degli altri titoli di studio resta ferma la misura del contributo indicata al secondo comma del medesimo articolo (11).

Il fondo per le spese correnti relative ai servizi socio - assistenziali di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 1, della legge regionale 1 giugno 1993, n. 25, può essere utilizzato anche per finanziare le spese derivanti dalla stipulazione di convenzioni con soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente comma 4, entro i limiti d'importo mensile stabiliti dal comma 3, dell'articolo 44, della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17. (12)

4 bis. A decorrere dall'anno 1999, ai comuni che abbiano provveduto o provvedano all'assunzione di operatori sociali può essere concesso, ad integrazione del contributo già erogato ai sensi del presente articolo 55, una ulteriore quota di finanziamento fino alla concorrenza dell'80 per cento della spesa lorda sostenuta. (13)

4 ter. L'onere annuo derivante dall'applicazione del precedente comma, fa carico allo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12001/01 e a partire dall'anno 2000 confluisce nel fondo di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della Legge regionale n.25 del 1993. (14)

4 quater. A decorrere dall'anno 2001 i comuni che abbiano beneficiato, in tutto o in parte per almeno cinque anni, anche non consecutivi, del contributo per il convenzionamento di operatori sociali di cui al presente articolo 55 e non abbiano provveduto ad assumere nel proprio organico le figure di coordinamento e/o il personale occorrente per l'esercizio delle funzioni socio - assistenziali previsti dal presente articolo, cessano dal diritto a tale contributo con corrispondente riduzione del finanziamento attribuito ai sensi della Legge regionale 1° giugno 1993 n.25 e successive modificazioni. (15)

4 quinquies. Per i comuni che si vengano a trovare nella condizione di cui al precedente comma gli oneri relativi alla prosecuzione delle convenzioni con gli operatori sociali sono posti a totale carico dei bilanci comunali. (16)

5. A favore degli operatori convenzionati ai sensi dei commi precedenti la Regione attiva, nell'ambito dei propri programmi formativi, specifici corsi di qualificazione e di aggiornamento.

6. Le convenzioni possono essere stipulate anche nelle more di approvazione dei programmi comunali d'intervento.

7. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio del fondo socio - assistenziale, la Regione incentiva la creazione di équipes territoriali multi - professionali da parte di associazioni di comuni mediante l'utilizzazione congiunta del personale convenzionato ai sensi dei commi precedenti, con l'erogazione di un ulteriore contributo, pari al 10 per cento della somma globale assegnata ai Comuni partecipanti all'associazione per le convenzioni, a titolo di copertura delle spese di funzionamento dell'équipe. (17)

(11) Art.5 comma 2 L.R. 25/07/1990 n.32

(12) Art.45 comma 1 L.R. 29/01/1994 n.2

(13) Art.6 comma 1 L.R. 26/02/1999 n.8

(14) Art.6 comma 3 L.R. 26/02/1999 n.8

(15) Art.6 comma 4 L.R. 26/02/1999 n.8

(16) Art.6 comma 5 L.R. 26/02/1999 n.8

(17) Art.3 comma 4 L.R. 10/12/1990 n.44. Anche rispetto al comma n.7 si pone un problema di lettura coordinata con quanto prima disciplinato circa le convenzioni con operatori sociali, destinate a sparire se finanziate dalla Regione, e l'importanza, che rimane attuale, relativa alla creazione di équipes territoriali multi - professionali da parte di associazioni di Comuni.

Articolo 56
Abrogazione di norme

1. **A decorrere dal 1° gennaio 1989 (18)** è abrogata ogni norma regionale incompatibile con quanto previsto nei precedenti articoli e, in particolare, le disposizioni di cui alle successive leggi regionali: 1) legge regionale 9 agosto 1950, n. 45; 2) legge regionale 31 marzo 1965, n. 5; 3) legge regionale 1 agosto 1973, n. 17; 4) legge regionale 10 settembre 1975, n. 52; 5) legge regionale 7 luglio 1978, n. 45.
2. Sono inoltre abrogati l'articolo 95 della legge regionale 27 giugno 1986, n. 44 e gli articoli 8 e 11 della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44.

Articolo 57
Spese per la predisposizione del primo piano regionale socio - assistenziale

1. Le spese connesse con la predisposizione del primo piano regionale socio - assistenziale, fanno carico al capitolo 02165 del bilancio della Regione.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1988, l'Amministrazione regionale è autorizzata a far gravare su tale capitolo le spese per l'organizzazione o la partecipazione ad attività formative, seminari e convegni, nonché le spese per consulenze, studi e ricerche affidati mediante convenzioni ad istituti ed organismi specializzati pubblici e privati.
3. La denominazione del capitolo 02105 è così modificata:
"Compensi ad estranei all'Amministrazione regionale, incaricati dello studio e della soluzione di particolari problemi (art.380 TU approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), o chiamati ad integrare i gruppi di lavoro o a dare consulenza nelle materie attribuite alla competenza del Comitato per l'organizzazione ed il personale (artt.12 e 13 legge regionale 17 agosto 1978, n. 51); spese per la predisposizione del primo piano socio - assistenziale (primo comma articolo 57 della presente legge); spese per attività formative, convegni, consulenze, studi e ricerche (secondo comma art.57 della presente legge)".

Articolo 58
Norma finanziaria (19)

(Omissis)

(18) Art.121 comma 5 L.R. 4/06/1988 n.11

(19) Le disposizioni del presente articolo devono essere integrate e lette alla luce delle norme finanziarie dell'articolo 12 della L.R. 1/06/1993 n.25 e della L.R. 26/02/1999 n.8.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
14 FEBBRAIO 1989, N. 12

Regolamento di attuazione della legge regionale 25 gennaio
1988, n. 4, recante: "Norme per il riordino delle funzioni
socio - assistenziali"

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna 4 maggio 1989, n.16

Testo integrato con il DPGR 23/08/1990, n.145 - Modifiche ed integrazioni al DPGR 14 febbraio 1989 n.12 concernente "Regolamento di attuazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n.4 recante Norme per il riordino delle funzioni socio - assistenziali. "

TITOLO I
ASSISTENZA ECONOMICA

Articolo 1
Criteri generali

1. L'assistenza economica di cui all'articolo 34 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, deve tendere al superamento delle condizioni di bisogno individuale o collettivo nonché contribuire ad evitare il deteriorarsi di situazioni personali o familiari.
2. Il ricorso alle prestazioni di carattere economico deve essere limitato alle ipotesi in cui non sia possibile o risulti inopportuna l'utilizzazione delle altre tipologie di intervento socio - assistenziale previste dalla legge.
3. L'assistenza economica può essere integrata con misure socio - assistenziali di diversa tipologia al fine di evitare l'instaurarsi od il permanere di situazioni di dipendenza dell'assistito dall'intervento pubblico.
4. Le prestazioni economiche sono disposte anche con funzioni di integrazione del reddito e devono essere erogate con tempestività e celerità.
5. L'oggetto dell'assistenza economica è di norma costituito da una somma di danaro salvo i casi eccezionali in cui esistano controindicazioni sotto il profilo tecnico - assistenziale.

Articolo 2 (1)
Entità delle prestazioni e fasce di reddito

1. In attuazione degli articoli 4 e 34 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, l'intervento assistenziale di natura economica e di carattere continuativo è erogato in misura non superiore al minimo vitale inte-

(1) Art.1 DPGR 23/08/1990 n.145

so come insieme delle risorse economiche necessarie per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, quali quelli relativi alla casa, all'alimentazione, al vestiario, all'igiene ed alla vita di relazione.

2. L'importo della prestazione economica di carattere continuativo è commisurato all'entità delle risorse economiche e al disagio derivante all'assistito da infermità di carattere fisico o psichico.

3. Concorrono a formare le risorse economiche del richiedente:

a) il reddito del nucleo familiare di appartenenza;

b) le prestazioni previdenziali nonché quelle assistenziali di carattere continuativo, escluse le indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili ed i sussidi concessi dal Comune a particolari categorie di infermi;

c) i redditi patrimoniali, escluso quello della casa in cui abita lo stesso richiedente;

d) gli aiuti economici forniti da parenti ed affini obbligati agli alimenti;

e) le pensioni sociali a favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti.

4. Le risorse economiche mensili corrispondenti al minimo vitale sono fissate, per l'anno 1990, in lire 532.500 per nucleo familiare costituito da due componenti.

5. Il quadro delle risorse economiche per i nuclei familiari di diversa dimensione è dato dalla seguente tabella:(2)

| Componenti il nucleo | Scala di equivalenza | Minimo vitale |
|----------------------|----------------------|---------------|
| 1 | 70 | 4.473.000 |
| 2 | 100 | 6.390.000 |
| 3 | 130 | 8.307.000 |
| 4 | 160 | 10.224.000 |
| 5 | 185 | 11.821.500 |
| 6 | 205 | 13.099.500 |
| 7 | 220 | 14.058.000 |

6. La rivalutazione del minimo vitale, in seguito all'eventuale aumento del costo della vita, è stabilita all'inizio di ogni anno, sulla base degli indici ISTAT, con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e assistenza sociale.

7. L'importo massimo della presentazione economica di carattere continuativo è pari alla differenza tra il minimo vitale (quarto e quinto comma del presente articolo) e le risorse economiche di cui dispone il nucleo familiare.

8. Il Comune singolo o associato eroga le prestazioni economiche continuative secondo i criteri sopra esposti, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie a ciò destinate e tenuto conto dei livelli medi di consumo locale, dei parametri già in vigore, nonché dell'opportunità di ricorrere ad altre tipologie di interventi socio-assistenziali in base alle condizioni psico-fisiche del destinatario.

(2) Con determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale n. 67 del 13/02/2002 la tabella delle risorse economiche corrispondenti al minimo vitale per i nuclei familiari di diverse dimensioni è stata rivalutata per l'anno 2002 come di seguito indicato:

| Componenti | Scala di equivalenza | Minimo vitale |
|------------|----------------------|---------------|
| 1 | 70 | € 3.588,08 |
| 2 | 100 | € 5.125,82 |
| 3 | 130 | € 6.663,57 |
| 4 | 160 | € 8.201,32 |
| 5 | 185 | € 9.482,77 |
| 6 | 205 | € 10.507,94 |
| 7 | 220 | € 11.276,81 |

Articolo 2 bis (3)

Assistenza economica in favore di particolari categorie

1. In attuazione degli articoli 1, primo comma, 52, secondo comma, della legge, gli interventi di assistenza economica a favore degli invalidi del lavoro e degli orfani in corso di erogazione al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad essere regolati dalle norme già vigenti a tale data.

Articolo 3

Condizioni per accedere alle prestazioni economiche

1. L'assistenza economica a carattere continuativo è prestata a condizione che il richiedente si trovi in stato di bisogno e non abbia parenti od affini, tenuti agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice civile, in grado di provvedervi.

2. In caso di urgente necessità e fermo restando lo stato di bisogno, il Comune può prestare l'assistenza economica continuativa anche in mancanza degli altri requisiti previsti al comma precedente, purché ciò sia richiesto dalla gravità del caso concreto.

3. E' fatto comunque salvo il diritto di rivalsa del Comune nei confronti dei soggetti obbligati per legge agli alimenti, da esercitarsi nelle forme previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. L'assistenza economica a carattere straordinario è prestata nei confronti di colui che si trova in stato di bisogno per il verificarsi di un evento eccezionale e/o imprevedibile.

5. Le prestazioni di cui al primo e al quarto comma del presente articolo sono cumulabili.(1)

6. L'assistenza economica non può essere prestata nei confronti di chi, senza giustificato motivo, abbia opposto rifiuto a soluzioni alternative offerte dal Comune.

Articolo 4

Tipologia degli interventi di assistenza economica

1. L'intervento a carattere continuativo di cui all'articolo 34, comma secondo, della Legge n. 4 del 1988, consiste nella concessione di un contributo mensile pari alla differenza fra la quota base del minimo vitale determinata ai sensi del precedente articolo 2 e le risorse di cui dispone il richiedente.

2. In relazione alla diversa tipologia e gravità delle circostanze che hanno determinato l'insorgere dello stato di bisogno, il contributo può essere erogato per un periodo compreso fra i tre ed i sei mesi. Il provvedimento di concessione può essere rinnovato, previo accertamento della permanenza dello stato di bisogno.

3. L'intervento a carattere straordinario di cui al citato articolo 34, comma primo, consiste nella concessione di un contributo erogato in un'unica soluzione finalizzato a superare situazioni di bisogno eccezionali ed imprevedibili.

4. Quando lo stato di bisogno sia dovuto a ritardi nella corresponsione all'interessato di assegni previdenziali ed assistenziali o nell'introito di altre entrate cui questi abbia diritto, il Comune ha facoltà di erogare, a titolo di anticipazione, una corrispondente somma di danaro.

5. Il soggetto assistito è tenuto alla restituzione di quanto percepito a titolo di anticipazione dal momento in cui ha la materiale disponibilità delle somme a lui spettanti.

6. In caso di mancata restituzione delle somme anticipate, il Comune provvede al loro recupero ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

(3) Art.3 DPGR 23/08/1990 n.145

(4) Art.2 DPGR 23/08/1990 n.145

7. Accertata la sussistenza dello stato di bisogno, il Comune deve procedere all'erogazione degli interventi nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre trenta giorni dalla data dell'accertamento.

Articolo 5 (5)

Affidamento familiare: criteri generali per la determinazione del contributo

1. L'assistenza economica per il mantenimento della persona affidata di cui agli articoli 36 e 37 della legge è prestata dal Comune in misura pari all'entità del minimo vitale, maggiorata del cinquanta per cento.

2. Tale quota può essere incrementata di un ulteriore quaranta per cento in presenza di particolari necessità dell'affidato relative a stati di difficoltà di ordine relazionale ed a condizioni di non autosufficienza.

3. L'assistenza economica è prestata anche quando il soggetto affidatario è il tutore od il curatore dell'affidato.

4. Nel caso che il soggetto affidatario sia un parente od un affine obbligato agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del Codice civile, l'assistenza economica può essere comunque prestata se il soggetto affidatario si trova in stato di bisogno.

5. Nel caso di affidamento di due o più persone al medesimo nucleo familiare, il contributo economico può essere corrisposto in misura ridotta rispetto a quella prevista nei commi precedenti e fino alla concorrenza dell'importo ritenuto sufficiente a soddisfare le loro esigenze economiche.

Articolo 6

Compiti dei Comuni nell'affidamento

1. L'Amministrazione comunale provvede a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione d'impegno da parte degli affidatari e delle eventuali famiglie di origine per il buon esito dell'affidamento e sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà familiare da parte dell'autorità giudiziaria;
- assicurare ai soggetti dell'affidamento e all'eventuale famiglia di origine i necessari sostegni psicosociali;
- stipulare un contratto di assicurazione a favore dei soggetti affidatari per danni cagionati dai soggetti affidati ai sensi degli articoli 1917, 2043, 2047 e 2048 del Codice civile.

Articolo 7

Contributi per l'acquisto e l'adattamento dei mezzi di locomozione

1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, i Comuni singoli o associati possono concedere ai soggetti con permanenti difficoltà di deambulazione, titolari di patente per la guida dei veicoli della categoria **B speciale (6)**, contributi straordinari per l'acquisto e l'adattamento di motocicli, motoveicoli e autoveicoli rispondenti ai tipi e alle caratteristiche indicati nell'articolo 1 del decreto ministeriale 2 febbraio 1983.

2. Il contributo straordinario può coprire:

- il quaranta per cento della spesa per l'acquisto di mezzi di locomozione fino ad un massimo di lire 4.000.000;
- la totalità della spesa relativa all'adattamento prescritta dall'organo competente.

(5) Art.4 DPGR 23/08/1990 n.145

(6) Art. 116 comma 5 DLG 30/04/1992 n.285

TITOLO II

NORME SULLA PARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE PRESTAZIONI

Articolo 8 Onerosità e gratuità dei servizi

1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, gli interventi e i servizi socio assistenziali attuati dai Comuni, singoli o associati, si articolano:
- in servizi con accesso gratuito all'intera popolazione, quali il servizio di segretariato sociale, il servizio sociale professionale, nonché i servizi erogati normalmente dai centri di pronto intervento e dai centri di aggregazione sociale;
 - in servizi per i quali l'utente partecipa al costo in proporzione alle risorse economiche di cui dispone.

Articolo 9 (1) Criteri per la determinazione della partecipazione al costo dei servizi

1. Gli utenti partecipano al costo dei servizi con quote di contribuzione rapportate alle risorse economiche di qualunque natura e provenienza di cui dispone il nucleo familiare, alle condizioni sociali di quest'ultimo, ed alle particolari situazioni locali.

2. I Comuni, singoli o associati, stabiliscono, nell'ambito del programma annuale di cui all'articolo 21 della legge regionale 25 gennaio 1988; n. 4, in quale misura e con quali modalità gli utenti, tenuti presenti i criteri di cui al precedente comma, debbano partecipare al costo dei servizi.

3. La contribuzione obbligatoria al costo dei servizi è esclusa per i soggetti che non raggiungono il minimo vitale.

4. Per i soggetti in possesso di risorse economiche maggiori del minimo vitale i Comuni determinano nell'anno 1990, la misura della contribuzione al costo in base ai valori indicati nella seguente tabella:(2)

| FASCIA | IMPORTO REDDITO IN EURO | | | | | | |
|--------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 1 Componente | 2 Componenti | 3 Componenti | 4 Componenti | 5 Componenti | 6 Componenti | 7 Componenti |
| I | 3.588,08 | 5.125,82 | 6.663,57 | 8.201,32 | 9.482,77 | 10.507,94 | 11.276,81 |
| II | 4.305,69 | 6.150,99 | 7.996,28 | 9.841,58 | 11.379,33 | 12.609,52 | 13.532,17 |
| III | 5.166,83 | 7.381,18 | 9.595,54 | 11.809,90 | 13.655,19 | 15.131,43 | 16.238,61 |
| IV | 6.200,35 | 8.857,42 | 11.514,65 | 14.171,87 | 16.386,23 | 18.157,71 | 19.489,60 |
| V | 7.440,23 | 10.628,91 | 13.817,58 | 17.006,25 | 19.663,48 | 21.789,26 | 23.383,60 |

(1) Art.5 DPGR 23/08/1990 n.145

IMPORTO DELLE CONTRIBUTIONI A CARICO DEGLI UTENTI

- **Fascia 1: Nessun contributo;**
 - **Fascia 2: 0,15%;**
 - **Fascia 3: 15-35% per costi fino a L. 100.000; 10-30% per costi superiori a L. 100.000 e fino a L. 200.000; 5-25% per costi superiori a L. 200.000 e fino a L. 300.000; 0-20% per costi oltre le L. 300.000;**
 - **Fascia 4: 30-55% per costi fino a L. 100.000; 25-50% per costi superiori a L. 100.000 e fino a L. 200.000; 20-45% per costi superiori a L. 200.000 e fino a L. 300.000; 15-40% per costi superiori a L. 300.000 e fino a L. 400.000; 10-35% per costi oltre le L. 400.000;**
 - **Fascia 5: 60-80% per costi fino a L. 100.000; 50-70% per costi superiori a L. 100.000 e fino a L. 200.000; 40-60% per costi superiori a L. 200.000 e fino a L. 300.000; 30-50% per costi superiori a L. 300.000 e fino a L. 400.000; 20-40% per costi oltre le L. 400.000.**
- 5. La percentuale per le varie fasce deve essere individuata, all'interno della banda di oscillazione prescritta, in riferimento al numero dei figli e ad altre valutazioni sulla situazione complessiva del nucleo familiare.**
- 6. I livelli delle risorse economiche indicati sulla tabella precedente possono essere decurtati della somma di Lire 1.000.000 per ciascun componente il nucleo familiare affetto da grave infermità di carattere psichico o fisico.**
- 7. L'adeguamento per gli anni successivi è effettuato con le modalità indicate nel sesto comma dell'articolo 2 del presente Regolamento".**

Articolo 10

Contribuzione al costo dei servizi di tipo residenziale

1. Al costo dei servizi di tipo residenziale erogati dalle strutture di cui all'articolo 40 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, concorrono anche gli utenti con reddito di minimo vitale o inferiore ad esso.
2. Agli utenti dei servizi residenziali deve in ogni caso essere garantita, per far fronte a spese personali, la disponibilità di una quota del proprio reddito pari al 10 per cento - e comunque non inferiore a lire 70.000 mensili - calcolata al netto di quanto dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria.
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, i Comuni devono esaurire le procedure di attuazione di quanto previsto dai commi precedenti in relazione ai soggetti che già fruiscono dei servizi di tipo residenziale.

(2) Si riporta di seguito la tabella delle risorse economiche maggiori del minimo vitale per i nuclei familiari di diverse dimensioni come rivalutata per l'anno 2002 con determinazione del direttore generale dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale N. 67 del 13/02/2002.

TITOLO III NORME SULLE STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI

CAPO I NORME GENERALI

Articolo 11 Regolamento interno

1. Le strutture operanti nel settore socio - assistenziale ai sensi degli articoli 27, 39 e seguenti della legge n. 4 del 1988 devono dotarsi di un regolamento interno di funzionamento.
2. Il regolamento interno deve tra l'altro individuare:
 - ente gestore, finalità, tipologia della struttura, capacità ricettiva;
 - norme particolareggiate riguardo al funzionamento ed alla organizzazione della vita comunitaria e delle attività connesse;organizzazione del personale, con la specifica indicazione degli orari di lavoro, dei turni e responsabilità; modalità di ammissione e dimissione per le strutture residenziali e di partecipazione per quelle aperte;
 - tipo di polizza assicurativa a copertura dei rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dagli utenti, dal personale o dai volontari;
 - forme di corresponsione della retta o dell'eventuale quota associativa per le strutture aperte;
 - criteri di formazione e di funzionamento dell'organismo di rappresentanza dell'utenza;
 - rapporti con la comunità locale e con i servizi territoriali.
3. Le modificazioni del regolamento interno devono essere comunicate all'Assessorato regionale all'igiene e sanità ed al Comune competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 41, comma quinto, della legge n. 4 del 1988 ed all'articolo 24, comma sesto, del presente regolamento.

Articolo 12 Documentazione

1. Tutte le strutture devono tenere costantemente aggiornata la documentazione relativa all'utenza e ai vari servizi.
2. In ogni struttura deve essere istituito un registro delle presenze degli utenti ed un registro del personale dipendente, nonché dei soggetti che prestano la propria opera a titolo volontario.
3. Le strutture residenziali devono altresì curare la tenuta:
 - di cartelle personali contenenti i dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari degli ospiti;
 - di eventuali registri di terapia individuale.

Articolo 13 Prestazioni sanitarie

1. Ai sensi dell'articolo 3 lettera d) della legge n. 4 del 1988, gli utenti delle strutture socio - assistenziali hanno diritto di usufruire, secondo le proprie esigenze, delle prestazioni sanitarie di carattere preventivo, curativo e riabilitativo.
2. Gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie di cui al precedente comma fanno carico al bilancio dell'Unità sanitaria locale competente per territorio.

3. In attuazione degli articoli 14 e 15 della legge n. 4 del 1988 i criteri e le modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie - in particolare di medicina generica, specialistica riabilitativa e infermieristica - sono oggetto di convenzione tra l'Unità sanitaria locale e la struttura socio - assistenziale secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 14

Criteri di coordinamento degli interventi

1. In attuazione dell'articolo 16 della legge n. 4 del 1988, tutte le strutture residenziali, semiresidenziali ed aperte, devono operare in collegamento funzionale con l'ufficio di servizio sociale comunale o con il servizio socio - assistenziale dell'Unità sanitaria locale competente per territorio, per una verifica costante dei progetti educativi e di inserimento, socio - riabilitativi, di recupero e di mantenimento delle capacità residue.

2. Gli enti gestori dei servizi residenziali devono inoltre attivare gli opportuni coordinamenti con le strutture territorialmente competenti in materia di servizi socio - assistenziali, scolastici, educativi, riabilitativi e sanitari.

3. Le convenzioni tra Comuni e Unità sanitarie locali di cui all'articolo 16, comma secondo, della L. n. 4 del 1988, devono essere redatte secondo lo schema - tipo di cui all'allegato C) del presente regolamento.

4. Le convenzioni tra Province e Comuni di cui all'articolo 17 della legge n. 4 del 1988 devono essere redatte secondo lo schema tipo di cui all'allegato D) del presente regolamento.

Articolo 15 (I)

Personale

1. Ogni struttura assistenziale deve essere dotata di proprio personale dipendente e di eventuali volontari, fatta salva la facoltà di convenzionamento prevista dall'art.42, settimo comma, della legge per gli enti locali, territoriali e per le Unità sanitarie locali.

2. Ai sensi dell'articolo 41, secondo comma, lettera b) della legge, il personale si distingue in due categorie:

- unità addette alla funzione assistenziale, provviste di titolo specifico;
- unità addette ai servizi amministrativi ed ausiliari, provviste di titolo specifico.

3. Il personale addetto alla funzione assistenziale comprende i seguenti profili:

- pedagogisti;
- psicologi;
- sociologi;
- assistenti sociali;
- dirigenti e assistenti di comunità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1963, n. 1500 e successive modificazioni;
- educatori professionali;
- assistenti domiciliari e dei servizi tutelari;
- altre figure professionali operanti nell'ambito delle funzioni socio - assistenziali per le quali sia previsto il conseguimento di un titolo specifico rilasciato dallo Stato o dalla Regione.

4. Il personale addetto alla funzione educativa e di animazione deve essere in possesso del diploma di scuola media superiore e di qualifica professionale conseguita con appositi corsi, riconosciuti dallo Stato o dalla Regione.

5. Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento può essere utilizza-

(1) Art.6 DPGR 23/08/1990 n.145

to, con funzioni di educazione e di animazione, anche personale fornito del solo diploma di scuola media superiore purché ad indirizzo socio - educativo.

6. Per il personale già in servizio presso enti pubblici, enti ed associazioni private e cooperative alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e privo delle qualifiche indicate dai commi precedenti sia applica l'articolo 49, terzo comma della legge regionale n. 4 del 1988.

7. Per le strutture residenziali e semiresidenziali la dotazione organica deve essere articolata in turni di servizio nel rispetto di quanto stabilito dai contratti di categoria;

CAPO II REQUISITI DI STRUTTURA

Art.16 Localizzazione delle strutture

1. Le strutture residenziali e aperte devono essere ubicate in luoghi tali da consentire un facile scambio con l'ambiente sociale esterno ed un agevole accesso a tutti i servizi territoriali.

2. Le comunità alloggio, inserite in normali edifici d'uso abitativo, devono essere strutturate in modo da rispondere alle esigenze psico - fisiche dei soggetti ospitati.

3. Le strutture residenziali di nuova costruzione destinate alla stabile permanenza degli ospiti devono essere dotate di adeguati spazi esterni adibiti a verde.

Articolo 17 Requisiti strutturali degli spazi fisici

1. Nelle strutture residenziali e semiresidenziali le dimensioni e l'organizzazione degli ambienti devono riproporre le caratteristiche delle case di civile abitazione, nonchè garantire agli ospiti spazi e momenti di vita individuale e di attività comuni.

2. La zona letto deve essere strutturata in camere di dimensioni diversificate in rapporto alla capacità ricettiva con un minimo di:

- mq. 11, mq. 16, mq. 24 rispettivamente per uno, due, tre minori;

- mq. 11, mq. 18, mq. 26 rispettivamente per uno, due, tre anziani o soggetti portatori di handicap.

3. Per le strutture già esistenti lo spazio ammissibile può essere ridotto a mq. 9, mq. 14, mq. 18.

4. La capacità ricettiva di ciascuna camera non può in ogni caso superare i tre posti letto.

5. I locali per il pranzo e il soggiorno devono permettere lo svolgimento di attività collettive e di attività individuali con una superficie minima per ciascun ospite di mq. 6.

6. I servizi igienici devono:

- essere rispondenti agli standard di una civile abitazione, essere dotati, se del caso, degli ausilii necessari a favorire l'autosufficienza ed avere una ampiezza idonea al passaggio di carrozzelle;

- disporre di doccia o vasca, wc, bidet, lavabo, in misura minima di uno ogni due camere;

- essere dislocati in prossimità degli spazi comuni nella misura di 1 ogni 20 ospiti.

7. Le case protette e le case alloggio devono disporre di locali adibiti a cucina e dispensa. Le case protette devono inoltre possedere locali adibiti a:

- lavanderia e guardaroba;

- ambulatorio medico con annesso spazio per l'attesa;
- infermeria con camere di degenza e isolamento provvisorio.

8. Le strutture che ospitano soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti devono disporre per ogni posto letto e in ogni servizio igienico di una chiamata d'allarme.

9. Particolari deroghe possono essere concesse in sede di autorizzazione per la gestione di strutture adibite a soggiorno temporaneo di vacanza, in ordine alla capacità ricettiva di ciascuna camera che non può, comunque, superare i dieci posti letto con una superficie di mq. 5 per ogni letto, e al numero dei servizi igienici che non può essere inferiore al rapporto di 1 ogni 8 utenti.

10. I centri di aggregazione sociale e le altre strutture aperte devono disporre di locali strutturati in modo da garantire la massima flessibilità d'uso e devono essere dimensionati al numero medio di utenti, con una superficie di mq. 5 pro capite e di servizi igienici in rapporto di 1 ogni 10 utenti.

11. In attuazione dell'articolo 31 della legge n. 4 del 1988 tutte le strutture devono essere conformi alle normative relative all'abolizione delle barriere architettoniche o procedere ai necessari adeguamenti.

Articolo 18

Centro di pronto intervento

1. Ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 4 del 1988 il centro di pronto intervento ha la funzione di assicurare, in attesa degli interventi più adeguati, il tempestivo e temporaneo soddisfacimento dei bisogni primari mediante l'ospitalità, il mantenimento e la protezione di soggetti in difficoltà.

2. Il centro può avvalersi di famiglie affidatarie, utilizzare posti localizzati all'interno di altre strutture residenziali con le quali è collegato e può, infine, essere costituito da una apposita sezione inserita in altra struttura. In tale ultimo caso la sua capacità ricettiva non deve comunque superare i 10 posti.

3. L'ospitalità nel centro di pronto intervento deve essere limitata al tempo necessario per l'analisi, la valutazione del caso e la ricerca di soluzioni più opportune, e comunque non deve essere superiore a 30 giorni.

4. Nel centro di pronto intervento operano un responsabile, educatori professionali, ausiliari socio - assistenziali, nonché il personale adibito ai servizi generali.

5. L'analisi, la valutazione e l'affidamento del soggetto sono effettuate dal servizio sociale del Comune. In presenza di problematiche specifiche il caso viene assunto, previo accordo, dal servizio socio - assistenziale dell'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Articolo 19

Comunità alloggio

1. Le comunità alloggio, di cui all'articolo 40, comma secondo della legge n. 4 del 1988, sono strutture residenziali tutelari di piccole dimensioni destinate a ospitare soggetti totalmente o parzialmente autosufficienti.

2. La capacità ricettiva non deve essere superiore a 8 utenti nel caso di minori ed a 16 utenti nel caso di anziani.

3. Nelle strutture destinate a minori il rapporto educatori - ospiti è di uno a due fino al rapporto massimo di uno a quattro in relazione all'età e alle caratteristiche degli ospiti stessi. Il responsabile è nominato tra gli educatori.

4. Nelle strutture che accolgono anziani opera un responsabile di struttura affiancato da un educatore - animatore per le attività più significative della vita comunitaria.

5. Nelle strutture destinate a soggetti portatori di handicap, il rapporto complessivo educatori - ospiti è di uno a sei, compreso il responsabile, fatta salva la necessaria dotazione di personale addetto ai servizi generali.

6. Le strutture già funzionanti di più ampia dimensione devono avviare un idoneo processo di ristrutturazione, articolandosi in più comunità funzionali all'interno della struttura nel suo complesso, in base a quanto previsto dall'articolo 24, terzo comma, del presente regolamento. (2)

Articolo 20

Case protette

1. La casa protetta, di cui all'articolo 40, comma quarto, della legge n. 4 del 1988, è destinata ad ospitare soggetti non autosufficienti che necessitano di assistenza continuativa.
2. La capacità ricettiva non deve essere superiore rispettivamente a 30 posti letto, se a favore di anziani, ed a 20 posti letto se a favore di minori o portatori di handicap.
3. Le strutture già funzionanti di più ampia dimensione devono avviare un idoneo processo di ristrutturazione articolandosi in più comunità funzionali all'interno della struttura nel suo complesso, secondo quanto previsto all'articolo 24, comma terzo, del presente regolamento.
4. Nella casa protetta devono operare:
 - un responsabile, anche a tempo parziale;
 - un addetto amministrativo;
 - personale con profilo di educatore professionale in rapporto almeno di uno a sei;
 - infermieri professionali in rapporto di uno ogni venti ospiti;
 - personale addetto all'assistenza di base in rapporto di uno ogni sei ospiti;
 - altro personale addetto ai servizi generali;
 - un tecnico della riabilitazione.

Articolo 21

Centri di aggregazione sociale

1. Il centro di aggregazione sociale di cui all'articolo 27 della legge n. 4 del 1988 ha la funzione di promuovere iniziative ed attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva e di informazione.
2. Tale centro si configura come struttura di sostegno e socializzazione, costituisce la sede di riferimento e d'incontro per la vita comunitaria e può fungere da punto di appoggio per altri servizi socio - assistenziali territoriali.
3. Il centro deve offrire ampie opportunità di impegno e utilizzo del tempo libero, a valenza formativa e socializzante, nonché promuovere momenti di incontro con finalità di prevenzione in relazione a stati di solitudine ed a fenomeni di devianza ed emarginazione.
4. Tra i servizi di cui al comma precedente rientrano:
 - a) iniziative dirette all'inserimento in attività socialmente utili, alla trasmissione di esperienza artigianali in via di estinzione ed al recupero di tradizioni culturali;
 - b) attività di promozione di forme di associazionismo - anche a carattere cooperativo - volte a fini occupazionali o di solidarietà sociale;
 - c) corsi finalizzati a fornire all'anziano, in vista del pensionamento, un adeguato supporto psicologico, sociale e sanitario, nonché le informazioni di carattere previdenziale ed assistenziale necessarie per affrontare la nuova condizione di vita.
5. Il centro si rivolge ad una utenza indifferenziata, pur promuovendo la partecipazione ed il coinvolgi-

(2) Art.7 DPGR 23/08/1990 n.145

mento attivo di soggetti a rischio e con difficoltà relazionali.

6. Nel centro di aggregazione un operatore sociale svolge le funzioni di responsabile della struttura e di coordinatore delle attività ed è affiancato da uno o più operatori sociali, in rapporto alle attività organizzative e al numero dell'utenza prevista, fatta salva la necessaria dotazione di personale addetto ai servizi generali.

TITOLO IV

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER IL CONVENZIONAMENTO

Articolo 22

Autorizzazione al funzionamento di strutture destinate a servizi residenziali e semiresidenziali

1. Per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di cui all'articolo 41 della legge, coloro che intendono gestire strutture socio - assistenziali destinate a servizi residenziali o semiresidenziali, comprese quelle previste dalla legge 24 ottobre 1987, N. 44 (1) devono presentare domanda, indicando la tipologia della struttura, all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, ed in copia, al Comune nel cui ambito territoriale ha sede la struttura stessa.

2. La domanda deve essere corredata da:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- l'organico del personale, con il rispettivo titolo di studio, le qualifiche, le funzioni e - per il personale dipendente - il tipo di contratto applicato;
- l'indicazione del numero degli utenti previsti;
- l'indicazione dell'ubicazione della struttura;
- la planimetria dei locali e delle eventuali pertinenze con l'indicazione della loro destinazione d'uso;
- copia delle autorizzazioni, licenze e concessioni rilasciate dagli organi competenti, secondo la normativa in vigore, in materia edilizia, igienico - sanitaria e di prevenzione incendi;
- la tabella dietetica approvata dagli uffici dell'Unità sanitaria locale, per le strutture che prevedono servizi di mensa;
- il regolamento interno di cui al precedente articolo 11;
- l'indicazione dei mezzi economici destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale e la loro provenienza.

3. Alle strutture residenziali e semiresidenziali già operanti è concesso un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento per la presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento.

4. Per struttura semiresidenziale deve intendersi un presidio assistenziale in cui si realizzi una presenza degli utenti continuativa e comprendente la consumazione di un pasto.

5. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche ai centri di aggregazione sociale.

6. Le associazioni e le fondazioni già esistenti alla data del 16 marzo 1942 che non siano in grado di produrre copia dell'atto costitutivo possono allegare alla domanda un atto notorio o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio comprovante l'esistenza dell'ente".

Articolo 23 Procedimento

1. L'Assessore regionale all'igiene e sanità, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, previo parere del Comune in cui ha sede la struttura residenziale, semiresidenziale o aperta, emana il relativo provvedimento.

2. Il Comune esprime il parere di cui al comma precedente entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata dalla Regione. La mancata comunicazione entro il termine predetto equivale ad assenso.

(1)La Legge regionale 24/10/1987 n.44 è stata abrogata dall'articolo 18 della Legge regionale 27/08/1992 n.15. Il richiamo contenuto nell'articolo si deve intendere quindi a quest'ultima legge citata e alla successiva Legge regionale 30/05/1997 n.20.

Articolo 24

Autorizzazione definitiva, provvisoria, diniego, revoca, funzioni di vigilanza

1. L'Assessore regionale all'igiene e sanità (2) rilascia l'autorizzazione ove accerti che la struttura socio - assistenziale si uniformi ai principi e alle finalità della legge e rispetti i requisiti e gli standards stabiliti con il presente regolamento e con il piano socio - assistenziale.
2. Il provvedimento di diniego della autorizzazione deve essere motivato.
3. Nel caso di parziale difformità dai requisiti e dagli standards stabiliti con il presente regolamento di strutture già operanti, l'Assessore regionale all'igiene e sanità può rilasciare un'autorizzazione provvisoria al funzionamento con provvedimento motivato, sentito il Comune competente per territorio. Nel provvedimento sono indicate le prescrizioni di adeguamento ed il termine per farvi fronte. Tale termine non può superare rispettivamente 5 anni per gli adeguamenti di ordine strutturale e 3 anni per quelli relativi ai livelli di prestazione.
4. L'autorizzazione provvisoria non può essere rilasciata più di una volta.
5. L'autorizzazione è revocata per il venir meno dei requisiti di cui al primo comma e per l'inosservanza del disposto di cui al terzo comma del presente articolo, mediante provvedimento motivato.
6. La Regione esercita le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 41, comma quinto, della legge n. 4 del 1988 tramite i Comuni, che provvedono mediante ispezioni a verificare almeno due volte l'anno l'andamento delle attività socio - assistenziali, lo stato delle strutture, le modalità di gestione di ciascuna struttura socio - assistenziale.
7. Per l'accertamento delle condizioni igienico - sanitarie i Comuni si avvalgono dei competenti servizi delle Unità Sanitarie Locali.
8. Della visita ispettiva deve essere redatto apposito verbale con una descrizione sommaria dei riscontri effettuati, sottoscritto dai responsabili dell'ispezione e della struttura.
9. Con le medesime modalità di cui ai commi precedenti i Comuni esercitano la vigilanza sull'attività delle cooperative di servizi di cui all'articolo 25, comma secondo, del presente regolamento.

Articolo 25

Requisiti e modalità di convenzionamento con gli enti di assistenza privata

1. Ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 4 del 1988 le fondazioni, le associazioni, con o senza personalità giuridica, e le cooperative che intendono stabilire rapporti di collaborazione con gli enti titolari delle funzioni socio - assistenziali devono possedere i requisiti strutturali, i livelli di prestazione e qualificazione del personale rispondenti agli standards individuati nel titolo III del presente regolamento, aver ottenuto l'autorizzazione al funzionamento nonchè stipulare apposite convenzioni secondo lo schema - tipo di cui all'allegato A).
2. Le associazioni, le fondazioni e le cooperative che prestano servizi domiciliari o, comunque, servizi erogabili senza il supporto di strutture, devono garantire i livelli di prestazione ed i livelli di qualificazione del personale individuati nel presente regolamento.
3. Alla convenzione devono essere allegati:
 - il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente la domanda corredato da una relazione sull'attività svolta, per gli enti già in funzione alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - il bilancio preventivo corredato da un programma delle attività che si intende svolgere;
 - l'elencazione del personale che si intende utilizzare con l'indicazione della qualifica professionale di ciascuno.
4. Gli enti di cui al precedente secondo comma, già operanti in regime di convenzione, devono adeguarsi agli standards previsti dal presente regolamento entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata

(2) Ai sensi dell'articolo n.8 comma 5 della Legge regionale 13/11/1998 n.31 il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento deve avvenire con determinazione del competente organo di gestione amministrativa dell'Assessorato dell'igiene, sanità e assistenza sociale.

in vigore del medesimo. A tal fine l'Assessore regionale competente, con provvedimento motivato, individua per ciascun ente le prescrizioni di adeguamento ed il termine per farvi fronte.

5. Lo schema tipo di convenzione di cui all'allegato "A" è utilizzato anche per gli accordi tra gli enti locali ed i soggetti privati che ospitano nelle proprie strutture socio - assistenziali persone inferme di mente o minorate psichiche, ai sensi della legge regionale 24 ottobre 1987, n. 44. (3)

Articolo 25 bis (4)

Termini di adeguamento delle strutture e dei livelli di prestazione e di qualificazione del personale

1. I termini di adeguamento agli standard previsti dagli articoli precedenti, qualora dagli stessi non espressamente indicati, sono stabiliti con decreto dell'Assessore competente.

Articolo 26

Requisiti e modalità di convenzionamento con le associazioni di volontariato

1. Ai sensi dell'articolo 44, comma tredicesimo, della legge n. 4 del 1988, le associazioni di volontariato, iscritte all'albo di cui al medesimo articolo, stipulano apposite convenzioni secondo lo schema tipo di cui all'allegato B) del presente regolamento.

TITOLO V (1)

FORMAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNALI D'INTERVENTO

Articolo 27

Domande di contributo delle associazioni, fondazioni e cooperative private e delle associazioni di volontariato

1 Prima di procedere alla formulazione dei programmi comunali d'intervento previsti dall'articolo 21 della legge, i Comuni fissano un congruo termine, di norma non inferiore ai trenta giorni, entro il quale le associazioni e le fondazioni private anche a carattere cooperativo di cui all'articolo 42, primo comma, della legge possono presentare domanda di contributi per:

- a) la costruzione, la ristrutturazione, il completamento e l'ampliamento di strutture destinate allo svolgimento dei servizi socio - assistenziali;**
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle medesime strutture;**
- c) l'acquisto di arredi ed attrezzature destinate all'erogazione di servizi socio - assistenziali.**

2. I termini di cui al comma precedente sono resi noti attraverso i mezzi di informazione nonché con apposite circolari indirizzate ai soggetti che ne abbiano fatta preventiva richiesta. Tali termini non si applicano ai programmi relativi al 1990.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, compatibilmente con gli articoli 43 e 44 della legge, anche alle associazioni di volontariato.

(3) Art.9 DPGR 23/08/1990 n.145. Si nota che l'art.9 del DPGR n.145/1990 testualmente prevede l'introduzione di un comma n.6. Per il richiamo alla Legge regionale 24/20/1987 vedi nota all'articolo 22.

(4) Art.10 DPGR 23/08/1990 n.145

(1) Il Titolo V è stato introdotto dal DPGR 23/08/1990 n.145

Articolo 28

Documentazione delle domande di contributo

1. La richiesta di contributi per la costruzione, ristrutturazione, completamento, ampliamento, manutenzione straordinaria ed ordinaria di edifici destinati allo svolgimento di servizi socio - assistenziali è corredata dai seguenti documenti:

1) progetto di massima dei lavori da compiere;

2) relazione illustrativa;

3) piano di finanziamento;

4) elenco delle eventuali convenzioni in corso con enti locali per l'erogazione di prestazioni socio - assistenziali.

2. La richiesta di contributi per l'acquisto di arredi e attrezzature destinate allo svolgimento di servizi socio - assistenziali è corredata dai seguenti documenti:

1) preventivo di spesa;

2) relazione illustrativa;

3) indicazione dei mezzi finanziari necessari per coprire la differenza fra la spesa totale e l'eventuale contributo;

4) elenco delle eventuali convenzioni in corso con enti locali per la erogazione di prestazioni socio - assistenziali.

3. Copia delle domande presentate ai sensi del presente articolo sarà trasmessa dal Comune all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale unitamente al programma comunale d'intervento.

Articolo 29

Domande di contributo delle associazioni, fondazioni, cooperative e associazioni di volontariato che erogano servizi

1. Il procedimento previsto dall'articolo 27 del presente Regolamento si applica altresì alle domande delle associazioni, fondazioni e cooperative che prestano servizi socio - assistenziali erogabili senza il supporto di strutture, nonché alle domande delle associazioni di volontariato presentate ai sensi dell'articolo 44 della legge, volte ad ottenere contributi per l'esercizio dell'attività socio - assistenziale.

2. La richiesta dei contributi di cui al comma precedente è corredata dai seguenti documenti:

1) preventivo di spesa;

2) relazione illustrativa;

3) indicazione dei mezzi finanziari necessari per coprire la differenza tra la spesa totale e l'eventuale contributo;

4) elenco delle eventuali convenzioni in corso con enti locali per l'erogazione di prestazioni socio - assistenziali.

4. Copia delle domande presentate ai sensi del presente articolo sarà trasmessa dal Comune all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale unitamente al programma comunale di intervento.

Articolo 30

Contenuto del programma comunale d'intervento e partecipazione dei soggetti non istituzionali

1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge il programma comunale d'intervento deve contenere la dettagliata rilevazione delle strutture, degli organismi e delle attività socio - assistenziali, facenti capo sia a soggetti pubblici che privati, esistenti nel territorio, e compiere una valutazione puntuale delle potenzialità utilizzabili per il perseguimento degli obiettivi fissati dal piano.

2. Nella fase di elaborazione del programma di intervento i Comuni dovranno garantire, anche attra-

verso processi di formale consultazione, la effettiva partecipazione dei soggetti non istituzionali che svolgono la loro attività nel settore socio - assistenziale e, quando esistono, delle associazioni degli utenti, con o senza personalità giuridica. Il non accoglimento delle richieste e delle proposte avanzate dai predetti soggetti deve essere motivato nella deliberazione di approvazione del programma di intervento. 4. Il programma comunale d'intervento dovrà indicare analiticamente le esigenze finanziarie, individuando separatamente le spese di parte corrente e quelle in conto capitale e distinguendo le somme da utilizzare direttamente da parte dell'ente locale da quelle da utilizzare sotto forma di contributo ai soggetti non istituzionali sia pubblici che privati.

TITOLO VI (1)

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Tutela del diritto alla riservatezza

1. In attuazione dell'articolo 4, secondo comma, della legge, i Comuni emanano norme regolamentari volte a garantire sia in fase di istruzione, sia in fase di emanazione dei provvedimenti concernenti l'erogazione di qualunque forma di assistenza, il diritto alla riservatezza del richiedente.

2. Per le finalità di cui al presente articolo il servizio sociale del Comune provvede ad istituire un protocollo ed un archivio riservati.

Articolo 32

Designazione dei rappresentanti delle Associazioni e fondazioni private e di volontariato in seno alla Consulta regionale per i servizi socio - assistenziali.

1. Ai sensi dell'articolo 24 della legge, l'Assessore regionale della sanità ed assistenza sociale convoca in due assemblee separate i rappresentanti legali degli organismi rispettivamente iscritti al registro regionale di cui all'articolo 42 della stessa legge ed all'albo di cui all'articolo 44 della medesima, al fine di procedere alla designazione dei rappresentanti in seno alla Consulta regionale per i servizi socio - assistenziali.

2. In ciascuna assemblea si procede con voto limitato ad uno e con quattro votazioni separate, una per Provincia.

3. Ciascun componente partecipa esclusivamente alla votazione relativa alla Provincia in cui ha sede l'organismo rappresentato.

4. In ciascuna assemblea risultano eletti i rappresentanti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. 5. I rappresentanti designati ai sensi dei commi precedenti sono nominati componenti della Consulta con le modalità indicate dall'articolo 24, quinto comma della legge.

6. Nel caso di morte, decadenza o dimissioni di alcuno dei rappresentanti delle associazioni e fondazioni private o di volontariato in seno alla Consulta, l'Assessore procede alla sostituzione con le modalità previste dai commi precedenti, nei 30 giorni successivi.

(1) Il Titolo VI è stato introdotto dal DPGR 23/08/1990 n.145

ALLEGATO "A"

Schema tipo di convenzione fra Comune, fondazioni associazioni con o senza personalità giuridica, cooperative, ai sensi dell'art.42 della L.R. 4/1988

L'anno addì del mese di

Tra

Il Comune di con codice fiscale
rappresentato dal Sindaco Sig
autorizzato con deliberazione n del

e

..... con sede a
Via n. con codice fiscale
rappresentata legalmente da

Premesso

che il Comune di intende avvalersi della collaborazione dell'ente
..... nell'attuazione del servizio socio-assistenziale relativo a
..... realizzato nel proprio ambito territoriale in conformità alle
finalità di cui alla L.R. 4/1988 e agli indirizzi generali della Regione;

che l'ente

a) ha chiesto, di collaborare con l'Ente locale per l'attuazione delle finalità del servizio socio-assistenziale
relativo a: b) (per gli enti che operano
tramite strutture) è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento della struttura
..... sita in Via rilasciata con Decreto
dell'Assessore Regionale all'igiene e sanità n del ai sensi dell'art. 41 della
L.R. 4/1988;

c) è iscritto al n del registro delle associazioni e fondazioni private riconosciute idonee a seguito del
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n del emanato ai sensi dell'art. 42, comma
quarto, della citata L.R. 4/1988.

Articolo 1

Il Comune di affida al le prestazioni relative al
.....
.....

Articolo 2

L'Ente affidatario garantisce:

- l'erogazione di prestazioni e servizi, secondo gli standard individuati dal titolo III del regolamento di esecuzione della citata L.R. 4/1988;
- il rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali in materia, fatta eccezione per gli operatori che forniscono prestazioni volontarie o prestazioni derivanti da convenzioni stipulate dall'ente affidatario con congregazioni della Chiesa cattolica od organi rappresentativi delle altre confessioni religiose.

Articolo 3

L'andamento delle attività socio-assistenziali, le condizioni igienico sanitarie, gli aspetti strutturali, gestionali, sono verificati periodicamente con le modalità previste dall'articolo 24, commi sesto, settimo, ottavo, del citato regolamento di attuazione.

Articolo 4

L'assistenza sanitaria è garantita dalla U.S.L. dove ha sede la struttura nel rispetto della normativa vigente e secondo la convenzione stipulata ai sensi dell'art. 13 del citato regolamento di attuazione della L.R. 4/1988.

Articolo 5

L'ente è obbligato a stipulare, a favore degli assistiti, idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell'articolo 1917 C.C.

Articolo 6

L'onere a carico del Comune viene determinato per l'anno in L a copertura di tutte le spese generali, di mantenimento, nonché di quelle concernenti le attività collaterali.

Il pagamento avverrà:

- per l'80% con anticipazioni trimestrali tramite versamento sul conto corrente postale intestato a

- per il 20% a presentazione del conto consuntivo corredato di una relazione sulla attività svolta e sui risultati conseguiti.

In caso di affidamento ai sensi degli articoli 36 e 37 della L.R. 4/88 il Comune s'impegna a corrispondere una retta giornaliera di L comprensiva delle spese relative all'erogazione delle prestazioni relative al mantenimento, ospitalità, istruzione, tempo libero.

Il Comune provvede al pagamento delle rette dovute a trimestre posticipato e dietro presentazione delle relative note contabili, dalle quali deve risultare per ciascun soggetto ricoverato la data d'ingresso e le presenze giornaliere relative al trimestre relativo.

Articolo 7

La presente convenzione decorre dal al

Articolo 8

In caso di violazione delle norme della L.R. 4/1988 e del relativo regolamento di attuazione o di gravi inadempienze di alcuni degli obblighi a carico dell'ente previsti dalla presente convenzione, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., dandone immediata comunicazione all'Assessorato regionale all'igiene e sanità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 41 della legge citata.

La convenzione può essere, altresì, risolta ai sensi del citato art. 1456 dall'..... nel caso di mancato rispetto da parte del Comune degli obblighi a carico di quest'ultimo previsti dalla presente convenzione.

Articolo 9

Le spese e tasse relative alla stipula della presente convenzione sono ripartite al 50% tra i contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSOCIAZIONE

IL COMUNE

ALLEGATO "B"

Schema tipo di convenzione fra Comune e associazioni di volontariato ai sensi dell'art.42 della L.R. 4/1988

L'anno addì del mese di

Tra

Il Comune di con codice fiscale
rappresentato dal Sindaco Signor.
autorizzato con deliberazione n. del

e

L'associazione con sede a
..... Via n.
..... con codice fiscale rappresentata
legalmente.....

Premesso

che il Comune di intende avvalersi della collaborazione
del..... nell'attuazione del servizio socio-assistenziale relativo a
..... realizzato nel proprio ambito territoriale in conformità alle
finalità di cui alla L.R. 4/1988 e agli indirizzi generali della Regione;

che l'associazione

a) ha chiesto, di collaborare con l'Ente locale attraverso le prestazioni volontarie dei propri aderenti per
l'attuazione del servizio socio-assistenziale relativo a:

b) è iscritta all'albo delle associazioni di volontariato a seguito del Decreto del Presidente della Giunta
regionale n. del emanato ai sensi dell'art.44
comma sesto della citata L.R. 4/1988.

Articolo 1

Il Comune di affida al le prestazioni relative al

Articolo 2

L'associazione di volontariato garantisce l'erogazione di prestazioni e servizi, nel rispetto dei principi e delle finalità previste dalla Legge Regionale 25.1.1988, n. 4.

Articolo 3

L'associazione di volontariato offre la disponibilità di n aderenti impegnati nello svolgimento di attività relative a Il responsabile è

Ai sensi dell'articolo 44, comma nono, lett. c) della L.R. 4/1988 l'associazione si impegna a non modificare per la durata della presente convenzione la composizione dei suoi aderenti oltre il 30%.

Entro la quota ammessa le variazioni devono essere tempestivamente comunicate al Comune.

Il Comune ha stipulato a favore dei volontari per la copertura dei rischi da infortuni o danni subiti o provocati a terzi durante lo svolgimento delle attività, polizza assicurativa con di cui copia viene allegata alla presente convenzione.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 44, comma nono, della L.R. 4/1988, annualmente - od a fine attività nel caso di durata inferiore - l'associazione deve presentare al Comune, che ne invia copia all'Assessorato regionale competente con le eventuali osservazioni, una relazione dalla quale risulti l'andamento dell'attività svolta.

Trimestralmente deve essere presentato apposito rendiconto corredato dalla documentazione probatoria.

Le spese vive, preventivamente autorizzate, possono essere rimborsate nei limiti specificati e per le seguenti voci di spesa:

Articolo 5

Il Comune fornisce all'associazione gli strumenti e i dati di conoscenza necessari ad un corretto ed adeguato svolgimento del servizio e garantisce l'accesso alla struttura nonchè il coordinamento con gli operatori del settore socio-assistenziale.

Il Comune per agevolare lo svolgimento dell'opera dei volontari, cede in comodato, per la durata della presente convenzione, le strutture e il materiale appresso specificato:

.....

Articolo 6

Trimestralmente il Comune convoca, designandone la sede, l'assemblea degli operatori dei servizi socio-assistenziali e dei volontari per verificare l'andamento delle iniziative in corso.

Articolo 7

La presente convenzione decorre dal al

Articolo 8

In caso di violazione delle norme della L.R. 4/1988 e del relativo regolamento di attuazione o di gravi inadempienze di alcuni degli obblighi a carico dell'ente previsti dalla presente convenzione, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., dandone immediata comunicazione all'Assessorato regionale all'igiene e sanità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 41 della legge citata.

La convenzione può essere, altresì, risolta ai sensi del citato art. 1456 dall'..... nel caso di mancato rispetto da parte del Comune degli obblighi a carico di quest'ultimo previsti dalla presente convenzione.

Articolo 9

Le spese e tasse relative alla stipula della presente convenzione sono a carico del Comune.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSOCIAZIONE

IL COMUNE

ALLEGATO "C"

Schema tipo di convenzione fra l'Unità Sanitaria Locale e Comune ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 4/1988.

L'anno addì del mese di

Tra

L'Unità Sanitaria Locale n con sede a in via n
con codice fiscale rappresentata dal Presidente del Comitato di Gestione Signor
autorizzato con deliberazione

e

Il Comune di con codice fiscale rappresentato dal Sindaco
Signor autorizzato con deliberazione n del,
si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Comune e l'Unità sanitaria locale si impegnano a formulare ed attuare programmi operativi comuni nelle
seguenti aree di intervento:

.....
.....
.....
.....

Articolo 2

Per l'attuazione del programma operativo relativo all'intervento di cui all'articolo precedente
il Comune/l'Unità sanitaria locale pone a disposizione:

- n operatori con la qualifica per una disponibilità oraria
settimanale di ore
- n operatori con la qualifica per una disponibilità oraria
settimanale di ore
- n operatori con la qualifica per una disponibilità oraria

settimanale di ore

La/le strutture ubicate in da utilizzare secondo le seguenti modalità temporali:

.....

.....

Le spese per l'attuazione dell'intervento sono valutate in lire e fanno carico per al Comune e/o per all'Unità sanitaria locale.

L'attività di valutazione degli interventi attuati con programma operativo compete a
che si impegna a svolgerla con le seguenti modalità:

.....

Articolo 3

Il Comune e l'Unità sanitaria locale si impegnano ad esercitare contestualmente le funzioni di vigilanza di cui all'art. 41 della L.R. 4/1988 con le modalità previste dall'articolo 24 commi sesto, settimo, ottavo, nono del relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 4

Il Comune e l'Unità sanitaria locale si impegnano a porre reciprocamente a disposizione le informazioni di carattere demografico, sociale e sanitario necessarie all'esercizio delle rispettive funzioni con le seguenti modalità temporali:

.....

Nell'ambito dell'attività di rilevazione intrapresa dalla Regione ai sensi dell'articolo 22 della L.R. 4/1988, il Comune e l'Unità sanitaria locale si impegnano a coordinare la rilevazione e la trasmissione dei dati loro richiesti.

Articolo 5

Il Comune e l'Unità sanitaria locale si impegnano a procedere con tempestività alla segnalazione dei casi di reciproca competenza, fornendo ogni elemento conoscitivo utile all'assunzione ed alla definizione dell'intervento.

Qualora, con riferimento al caso concreto, risulti opportuna l'utilizzazione integrata dei servizi di competenza del Comune e dell'Unità sanitaria locale, questi si impegnano a definire congiuntamente le modalità dell'intervento.

Articolo 6

Il Comune e l'Unità sanitaria locale si impegnano a coordinare le rispettive azioni di formazione, aggiornamento, qualificazione e riqualificazione anche attraverso la formulazione di proposte comuni ai sensi e

per gli effetti di cui alla L.R. 47/1978. L'Unità sanitaria locale si impegna inoltre a formulare le osservazioni richieste ai sensi dell'articolo 3 della LR. 8/1985 tenendo conto anche dei fabbisogni formativi connessi con l'esercizio a livello locale delle funzioni socio-assistenziali.

Articolo 7

L'Unità sanitaria locale garantisce le prestazioni sanitarie mediche, farmaceutiche e di riabilitazione agli assistiti con le modalità previste dalla vigente normativa.

Allo scopo l'USL si avvale di personale, dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il coordinamento e la vigilanza sull'espletamento della specifica attività sanitaria è affidato alle strutture e servizi dell'USL funzionalmente collegati con il Servizio socio-assistenziale comunale e con il Servizio socio-assistenziale dell'USL.

Articolo 8

Qualora le funzioni di medicina generale siano affidate a medici convenzionati ai sensi dell'art. 48 della L. 833/78, questi possono, previo accordo con l'USL, esplicare anche compiti direttivi ed organizzativi dell'attività infermieristica e per il corretto svolgimento della attività di rilievo sanitario collegate, oltre al precipuo ruolo di diagnosi e cura.

I relativi compensi a carico dell'USL, sono definiti secondo la normativa vigente per l'attività di diagnosi e cura e per quota oraria, in relazione all'attività di direzione e organizzazione.

Articolo 9

La fornitura dei prodotti farmaceutici per la somministrazione agli assistiti non autosufficienti, è posta a carico dell'USL che vi provvede attraverso il proprio servizio, nei limiti di quanto previsto dai livelli assistenziali del Servizio sanitario nazionale.

Articolo 10

La presente convenzione decorre dal, ha durata annuale e scade

Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMUNE

L'UNITA' SANITARIA LOCALE

ALLEGATO "D"

Schema tipo di convenzione fra Provincia e Comune

L'anno addì del mese di

Tra

La Provincia di con sede a in via n con codice fiscale rappresentata dal Presidente Signor autorizzato con deliberazione n. del

e

il Comune di via n codice fiscale rappresentato dal Sindaco Signor autorizzato con deliberazione n del

Premesso

che la Provincia è titolare delle competenze e funzioni di cui all'art. 17 della L.R. n. 4/88; si conviene quanto segue:

Articolo 1

Il Comune esercita le funzioni delegategli dalla Provincia nel contesto generale delle attività socio-assistenziali, promuovendo la più ampia integrazione con gli altri servizi disciplinati dalla L.R. 4/88 garantendo omogeneità nell'impostazione e nell'erogazione delle prestazioni.

Articolo 2

Il Comune per ogni persona da assistere si fa carico dello svolgimento degli adempimenti amministrativi necessari per l'accertamento dei requisiti che danno titolo all'assistenza.

Per ogni singolo caso deve essere mantenuta aggiornata la documentazione probatoria dei presupposti e delle motivazioni che giustificano gli interventi assistenziali posti in essere, anche al fine degli eventuali successivi riscontri da parte della Provincia e per la consegna dei fascicoli individuali alla conclusione del rapporto convenzionale.

Annualmente il Comune presenta alla Provincia una relazione sull'attività svolta, affidata in base alla presente convenzione.

Articolo 3

Nei casi dubbi e controversi il Comune si riferirà tempestivamente alla Provincia, curando comunque nel contempo lo svolgimento puntuale e completo dell'istruttoria e disponendo gli interventi necessari.

La Provincia collaborerà alla sollecita definizione di tali casi.

Articolo 4

All'inizio di ogni esercizio finanziario la Provincia assegna al Comune una dotazione finanziaria costituita dalle somme destinate alla copertura dei costi degli interventi già di competenza della medesima.

Il Comune iscriverà i fondi assegnati nel proprio bilancio, impegnandosi a contenere le spese entro il tetto della dotazione annuale assegnata, che va utilizzata unicamente per l'esercizio delle funzioni affidate.

Il Comune verificherà periodicamente l'andamento della spesa al fine di segnalare alla Provincia eventuali previsioni che superino la dotazione assegnata, in modo da consentire eventuali variazioni di bilancio.

Articolo 5

Per ciascun esercizio finanziario la Provincia, previa delibera di riparto e sentito il Comune interessato, mette a disposizione dello stesso le somme assegnate, attraverso anticipazioni trimestrali per una quota pari all'ottanta per cento. Il rimanente venti per cento viene erogato a presentazione del conto consuntivo corredato da una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

Articolo 6

Per le spese generali connesse allo svolgimento delle funzioni delegate, la Provincia entro il 31.12 delibera l'assegnazione a ciascun Comune di una quota forfettaria annua rapportata al carico assistenziale dell'esercizio precedente, da liquidarsi a presentazione del rendiconto.

Articolo 7

Per le competenze assistenziali, affidate in gestione al Comune, la Provincia esercita funzioni di indirizzo e coordinamento anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e responsabili dei servizi.

La Provincia può altresì esercitare in qualsiasi momento un'attività di controllo sullo svolgimento delle competenze assistenziali affidate, al fine di accertare l'applicazione di quanto stabilito nella presente convenzione, ed allo scopo di seguire l'andamento della attività socio-assistenziale anche in singoli casi, per fornire la collaborazione necessaria.

Articolo 8

La Provincia, contestualmente all'adozione dell'atto deliberativo di convenzionamento provvede, tramite apposita deliberazione, a comandare il personale addetto ai servizi socio-assistenziali alle dipendenze funzionali del Comune per una durata analoga a quella della convenzione.

Tale comando dovrà essere effettuato, nel rispetto della normativa contrattuale, al fine di promuovere il riequilibrio territoriale nella distribuzione dei servizi.

Nel rispetto della professionalità individuale il predetto personale potrà essere utilizzato nell'ambito del servizio socio-assistenziale del Comune, per l'esercizio delle funzioni delegate, fermo restando l'obbligo di quest'ultimo di utilizzare a tal fine anche proprio personale.

Articolo 9

La presente convenzione ha effetto dal al Essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno se non interviene regolare disdetta, da una delle parti contraenti, tre mesi prima della scadenza.

Art. 10

Le spese e tasse relative alla stipula della presente convenzione sono ripartite al 50% tra i contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto

LA PROVINCIA

IL COMUNE

LEGGE REGIONALE 30 AGOSTO 1991, N. 32

Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 7 settembre 1991, n.35

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. La presente legge dispone interventi diretti ad assicurare a tutti i cittadini, indipendentemente da età, sesso, caratteristiche anatomiche, fisiologiche e senso - percettive, nonché dalle variazioni temporanee o permanenti delle stesse, la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività effettuata nell'ambiente costruito.

Articolo 2

Obiettivi

1. Obiettivo della presente legge è l'adeguamento dell'ambiente costruito al fine di garantire l'assenza di limiti all'esercizio dell'attività autonoma dei cittadini, in funzione delle esigenze individuali e delle loro variazioni permanenti o temporanee.

Articolo 3

Definizioni di barriera architettonica e localizzativa

1. AI fini della presente legge per barriera architettonica si intende qualsiasi ostacolo che limita o nega l'uso a tutti i cittadini di spazi, edifici e strutture e, in particolare, impedisce o rende pericolosa la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale, psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.

2. AI fini della presente legge per barriera localizzativa si intende ogni ostacolo o impedimento della percezione connesso alla posizione, alla forma o al colore di strutture architettoniche e dei mezzi di trasporto, tale da ostacolare o limitare la vita di relazione delle persone affette da difficoltà motoria e/o psichica, di natura permanente o temporanea, dipendente da qualsiasi causa.

Articolo 4

Progettazione e modalità di attuazione delle opere.

Caratteristiche dei mezzi di pubblico trasporto.

1. La realizzazione e le modifiche delle strutture e delle costruzioni, nonché gli interventi in materia di trasporto pubblico di persone di cui ai successivi articoli, devono perseguire la compatibilità dell'ambiente costruito con la variabilità delle esigenze dei cittadini; a tal fine devono essere adottati criteri progettuali e di controllo rispondenti alle diverse esigenze degli utenti e adattabili ai possibili mutamenti delle esigenze stesse.

2. In relazione a quanto previsto al primo comma, la progettazione e le modalità di esecuzione delle opere edilizie, nonché le caratteristiche dei mezzi di trasporto pubblico di persone, debbono essere preordinate specificatamente alla realizzazione della compatibilità dell'ambiente costruito e consentire l'installazione dei manufatti, apparecchiature e dispositivi tecnologici idonei ad assicurare detta compatibilità in connessione con le diverse esigenze degli utenti.

Articolo 5

Campo di applicazione

1. Le norme della presente legge si applicano a tutti gli edifici, gli ambienti e le strutture, anche di carattere temporaneo, di proprietà pubblica e privata, che prevedano il passaggio o la permanenza di persone.

2. In particolare, la disciplina normativa riguarda:

- a) gli edifici e i locali pubblici e di uso pubblico, ivi compresi gli esercizi di ospitalità e quelli di carattere artistico, storico, culturale;
- b) gli edifici di uso residenziale abitativo;
- c) gli edifici e i locali destinati ad attività produttive di carattere industriale, agricolo, artigianale, nonché ad attività commerciali e del settore terziario;
- d) le aree ed i percorsi pedonali urbani nonché i parcheggi;
- e) le strutture e gli impianti di servizio di uso pubblico, esterni o interni alle costruzioni;
- f) i segnali ottici, acustici e tattili da utilizzare negli ambienti di cui alle lettere precedenti;
- g) i mezzi di trasporto pubblico di persone su, gomma, ferro, fune, nonché i mezzi di navigazione inerenti ai trasporti di competenza regionale;
- h) le strutture e gli impianti fissi connessi all'esercizio dei trasporti pubblici di persone di competenza regionale o locale.

Articolo 6

Norme tecniche di attuazione

1. La progettazione e l'esecuzione degli ambienti e delle strutture comprese nei campi di applicazione della presente legge quali definiti dall'articolo 5, devono essere conformi alle disposizioni statali in materia, contenute nel decreto del Ministero dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonché alle disposizioni tecniche contenute nel regolamento di cui all'articolo 19, terzo comma, della presente legge.

Articolo 7

Censimento degli immobili ed edifici pubblici.

1. La Regione promuove un censimento degli immobili ed edifici pubblici e di uso pubblico di cui al precedente articolo 5, secondo comma, lettera a), interessati da interventi per l'abolizione delle barriere architettoniche.

2. Al censimento provvedono i Comuni sulla base delle modalità di rilevazione approvate dalla Giunta regionale.

3. I dati del censimento sono utilizzati ai fini della programmazione degli interventi regionali e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, nonché per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 32, ventunesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Articolo 8

Atti di programmazione regionale

1. Nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e settoriali, la Regione tiene conto - con particolare riferimento ai contenuti programmatori e agli aspetti finanziari - dell'obiettivo di eliminare le barriere architettoniche in ambito regionale.

Articolo 9

Atti di programmazione comunale o provinciale

1. I Comuni e le Province predispongono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, piani biennali di intervento, tenuto conto dei piani predisposto ai sensi dell'articolo 32, ventunesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche per le strutture e costruzioni di propria competenza, con indicazione degli interventi prioritari.

2. Trascorso il previsto termine la Regione nomina un Commissario ad acta per la predisposizione dei piani di cui all'articolo 32, ventiduesimo comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. L'approvazione dei piani biennali di cui al precedente comma abilita i Comuni e le Province alla richiesta delle sovvenzioni regionali di cui al successivo capo III, in base all'articolo 2, lettera a), della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA URBANISTICA E PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E CONVENZIONATA

Articolo 10

Disposizioni generali

1. I Comuni adeguano alle disposizioni della presente legge i loro strumenti urbanistici ed i regolamenti comunali introducendo ulteriori prescrizioni volte a perseguire le finalità definite dagli articoli 1 e 2 della presente legge.

Articolo 11

Autorizzazioni e concessioni ad edificare

1. In sede di rilascio di concessioni o autorizzazioni ad edificare, ai fini della verifica della conformità dei progetti alle norme della presente legge, i Comuni favoriscono la partecipazione di esperti in materia di abolizione delle barriere architettoniche nella commissione edilizia scelti nell'ambito di una terna di nominativi designati dalle associazioni dei disabili.

Articolo 12

Alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata

1. Fermo restando che devono sempre essere garantiti l'accessibilità, il dimensionamento e la predisponibilità di tutti gli alloggi per l'intero patrimonio edilizio pubblico e privato, in modo da assicurare ai destinatari la massima autonomia per lo svolgimento di ogni attività, i progetti relativi alla costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e convenzionata, devono prevedere la realizzazione di una quota non inferiore ad un alloggio ogni venti o frazione di venti con caratteristiche idonee all'immediato utilizzo da parte dei soggetti con gravi difficoltà psico - motorie e senso - percettive.
2. Gli alloggi devono essere conformi alle disposizioni della presente legge ed essere omogeneamente distribuiti all'interno delle strutture edilizie al fine di evitare una loro concentrazione.

Articolo 13

Interventi sul patrimonio esistente di edilizia residenziale pubblica

1. I progetti relativi al restauro o al risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono prevedere la realizzazione di una quota non inferiore ad un alloggio ogni quaranta, o frazioni di quaranta, con caratteristiche conformi alle disposizioni della presente legge ai fini del loro utilizzo da parte dei soggetti con gravi difficoltà psico - motorie e senso - percettive.
2. Gli alloggi dovranno essere variamente distribuiti all'interno degli immobili, in modo da garantirne la fruizione alle stesse condizioni degli altri inquilini e al fine di favorire la vita di relazione degli utenti.
3. Salvo quanto previsto dal terzo comma del successivo articolo 14, l'ente gestore, su richiesta dell'assegnatario, provvede, a proprie spese, alle modifiche dell'alloggio per rispondere alle esigenze dell'assegnatario stesso o di componente del suo nucleo familiare, affetti da gravi difficoltà motorie, sensoriali e/ o psichiche.

Articolo 14

Indagine conoscitiva e mobilità degli utenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. Gli enti gestori di alloggi edilizia residenziale pubblica devono predisporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un'indagine conoscitiva che, interpellando i locatori, sia volta a rilevare i bisogni di ristrutturazione degli alloggi ai fini dell'abolizione delle barriere architettoniche: i dati relativi devono essere tenuti costantemente aggiornati.
2. Entro i successivi sei mesi gli enti gestori inseriscono nei programmi generali concernenti gli interventi da effettuare sul patrimonio gestito, l'indicazione dei lavori da eseguire a seguito della rilevazione di cui al primo comma ed individuano le priorità di esecuzione e le possibili fonti di finanziamento.
3. In caso di impossibilità di modifiche congrue alla necessità del richiedente, gli enti gestori debbono assumere iniziative dirette a favorire lo scambio con alloggio anche occupato, ma più facilmente ristrutturabile, o concordare l'assegnazione di un nuovo alloggio idoneo.
4. In deroga alle procedure di assegnazione di cui all'articolo 16 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, i Comuni provvedono all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prescindendo dall'ordine della competente graduatoria definitiva, ai soggetti aventi disabilità motoria permanente grave inseriti nelle sub - graduatorie di cui al secondo comma dell'art.13 della stessa legge - comprensive dei nuclei familiari con presenza di handicappati di cui al punto a. 6) dell'articolo 9 della citata legge - per i quali venga accertata una situazione di disagio abitativo.
5. Gli alloggi di cui al comma precedente, sia di risulta che di nuova costruzione, debbono insistere nei piani terra o, comunque, prossimi agli accessi degli edifici di edilizia residenziale pubblica.

Articolo 15

Concessioni ed autorizzazioni in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

1. Ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative, le concessioni ed autorizzazioni di edificazione relative ad interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia, come definiti dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere eccezionalmente e motivatamente rilasciate, ai sensi dell'articolo 41 quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, in deroga agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. La deroga è concessa, su richiesta motivata e documentata a firma dell'estensore del progetto, esclusivamente per garantire la fruibilità e l'accessibilità di quelle strutture o di quegli spazi interessati dall'intervento per i quali non sia possibile intervenire secondo le prescrizioni della presente legge a causa dei vincoli e delle limitazioni di cui al comma precedente.

Articolo 16

Variazione della destinazione d'uso degli immobili

1. La variazione di destinazione d'uso di immobili finalizzata ad un utilizzo di carattere collettivo è subordinata al rilascio - qualora ricorrano i presupposti di compatibilità con la disciplina urbanistica vigente - della concessione o autorizzazione edilizia, quali eventualmente richieste dalla normativa in vigore.

2. Il Sindaco, ove intenda assentire all'istanza di variazione d'uso, accerta il possesso da parte dell'immobile delle caratteristiche previste dalla presente legge per gli edifici destinati ad uso collettivo.

Articolo 17

Consulenza regionale agli enti locali

1. Al fine di agevolare l'attuazione della presente legge, la Regione fornisce agli enti locali la consulenza in ordine a questioni tecniche e amministrative inerenti all'esercizio delle funzioni di loro competenza.

2. L'attività di consulenza è svolta dal Servizio regionale dell'edilizia abitativa.

CAPO III

CONTRIBUTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE PUBBLICHE. INTERVENTI A FAVORE DEI PRIVATI.

Articolo 18

Sovvenzioni regionali

1. Per il conseguimento delle finalità previste dall'articolo 1, la regione concede sovvenzioni ai Comuni ed alle Province per l'adeguamento degli edifici esistenti alle prescrizioni tecniche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.

2. Le sovvenzioni sono concesse ed erogate con le modalità indicate dagli articoli 4 e 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 34, e successive modificazioni.

3. Per le medesime finalità della legge 9 gennaio 1989, n. 13, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre annualmente, con legge finanziaria, finanziamenti aggiuntivi agli stanziamenti statali assegnati ai sensi della predetta legge n. 13 del 1989.

CAPO IV TRASPORTI

Articolo 19

Interventi sui mezzi di trasporto collettivo e sulle strutture di servizio

1. La Regione persegue l'obiettivo della progressiva immissione nel servizio di trasporto collettivo di superficie, di mezzi che - conformi alle normative statali di omologazione - siano dotati di caratteristiche che garantiscano prestazioni adeguate per i cittadini portatori di handicap, e l'adeguamento delle strutture di servizio ad essi connesse.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente comma la Regione, nella formulazione dei piani, programmi e progetti generali e settoriali prevede la destinazione di risorse finanziarie per il progressivo adeguamento dei mezzi previsti dai diversi sistemi di trasporto collettivo, da determinarsi con riferimento allo sviluppo tecnico - produttivo e per l'adeguamento e realizzazione delle strutture, infrastrutture e arredi di servizio ad essi connessi.

3. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione, la proposta di regolamento contenente le disposizioni tecniche di attuazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche nei mezzi di trasporto e nelle strutture ed infrastrutture connesse.

Articolo 20

Abolizione delle barriere localizzative

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e allo scopo di uniformare gli interventi, dispone le prescrizioni tecniche per l'adozione sui mezzi di trasporto e nelle stazioni dei sistemi tecnici finalizzati a consentire la fruizione del servizio da parte degli utenti con difficoltà uditive e visive.

2. Decorsi sei mesi dall'esecutività della deliberazione di approvazione di tali prescrizioni tecniche, non possono essere immessi nel servizio di trasporto pubblico locale di persone, nuovi mezzi sprovvisti dei prescritti sistemi tecnici.

3. La Giunta regionale, per le finalità di cui al primo comma, è autorizzata a concedere adeguati contributi ad enti ed imprese di trasporto pubblico.

Articolo 21

Concessioni

1. Decorsi tre anni dall'esecutività della deliberazione di approvazione delle prescrizioni tecniche finalizzate all'abolizione delle barriere localizzative, non possono essere affidate nuove concessioni per servizio di trasporto pubblico locale di persone, né essere rinnovate quelle in atto, ad aziende o imprese che non abbiano dotato il parco rotabile dei prescritti sistemi tecnici.

Articolo 22

Regolamenti comunali per i noleggi e i servizi di piazza

1. I regolamenti comunali inerenti ai noleggi ed ai servizi di piazza devono prevedere che i nuovi mezzi da adibirsi al trasporto di persone siano dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.
2. I Comuni provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 23

Norma finanziaria

(Omissis)

LEGGE REGIONALE 1 GIUGNO 1993, N. 25

Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1 agosto 1975, n.33 (Compiti della Regione nella programmazione)

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 3 giugno 1993, n.21

Testo integrato e modificato con

LR. 22/3/1993 n.31 art.3

L.R. 9/6/1993 n.26 art.1

L.R. 9/6/1994 n.27 art.8

L.R. 7/4/1995 n.6 art.75

L.R. 8/3/1997 n.8 art.45

Articolo 1

Istituzione dei fondi

1. In attuazione dei principi contenuti nella Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto Speciale per la Sardegna) e nella legge 1990, n. 142 (Ordinamento delle Autonomie locali), sono istituiti i seguenti fondi per il trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali:

a) fondo per il funzionamento degli enti, per l'espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi;

b) fondo per gli investimenti;

c) fondi per le spese correnti relative ai servizi socio - assistenziali, al diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport;

d) fondo per le politiche attive del lavoro. (1)

2. Alle dotazioni dei fondi si fa fronte con le risorse già esistenti agli interventi considerati dai capitoli di spesa i cui stanziamenti sono portati in diminuzione nella allegata tabella A, con la quale sono apportate le necessarie variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1993 ed al bilancio pluriennale per il triennio 1993- 95. Per ciascun capitolo di spesa la cui dotazione confluisce nei fondi istituiti dalla presente legge, la tabella A contiene inoltre il capitolo di destinazione e la ripartizione fra categorie di enti delle risorse considerate.

2 bis. I fondi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono ripartiti come segue:

fondo di cui alla lettera a): ai Comuni l' 88,5 per cento, alle Province il 7,5 per cento, alle Comunità Montane il 4 per cento;

(1) Comma 1 così sostituito dalla legge regionale 7/4/1995 n.6 art. 75 comma 1

(2) Comma introdotto dalla legge regionale 7/4/1995 n. 6 art 75 comma 2

fondo di cui alla lettera b): ai Comuni l' 81,5 per cento, alle Province il 18 per cento, alle Comunità Montane lo 0,5 per cento.(2)

3. All' utilizzazione delle risorse gli enti destinatari provvedono nelle forme previste dalla legge n. 142 del 1990, che disciplina anche le modalità di verifica e controllo, attraverso il conto consuntivo, delle spese effettuate utilizzando i finanziamenti ricevuti ai sensi della presente legge.

Articolo 2

Criteria del fondo per il funzionamento degli enti, per l'espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi

1. La quota destinata ai comuni del fondo per il funzionamento degli enti, per l'espletamento delle funzioni di competenza e per la riqualificazione dei servizi è ripartita:
 - a) per il cinquanta per cento in parti uguali fra i comuni destinatari;
 - b) per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;
 - c) per il dieci per cento in proporzione alla superficie di ciascun comune.
2. La quota del medesimo fondo destinata alle province è ripartita:
 - a) per il venti per cento in parti uguali;
 - b) per il quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;
 - c) per il quaranta per cento in proporzione alla superficie di ciascuna provincia.
3. **La quota del fondo destinato alla comunità montana è ripartito:**
 - a) per il 30% (3) in parti uguali;**
 - b) per il 30% (3) in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;**
 - c) per il 40% in proporzione alla superficie territoriale (4).**

Articolo 3

Criteria di ripartizione del fondo per gli investimenti

1. La quota destinata ai comuni del fondo per gli investimenti è attribuita per il sette per cento al comune di Cagliari, per il quattro per cento al comune di Sassari e per l'ottantanove per cento ai restanti comuni ed è ulteriormente ripartita fra questi per la metà in parti uguali e per la metà in proporzione alla popolazione di ciascun comune eccedente le 1.000 unità, quale risulta al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.
2. La quota del medesimo fondo destinata alle province è ripartita fra di esse secondo i seguenti rapporti percentuali:
 - a) 25,5 per cento alla provincia di Sassari;
 - b) 24,6 per cento alla provincia di Nuoro;
 - c) 10,7 per cento alla provincia di Oristano;

(3) Percentuali così modificate dall'articolo 58 comma 1 della L.R. 20/04/2000 n.4.

(4) Comma così sostituito dall'articolo 11 comma 1 della L.R. 18/01/1999 n.1.

d) 39,2 per cento alla provincia di Cagliari.

Articolo 4

Criteria di ripartizione dei fondi per i servizi socio - assistenziali, per il diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport

1. Per gli anni 1993 e 1994 i fondi per i servizi socio - assistenziali, per il diritto allo studio e per lo sviluppo dello sport sono ripartiti fra gli enti destinatari, ivi comprese le forme associative fra enti locali, proporzionalmente alle assegnazioni disposte a loro favore per l'esercizio finanziario 1992 sui capitoli che concorrono a formare la dotazione finanziaria dei medesimi fondi, escluse le assegnazioni destinate al finanziamento di progetti - obiettivo.

2. All'utilizzazione delle risorse trasferite sul fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge, gli enti destinatari provvedono ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 ed in conformità alle indicazioni contenute negli atti regionali di programmazione regionale e di settore previsti dalle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, 25 giugno 1984, n. 31, e 9 giugno 1989, n. 36 e delle relative modifiche e integrazioni.(5)

3. Per i trienni successivi i fondi sono ripartiti fra gli enti destinatari secondo le indicazioni di piani triennali regionali di settore che, per tutto il periodo di riferimento, stabiliscono anche i criteri di ripartizione:

a) per le spese correnti relative ai servizi socio - assistenziali con riferimento ai parametri demografici, al mantenimento dei servizi attivati ed alla programmazione e sviluppo dei progetti - obiettivo, sulla base della legge regionale n. 4 del 1988;

b) per le spese correnti relative al diritto allo studio con riferimento alle norme di cui alla legge regionale n. 31 del 1984;

c) per le spese correnti relative allo svolgimento dello sport con riferimento alle norme di cui alla legge regionale n. 36 del 1989.

Articolo 5 (6)

Criteria ripartizione del fondo per le politiche attive del lavoro

1. Il fondo per le politiche attive del lavoro è ripartito fra i Comuni nelle seguenti misure:

a) per il 35 per cento in parti uguali;

b) per il 35 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello di ripartizione;

c) per il 30 per cento in proporzione al numero dei disoccupati censiti per ciascun Comune, secondo le più recenti rilevazioni degli uffici circoscrizionali dell'impiego.

2. I Comuni utilizzano le risorse trasferite sul fondo di cui al comma 1, ai sensi del precedente comma 3 dell' articolo 1 e, comunque, in conformità alle indicazioni contenute negli atti regionali di programmazione generale ed agli indirizzi dell'Assessorato regionale competente in materia di lavoro.

3. I progetti, approvati dal Consiglio comunale, oltre ad individuare i soggetti e le modalità di attuazione, devono destinare una quota del finanziamento non inferiore al 50 per cento a copertura degli oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare.

(5) Art. 75 comma 3 L.R. 7/4/1995 n.6.

(6) Art. 75 comma 6 L.R. 7/4/1995 n.6.

Articolo 6

Erogazione dei finanziamenti

1. Con decreto dell' Assessore regionale competente in materia di enti locali (7), da emanarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio della Regione, sono disposti la ripartizione ed il contestuale impegno degli stanziamenti afferenti ai fondi istituiti con la presente legge.

2. I trasferimenti dei fondi sono disposti in sei rate bimestrali anticipate, decorrenti dall'inizio dell'esercizio finanziario.

2 bis. *Fino all'approvazione di nuovi criteri di riparto dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1, vengono confermate a ciascun ente le assegnazioni, derivanti da finanziamenti di fondi regionali, effettuate nell'anno 1997, compresi i contributi per l'assunzione di operatori sociali, di cui all'articolo 42 della legge regionale 8 marzo 1997, n.8; in ogni caso l'Amministrazione regionale garantisce il consolidamento delle risorse finanziarie proprie da trasferire al sistema delle autonomie locali.*(8)

3 *Le Amministrazioni provinciali sono autorizzate ad utilizzare i finanziamenti loro spettanti in attuazione della legge regionale n. 25 del 1993, nonché le ulteriori risorse regionali, per le proprie attività di studio e programmazione interessanti l'economia locale, le infrastrutture ed i servizi relativi ad ambiti territoriali sovracomunali.* (9).

4. *In regime di esercizio provvisorio del bilancio della Regione, i trasferimenti previsti dalla legge regionale n. 25 del 1993 e successive modificazioni sono disposti, in forma anticipata, entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della relativa legge regionale di approvazione.*(10)

Articolo 7

Accensione mutui

1. Gli enti locali possono utilizzare le quote annuali di riparto del fondo per gli investimenti per provvedere al pagamento delle spese per l'accensione e l'ammortamento di mutui da contrarre con gli istituti abilitati all'esercizio del credito.

Articolo 8

Comandi e distacchi di personale

1. L'Amministrazione regionale, gli enti strumentali della Regione e gli enti pubblici e di diritto pubblico sottoposti al controllo della Regione possono disporre il comando e il distacco di personale dei propri ruoli organici presso gli enti locali della Sardegna per un più proficuo utilizzo delle risorse trasferite, sulla base delle richieste degli enti locali motivate dalle carenze nelle proprie piante organiche.

2. Ai comandi e ai distacchi di cui al presente articolo disposti dall'Amministrazione regionale si applica

(7) Ai sensi dell'articolo 25 della L.R. 13/11/1998 n.31 'atto in questione è una determinazione del dirigente.

(8) Art. 11 comma 2 L.R. 18/01/1999 n.1. Si nota che l'articolo 58 comma 2 L.R. 20/04/2000 n.4 ha abrogato le parole "limitatamente all'anno 1999" originariamente presenti nel testo dopo l'espressione "... vengono confermate".

(9) Ai sensi dell'art.45 comma 2 della legge regionale 8/3/1997 n.8 si è ritenuto opportuno introdurre nel testo il comma 3.

(10) Ai sensi del comma 4 dell'art. 75 della legge regionale 7/4/1995 n.6, si è ritenuto opportuno introdurre nel testo il comma 4.

(11) In seguito all'entrata in vigore della L.R. 13/11/1998 n.31 deve farsi riferimento agli articoli n.40 e n.41 della stessa.

il terzo comma dell'articolo 28 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento degli uffici e stato giuridico del personale) **(II)**.

Articolo 9 **(I2)**

Soppressione del Comitato della programmazione degli organismi comprensoriali

(Omissis)

Articolo 10

Norme finali e transitorie

1. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano il trasferimento delle risorse stanziate nei capitoli elencati in diminuzione nella tabella A in modo difforme da quello previsto nella presente legge.
2. Gli organi già competenti alla spesa continuano a disporre i pagamenti sugli impegni assunti a valere sui capitoli medesimi entro il 31 dicembre 1992.
3. L' Assessore regionale dei lavori pubblici continua a disporre a favore dei comuni e delle province i pagamenti relativi all'attuazione dei programmi triennali di opere pubbliche di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regionali alle Province, ai Comuni e ai loro consorzi, agli organismi comprensoriali per l'attuazione di piani di intervento nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico), già finanziati a tutto il triennio 1991/ 1993 (capitoli numero 08015 e 08015/ 02).
4. Permangono alla competenza dell' Amministrazione regionale gli interventi di cui alle lettere g) e h) del primo comma dell' articolo 6 e alle lettere e) f) e g) del primo comma dell' articolo 7 della legge regionale n. 31 del 1984; a tal fine nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1993 e nei bilanci per gli anni successivi sono introdotte le variazioni di cui alla allegata tabella B.
5. La quota di finanziamento spettante al Comune di Monserrato per il mantenimento dei servizi socio - assistenziali è determinata per gli anni 1993 e 1994 in rapporto alla popolazione residente sulla base del trasferimento operato a favore del comune madre nel 1992.

(I2) E' opportuno ricordare che l'art.9 deve essere letto alla luce delle integrazioni e modificazioni di cui all'art.3 della legge regionale 22/7/1993 n.31 e dell'art.8 della legge regionale 9/6/1994 n.27.

LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1993, N. 39

Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n.3

Fonte: Bollettino ufficiale della Regione Sardegna 23 settembre 1993, n.36

Articolo 1

Finalità e principi informativi

1. La Regione riconosce nelle attività di volontariato una manifestazione del principio di solidarietà sociale di cui all' articolo 2 della Costituzione, tutela le relative organizzazioni come espressione della libera partecipazione dei cittadini, salvaguardandone l' autonomia e il pluralismo e favorendo il loro concorso al conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalle leggi regionali.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente legge disciplina i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato operanti nel territorio della Regione in conformità con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266, e detta norme di raccordo e di coordinamento con la legislazione regionale.

Articolo 3

Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà .

2. L' attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l' organizzazione di cui fa parte.

Articolo 4

Organizzazione di volontariato

1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolg-

re l'attività di cui all'art. 3, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di conclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Articolo 5 Registro del volontariato

1. E' istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Registro generale del volontariato.

2. Il Registro è articolato nei seguenti settori e sezioni:

a) SETTORE SOCIALE

- sanità
- assistenza sociale
- igiene
- sport

b) SETTORE CULTURALE

- istruzione
- beni culturali
- educazione permanente
- attività culturali

c) SETTORE AMBIENTE

- tutela, risanamento e valorizzazione ambientale
- tutela della fauna e della flora
- tutela degli animali da affezione
- protezione civile

d) SETTORE DEI DIRITTI CIVILI

- tutela dei diritti del consumatore
- tutela dei diritti dell'utente di pubblici servizi.

3. I settori e le sezioni possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, in relazione all'evolversi delle attività di volontariato e della legislazione regionale.

4. In un apposito settore sono iscritti i coordinamenti regionali delle organizzazioni di volontariato.

Articolo 6

Requisiti e procedimento per l'iscrizione al registro

1. Possono iscriversi al Registro le organizzazioni di volontariato in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266, la cui attività sia finalizzata o alla cura di interessi individuali di cui siano titolari in misura prevalente soggetti terzi rispetto agli associati, o alla cura di interessi collettivi meritevoli di tutela.

2. Per ottenere l'iscrizione il rappresentante legale dell'organizzazione deve presentare una domanda alla Presidenza della Giunta regionale corredata da:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto o degli accordi degli aderenti;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative;
- c) dichiarazione dalla quale risulti il settore o i settori di attività della organizzazione.

3. L'iscrizione nella sezione dei coordinamenti regionali è effettuata su domanda del rappresentante legale del coordinamento dalla quale risultino le organizzazioni aderenti al coordinamento stesso.

4. Entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda la Presidenza della Giunta procede all'accertamento dei requisiti di legge.

5. L'iscrizione al Registro è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.

6. Il provvedimento di rigetto della domanda deve essere motivato.

7. Il provvedimento di rigetto o di accoglimento della domanda è comunicato all'istante con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro dieci giorni dalla sua emanazione.

Articolo 7

Revisione del Registro

1. Il Registro è soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificare sia il permanere dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, sia l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato.

2. Per i fini indicati dal comma precedente annualmente le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro trasmettono alla Presidenza della Giunta:

- a) una copia dei bilanci consuntivi previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- b) una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- c) una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'organizzazione sulle eventuali variazioni intervenute nell'atto costitutivo, nello Statuto e negli accordi degli aderenti;
- d) l'indicazione dei contratti di lavoro dipendente od autonomo conclusi dall'organizzazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266;
- e) una relazione sulle attività produttive o commerciali connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'organizzazione, al fine di verificarne l'effettiva marginalità.

3. Nel caso che l'organizzazione non produca la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la Presidenza della Giunta, previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni, dispone per la cancellazione del registro ai sensi del successivo articolo 8.

Articolo 8 Cancellazione dal Registro

1. La cancellazione dal Registro può essere disposta per:
 - a) la perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
 - b) il mancato svolgimento delle attività di volontariato;
 - c) la grave e reiterata violazione degli obblighi derivanti dagli accordi di cui al successivo articolo 14.
2. La cancellazione è disposta con decreto del Presidente della Giunta ed è comunicata all'organizzazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La cancellazione dal Registro può essere disposta anche su domanda del rappresentante legale dell'organizzazione di volontariato.

Articolo 9 Pubblicità del Registro

1. La Presidenza della Giunta regionale procede ogni due anni alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'elenco delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro, distinte per settore di attività, dal quale risulti:
 - a) l'ambito territoriale di attività di ciascuna organizzazione;
 - b) l'eventuale titolarità di convenzione stipulate ai sensi del successivo articolo 13.
2. Annualmente la Presidenza della Giunta regionale procede con le medesime modalità alla pubblicazione dell'elenco delle nuove iscrizioni e delle eventuali cancellazioni, indicando i motivi di queste ultime.
3. Il Presidente della Giunta regionale invia ogni anno copia aggiornata del Registro all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12 della legge n. 266 del 1991.

Articolo 10 Attività di verifica

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 266 del 1991, gli Assessorati competenti in relazione ai vari settori di attività delle organizzazioni di volontariato possono effettuare visite ispettive presso le sedi delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro, al fine di verificare:
 - a) l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato;
 - b) il riscontro sull'effettiva marginalità delle attività commerciali e produttive;
 - c) il rispetto dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 266 del 1991, sui limiti ai contratti di lavoro subordinato od autonomo stipulati dalle organizzazioni di volontariato.
2. In occasione delle visite ispettive le organizzazioni di volontariato sono tenute a mettere a disposizione i libri contabili, i registri e tutti i documenti ritenuti utili che verranno richiesti.
3. Di ogni visita ispettiva è redatto, in triplice copia, processo verbale, sottoscritto da chi effettua l'ispezione e dal rappresentante legale dell'organizzazione, che può farvi iscrivere le proprie osservazioni.
4. Una copia del processo verbale è trasmessa alla Presidenza della Giunta, per gli effetti di cui all'articolo 8, entro 30 giorni dalla sua formulazione. Un'altra copia è consegnata al rappresentante legale dell'organizzazione.

Articolo 11 Registro comunale

1. Presso ogni Comune è istituito, quale articolazione del Registro regionale, il registro delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale nel Comune medesimo.

2. Per i fini di cui al comma precedente la Presidenza della Giunta, entro 180 giorni dall' istituzione del Registro regionale di cui all' articolo 5, comunica a ciascun Comune l' elenco delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale nel Comune medesimo. Annualmente la Presidenza della Giunta comunica le variazioni intervenute.

3. Il Comune può certificare, su richiesta delle organizzazioni aventi sede nel suo ambito territoriale, l' iscrizione al Registro regionale del volontariato ai fini e per gli effetti previsti dagli articoli 7 e 8 della legge n. 266 del 1991.

Articolo 12 Norme contabili

1. I bilanci consuntivi annuali, comprensivi del rendiconto economico e dello stato patrimoniale delle organizzazioni, sono redatti sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 13 Convenzioni

1. Nelle materie di competenza regionale le leggi regionali stabiliscono i casi, le modalità ed i soggetti pubblici legittimati alla conclusione delle convenzioni previste dall' articolo 7 della legge n° 266 del 1991.

2. Nel caso che la legge regionale non preveda la possibilità di convenzionamento delle organizzazioni di volontariato, le convenzioni sono stipulabili a condizione che esse risultino compatibili con le finalità della legge, siano inserite in un programma organico di interventi ed abbiano funzione integrativa delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche.

3. Nel caso che le attività di volontariato riguardino settori non ancora disciplinati da una legge regionale specifica, l' Amministrazione regionale è autorizzata alla conclusione delle convenzioni a condizione che le stesse siano inserite in piani e programmi attuativi di disposizioni statali o regionali ed abbiano funzioni integrative delle prestazioni rese dalle strutture pubbliche.

4. Fermo il disposto dell' articolo 7 della legge n. 266 del 1991, le convenzioni previste dai precedenti commi 2 e 3, devono comunque indicare:

- a) la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
- b) il numero di volontari dell' organizzazione stipulante impegnati nell' erogazione delle prestazioni, le relative qualifiche professionali o gli eventuali attestati di frequenza di corsi di formazione e aggiornamento nel settore oggetto della convenzione;
- c) le somme minime e massime entro cui devono contenersi le voci relative alle spese vive sostenute dall' organizzazione per le prestazioni volontarie, le modalità di rendicontazione e le modalità di rimborso;

- d) la copertura assicurativa prevista dall' articolo 4 della legge n. 266 del 1991;
 - e) l' indicazione dei beni immobili e delle attrezzature di proprietà pubblica eventualmente messe a disposizione dell' organizzazione di volontariato, e le relative modalità di utilizzazione;
 - f) le forme di verifica dell' attuazione del contenuto della convenzione;
 - g) la durata della convenzione;
 - h) l' elenco delle attrezzature di cui dispone l' organizzazione, se necessarie per l' esercizio dell'attività .
5. Qualora i piani e i programmi previsti dai precedenti commi 2 e 3 non dispongano diversamente, la scelta delle organizzazioni da convenzionare è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
- a) esperienza specifica maturata nel settore di attività oggetto della convenzione;
 - b) qualifiche professionali o eventuali attestati di frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento dei volontari da impiegare nell' erogazione delle prestazioni;
 - c) spesa prevista per il rimborso del costo delle prestazioni;
 - d) modalità di formazione ed aggiornamento dei volontari.
6. In attuazione dell' articolo 7, comma 1, della legge n. 266 del 1991, possono essere convenzionate esclusivamente le organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro, che dimostrino attitudine e capacità operativa.

Articolo 14

Modalità di accesso alle strutture ed ai servizi pubblici o privati convenzionati

1. Per lo svolgimento delle proprie attività le organizzazioni di volontariato hanno diritto di accedere alle strutture ed ai servizi pubblici o convenzionati della Regione e degli enti locali.
2. Le modalità di accesso sono disciplinate attraverso accordi tra l' ente gestore della struttura o del servizio e l' organizzazione di volontariato, redatti secondo schemi - tipo predisposti dall' Assessore regionale competente per materia, entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
3. Gli schemi - tipo prevedono, inoltre, norme volte a garantire:
 - a) il rispetto da parte del volontariato delle legge e dei regolamenti interni relativi all' attività della struttura o del servizio;
 - b) la riconoscibilità del volontariato e dell' organizzazione di appartenenza;
 - c) il rispetto della libertà , della dignità personale, dei diritti, delle convinzioni e della riservatezza degli utenti, compreso il diritto al rifiuto della prestazione di volontariato.

Articolo 15

Diritto di informazione ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte al Registro di cui all' articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 15 luglio 1986, n° 47, per quanto concerne i documenti amministrativi attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Articolo 16

Trasparenza amministrativa

1. La Presidenza della Giunta procede annualmente alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione:

a) dell' elenco delle convenzioni stipulate nell' anno precedente ai sensi degli articoli 13 e 18 della presente legge dall' Amministrazione regionale o da enti regionali;

b) dall' elenco delle organizzazioni di volontariato che hanno beneficiato nell' anno precedente dei contributi previsti dell' articolo 17 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 13.

2. I Comuni procedono annualmente alla pubblicazione dell'elenco delle organizzazioni di volontariato che nell' anno precedente abbiano beneficiato di contributi o siano state convenzionate ai sensi dell' articolo 13 della presente legge ed all' articolo 44 della legge regionale 1 gennaio 1988, n. 4.

Articolo 17

Flessibilità dell' orario di lavoro

1. Ai sensi dell' articolo 17 della legge n. 266 del 1991, i lavoratori che facciano parte delle organizzazioni iscritte nel Registro di cui all' articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni se previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l' organizzazione dell' azienda o dell' amministrazione di appartenenza.

Articolo 18

Formazione ed aggiornamento dei volontari

1. La Regione promuove la formazione, l' aggiornamento e la qualificazione del volontariato.

2. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alla formazione professionale formulata di concerto con gli Assessori competenti per materia, approva - sentita la competente Commissione consiliare - un programma triennale di formazione professionale, aggiornamento e qualificazione dei volontari, articolato in progetti specifici per ogni settore e sezione di attività del volontariato.

3. Per l' attuazione dei singoli progetti l' Amministrazione regionale è autorizzata a concludere convenzioni con le organizzazioni di volontariato secondo quanto disposto dall' articolo 13, commi 4 e 5.

Articolo 19

Assemblea generale del volontariato

1. E' istituita l' Assemblea generale del volontariato, cui hanno diritto di partecipare tutti i responsabili, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale.

2. L' Assemblea si riunisce ogni due anni su convocazione del Presidente della Giunta, per effettuare proposte e valutazioni sui rapporti tra volontariato ed istituzioni pubbliche, sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali e su quanto attiene allo stato di attuazione della presente legge.

3. L' Assemblea designa inoltre i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato in seno al comitato di gestione del fondo speciale di cui all' articolo 15 della legge n. 266 del 1991, la cui nomina è di spettanza del Presidente del Consiglio regionale.

4. Le designazioni devono essere fatte in modo tale da garantire in senso al comitato di gestione, di cui al comma precedente, la rappresentanza di tutti i settori di attività del volontariato ricompresi nel Registro generale.

5. L' Assemblea, una volta insediata, elegge al suo interno il Presidente, che permane in carica per la durata dei lavori dell' Assemblea medesima.

6. La prima Assemblea è convocata dal Presidente della Giunta regionale entro 180 giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge. Nel corso dei suoi lavori l'Assemblea procede alla designazione dei suoi rappresentanti in seno all'Osservatorio regionale del volontariato ed alla comunicazione dei nominativi alla Presidenza della Giunta regionale.

7. Le spese necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento dell'Assemblea, nonché per la pubblicazione dei relativi atti, sono a carico della Presidenza della Giunta regionale.

Articolo 20

Osservatorio regionale del volontariato

1. Presso la Presidenza della Giunta è istituito l'Osservatorio regionale del volontariato.
2. L'Osservatorio è composto da:
 - a) il Presidente della Giunta o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) quattro rappresentanti dei coordinamenti del volontariato presenti in almeno tre province, designati dalla conferenza dei presidenti dei coordinamenti;
 - c) otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato designati dall'Assemblea generale del volontariato di cui al precedente articolo 19.
3. L'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:
 - a) formula osservazioni e proposte alla Giunta e al Consiglio sui progetti di legge, sugli atti di programmazione e su altri provvedimenti che interessano le attività e le organizzazioni di volontariato;
 - b) formula osservazioni e proposte sul programma previsto dall'articolo 18;
 - c) promuove iniziative di pubblicizzazione e di informazione sulle attività del volontariato;
 - d) promuove studi e ricerche utili allo sviluppo del volontariato;
 - e) studia le caratteristiche e l'andamento delle convenzioni.
4. L'Osservatorio si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte l'anno, nonché quando lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.
5. La prima riunione dell'Osservatorio è convocata dal Presidente nei 60 giorni successivi alla prima riunione dell'Assemblea generale del volontariato.
6. La segreteria dell'Osservatorio è assicurata dagli uffici della Presidenza della Giunta regionale.
7. Ai componenti l'Osservatorio spetta il rimborso delle spese vive sostenute per la partecipazione ai lavori.
8. L'Osservatorio dura in carica 3 anni.

Articolo 21

Ricorsi

1. Contro i provvedimenti di diniego dell'iscrizione e di cancellazione previsti dagli articoli 6, comma 6, e 8 della presente legge è esperibile il ricorso al Presidente della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di emanazione dei provvedimenti stessi, oltre al ricorso avanti al TAR di cui all'articolo 6, comma 5, della legge n. 266 del 1991.

Articolo 22

Norme di integrazione e di modifica della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 (Riordino delle funzioni socio - assistenziali)

1. Il comma 4 dell'articolo 43 della legge regionale n. 4 del 1988, è sostituito dai seguenti:

" 4. Ai fini della presente legge per organizzazione di volontariato si intende ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere le attività di cui al comma precedente, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

4 bis. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico".

2. I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 44 sono abrogati.

3. All' articolo 44, comma 8, le parole " all'albo" sono sostituite dalle parole " nella sezione socio-assistenziale del registro regionale del volontariato".

4. Il comma 1 dell' articolo 45 è sostituito dal seguente: " Contro il diniego dell' autorizzazione di cui all' articolo 41, comma 3, o il diniego dell' iscrizione al Registro di cui all' articolo 42, comma 3, è esperibile ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini previsti per l' emanazione dei provvedimenti".

5. Entro trenta giorni dall' istituzione del Registro regionale di cui all' articolo 2 sulla presente legge il competente Assessorato segnala alla Presidenza della Giunta per l' iscrizione d'ufficio nel Registro medesimo, le organizzazioni di volontariato già iscritte all'Albo previsto dall'articolo 44 della LR n. 4/ 88 in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. L'iscrizione è effettuata a cura della Presidenza della Giunta nei successivi trenta giorni.

6. L'efficacia dell'iscrizione al Registro regionale effettuata ai sensi del comma precedente decorre dalla data della prima iscrizione all' albo già istituito ai sensi del citato articolo 44.

7. Tra i soggetti convenzionabili ai sensi dell' articolo 42, commi 1 e 7 rientrano le cooperative sociali previste dalla lettera a), comma 1, dell' articolo 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Articolo 23

Norme di integrazione e di modifica della LR 17 gennaio 1989, n. 3

(Interventi regionali in materia di protezione civile)

1. E' abrogato l'articolo 16 della LR n. 3/ 89.

2. Entro 60 giorni dall' istituzione del Registro regionale di cui all' articolo 5 della presente legge, il competente Assessorato procede d'ufficio alla trasmissione presso la Presidenza della Giunta dell'elenco delle associazioni già iscritte all'Albo previsto dall'articolo 16, comma 1, della LR n. 3/ 89.

3. L' efficacia della reinscrizione al Registro effettuata ai sensi del comma precedente decorre dalla data della prima iscrizione all' Albo previsto dal comma 1 del citato articolo 16.

4. Le organizzazioni operanti nel settore della protezione civile devono allegare alla domanda di iscrizione al Registro, di cui all'articolo 5 della presente legge, una dichiarazione del legale rappresentante attestante la piena e costante disponibilità a concorrere, nell' ambito del territorio regionale, alle attività di protezione civile a richiesta e in conformità con le direttive delle autorità competenti, specificando le prestazioni che l' associazione è in grado di offrire e le specializzazioni e le professionalità dei soci risultanti da attestati di organi o enti a ciò autorizzati dalla vigente legislazione.

Articolo 24

Norma finanziaria

(Omissis)

LEGGE REGIONALE 22 APRILE 1997, N. 16

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Sardegna 2 maggio 1997, n.14

Articolo 1

Finalità

1. La Regione autonoma della Sardegna, nell'ambito delle iniziative a favore della cooperazione e al fine di promuovere l'inserimento lavorativo e l'integrazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), garantendo altresì la piena attuazione del principio di parità tra uomo e donna:
 - a) istituisce e regola l'Albo regionale delle cooperative sociali;
 - b) determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio - sanitari, assistenziali, educativi, nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;
 - c) fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra gli enti pubblici e le cooperative sociali ed i loro consorzi;
 - d) istituisce la " Commissione regionale per la cooperazione sociale";
 - e) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.

TITOLO I

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Articolo 2

Istituzione dell'Albo

1. E' istituito presso l'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale l'Albo regionale delle cooperative sociali.
2. L'Albo si articola nelle seguenti sezioni:
 - a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio - sanitari ed educativi;
 - b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
 - c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'articolo 8 della Legge n. 381 del 1991.
3. L'iscrizione all'Albo regionale costituisce condizione per l'accesso alle convenzioni e per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalla presente legge.

Articolo 3

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono essere iscritte all'Albo di cui all'articolo 2 le cooperative sociali ed i loro consorzi aventi sede

legale nella Regione Sardegna e che risultino iscritti nella sezione cooperative sociali del registro prefettizio delle cooperative.

2. Per ottenere l'iscrizione le cooperative debbono presentare all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, domanda corredata da:

- a) certificato di iscrizione alla sezione cooperative sociali del registro prefettizio;
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c) autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi;
- d) autocertificazione sulla composizione della compagine sociale con i dati disaggregati per sesso;
- e) relazione sulle caratteristiche professionali di quanti operano nella cooperativa;
- f) relazione sull'attività svolta;
- g) copia dell'ultimo bilancio;
- h) per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione B, autocertificazione circa la presenza al loro interno di persone svantaggiate nella misura prevista dall'articolo 4 della Legge n. 381 del 1991 e da cui risulti per gli invalidi fisici, psichici e sensoriali un'invalidità non inferiore a quella prevista dalle vigenti leggi per il collocamento obbligatorio;
- i) dichiarazione degli amministratori di non essere incorsi in violazioni in materia di lavoro, previdenziali e fiscali non conciliabili in via amministrativa.

3. Nel caso di cooperativa di nuova costituzione i documenti di cui alle lettere e), f) g) e h) sono sostituiti da un articolato progetto relativo all'attività che la cooperativa intende svolgere.

4. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da:

- a) certificato di iscrizione nella sezione cooperative sociali del registro prefettizio;
- b) atto costitutivo e statuto;
- c) relazione sull'attività svolta;
- d) copia dell'ultimo bilancio;
- e) autocertificazione circa la presenza nella base sociale di cooperative sociali nella misura prevista dall'articolo 8 della Legge n. 381 del 1991.

5. L'iscrizione all'Albo viene disposta con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione.

6. Il provvedimento è notificato al richiedente, alla Prefettura ed all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

7. Nel caso di rigetto della domanda ne viene data notifica ai soggetti interessati entro il termine di trenta giorni.

8. La domanda si intende accolta qualora non venga rigettata entro il termine indicato.

9. Non sono comunque iscrivibili nell'Albo regionale le cooperative sociali che hanno come esclusivo scopo statutario lo svolgimento di attività di formazione professionale, nonché quelle che organizzano esclusivamente attività riconducibili al settore dell'istruzione di ciascun ordine e grado o alle attività sanitarie.

Articolo 4

Adempimenti successivi all'iscrizione

1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'Albo regionale sono tenuti a comunicare all'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale:

- a) entro trenta giorni l'avvenuta messa in liquidazione e lo scioglimento della cooperativa o del consorzio;
- b) entro sessanta giorni ogni variazione intervenuta nello statuto o nell'iscrizione al registro prefettizio;
- c) entro sessanta giorni ogni variazione della compagine sociale da cui derivi l'alterazione dei rapporti

configurati al comma 2 dell'articolo 2 della Legge n. 381 del 1991;

d) annualmente, il bilancio e la relazione degli amministratori.

2. Le cooperative sociali iscritte nella sezione B dell'Albo regionale debbono inoltre presentare, all'inizio di ogni anno, la certificazione di cui al comma 2, lettera h), dell' articolo 3.

3. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi regionali, la relazione di cui alla lettera d) del comma 1 deve specificare le modalità di utilizzo di tali incentivi.

Articolo 5 Cancellazione

1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'Albo regionale è disposta con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione, sicurezza sociale, sentita la Commissione regionale per la cooperazione sociale, quando questi non abbiano adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 4.

2. La cancellazione è disposta altresì quando la cooperativa o i consorzi siano stati sciolti, risultino sciolti, risultino cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del DLCP 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, ovvero quando non sia stata effettuata entro l'anno, per cause dipendenti dalle cooperative, l'ispezione ordinaria di cui al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 381 del 1991.

3. Il provvedimento di cancellazione è notificato alla cooperativa o consorzio. Della avvenuta cancellazione è data comunicazione alla prefettura e all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

4. Qualora il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del 30 per cento dei lavoratori della cooperativa o il numero dei soci volontari previsti al comma 2 dell'articolo 2 della Legge n. 381 del 1991, superi la misura del 50 per cento dei soci, si provvede a cancellazione se la compagine sociale non viene riequilibrata entro sei mesi dalla data in cui si è manifestata l' irregolarità .

Articolo 6 Ricorsi

1. Contro i provvedimenti di rigetto della domanda di iscrizione, o di cancellazione, dall'Albo è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale.

2. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa notifica.

3. Il Presidente della Giunta regionale decide entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

4. La presentazione del ricorso sospende gli effetti della cancellazione fino alla pronuncia definitiva.

TITOLO II RACCORDO CON L' ATTIVITA' DEI SERVIZI SOCIO - SANITARI, EDUCATIVI, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE

Articolo 7 Raccordo con i servizi socio - sanitari ed educativi

1. Le cooperative sociali partecipano alle attività concernenti il settore dei servizi socio - assistenziali

nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 e successive modificazioni.

2. Le cooperative sociali partecipano alle attività concernenti i settori dei servizi educativi e del diritto allo studio nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi regionali 25 giugno 1984, n. 31 e 16 settembre 1987, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Le convenzioni di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988 e successive modifiche ed integrazioni, all'articolo 9 della legge regionale n. 31 del 1984 ed all'articolo 33 della legge regionale n. 35 del 1987, stipulate con cooperative sociali o loro consorzi regolarmente iscritti all'Albo di cui al titolo I della presente legge, debbono essere conformi allo schema di convenzione - tipo di cui al successivo titolo III.

Articolo 8

Raccordo con le attività di formazione professionale

1. L'Amministrazione regionale, anche sulla base di specifiche richieste presentate dalle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute ai sensi dell'articolo 9 del DLPCS 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche ed integrazioni, o da enti di formazione di loro emanazione, istituisce o promuove, nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui all'articolo 13 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47, corsi di formazione professionale aventi particolare riguardo alle esigenze delle cooperative sociali.

2. L'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata, nel rispetto delle normative vigenti inerenti la parametrizzazione dei costi dei corsi di formazione professionale, a sostenere i costi per le attività di formazione delle persone svantaggiate appartenenti alle cooperative sociali, sia rivolta ad esse in via esclusiva, sia finalizzate al loro inserimento in sovrannumero nei corsi per normodotati, svolte direttamente dagli enti di formazione emanazioni delle associazioni delle cooperative, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 47 del 1979, in conformità alle disposizioni in materia contenute nelle note di specificazione dei Piani annuali di formazione professionale e sulla base di progetti approvati dalla stessa Amministrazione regionale.

Articolo 9

Raccordo con le politiche attive del lavoro

1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro secondo le norme di cui alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni e secondo le disposizioni di cui al titolo IV della presente legge.

TITOLO III CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI ED ENTI PUBBLICI

Articolo 10

Convenzioni

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, adotta appositi schemi di convenzione - tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, rispettivamente concernenti:

- a) la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;
 - b) la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della Legge n. 381 del 1991.
2. Qualora la Giunta regionale non rispetti il termine di cui al comma 1, gli enti pubblici nell'attivare le convenzioni con le cooperative sociali e loro consorzi dovranno rispettare i criteri stabiliti negli articoli 11, 12 e 13.

Articolo 11

Contenuto degli schemi di convenzione - tipo

1. Gli schemi di convenzione - tipo approvati dalla Giunta regionale devono contenere:
 - a) l' indicazione delle attività oggetto della convenzione e delle loro modalità di svolgimento;
 - b) la durata della convenzione, di norma pluriennale;
 - c) i requisiti di professionalità del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività ;
 - d) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della Legge n. 381 del 1991;
 - e) gli standard tecnici relativi alle strutture e alle condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza;
 - f) le norme contrattuali e previdenziali applicate in materia di rapporti di lavoro;
 - g) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
 - h) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;
 - i) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;
 - l) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;
 - m) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione.
2. Per quanto concerne le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge n. 381 del 1991, per gestione di servizi è da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con la esclusione delle mere prestazioni di manodopera.
L'ambito di riferimento per l'identificazione dei servizi socio - sanitari ed educativi è definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore anche in attuazione di norme nazionali.
3. Nella predisposizione degli schemi di convenzione - tipo relativi alla fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della Legge n. 381 del 1991:
 - a) deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro e di formazione per persone svantaggiate;
 - b) devono essere indicati i criteri per determinare il numero di lavoratori svantaggiati in relazione sia all'entità della fornitura affidata, sia al grado di produttività e al fabbisogno formativo delle persone svantaggiate inserite.
4. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le cooperative ed i consorzi devono essere iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 2.
5. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione della convenzione.

Articolo 12

Determinazione del corrispettivo

1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono far riferimento ai seguenti criteri:
 - 1) per i servizi socio - sanitari ed educativi:

a) nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i valori minimi di riferimento per le diverse tipologie di servizio che non possono essere mai inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative sociali; le tabelle di competenza della Regione vengono emanate con decreto dell'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, d'intesa con gli Assessori competenti per materia e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla base di analisi comparate dei costi - qualità su campioni di realtà pubbliche e private;

b) nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche;

c) in entrambi i casi, nella formazione dei corrispettivi, al costo lavoro vanno aggiunti i costi relativi agli elementi, all'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali e umani che concorrono alla realizzazione del servizio;

2) per la fornitura di beni e servizi di cui all'articolo 5 della Legge n. 381 del 1991 i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo.

Articolo 13

Durata della convenzione

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi, le convenzioni relative alla fornitura dei servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti hanno durata pluriennale.

2. Le convenzioni debbono in tal caso prevedere modalità di verifica annuale dei rispettivi obblighi dei contraenti.

Articolo 14

Criteri di valutazione per la scelta del contraente

1. Nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della gestione dei servizi socio - assistenziali, sanitari ed educativi, l'offerta presentata deve essere valutata prendendo a riferimento i seguenti elementi oggettivi:

a) possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;

b) rispetto delle norme contrattuali di settore;

c) capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;

d) qualificazione professionale degli operatori;

e) valutazione comparata costi - qualità desunta su omologhi servizi pubblici o privati.

2. Nel bando sono indicati i punteggi attribuiti a ciascuno degli elementi oggettivi di valutazione suindicati. A parità di punteggio complessivo prevale l'offerta con il massimo ribasso.

3. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio - assistenziali, sanitari ed educativi, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 381 del 1991, prevalente elemento oggettivo da valutare per la scelta del contraente e il progetto di inserimento di soggetti svantaggiati che deve riportare:

a) il numero dei soggetti svantaggiati, tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta, ruolo e profilo professionale di riferimento;

b) presenza di piani individualizzati, contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno.

Articolo 15

Forme di controllo e di tutela dell'utenza

1. Le convenzioni devono prevedere forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini periodiche presso gli utenti.

TITOLO IV

MISURE DI INCENTIVAZIONE

Articolo 16

Disposizioni generali

1. Le cooperative sociali e i loro consorzi accedono a tutti gli interventi regionali in favore della cooperazione secondo le rispettive normative di settore e secondo le disposizioni di cui al presente titolo.

Articolo 17

Contributi per l'avviamento ed il consolidamento

1. Alle cooperative sociali costituite da non oltre tre anni che presentino progetti finalizzati all'attività di avvio e di consolidamento della propria struttura operativa è corrisposto un contributo annuale per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute e documentate:

- a) investimenti per impianti, macchinari, arredi ed attrezzature escluse quelle di cui all' articolo 18;
- b) brevetti, software, studi e ricerche per nuovi prodotti, strumenti ed ausili didattici ed educativi;
- c) spese per prestazioni di servizi ricevuti;
- d) interessi, sconti ed altri oneri finanziari esclusi gli interessi relativi ai mutui a tasso agevolato.

2. Il contributo è concesso per due anni consecutivi nella misura del 75 per cento delle spese ammesse il primo anno e del cinquanta per cento il secondo anno, entro il limite complessivo di 250 milioni di lire per le cooperative che svolgono attività di cui all' articolo 1, lettera a), della Legge n. 381 del 1991, ed entro il limite di 200 milioni all' anno per le cooperative che svolgono attività di cui all' articolo 1, lettera b), della medesima legge.

3. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con il contributo per spese di gestione di cui all' articolo 20 ter della legge regionale 6 giugno 1984, n° 28 e successive modifiche ed integrazioni; è invece cumulabile con analoghe provvidenze nazionali e regionali purchè il totale delle contribuzioni non superi i limiti di cui al comma 2.

Articolo 18

Contributi per l'acquisto di particolari attrezzature e per l'adattamento dei posti di lavoro

1. Alle cooperative sociali è concesso un contributo per l'acquisto o la realizzazione di particolari attrezzature e strumenti specificamente finalizzati a favorire l'attività lavorativa dei soci o dei dipendenti portatori di handicap.

2. Agli enti pubblici che stipulino convenzioni con le cooperative sociali o con loro consorzi, ai sensi della presente legge, è concesso un contributo per l'adattamento del posto di lavoro alle esigenze delle persone portatrici di handicap appartenenti alle cooperative stesse.

3. I contributi di cui ai precedenti commi sono erogati in misura non superiore all'80 per cento della relativa spesa ed entro il limite massimo di 20 milioni di lire.

Articolo 19

Contributi in conto occupazione e per particolari servizi

1. Alle cooperative che svolgono l'attività di cui all'articolo 1, lettera b), della Legge n. 381 del 1991 è concesso un contributo in conto occupazione per ciascun socio lavoratore nella misura massima del 50 per cento della retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di categoria; tale misura è elevata fino all'80 per cento per ciascun socio appartenente alle categorie di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della Legge n. 381 del 1991.

2. Il contributo è erogato per un periodo non superiore a 24 mesi e non è cumulabile, nello stesso periodo, con analoghi contributi previsti da altre leggi nazionali e regionali.

Articolo 20

Convenzioni di innovazione e sviluppo

1. Alle cooperative che presentano progetti volti a sperimentare nuove metodologie di intervento sociale attraverso l'avvio di nuovi servizi o l'introduzione di innovazioni nell'erogazione di servizi già in atto è concesso un contributo nella misura massima del 40 per cento delle spese riconosciute ammissibili e non ricomprese nelle disposizioni di cui agli articoli precedenti, sulla base di apposite convenzioni di innovazione e sviluppo.

Articolo 21

Contributi ai consorzi di cooperative sociali

1. Ai consorzi di cui all'articolo 8 della Legge n. 381 del 1991, sono concessi finanziamenti per:

- a) attività di consulenza tecnica e amministrativa a favore di cooperative sociali;
- a) servizi finalizzati alla promozione e commercializzazione di prodotti delle cooperative sociali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso un contributo pari al 50 per cento delle spese giudicate ammissibili sulla base di apposito progetto presentato dal consorzio.

3. Alle cooperative sociali che intendono consorziarsi per la gestione integrata delle loro attività è corrisposto un contributo pari al 30 per cento della quota di capitale investita nel consorzio da ogni cooperativa.

Articolo 22

Contributi a favore di enti pubblici

1. Agli enti locali che intendano sottoscrivere quote di capitale sociale in qualità di soci sovventori ai sensi dell'articolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'articolo 2 della Legge n. 381 del 1991, è concesso un contributo non superiore al valore del 30 per cento del capitale sottoscritto e versato.

Articolo 23
Disposizioni e competenze attuative

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, previo parere della Commissione per la cooperazione sociale di cui al titolo V, emana le direttive di attuazione delle disposizioni di cui al titolo IV, fissando i criteri generali e le procedure per la concessione dei contributi.

2. La gestione degli interventi di cui al presente titolo è attribuita all'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Articolo 24
Beneficiari degli interventi

1. Rientrano fra i beneficiari degli interventi della presente legge tutti i soggetti o categorie di persone ricompresi dall'articolo 4 della Legge n° 381 del 1991, come sotto specificati:

- a) invalidi fisici, psichici e sensoriali;
- b) ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti in trattamento psichiatrico;
- c) tossicodipendenti e alcolisti che abbiano in corso un programma di recupero concordato con i componenti servizi socio - assistenziali;
- d) detenuti ammessi al lavoro, dimessi dal carcere, soggetti già sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile e ammessi alle misure alternative alla detenzione;
- e) soggetti appartenenti a categorie socialmente emarginate o a rischio di emarginazione;
- f) minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare;
- g) soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio come rientranti tra le categorie svantaggiate.

TITOLO V
COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE

Articolo 25
Composizione e funzionamento della Commissione

1. Con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, è costituita presso l'Assessorato del lavoro la Commissione regionale per la cooperazione sociale. Essa è composta:

- a) dall'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede, o da un suo delegato;
- b) dal coordinatore generale dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale o da un suo delegato;
- c) da un funzionario di livello non inferiore al VII dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale;
- d) dal direttore dell'Agenzia regionale del lavoro o da un suo delegato;
- e) dal responsabile della Direzione regionale del lavoro - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;
- f) da un rappresentante effettivo e da un supplente, con comprovata esperienza nel settore sociale designati da ciascuna delle organizzazioni regionali delle cooperative aderenti alle associazioni nazionali di

rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del DLCPS n. 1577 del 1947 e successive modifiche ed integrazioni;

g) dal consigliere di parità previsto dalla Legge 10 aprile 1991, n. 125;

h) da un funzionario di livello non inferiore al VII dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che funge da segretario ed al quale viene altresì attribuito il compito di conservatore dell'Albo di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. La Commissione è convocata dal Presidente.

3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. I supplenti partecipano alla seduta in caso di assenza dei componenti effettivi.

Articolo 26

Compiti della Commissione

1. La Commissione esprime parere:

a) sulle domande di iscrizione all'Albo regionale della cooperazione sociale, verificando che le cooperative ed i consorzi richiedenti abbiano presentato tutti i documenti prescritti dalla presente legge che tali documenti siano regolari;

b) sulla cancellazione dall'Albo regionale della cooperazione sociale delle cooperative che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla presente legge e di quelle che, per cambiamenti sopravvenuti nella loro costituzione, non siano in grado di continuare ad esercitare la propria attività ;

c) sui criteri relativi alla concessione degli incentivi di cui al titolo IV;

d) sugli schemi di convenzione - tipo di cui all'articolo 10 della presente legge.

2. La Commissione formula altresì proposte alla Giunta regionale in materia di cooperazione sociale.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE

Articolo 27

Abrogazione e rinvio a norme nazionali

1. E' abrogato l'articolo 16 della legge regionale n. 33 del 1988, nonchè tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 381 del 1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 28

Norma finanziaria

(Omissis)

Deliberazione della giunta 24 novembre 1998, n.51/10

Approvazione degli Schemi di Convenzione-tipo per i rapporti tra le Cooperative Sociali e le Amministrazioni Pubbliche operanti in Sardegna in attuazione dell'art. 10, 1° comma, della L.R. 22.4.1997 - "Norme per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione Sociale"

ALLEGATO 1

Schema di convenzione - tipo / A

Per i rapporti fra le amministrazioni Pubbliche operanti in Sardegna , e le cooperative sociali o loro consorzi che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi (art. 10, 1° comma, della L.R 22.41997, n. 16)

L'anno.....il giorno..... Del mese di.....
Presso.....
Via.....

TRA

L'Ente pubblico (di seguito denominato semplicemente Ente Pubblico).....
Codice Fiscale.....con sede in.....
Via.....n.....rappresentato da.....
.....in qualità di.....
a ciò autorizzato con.....

E

La Cooperativa Sociale-Consortio di Cooperative (di seguito denominata semplicemente Coop. Soc. o Consortio).....
avente sede in Via.....
n.P.I.V.A.iscritta all'Albo regionale delle Cooperative Sociali al n.
.....con Decreto Assessoriale n.....

del.....nella persona del suo Legale rappresentate
.....nato a.....
il.....residente a.....Via.....
n.iscritta al Reg. Regionale di cui all'art. 42 della L.R. 4/88

PREMESSO

- che l'Ente Pubblico, in coerenza con gli atti di programmazione regionale, ha deliberato con provvedimento.....del.....
n.il seguente obiettivo:

- che la Cooperativa Sociale ha tra le proprie finalità statutarie quella di gestire servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi in favore di.....

con le modalità di intervento conformi alle vigenti norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali;

- che per lo svolgimento delle predette attività la Cooperativa Sociale si avvale di:

- apposito personale con consistenza numerica e professionale adeguata;

- di (eventuale) apposita struttura socio-sanitaria sita in.....

Via.....n., caratterizzata dalla disponibilità di posti n., autorizzata al funzionamento con.....;

- altro (attrezzature, laboratori ecc.)

- che la predetta Cooperativa ha depositato tutti i documenti richiesti;

- che a seguito di (appalto - concorso - altro, bandito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 12, 13i 14 della L.R. 16/97) esperito in dataè stata affidata alla Cooperativa Sociale la gestione dei seguenti servizi

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Oggetto della convenzione è:

La Cooperativa Sociale si impegna a svolgere le prestazioni-servizi relativi all'oggetto della convenzione con le seguenti modalità, quali - quantitative:

strutture, attrezzature e beni di cui si dichiara la piena disponibilità:

La gestione dell'attività, oggetto della convenzione deve essere programmata a cura della Cooperativa Sociale, mentre all'Ente spetta il ruolo di controllo e verifica e valutazione dei risultati.

Articolo 2
Durata della convenzione

La presente convenzione, di norma pluriennale, avrà durata dalal (in caso di mancata disdetta di una delle due parti da comunicarsi a mezzo raccomandata due mesi prima della data di scadenza, la convenzione è rinnovabile a termine di legge, per un periodo non superiore a quello iniziale).

La convenzione è soggetta a verifica annuale entro ilin ordine all'adeguamento dei costi determinati da nuovi oneri contrattuali o altri obblighi di legge ed in base all'aumento del costo della vita.

Articolo 3
Personale

Per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione e con riferimento alla vigente legislazione relativa agli standard di personale e alle qualifiche professionali, la Cooperativa Sociale utilizzerà le figure di seguito indicate, e secondo quanto stabilito dal Capitolato di appalto, garantendo la copertura del rapporto standard personale -utenti, la regolarità del rapporto di lavoro e il rispetto della normativa contrattuale:.....

Caratteristiche del responsabile tecnico dell'attività:

Nome:Cognome:

Qualifica professionale.....

Titolo di studio:

Qualifiche / specializzazioni:

Caratteristiche degli operatori: qualifica professionale - titolo di studio - breve curriculum:

.....
.....

Articolo 4
Volontari

Nell'ambito dell'attività oggetto della presente convenzione, la, Cooperativa Sociale, utilizzerà (non utilizzerà) prestazioni di volontari, come di seguito quantificato e qualificato) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della Legge n. 381/91:

.....
.....

Le prestazioni dei volontari dovranno essere complementari e non sostitutive rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Articolo 5
Standard tecnici

La Cooperativa Sociale garantisce l'adeguatezza del numero di personale qualificato utilizzato, nonché delle strutture, attrezzature, arredi ecc., per il puntuale adempimento delle attività convenzionate, nel rispetto dei parametri minimi stabiliti da leggi e regolamenti vigenti.

L'Ente pubblico e la Cooperativa garantiscono inoltre, con riferimento alle proprie responsabilità, il rispetto, della, normativa sulle condizioni igienico - sanitarie e di sicurezza.

Articolo 6
Contratti collettivi di lavoro
e coperture assicurative

Ai fini della presente convenzione la Cooperativa sociale si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale di cui al precedente art. 3), dei vigenti contratti di lavoro relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale ed assicurativo, e si impegna a fornire, a richiesta dell'Ente pubblico contraente, la documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro.

Articolo 7
Corrispettivi e modalità di pagamento

L'Ente, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio e delle attività corrisponde, la somma di L.
.....+ I.V.A. (ove prevista)

Tale compenso, che l'Ente pubblico dichiara ,essere stato determinato nel, pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 12. della L.R. 16/97, è onnicomprensivo.

La Cooperativa Sociale relaziona mensilmente gli interventi effettuati e provvede ad emettere la relativa fattura.

Il pagamento verrà effettuato entro 15 gg. dalla ricezione della predetta fattura.

La revisione del prezzo deve essere effettuata annualmente sulla base di istruttoria condotta dai competenti organi tecnici dell'Ente ai sensi della normativa vigente.

Articolo 8
Verifica e controllo

L'Ente Pubblico si riserva la facoltà di promuovere verifiche e controlli o indagini conoscitive, anche periodiche sulla corretta effettuazione delle prestazioni erogate dalla Cooperativa Sociale, con particolare riferimento alla qualità dei servizi, alla migliore utilizzazione delle risorse e a gli altri aspetti della convenzione, compresi la regolarità delle assunzioni, dei rapporti di lavoro e delle coperture previdenziali ed assicurative nonché a effettuare valutazioni sui risultati.

Tali verifiche e valutazioni sono effettuate alla presenza dei responsabili della Cooperativa sociale., Le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla Cooperativa stessa.

La Cooperativa Sociale predispone una relazione annuale sull'attività complessiva svolta, i risultati conseguiti, nonché sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione e organizzazione.

Articolo 9

Inadempienze e cause di risoluzione

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con la fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Nel caso di gravi inadempienze, tali da compromettere la funzionalità, degli interventi, di non ottemperanza della Cooperativa Sociale al complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, ovvero della accertata insufficienza o insussistenza delle strutture attrezzature o beni di cui era stata concordata la piena disponibilità, l'Ente ha facoltà di diffidare la Cooperativa sociale all'adempimento entro congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà risolta.

Entrambe le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della con convenzione secondo le modalità di cui al primo capoverso del presente articolo:

- per grave inosservanza della normativa vigente;
- a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione;
- altro.

Articolo 10

Assicurazione obbligatoria del personale e degli utenti

La Cooperativa Sociale provvede a sottoscrivere polizza assicurativa per la Cooperativa stessa e per il personale impegnato, per l'eventuale responsabilità civile verso terzi esonerando espressamente l'Ente da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto della convenzione.

Copia conforme della polizza sottoscritta verrà fornita dalla Cooperativa Sociale all'Ente.

Articolo 11

Raccordo con gli Uffici competenti

Le due parti sottoscrittenti fa presente convenzione si impegnano ad una reciproca collaborazione per una migliore relazione con gli Uffici competenti di livello provinciale, regionale e nazionale, al fine di favorire un sistema informativo diffuso, una facilitazione di accesso agli incentivi di settore e un raccordo con i servizi socio-sanitari ed educativi, con le attività di formazione. Professionale e con le politiche attive del lavoro.

p. L'Ente Pubblico
.....

p. La Cooperativa Sociale
.....

ALLEGATO 2

Schema di convenzione - tipo / B

Per, i rapporti fra le amministrazioni pubbliche operanti, in,, Sardegna e le cooperative sociali o loro consorzi che svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone, svantaggiate (art. 10 A comma, della L.R. 22.4.1997, n. 16)

L'anno il giorno del mese dipresso del mese di
.....Via

TRA

L'Ente Pubblico (di seguito denominato semplicemente Ente Pubblico)
Codice Fiscale sede inVia.....n.
.....rappresentato dain qualità di
....., a ciò autorizzato con
.....

E

La Cooperativa Sociale Consorzio di Cooperative (di seguito denominata semplicemente Soc.
Cooperativa o Consorzio)

.....
.....
avente sede inVia.....
n.Codice Fiscale n.
P.I.V.A.iscritta all'Albo regionale delle Cooperative Sociali al n.
.....sezione B con Decreto Assessoriale n.
del.....nella persona del suo Legale rappresentante
.....nato ail.....
residente a.....Via.....n.,
è iscritta al Reg. Regionale di cui all'art. 42 della L.R. 4/88.

PREMESSO

che l'Ente Pubblico, in coerenza con gli atti di programmazione regionale, ha deliberato con provvedimentodeln.
il seguente obiettivo:

.....;
che la Cooperativa Sociale ha tra le proprie finalità statutarie quella di svolgere attività agricole, industriali, artigianali, commerciali, di servizio. o altro, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di tipo.....

.....
con modalità di intervento conformi alle vigenti norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali;

che per lo svolgimento delle predette attività la Cooperativa Sociale si avvale di:

- apposito personale con consistenza numerica e professionale adeguata;
- di (eventuale) apposita struttura socio - sanitaria - educativa sita in
- Via n., caratterizzata dalla disponibilità di posti n....., autorizzata al funzionamento con.....;
- altro (attrezzature, laboratori ecc.)
- che la predetta Cooperativa. ha depositato tutti i documenti richiesti;
- che a seguito di (appalto - concorso - altro, bandito nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 12 - 13 - 14 della L.R. 16/97) esperimento in data....., è stata affidata alla Cooperativa Sociale la gestione dei seguenti servizi.....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.:

Articolo 1

Oggetto

Oggetto della convenzione è:

La Cooperativa Sociale si impegna a svolgere le prestazioni - servizi relativi all'oggetto della convenzione don le seguenti modalità, quali quantitative:

strutture, attrezzature e beni di cui si dichiara la piena disponibilità

La gestione dell'attività oggetto della convenzione deve essere programmata a cura della Cooperativa Sociale, mentre all'Ente spetta il ruolo di controllo e verifica e valutazione dei risultati.

La gestione dell'attività oggetto della convenzione deve essere programmata a cura della Cooperativa Sociale, mentre all'Ente spetta il ruolo di controllo e verifica e valutazione dei risultati.

Articolo 2

Durata della convenzione

La presente convenzione, di norma pluriennale, avrà durata dalal(in caso di mancata disdetta di una delle due parti da comunicarsi a mezzo, raccomandata due mesi prima della data. di scadenza, la convenzione è rinnovabile a termine di legge, per un periodo non superiore a quello iniziale).

Articolo 3

Personale

Per lo svolgimento dell'attività oggetto della presente convenzione e con riferimento alla vigente legislazione relativa agli standard di personale e alle qualifiche professionali, la Cooperativa Sociale utilizzerà le figure di seguito indicate e secondo quanto stabilito dal

Capitolato d'appalto, garantendo la copertura del rapporto standard personale - utenti, la regolarità del rapporto di lavoro e il rispetto della normativa contrattuale:

- N° complessivo del personale utilizzato.....
- N° del personale costituito da persone svantaggiate
di cui soci lavoratori.....
- Tipologia di svantaggio psico - fisico

.....

- Qualifiche professionali:

.....

- Caratteristiche del responsabile tecnico dell'attività:

Nome.....Cognome.....

Qualifica professionale:

Titolo di studio:

Qualifiche / specializzazioni

.....

Caratteristiche degli operatori: qualifica professionale - titolo di studio - breve curriculum:

.....

La Cooperativa autocertifica all'Ente la presenza al suo interno in qualità di soci lavoratori e lavoratori dipendenti di almeno il 30%, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 381/91.

Articolo 4 Volontari

Nell'ambito dell'attività oggetto della presente convenzione, la Cooperativa Sociale utilizzerà (non utilizzerà) prestazioni di volontari, come di seguito quantificato e qualificato) nel: rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della Legge n. 381/91:

.....

Le prestazioni dei volontari dovranno essere complementari e non sostitutive rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Articolo 5 Standard tecnici

La Cooperativa Sociale garantisce l'adeguatezza del numero di personale qualificato utilizzato, nonché delle strutture, attrezzature, arredi ecc., per il puntuale adempimento, delle attività convenzionate, nel rispetto dei parametri minimi stabiliti da leggi e regolamenti vigenti.

L'Ente pubblico, e la Cooperativa garantiscono, inoltre, con riferimento alle proprie responsabilità, il rispetto della normativa, sulle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza.

Articolo 6 Contratti collettivi di lavoro e coperture assicurative

Ai fini della presente convenzione, la Cooperativa sociale si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale di cui al precedente art. 3) dei vigenti contratti di lavoro relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale ed assicurativo, e si impegna a fornire, a richiesta dell'Ente pubblico contraente, la documentazione comprovante la regolarità del rapporto di lavoro, ivi compreso.

Articolo 7

Corrispettivi e modalità di pagamento

L'Ente, quale corrispettivo per l'espletamento del servizio e delle attività corrisponde la somma di L.+ I.V.A. (ove prevista).

Tale compenso, che l'Ente pubblico dichiara essere stato determinato nel pieno rispetto di quanto previsto, dall'art. 12 della L.R. 16/97, è onnicomprensivo.

La Cooperativa Sociale relaziona mensilmente gli interventi effettuati e provvede ad emettere la relativa fattura.

Il pagamento verrà effettuato entro 15 gg. dalla ricezione della predetta fattura.

La revisione del prezzo deve essere effettuata annualmente sulla base di istruttoria condotta dai competenti organi tecnici dell'Ente ai sensi della normativa vigente

Articolo 8

Verifica e controllo

L'Ente Pubblico si riserva la facoltà di promuovere verifiche e controlli o indagini conoscitive, anche periodici, sulla corretta effettuazione delle rate dalla Cooperativa Sociale, con prestazioni erogate dalla Cooperativa Sociale, con particolare riferimento alla qualità dei servizi, alla migliore utilizzazione delle risorse e agli altri aspetti della convenzione, compresi la regolarità delle assunzioni, dei rapporti di lavoro e delle coperture previdenziali ed assicurative nonché a effettuare valutazioni sui risultati.

Tali verifiche e valutazioni sui risultati sono effettuate alla presenza dei responsabili della Cooperativa sociale. Le relative valutazioni conclusive sono espresse per iscritto e comunicate alla Cooperativa stessa.

La Cooperativa Sociale predispone una relazione annuale sull'attività complessiva svolta, i risultati conseguiti, nonché sugli effettivi costi di impresa derivanti dagli oneri contrattuali e contributivi, di gestione, e organizzazione.

Articolo 9

Inadempienze e cause di risoluzione

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto, con la fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Nel caso di gravi inadempienze, tali da compromettere la funzionalità degli interventi, di non ottemperanza della Cooperativa Sociale al complesso degli impegni assunti, di verificata e perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati relativamente alle mansioni previste dalle rispettive qualifiche professionali, ovvero della accertata insufficienza o insussistenza delle strutture attrezzature o beni di cui era stata concordata la piena disponibilità, l'Ente ha facoltà di diffidare la Cooperativa sociale all'adempimento entro congruo termine, dichiarando che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si intenderà risolta. Entrambe le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della convenzione secondo le modalità di cui al primo capoverso del presente articolo:

- per grave inosservanza della normativa vigente;
- a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione;
- altro.

Articolo 10

Assicurazione obbligatoria del personale e degli utenti

La Cooperativa Sociale provvede a sottoscrivere polizza assicurativa per la Cooperativa stessa e per il personale impegnato, per l'eventuale responsabilità civile verso terzi esonerando espressamente l'Ente da qualsiasi responsabilità per danni o sinistri anche in itinere, che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi oggetto della convenzione.

Copia conforme della polizza sottoscritta verrà fornita dalla Cooperativa Sociale all'Ente.

Articolo 11

Raccordo con gli Uffici competenti

Le due parti sottoscriventi la presente convenzione si impegnano ad una reciproca collaborazione per una migliore relazione con gli Uffici competenti di livello provinciale, regionale e nazionale, al fine di favorire un sistema informativo diffuso, una facilitazione di accesso agli incentivi, di settore e un raccordo con i servizi socio-sanitari ed educativi, con le attività di formazione professionale e con le politiche attive del lavoro.

p. L'Ente Pubblico

.....

p. La Cooperativa Sociale

.....

LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 1999, N. 8

Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n.4 "Riordino delle funzioni socio-assistenziali"

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna del 8 marzo 1999, n.7

Articolo 1

Vigenza del Piano regionale socio-assistenziale

Il Piano regionale socio-assistenziale per il triennio 1998/2000, approvato dal Consiglio regionale in data 29 luglio 1998, assume quale riferimento e validità il triennio 1999/2001.

Articolo 2

Programma comunale d'intervento

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, come già modificato dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1990, n. 44, è sostituito dai seguenti:

“1. I comuni, i consorzi volontari e le associazioni di comuni finalizzate all'attuazione degli interventi della presente legge, predispongono programmi triennali d'intervento in conformità agli indirizzi e alle direttive del piano regionale socio-assistenziale.

1 bis. I comuni predispongono il primo programma triennale d'intervento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1 ter. Il programma triennale d'intervento deve essere verificato e aggiornato entro il 30 novembre di ogni anno, al fine di adeguarlo alle eventuali nuove esigenze e di ricostituirne l'estensione temporale”.

Articolo 3

Informazione e ricerca

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale n. 4 del 1988, sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Per il conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 3 è istituito presso l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale l'Osservatorio per le politiche sociali con compiti di studio, ricerca, informazione e assistenza tecnica agli enti pubblici e privati che operano nel settore. Per l'esercizio delle proprie funzioni l'Osservatorio si avvale di personale dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, può disporre della collaborazione di istituzioni pubbliche e di organismi privati nonché finanziare studi e ricerche

attraverso l'assegnazione di borse di studio per tesi di laurea o di diploma universitario attinenti alle materie di cui alla presente legge.

3 ter. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale può stipulare convenzioni di collaborazione e consulenze finalizzate alla predisposizione, all'aggiornamento annuale e alla realizzazione del piano regionale socio-assistenziale nonché alla diffusione dei suoi contenuti".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 25 gennaio 1998, n. 4, è aggiunto il seguente:

"3 bis. La Consulta concorre a formulare le linee generali di indirizzo e le priorità annuali dell'attività dell'Osservatorio per le politiche sociali di cui all'articolo 22".

3. Gli oneri derivanti dall'articolo 22 della legge regionale n. 4 del 1988 - così come integrato dal precedente comma, i cui costi aggiuntivi sono valutati in lire 40.000.000 per l'anno 1999 ed in lire 120.000.000 dall'anno 2000 - gravano sul capitolo 12001/06.

Articolo 4

Sussidi e servizi a favore di particolari categorie di cittadini

1. Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi in favore dei talassemici, degli emofilici e dei linfopatici maligni di cui agli articoli 1, 6 e 7 della legge regionale 25 novembre 1983, n. 27.

2. Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi in favore dei nefropatici di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 11, come modificata dalle leggi regionali 25 luglio 1990, n. 30 e 14 settembre 1994, n. 43.

3. Sono trasferite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi di cui all'articolo 11 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 15, come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 20.

4. Per gli anni 1999, 2000 e 2001 le risorse necessarie al pagamento dei sussidi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono assegnate ai comuni con vincolo di destinazione in misura non superiore a quella prevista per l'anno 1998.

5. Per gli anni successivi l'importo è aggiornato con cadenza triennale, sulla base delle occorrenze accertate e certificate al 30 ottobre dell'ultimo anno del vigente triennio del bilancio pluriennale 1999 - 2000 e 2001.

6. L'erogazione dei finanziamenti è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, secondo i tempi e le modalità indicate dall'articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 25, e successive modificazioni.

7. Con le modalità di cui ai commi 4, 5 e 6, sono quantificate e trasferite ai comuni le risorse necessarie per:

a) il rimborso delle spese per il trasporto di soggetti handicappati di cui all'articolo 92 della legge regionale 28 maggio 1985, n. 12, e successive modificazioni;

b) il pagamento delle rette di ricovero per l'assistenza residenziale a soggetti handicappati già di competenza delle aziende USL, trasferite ai comuni a seguito della revisione di trattamenti riabilitativi precedentemente in atto;

c) il pagamento delle rette di ricovero a favore delle persone affette da patologie psichiatriche di cui all'articolo 14 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 20, nonché di quelle dimesse dagli ospedali psichiatrici al termine dei processi riabilitativi in atto.

8. La Regione determina gli indirizzi e i parametri in base ai quali devono essere svolte le funzioni trasferite al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'impiego dei fondi erogati.

9. I comuni, attraverso il programma d'intervento e la rendicontazione annuale dell'attività svolta, danno conto degli obiettivi programmati, degli interventi realizzati e delle spese sostenute sulle funzioni e le materie trasferite.

Articolo 5

Attività socio-assistenziali già attribuite alla soppressa ONMI

1. Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001 le risorse necessarie alle Province per lo svolgimento delle attività socio-assistenziali già attribuite alla soppressa ONMI sono assegnate alle stesse Province con vincolo di destinazione nella misura prevista per l'anno 1997.
2. Per gli anni successivi l'importo è aggiornato con cadenza triennale, sulla base delle occorrenze accertate e certificate al 30 ottobre dell'ultimo anno del vigente triennio del bilancio pluriennale 1999, 2000 e 2001.
3. L'erogazione dei finanziamenti relativi al 1998 è disposta dall'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale a valere sulle disponibilità del capitolo 12001/08 del bilancio 1999.
4. L'erogazione dei finanziamenti relativi al 1999, 2000 e 2001 è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, secondo i tempi e le modalità indicate dall'articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 25, e successive modificazioni.
5. Le Province inviano annualmente alla Regione apposita relazione contenente una rendicontazione delle attività svolte e degli interventi realizzati in rapporto agli obiettivi programmati.

Articolo 6

Contributi ai comuni per l'assunzione di operatori sociali

1. A decorrere dall'anno 1999, ai comuni che abbiano provveduto o provvedano all'assunzione di operatori sociali può essere concesso, ad integrazione del contributo già erogato ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale n. 4 del 1988, una ulteriore quota di finanziamento fino alla concorrenza dell'80 per cento della spesa lorda sostenuta.
2. Ai comuni che non hanno consolidato nei trasferimenti di cui al fondo previsto dalla lettera c), comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale n. 25 del 1993 alcun contributo ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale n. 4 del 1988 e che abbiano provveduto o provvedano nel corso del 1999 all'assunzione di operatori sociali può essere concesso un finanziamento fino alla concorrenza dell'80 per cento della spesa lorda sostenuta.
3. L'onere annuo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 800.000.000, fa carico allo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12001/01 e a partire dall'anno 2000 confluisce nel fondo di cui alla lettera c), dell'articolo 1 della legge regionale n. 25 del 1993.
4. A decorrere dall'anno 2001 i comuni che abbiano beneficiato, in tutto o in parte per almeno cinque anni, anche non consecutivi, del contributo per il convenzionamento di operatori sociali di cui all'articolo 55 della legge regionale n. 4 del 1988 e non abbiano provveduto ad assumere nel proprio organico le figure di coordinamento e/o il personale occorrente per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali previsti dal citato articolo 55, cessano dal diritto a tale contributo con corrispondente riduzione del finanziamento attribuito ai sensi della legge regionale 10 giugno 1993, n. 25 e successive modificazioni.
5. Per i comuni che si vengono a trovare nella condizione di cui al comma 4 gli oneri relativi alla prosecuzione delle convenzioni con gli operatori sociali sono posti a totale carico dei bilanci comunali.

Articolo 7

Autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali

1. Per l'anno 1999 si prescinde dall'autorizzazione al funzionamento delle strutture socio-assistenziali di cui all'articolo 41 della legge regionale n. 4 del 1988, purché tali strutture risultino attivate da almeno un

anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e sia dimostrata, mediante attestazione dell'Assessorato regionale competente in materia di assistenza sociale, l'avvenuta presentazione della domanda e della prescritta documentazione.

Articolo 8

Interventi per l'adeguamento delle strutture socio-assistenziali agli standard del piano socio-assistenziale e del regolamento di attuazione della legge regionale n. 4 del 1988

1. A partire dal 1999 e fatti salvi gli interventi già inseriti nei programmi pluriennali approvati, a valere sul capitolo 12001/02 del bilancio regionale, possono essere finanziati anche gli interventi di adeguamento, ammodernamento e ristrutturazione delle strutture socio-assistenziali già in funzione per il rispetto degli standard fissati dal piano socio-assistenziale e dal regolamento di attuazione della legge regionale n. 4 approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1989, n. 12.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e sulla base delle risorse finanziarie disponibili e non programmate, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, delibera il piano di ripartizione dei contributi da erogare ai comuni e alle istituzioni private iscritte al registro regionale di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988 e alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 43 della medesima legge come integrata e modificata dalla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, a termini dell'articolo 47 della medesima legge regionale n. 4 del 1988.

3. Il riparto dei finanziamenti, con riferimento alle disponibilità di bilancio come definite dal comma 2, avverrà nella misura del 60 per cento dello stanziamento annuale a favore dei comuni, e del restante 40 per cento a favore delle istituzioni private iscritte al registro regionale di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988 e delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 43 della medesima legge come integrata e modificata dalla legge regionale n. 39 del 1993, tenute presenti in particolare le prescrizioni di adeguamento disposte dagli enti competenti.

4. L'erogazione del contributo non può superare l'80 per cento della spesa ammissibile ed è subordinata alla presentazione della certificazione finanziaria e patrimoniale dell'ente richiedente.

5. La concessione del contributo alle istituzioni private iscritte al registro regionale di cui all'articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988 e alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 43 della medesima legge come integrata e modificata dalla legge regionale n. 39 del 1993, è concesso alle seguenti condizioni:

- a) che le stesse siano convenzionate con almeno un comune da non meno di cinque anni o che assumano e dichiarino l'impegno a convenzionarsi con i comuni riservando a questo fine il 50 per cento della loro capienza per i cinque anni successivi alla concessione del citato contributo;
- b) che deliberino il vincolo di destinazione d'uso della struttura di venti anni per finalità socio-assistenziali.

Articolo 9

Contributi per l'adattamento dei mezzi di locomozione

1, Il comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale n. 4 del 1988 è sostituito dal seguente:

"4. Il limite di reddito di cui al comma 3 può essere adeguato in correlazione con l'aumento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT, mediante deliberazione della Giunta regionale".

Articolo 10

Contributi in favore dei comuni e delle aziende USL per il trasporto degli handicappati

1. Il contributo giornaliero pro-capite previsto dall'articolo 92 della legge regionale 2 maggio 1985, n. 12, e successive modifiche e integrazioni, è elevato, a decorrere dall'anno 1999, in misura non superiore a lire 13.000.
2. Il contributo così come aggiornato dal comma 1 è concesso altresì alle aziende USL che provvedono al trasporto degli handicappati dalla propria abitazione ai centri pubblici di riabilitazione.
3. La maggiore spesa per l'aggiornamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è valutata in lire 500.000.000 annue (cap. 12001/01).
4. Per gli anni successivi l'importo del contributo può essere aggiornato in correlazione con l'andamento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT mediante deliberazione della Giunta regionale.

Articolo 11

Provvedimenti urgenti e inderogabili

1. Per esigenze di particolare urgenza e inderogabilità quali l'affidamento di minori e di anziani disposte dai giudici o altre gravi emergenze documentate dai comuni, nonché per eventuali sopraggiunte esigenze derivanti da nuovi compiti trasferiti ai comuni con le presenti disposizioni, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è autorizzata ad erogare finanziamenti straordinari ai comuni.
2. A valere sulle disponibilità del capitolo 12001/ 01, una quota non superiore a lire 3.000.000.000 annue è destinata all'attuazione del presente articolo.

Articolo 12

Norma finanziaria

(Omissis)

Articolo 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PARTE QUINTA

LE LEGGI REGIONALI RIVOLTE A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI UTENZA

LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1983, N. 25

Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psico-affettiva dei minori nei presidi sanitari pubblici e privati convenzionati

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 10 settembre 1983, n.46

Articolo 1

I presidi sanitari pubblici e quelli privati convenzionati della Regione sono tenuti a garantire, attraverso idonee modalità organizzative e nell'attuazione dei diversi trattamenti terapeutici, il rispetto delle esigenze affettive ed espressive proprie del bambino assistito, al fine di concorrere al mantenimento del suo equilibrio psichico e di prevenire l'insorgere di alterazioni psico-affettive.

Articolo 2

Per il bambino di età inferiore ai 10 anni ricoverato presso i presidi sanitari pubblici e privati convenzionati, uno dei genitori, o un loro sostituto, ha la facoltà di accedere e permanere nel reparto di ricovero per l'intero arco delle 24 ore.

Al fine di agevolare questa permanenza, in particolare per quanto riguarda l'assistenza familiare nelle ore notturne, deve essere adottato ogni possibile provvedimento anche a carattere provvisorio.

Articolo 3

Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, i progetti di costruzione, ampliamento, ristrutturazione e le proposte di riorganizzazione funzionale dei reparti pediatrici e ostetrici, in coerenza con la programmazione socio - sanitaria, devono contenere indicazioni per consentire la permanenza del neonato accanto alla propria madre, per disporre, per ogni stanza di degenza delle divisioni o sezioni di pediatria, di un numero di letti da destinare al genitore, o suo sostituto, tale da raggiungere un indice pari al 70 per cento dei letti pediatrici totali e per riservare spazi adeguati a sale gioco e a sale di studio.

Articolo 4

Le Unità sanitarie locali, e per esse il Comitato di gestione, sono tenute a prevedere, mediante trasformazione di posti vacanti già esistenti in organico, posti da riservare a personale adeguato (assistenti all'infanzia, assistenti sociali, educatrici) per lo svolgimento dell'attività ludica ed educativa.

Detto personale avrà fra l'altro il compito di facilitare l'adattamento ed il comportamento nell'ambiente ospedaliero del bambino e del genitore, o del sostituto, affinché questi ultimi non ostacolino il lavoro di reparto e anzi collaborino per ottenere i migliori risultati terapeutici.

Articolo 5

I sanitari curanti, oltre ad informare i genitori del bambino ricoverato sulla natura e andamento della malattia, devono dare ogni informazione sugli atti medici a cui sarà sottoposto il bambino stesso, sui relativi tempi di esecuzione e loro significato terapeutico.

Dovranno inoltre far sì che i genitori vengano portati a conoscenza delle norme igienico-preventive e di educazione sanitaria da attuarsi in reparto, nell'ambiente familiare, o che riguardino il caso clinico.

Uno dei genitori, o un loro sostituto, ha facoltà di assistere il bambino durante le visite mediche, anche ambulatoriali, all'atto dei prelievi per esami di laboratorio, durante le medicazioni, durante gli esami strumentali e ogni qualvolta detta assistenza non abbia controindicazioni igienico-sanitarie.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per atti medici la cui complessità di esecuzione suggerisca l'adozione di cautele o limitazioni alla presenza di uno dei genitori, o loro sostituto, tra questi ed i sanitari verrà concordata l'opportunità e l'eventuale modalità di detta presenza.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti, in quanto applicabili, valgono anche per l'attività ambulatoriale degli stabilimenti ospedalieri e di ogni altro presidio pubblico o privato convenzionato.

Articolo 6

Nei normali orari di accesso del pubblico ai reparti, i minori possono far visita ai degenti ricoverati presso i presidi sanitari pubblici o privati convenzionati.

Se inferiori a 12 anni i minori devono essere accompagnati da un adulto che ne è responsabile.

Articolo 7

Disposizioni limitative delle facoltà previste agli articoli 2 e 6 della presente legge possono essere emanate dai direttori sanitari dei presidi sanitari pubblici o privati convenzionati o, in caso di emergenza, dal personale medico responsabile del reparto, esclusivamente per comprovati motivi igienico - sanitari riguardanti particolari reparti o zone di essi.

Articolo 8

All'onere derivante dalla realizzazione presso strutture pubbliche degli interventi di ristrutturazione delle divisioni e sezioni di pediatria o di ostetricia, compresa l'acquisizione dei relativi arredi, indicati al precedente articolo 3, si fa fronte utilizzando le disponibilità derivanti alla Regione Sarda a valere sulla quota del fondo sanitario nazionale, assegnata per il finanziamento della spesa in conto capitale.

Articolo 9

Norma transitoria

In sede di prima applicazione della presente legge, e limitatamente agli stabilimenti ospedalieri pubblici, per gli interventi volti all'acquisizione di arredi e di attrezzature, per un primo adeguamento delle dotazioni mobiliari esistenti, si fa fronte anche mediante utilizzazione delle disponibilità assegnate nel competente capitolo dello stato di prevenzione della spesa del bilancio della Regione in attuazione del dispo-

sto contenuto nell'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 7 ottobre 1977, n. 41, come richiamato dall'articolo 48 della legge regionale 10 maggio 1979, n. 38, dall'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1981, n. 4, e dall'articolo 43 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 14.

LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 1983, N. 27

Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni

Fonte: *Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 1 dicembre 1983, n.56*

Testo coordinato con:

L.R. 25 gennaio 1988 n° 4 art 58

L.R. 28 aprile 1992 n° 6 art. 65

L.R. 9 giugno 1994 n° 27 art. 11

L.R. 27 ottobre 1997 n°31

L.R. 26 febbraio 1999 n° 8 art. 4

Articolo 1

La Regione Autonoma della Sardegna eroga, in favore dei cittadini residenti in Sardegna riconosciuti affetti da talassemia o da emofilia o da emolinfopatia maligna e comunque per una sola forma morbosa, sussidi straordinari (1)

- sotto forma di assegno mensile;
- a titolo di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nei casi in cui il trattamento venga effettuato presso Centri ospedalieri o universitari autorizzati ubicati in Comuni diversi da quello di residenza dei medesimi. I sussidi verranno corrisposti con le modalità di seguito indicate a favore dell'interessato o, in caso di minore età, a favore di chi esercita la patria potestà. (2)

Articolo 2

E' condizione per il godimento mensile del beneficio di cui all'articolo 1 della presente legge, il sottoporsi con la regolarità che la propria affezione richiede alle prestazioni sanitarie specifiche.

Il talassemico, l'emofilico e l'emolinfopatico si muniranno di idonea attestazione su detta regolarità, richiedendo al sanitario che ha fornito le prestazioni, e che ne ha l'obbligo, il rilascio della relativa certificazione.

Articolo 3

L'assegno mensile viene concesso a condizione che il reddito netto effettivo riferibile ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, non superi le seguenti misure per ciascun nucleo familiare:

(1) Ai sensi della L.R. 27/10/1997 n.31 i soggetti che fruiscono delle provvidenze previste dalla presente legge mantengono, per un periodo di cinque anni dalla data dell'intervento, il diritto al godimento delle provvidenze, qualora sottoposti con esito positivo ad intervento di trapianto di midollo osseo (art.1 comma 1). In caso di esito non positivo del trapianto l'erogazione delle provvidenze ha luogo senza limite di tempo (art.1 comma 2).

(2) L'art.4 comma 1 della L.R. 26/02/1999 n.8 ha trasferito dalla Regione ai comuni di residenza le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi in favore dei talassemici.

- a) sino a lire 30.000.000 per nuclei familiari fino a due persone;*
- b) sino a lire 40.000.000 per nuclei familiari fino a quattro persone;*
- c) sino a lire 50.000.000 per nuclei familiari fino a sei persone;*
- d) sino a lire 60.000.000 per nuclei familiari con più di sei persone.*

I limiti di reddito così indicati possono essere rideterminati periodicamente con la legge finanziaria in adeguamento dell'aumento del costo della vita. (3)

Per nucleo familiare ai fini della presente legge deve intendersi:

- nel caso di talassemico o emofilico o emolinfopatico coniugato, quello costituito dall'interessato stesso e, se conviventi, dal coniuge e figli minori;
- nel caso di talassemico o emofilico e emolinfopatico celibe o nubile, quello costituito dall'interessato stesso e, se conviventi, dai genitori e fratelli minori.

Ai fini del presente articolo il reddito netto effettivo riferibile al talassemico o all'emofilico o all'emolinfopatico, è quello derivante da prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, da partecipazioni ad utili societari, da pensioni o da rendite immobiliari dell'interessato stesso, del coniuge e dei figli minori conviventi, nel caso di soggetto coniugato; dell'interessato stesso, dei genitori e dei fratelli minori conviventi, nel caso di soggetto celibe o nubile.

La misura dell'assegno mensile è così determinata:

- *lire 500.000 ai talassemici, emofilici e emolinfopatici sprovvisti di qualsiasi reddito;*
- *lire 400.000 ai talassemici, emofilici ed emolinfopatici con reddito netto effettivo annuo fino a lire 5.000.000;*
- *lire 300.000 ai talassemici, emofilici e emolinfopatici compresi nelle fasce di reddito a), b), c) e d) di cui al primo comma. (4)*

Articolo 4

I rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sono concessi ai talassemici, agli emofilici e agli emolinfopatici:

- a) che non abbiano diritto a rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi;
- b) che non superino il reddito netto annuo, computato per i soggetti interessati coniugati o non coniugati in base ai criteri rispettivamente stabiliti dal precedente articolo, di lire 65.000.000. (5)***

I rimborsi per le spese di viaggio sono corrisposti in misura completa per coprire il costo del biglietto, ovvero in misura di lire 300 a chilometro per l'uso di mezzi privati. Detto costo può essere rideterminato annualmente con la legge finanziaria. (6)

I rimborsi per le spese di soggiorno sono determinati nella misura di lire 10.000 per i talassemici, gli emofilici e gli emolinfopatici che si recano in Comuni della Sardegna distanti oltre 30 chilometri da quello di residenza, per l'effettuazione delle terapie o esami connessi allo specifico status morboso purchè il trattamento sanitario non venga effettuato in regime di ricovero.

Articolo 5

Gli interessati che si trovino nelle condizioni previste dalla presente legge dovranno, per il riconoscimento del diritto all'assegno di assistenza, presentare domanda ***al Comune di residenza (7)*** direttamente o tra-

(3) Art.65 comma 1 L.R. 28/04/1992 n.6

(4) Art.65 comma 2 L.R. 28/04/1992 n.6

(5) Art.65 comma 3 L.R. 28/04/1992 n.6

(6) Art.65 comma 4 L.R. 28/04/1992 n.6

(7) Art.4 comma 1 L.R. 26/02/1999 n.8. Vedi anche nota all'articolo 1

mite le rispettive Associazioni.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di residenza e stato di famiglia;
- c) referto ematologico corredato da relativa certificazione diagnostica, entrambi in originale, rilasciati da uno dei presidi pubblici di diagnosi e cura di cui all' articolo 1 della presente legge;
- d) certificato rilasciato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante i redditi dei coniugi e dei figli minori sulla base dell'ultima denuncia presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia in caso di dichiarazione congiunta che in caso di dichiarazione separata, o la relativa dichiarazione sostitutiva resa sotto la personale responsabilità del richiedente nelle forme di legge, ovvero ogni altra documentazione attestante lo stato di bisogno rilasciata dagli organi competenti ai sensi di legge. (8)

Articolo 6

La concessione dell'assegno di assistenza è disposta ***dal competente organo di gestione amministrativa del Comune (9)*** sulla base del referto ematologico di cui al punto c) del precedente articolo 5.

I rimborsi ed i sussidi disposti dalla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27, con gli aggiornamenti previsti dall' articolo 65 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, sono erogati, ai richiedenti che abbiano presentato domanda entro il 31 dicembre 1993, a decorrere dalla data di accertamento delle patologie contemplate dall'articolo 1 della legge regionale n. 27 del 1983. (10)

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 47 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, le deliberazioni della Giunta regionale finalizzate alla ripartizione agli Enti locali delle somme destinate a sussidi e rimborsi ai talassemici, a norma della legge regionale n. 27 del 1983, e successive modificazioni, non sono soggette al parere della Commissione consiliare competente in materia di sanità e assistenza. (11)

Articolo 7 (12)

Per gli anni 1999, 2000 e 2001 le risorse necessarie al pagamento dei sussidi di cui ai precedenti articoli sono assegnate ai Comuni con vincolo di destinazione in misura non superiore a quella prevista per l'anno 1998.(13)

Per gli anni successivi l'importo è aggiornato con cadenza triennale, sulla base delle occorrenze accertate e certificate al 30 ottobre dell'ultimo anno del vigente triennio del bilancio pluriennale 1999 - 2000 e 2001. (14)

L'erogazione dei finanziamenti è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali, secondo i tempi e le modalità indicate dall'articolo 6 della legge regionale 10 giugno 1993, n.

(8) La documentazione da produrre a corredo della domanda deve leggersi ai sensi delle disposizioni sulla autocertificazione di cui alla Legge 4/01/1968 n.15.

(9) L'articolo 6 originariamente prevedeva che il sussidio fosse disposto " con decreto dell'assessore regionale all'igiene e sanità, su conforme deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dello stesso assessore... Copia del decreto sarà trasmessa all'interessato, al comune di residenza che dovrà provvedere all'erogazione dell'assegno secondo le modalità previste nel successivo articolo 7 della presente legge, e alle rispettive Associazioni relativamente alle domande da queste ultime inoltrate". Alla luce del trasferimento di funzioni di cui all'articolo 4 della L.R. 26/02/1999 n.8 anche la procedura per la concessione dei sussidi agli aventi diritto è di fatto modificata.

(10) Art.11 L.R. 9/06/1994 n.27

(11) Art.11 L.R. 9/06/1994 n.27

(12) Questo articolo relativo alle modalità di erogazione dei sussidi è stato totalmente rivisto alla luce della L.R. 26/02/1999 n.8

(13) Art.4 comma 4 L.R. 26/02/1999 n.8

(14) Art.4 comma 5 L.R. 26/02/1999 n.8

25, e successive modificazioni.(15)

La Regione determina gli indirizzi e i parametri in base ai quali devono essere svolte le funzioni trasferite al fine di assicurare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'impiego dei fondi erogati. (16)

I Comuni, attraverso il programma d'intervento e la rendicontazione annuale dell'attività svolta, danno conto degli obiettivi programmati, degli interventi realizzati e delle spese sostenute sulle funzioni e le materie trasferite. (17)

Il Comune di residenza dei soggetti interessati procederà all'erogazione dell'assegno in favore dell'avente diritto, previa acquisizione da parte dello stesso della certificazione sanitaria in originale attestante la regolarità della fruizione della terapia di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge; al fine dell'erogazione dell'assegno, la certificazione potrà essere considerata validamente prodotta soltanto se rilasciata in data non anteriore a 15 giorni dal giorno del pagamento dell'assegno.

Per eventuali sopraggiunte esigenze derivanti dai compiti trasferiti ai comuni ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della L.R. 26/02/1999 n.8 relativi alla concessione ed erogazione dei sussidi in favore dei talassemici, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dall'igiene, sanità e assistenza sociale, è autorizzata ad erogare finanziamenti straordinari ai comuni. (18)

Articolo 8

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul capitolo 04020/03 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato degli Enti Locali Finanze e Urbanistica del bilancio della Regione (1) per gli anni finanziari 1999/2001 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi. (2)

(15) Art.4 comma 6 L.R. 26/02/1999 n.8

(16) Art.4 comma 8 L.R. 26/02/1999 n.8

(17) Art.4 comma 9 L.R. 26/02/1999 n.8

(18) Art.11 L.R. 26/02/1999 n.8

(19) Art.12 L.R. 26/02/1999 n.8

(20) I fondi necessari all'attuazione della L.R. 27/83 erano precedentemente confluiti dal capitolo 12055 nel capitolo 12001/01 dell'assessorato dell'igiene sanità e assistenza sociale con la L.R. 25/01/1988 n.4 che disponeva il riordino delle funzioni socio assistenziali.

Si nota inoltre che anche gli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art.1 della L.R. 27/10/1997 n.31 (si rinvia in proposito alla nota n.1 all'art.1) sono disposti a valere sugli stanziamenti previsti a carico della L.R. 27/11/1983 n.27.

LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985, N. 11

Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 29 maggio 1985, n.24

Testo coordinato e integrato con:

L.R. 14/09/1993 n.43

L.R. 26/02/1999 n.8

La L.R. 08/05/1985 n.11 è stata inoltre integrata dalla L.R. 25/07/1990 n.30 "Norme integrative delle disposizioni di cui alla L.R. 08/08/1985 n.11 in materia di provvidenze a favore dei nefropatici" di cui si riporta il testo alla pagina 187.

Articolo 1

Oggetto

La Regione Autonoma della Sardegna è autorizzata a concedere **(1)** ai cittadini nefropatici, residenti in Sardegna e sottoposti a trattamento dialitico, sussidi:

- sotto forma di assegno mensile;
- a titolo di rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno, nei casi in cui il trattamento di dialisi sia effettuato necessariamente presso presidi di dialisi nell'ambito ospedaliero, extra ospedaliero e domiciliare ubicati in comuni diversi dal comune o frazione di residenza dei nefropatici;
- sotto forma di contributo ai nefropatici che si sottopongano ad intervento di trapianto renale, oltre al rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno sostenute dai nefropatici per raggiungere il centro ove si esegue la tipizzazione e/o l'intervento;
- sotto forma di contributi forfettari per le spese di approntamento dei locali per il trattamento dialitico, per le spese di consumo di energia elettrica, di acqua e di consumo telefonico, sostenute dai nefropatici sottoposti al trattamento dialitico domiciliare di cui alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 52, e per le prestazioni dell'assistente di dialisi.

Articolo 2

Modalità di erogazione dei sussidi

Le domande tese all'ottenimento dei sussidi previsti dalla presente legge, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate al sindaco del comune di residenza del nefropatico, corredate della documentazione occorrente in base alla natura di ciascun sussidio come indicato nei successivi articoli.**(2)**

Il sindaco o il suo delegato, accertato il diritto del nefropatico ad ottenere il sussidio richiesto e determinata la misura in base alle disposizioni di cui ai successivi articoli, provvede all'erogazione del sussidio stesso. **(3)**

(3) L'articolo 4 comma 2 della L.R. 26/02/1999 n.8 ha trasferito dalla Regione ai comuni di residenza le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi in favore dei nefropatici

(1) Per la documentazione prevista a corredo della domanda si rinvia alla nota all'articolo 5.

(2) Il presente comma recitava inoltre " per conto dell'Amministrazione regionale per la quale provvede alla costituzione, presso ciascun comune di residenza dei nefropatici di un apposito fondo con destinazione vincolata di cui al successivo articolo 18." Tale disposizione è ormai superata dato il trasferimento della titolarità della funzione amministrativa concernente la concessione e l'erogazione del sussidio in esame ai comuni ed essendo diverse, come risulta dai successivi commi, di cui alla L.R. 26/02/1999, qui introdotti per logica di esposizione trattandosi di modalità di erogazione dei sussidi, le modalità di finanziamento.

Per gli anni 1999, 2000 e 2001 le risorse necessarie al pagamento dei sussidi in questione sono assegnate ai comuni con vincolo di destinazione in misura non superiore a quella prevista per il 1998 (4)

Per gli anni successivi l'importo è aggiornato sulla base delle occorrenze accertate e certificate al 30/10 dell'ultimo anno del vigente triennio del bilancio pluriennale 1999, 2000, 2001. (5)

L'erogazione dei finanziamenti è disposta con decreto dell'assessore regionale competente in materia di Enti locali, secondo i tempi e le modalità indicate dall'articolo 6 della L.R. 1/06/1993 n.25 e successive modificazioni.(6)

La regione determina gli indirizzi e i parametri in base ai quali devono essere svolte le funzioni trasferite al fine di assicurare l'efficacia e l'economicità dell'impiego dei fondi erogati.(7)

I Comuni, attraverso il programma di intervento e la rendicontazione annuale dell'attività svolta, danno conto degli obiettivi programmati, degli interventi realizzati, delle spese sostenute sulle funzioni e materie trasferite. (8)

Per eventuali sopraggiunte esigenze derivanti dai compiti trasferiti ai comuni ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della L.R. 26/01/1999 n.8 relativi alla concessione ed erogazione dei sussidi in favore dei nefropatici, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è autorizzata ad erogare finanziamenti straordinari ai comuni. (9)

Articolo 3

Certificazione di regolarità e di trattamento

E' condizione, per il godimento dell'assegno mensile di cui all'articolo 1 della presente legge, il sottoporsi, con la regolarità che la propria affezione richiede, alle prestazioni sanitarie specifiche presso un presidio di dialisi ospedaliera, extra - ospedaliera o domiciliare, o presso un reparto di nefrologia o urologia ospedaliera o universitaria.

Il sanitario responsabile del presidio di dialisi, o il suo sostituto, il quale ha fornito le prestazioni di cui al primo comma, è tenuto a rilasciare una certificazione attestante la regolarità di trattamento ai nefropatici che ne facciano richiesta.

Articolo 4 (10)

Assegno mensile

1. L'assegno mensile è concesso ai nefropatici e ai trapiantati il cui reddito, riferito alla composizione del nucleo familiare ed al netto delle ritenute di legge, non superi le seguenti misure annue:

- a) sino a L.35.000.000 per nuclei familiari fino a due persone;**
- b) sino a L.40.000.000 per nuclei familiari fino a quattro persone;**
- c) sino a L.50.000.000 per nuclei familiari fino a sei persone**
- d) sino a L.60.000.000 per nuclei familiari oltre sei persone.**

2. I limiti di reddito così indicati possono essere rideterminati periodicamente con la legge finanziaria in adeguamento dell'aumento del costo della vita.

3. Per nucleo familiare, ai fini della presente legge, deve intendersi:

- nel caso di nefropatico coniugato, quello costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dal coniuge e dai figli in base alle norme vigenti;

(4) Art.4 comma 4 L.R. 26/02/1999 n.8

(5) Art.4 comma 5 L.R. 26/02/1999 n.8

(6) Art.4 comma 6 L.R. 26/02/1999 n.8

(7) Art.4 comma 8 L.R. 26/02/1999 n.8

(8) Art.4 comma 9 L.R. 26/02/1999 n.8

(9) Art.11 L.R. 26/02/1999 n.8

(10) Art.1 L.R. 14/09/1993 n.43

- nel caso di nefropatico minorenni celibe o nubile, quello costituito dal nefropatico stesso e, se conviventi, dai genitori e dai fratelli che risultino a carico del capo famiglia in base alle norme vigenti;
- nel caso di nefropatico maggiorenne celibe o nubile, quello composto dal solo nefropatico, ancorchè convivente con altri familiari.

4. Ai fini del presente articolo, il reddito netto annuo, riferibile al nefropatico, è quello derivante da prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, da partecipazioni ad utili societari, da pensioni e da rendite immobiliari del nefropatico stesso, del coniuge e dei figli minori conviventi nel caso di nefropatico coniugato; del nefropatico stesso, dei genitori e dei fratelli minori che risultino a carico del capo famiglia, nel caso di nefropatico minorenni celibe o nubile; del solo nefropatico, ancorchè convivente con altri familiari, nel caso di nefropatico maggiorenne celibe o nubile.

5. La misura dell' assegno mensile è così determinata:

- a) lire 500.000, ai nefropatici privi di reddito;
- b) lire 400.000, ai nefropatici con reddito netto effettivo annuo fino a L.12.000.000;
- c) lire 300.000 ai nefropatici compresi nelle fasce di reddito a), b), c) e d) di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 5 (II)

Domanda per l'assegno mensile

Gli interessati che si trovano nelle condizioni previste dalla presente legge dovranno, per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza e per il suo ottenimento, allegare alla domanda di cui all'articolo 2 della presente legge, i seguenti documenti in carta libera:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di residenza e stato di famiglia in data non anteriore a tre mesi da quello della domanda;
- c) certificato medico attestante lo status di nefropatico sottoposto a regolare trattamento dialitico, rilasciato ai sensi dell'articolo 3 della presente legge;
- d) certificato rilasciato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante il reddito complessivo netto annuo del nucleo familiare sulla base dell'ultima denuncia presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia in caso di dichiarazione congiunta che in caso di dichiarazione separata; o la relativa dichiarazione sostitutiva resa sotto la personale responsabilità del richiedente nelle forme di legge e corredata dai modelli di reddito ufficiale; ovvero ogni altra documentazione attestante lo stato di bisogno rilasciata dagli organi competenti ai sensi di legge;
- e) dichiarazione sostitutiva, resa nelle forme di legge, da cui risulti per il richiedente l'insussistenza del diritto a rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali.

Articolo 6

Rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno

I rimborsi delle spese di viaggio, di trasporto e di soggiorno, sostenute per il trattamento di dialisi sono concessi ai nefropatici che non abbiano diritto a rimborsi, per lo stesso titolo, da parte di enti previdenziali o assicurativo di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali.

Il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto è corrisposto:

- nella misura del cento per cento del costo del biglietto di viaggio sui mezzi pubblici, ovvero nella misu-

(11) La documentazione da produrre a corredo della domanda deve leggersi ai sensi delle disposizioni sulla autocertificazione di cui alla L.4/01/1968 n.15.

ra pari a 1/5 del costo di un lt. di benzina super a chilometro per l'uso dell'automezzo privato, ai nefropatici che si recano in comuni della Sardegna diversi dal comune o frazione di residenza per l'effettuazione del trattamento dialitico;

- nella misura del cento per cento del costo del biglietto di viaggio sui mezzi pubblici ai nefropatici, anche per l'accompagnatore la cui necessità risulta da attestazione sanitaria, che si recano fuori della Sardegna, per mancanza di posti rene nell'Isola, per l'effettuazione del trattamento dialitico. Sono rimborsabili, in pari misura, le spese di viaggio sostenute per trasferimenti da un centro di dialisi ad altri della Penisola.

- nella misura di lire 150.000 mensili ai nefropatici residenti dove ha sede il servizio di dialisi (12)

Sono escluse da rimborso le spese di viaggio da e per la Sardegna, e per trasferimenti da un centro di dialisi ad un altro, che non risultino connesse al trattamento dialitico presso un centro di dialisi della Penisola.

Il rimborso delle spese di soggiorno è corrisposto:

a) nella misura di L.20.000, per ogni giorno di dialisi, i nefropatici che si recano presso presidi di trattamento dialitico ubicati in Sardegna, distanti almeno 15 chilometri dal comune o frazione di residenza;

b) nella misura di L.30.000, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che si recano presso presidi di trattamento dialitico ubicati in Sardegna, distanti da 30 a 90 chilometri dal comune o frazione di residenza;

c) nella misura di L.40.000, per ogni giorno di dialisi, ai nefropatici che necessitano di recarsi presso un presidio di trattamento dialitico ubicati in Sardegna, distanti oltre 90 chilometri dal comune o frazione di residenza;

d) nella misura di L.80.000, per ogni giorno di dialisi ai nefropatici che si recano presso presidi di trattamento dialitico ubicati fuori della Sardegna. (13)

Nei casi in cui il nefropatico abbia necessità dell'accompagnatore, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal responsabile del presidio di dialisi, o da un suo sostituto, competente per territorio, l'importo dell'indennità di soggiorno di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma è maggiorato del 50 per cento.

Il rimborso delle spese di soggiorno non viene corrisposto al paziente nel caso il trattamento dialitico sia effettuato in regime di ricovero presso il presidio, per tutta la durata del ricovero stesso.

Ai fini della corresponsione del rimborso delle spese di soggiorno si computano come giornate:

- i giorni nei quali si effettua il trattamento dialitico ambulatoriale, ovvero il controllo periodico, presso un presidio di dialisi ubicato in Sardegna, dei nefropatici in trattamento dialitico domiciliare o peritoneale;

- i periodi di permanenza dei nefropatici nel comune sede del presidio di dialisi ove essi effettuano il trattamento.

Vengono computati come giornata anche i giorni intermedi tra le sedute di dialisi, qualora i nefropatici non effettuino il rientro a domicilio lo stesso giorno del trattamento, sulla base di certificazione medica rilasciata dal responsabile del presidio di dialisi o da un suo sostituto che lo sconsigliano per le sue condizioni di salute;

- i giorni di effettuazione del trattamento dialitico e quelli intermedi, per i nefropatici che effettuano il trattamento presso centri di dialisi ubicati fuori della Sardegna.

Sono esclusi dai benefici previsti dal presente articolo i nefropatici che rifiutano di sottoporsi al trattamento dialitico presso il presidio di dialisi più vicino al comune o frazione di residenza.

Articolo 7

Domanda per il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno

Gli interessati che si trovino nelle condizioni previste dalla presente legge, dovranno, per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno in relazione all'effettuazione della dialisi e per il suo ottenimento, allegare alla domanda di cui al precedente articolo 2, oltre ai docu-

(12) Art.2 comma 1 L.R. 14/09/1993 n.43

(13) Art.2 comma 2 L.R. 14/09/1993 n.43

menti indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 5, e solo se questi non sono già stati presentati allo stesso titolo ivi considerato, anche:

1) la documentazione delle spese di viaggio sostenute (biglietti di viaggio su mezzi pubblici) o la dichiarazione di avere usufruito di autovettura, dell'itinerario, dei chilometri percorsi, del proprietario e del numero di targa dell'autovettura stessa; nel caso che il proprietario dell'autovettura sia persona diversa dal richiedente, tale dichiarazione deve essere avallata dalla persona indicata come proprietario. Il rimborso chilometrico si intende calcolato sulla distanza minima esistente tra il comune o frazione di residenza e quello dove è ubicato il presidio di dialisi presso il quale deve essere effettuato il trattamento in base alla rete viaria statale e/ o provinciale di collegamento;

2) certificazione, rilasciata dal sanitario responsabile del presidio di dialisi o da un suo sostituto, che ha fornito le prestazioni, attestante la durata del trattamento e la non costanza dello stesso con il regime di ricovero;

3) attestazione sanitaria da cui risulti la necessità dell'accompagnatore per il nefropatico che deve effettuare o che ha effettuato la dialisi.

Articolo 8 (14)

Lista di prenotazione dei posti - rene, lista dei trapiantandi e lista dei trapiantati

1. Ciascun Centro di dialisi ospedaliera ed extraospedaliera, con esclusione di quella domiciliare, tiene costantemente aggiornate:

a) la lista di prenotazione dei posti rene e vi si attiene rigorosamente nell'accettazione dei pazienti, seguendo l'ordine cronologico di prenotazione il quale è dato dal giorno di inizio del trattamento dialitico;

b) la lista dei trapiantandi;

c) la lista dei trapiantati.

Articolo 9

Contributo per interventi di trapianto renale

Il contributo per gli interventi di trapianto renale è concesso ai nefropatici che non abbiano diritto a rimborsi per lo stesso titolo, da parte di enti previdenziali o assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma è integrativo rispetto agli oneri eventualmente sopportati dalla Regione per il ricovero ospedaliero, i trattamenti ambulatoriali e l'intervento operatorio e viene erogato nella misura di L.2.000.000.

Articolo 10

Domanda per il contributo per interventi di trapianto

Gli interessati che si trovano nelle condizioni previste dalla presente legge dovranno, per il riconoscimento del diritto al contributo per l'intervento di trapianto renale e per il suo ottenimento, allegare alla domanda di cui al precedente articolo 2, oltre ai documenti previsti alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 5, e solo se questi non sono già stati presentati allo stesso titolo ivi considerato, anche la documentazione

(14) Art.3 L.R. 14/09/1993 n.43

sanitaria comprovante l'avvenuta operazione di trapianto, rilasciata dalla struttura autorizzata che ha effettuato l'intervento.

Articolo 11

Rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno per interventi di trapianto

Il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno, sostenute per raggiungere il centro ove si esegue la tipizzazione e/ o l'intervento di trapianto renale, è concesso ai nefropatici a ai trapiantati che non abbiano diritto a rimborsi, per lo stesso titolo, o a trasporto gratuito da parte di enti previdenziali o assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali.

Il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto, di cui al presente articolo, è corrisposto nella misura del cento per cento del costo del biglietto di viaggio sui mezzi pubblici ai nefropatici, anche per l'accompagnatore e per il suo eventuale donatore di organo la cui necessità risulti da attestazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica che si recano fuori della Sardegna, per carenza di strutture nell'Isola, per raggiungere il centro dove si esegue la tipizzazione tissutale e/o l'intervento di trapianto renale e per il rientro al comune o frazione di residenza; ovvero nella misura di un quinto del costo di un litro di benzina super a chilometro per l'uso di automezzo privato, ai nefropatici che si recano in comuni della Sardegna, diversi dal comune o frazione di residenza, per lo stesso scopo.

Il rimborso delle spese di soggiorno è corrisposto:

- ai nefropatici che necessitano di recarsi presso un centro in cui si esegue la tipizzazione e/o l'intervento di trapianto renale, ubicato in Sardegna, nella misura di lire 50.000. E' corrisposto inoltre nella stessa misura per l'accompagnatore e per il suo eventuale donatore di organo. Il rimborso è corrisposto per ognuno dei giorni ritenuti strettamente necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata dal responsabile del centro o da un suo sostituto;

- ai nefropatici che necessitano di recarsi presso un centro in cui si esegue la tipizzazione e/o l'intervento di trapianto renale, ubicato fuori della Sardegna, nella misura di L.80.000. E' corrisposto inoltre nella stessa misura per l'accompagnatore e per il suo eventuale donatore di organo. Il rimborso è corrisposto per ognuno dei giorni ritenuti strettamente necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata dal responsabile del centro o da suo sostituto;

- ai trapiantati che necessitano di recarsi presso il centro ove è avvenuto l'intervento di trapianto per i controlli ritenuti necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria rilasciata dal responsabile del centro o da suo sostituto. (15)

In caso di decesso del nefropatico il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno di cui ai commi precedenti, verrà corrisposto agli aventi diritto.

Articolo 12

Domanda per il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e soggiorno per interventi di trapianto

Gli interessati che si trovano nelle condizioni previste dalla presente legge, per il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese di viaggio o di trapianto e di soggiorno e per il suo ottenimento, in relazione alla tipizzazione e/o trapianto renale, dovranno allegare alla domanda di cui al precedente articolo 2, oltre ai documenti indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 5, e solo se questi non sono già stati presen-

(15) Art.4 L.R. 14/09/1993 n.43

tati allo stesso titolo ivi considerato, ed oltre ai documenti di cui al numero 1) dell'articolo 7, anche:

- 1) documentazione sanitaria comprovante l'avvenuta effettuazione della tipizzazione e/o dell'operazione di trapianto e della durata del ricovero del paziente;
- 2) attestazione sanitaria da cui risulti la necessità per il nefropatico di essere accompagnato dal suo eventuale donatore d'organo e/o da un altro accompagnatore.

Articolo 13 Contributi per dialisi domiciliare

I contributi forfettari per le spese di approntamento dei locali per il trattamento dialitico domiciliare, per le spese di consumo di energia elettrica, di acqua e di consumo telefonico e per le prestazioni dell'assistente di dialisi sono concessi ai nefropatici:

- a) che siano sottoposti al trattamento dialitico domiciliare di cui alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 52, nonché al regolamento di esecuzione della medesima, ed alle eventuali successive modificazioni ed integrazioni;
- b) che non abbiano diritto ad analoghi interventi, per lo stesso titolo, da parte di enti previdenziali o assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali.

I contributi di cui al precedente comma escludono il diritto ad usufruire contemporaneamente dei benefici previsti all'articolo 6 della presente legge e sono erogati nelle seguenti misure:

- ***il 75 per cento del totale delle spese documentate sostenute per l'approntamento dei locali ove si effettua la dialisi;***
- ***L. 250.000, fisse mensili, per i mesi in cui è effettuata la dialisi domiciliare a titolo di contributo per le spese di solo consumo telefonico, di acqua e di energia elettrica;***
- ***L. 300.000, mensili per le spese di assistenza di emodialisi, e dialisi peritoneale domiciliare, prestata da soggetto regolarmente autorizzato e designato dal malato uremico cronico ai sensi della vigente legislazione regionale in materia, per ogni giorno in cui viene effettuata la dialisi. (16)***

Articolo 14 Domanda per i contributi per la dialisi domiciliare

Gli interessati che si trovano nelle condizioni previste dalla presente legge dovranno, per il riconoscimento del diritto ai contributi forfettari, di cui al precedente articolo 13, e per il loro ottenimento, allegare alla domanda di cui al precedente articolo 2, oltre ai documenti previsti alle lettere a), b), c) d) ed e) dell'articolo 5, e solo se questi non sono già stati presentati allo stesso titolo ivi considerato, anche:

- a) autorizzazione all'esecuzione della dialisi domiciliare, rilasciata dal servizio di emodialisi presso il quale il paziente ed il suo assistente hanno seguito il corso di addestramento, ai sensi della vigente normativa regionale;
- b) certificato attestante la sussistenza di tutti i requisiti ai sensi degli articoli 6, 7 e 12 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 settembre 1977, n.127;
- c) documentazione quietanzata ai sensi di legge delle spese sostenute per l'approntamento dei locali per il trattamento dialitico, ivi compresi riattamenti, ristrutturazioni ed attrezzature;
- d) attestazione del sanitario responsabile del presidio di dialisi, cui fa riferimento il servizio di dialisi domiciliare, o del suo sostituto, circa la regolare effettuazione della dialisi stessa e l'assistenza prestata all'uremico cronico dal suo assistente durante la dialisi, nell'arco di ciascun mese.

(16) Art.5 L.R.14/09/1993 n.43

Articolo 15
Norma transitoria

In sede di prima applicazione della presente legge, per il periodo compreso tra l'11 novembre 1976 e l'entrata in vigore della presente legge, il contributo forfettario per le spese di approntamento dei locali destinati alla dialisi domiciliare è concesso, nella misura di L. 2.000.000, a tutti gli uremici cronici residenti in Sardegna nello stesso periodo, che abbiano effettuato la dialisi domiciliare.

Articolo 16
Contributo all'Associazione sarda emodializzati

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla Associazione sarda emodializzati con decreto dell'Assessore all'igiene e sanità, sentita la Giunta regionale, un contributo annuale per le attività istituzionali.

Articolo 17
Domanda per il contributo all'Associazione sarda emodializzati

L'Associazione sarda emodializzati, per poter usufruire del contributo di cui al precedente articolo 16, deve presentare domanda in carta legale, a firma del Presidente regionale della stessa, entro il 15 novembre di ogni anno, all'Assessorato regionale all'igiene e sanità.

L'Associazione sarda emodializzati deve inoltre presentare la seguente documentazione:

- a) copia autentica del proprio statuto e regolamento, e delle eventuali successive modificazioni;
- b) documentazione o piano finanziario annuale relativi alla spesa per la quale si chiede il contributo;
- c) rendiconto entro il termine stabilito nel decreto di concessione del contributo stesso.

Articolo 18 (17)
Fondo regionale

Articolo 19 (18)
Norma finanziaria

(Omissis)

Articolo 20
Norma finale

Sono abrogate le leggi regionali 1 giugno 1979, n°45, e 27 luglio 1981, n. 21.

(17) L'articolo 18 che così recitava:

"Il fondo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della presente legge è costituito presso ciascun comune interessato con un accreditamento iniziale non superiore a sei dodicesimi dell'ammontare complessivo annuale dei benefici presuntivamente erogabili in favore dei nefropatici ivi residenti al 31/12/1984.

Il fondo viene reintegrato all'inizio di ogni semestre, o prima se esaurito, sulla base dei rendiconti che i comuni trasmettono, di norma, trimestralmente all'Assessorato regionale all'igiene e sanità, corredati della documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti ai nefropatici.

L'accreditamento iniziale costitutivo di ciascun fondo e le successive integrazioni sono disposti con decreto dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dello stesso Assessore."
è superato dalle previsioni della L.R. 26/02/1999 n.8. Per le modalità di erogazione e finanziamento dei sussidi si rinvia all'articolo 2 della presente legge, così come integrato.

(18) Le disposizioni del presente articolo devono essere integrate con le norme finanziarie dell'articolo 6 della L.R. 14/09/1993 n.43 e dell'articolo 12 "norma finanziaria" della L.R.26/02/1999 n.8

LEGGE REGIONALE 25 LUGLIO 1990, N. 30

Norme integrative delle disposizioni di cui alla Legge regionale 8/05/1985 n.11 in materia di provvidenze a favore dei nefropatici

Fonte: *Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna* 28 luglio 1990, n.30

Articolo 1

Fornitura dei prodotti dietetici aproteici

1. Ai fini della fornitura dei prodotti dietetici aproteici, i nefropatici con insufficienza renale sono equiparati ai soggetti affetti da dismetabolismo congenito di cui al decreto del Ministro della Sanità del 1° luglio 1989.
2. I prodotti di cui al primo comma sono prescritti dal medico specialista, di norma in rapporto al fabbisogno mensile o trimestrale, e la loro fornitura è autorizzata dalle **Aziende USL (I)** sulla base del preventivo di spesa da allegare alla prescrizione.

Articolo 2

Fornitura di specialità non comprese nel prontuario farmaceutico

Gli enti competenti sono autorizzati a fornire ai centri dialisi le specialità non comprese nel prontuario farmaceutico necessarie agli uremici cronici.

Articolo 3

Norma finanziaria

Le spese per l'attuazione della presente legge, valutate in complessive lire 3.000.000.000 annue, sono a carico delle **Aziende USL (I)** che vi provvedono con i finanziamenti erogati annualmente dalla Regione sulla quota regionale del fondo sanitario nazionale di parte corrente

(1) Art.1 L.R. 26/01/1995 n.5

LEGGE REGIONALE 28 MAGGIO 1985, N. 12

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1985)

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 11 giugno 1985, n.26

(Omissis)

Articolo 92

Contributi a favore degli handicappati

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai comuni per le persone handicappate, in essi residenti, assistite ai sensi dell'articolo 26, primo comma, II capoverso, legge 23 dicembre 1978, n. 833, un contributo di lire **13.000 (1)** giornaliero pro capite per il trasporto delle medesime dalle loro abitazioni ai centri di riabilitazione dove ricevono le cure.

I comuni erogheranno le somme di cui sopra agli enti e istituti che effettuano il trasporto delle persone handicappate, dietro presentazione di apposita richiesta.

Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate in lire 1.000.000.000 (cap. 02134).(2)

(1) Ai sensi dell'art.10 comma 1 della legge regionale 26/02/1999 n.8 il contributo giornaliero è elevato, a decorrere dall'anno 1999 in misura non superiore a lire 13.000.

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo il contributo così come aggiornato è concesso altresì alle aziende USL che provvedono al trasporto degli handicappati dalla propria abitazione ai centri pubblici di riabilitazione.

(2) Tale comma, relativo alla disponibilità finanziaria, deve essere anche letto alla luce del comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 8/1999 relativo alla valutazione della maggior spesa per l'aggiornamento del contributo e dell'art.11 "Provvedimenti urgenti ed inderogabili" della stessa legge relativo alle maggiori spese dovute a sopraggiunte esigenze derivanti dai nuovi compiti trasferiti ai comuni ai sensi dell'art.4 della legge regionale n.8/1999, tra i quali appunto, ai sensi del comma 7 lettera a), è previsto il rimborso delle spese per il trasporto di soggetti handicappati di cui all'art.92 della legge regionale 28 maggio 1985 n.12. Il comma 4 della legge regionale citata prevede inoltre che per gli anni successivi l'importo del contributo può essere aggiornato in correlazione con l'andamento del costo della vita rilevato dagli indici ISTAT mediante deliberazione della Giunta regionale.

LEGGE REGIONALE 9 MARZO 1988, N. 9

Tutela dell'etnia e della cultura dei nomadi

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 14 marzo 1988, n.11

Testo integrato con L.R. 30/04/1991 n.13

Articolo 1

1. Per la tutela del patrimonio etnico e culturale degli zingari la Regione sarda promuove interventi diretti ad evitare impedimenti al nomadismo ed alla sosta nel territorio della Sardegna ed a garantire la disponibilità e l'utilizzazione di strutture a difesa della salute e della convivenza e benessere sociale.

Articolo 2

1. L'Assessore regionale competente per gli adempimenti previsti dalla presente legge consulta gli enti locali e le loro associazioni e le organizzazioni dei nomadi, in particolare per:

- a) acquisire pareri motivati sui programmi di intervento previsti con la presente legge;
- b) acquisire pareri e formulare proposte in merito alla attuazione di leggi e provvedimenti comunitari o nazionali nell'ambito del territorio della Sardegna;
- c) studiare le problematiche proprie del nomadismo, gli effetti conseguenti sulla vita economico - sociale locale, le condizioni di vita e di lavoro dei nomadi e proporre adeguate soluzioni.

Articolo 3

1. I fini di cui all'articolo 1 sono perseguiti attraverso i seguenti interventi:

- 1) erogazione di contributi alle Province ed ai Comuni, nonché ad enti pubblici o privati costituiti con atto pubblico, che operano ai sensi del proprio statuto, per favorire la conoscenza e la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali e delle produzioni artistiche ed artigianali tipiche delle popolazioni nomadi;
- 2) erogazione di contributi ai Comuni, istituti, enti e convitti per l'organizzazione e l'attivazione di iniziative di istruzione, con particolare riferimento per i bambini di età scolare di comunità nomadi nello spirito della tutela della loro identità culturale;
- 3) erogazione di contributi a Province e Comuni per la realizzazione, gestione e manutenzione di campi di sosta e transito appositamente attrezzati;
- 4) organizzazione di corsi di formazione professionale per favorire l'inserimento delle popolazioni nomadi nel campo lavorativo, la valorizzazione delle loro attività lavorative artigianali tipiche e forme adeguate di riconversione professionale.

Articolo 4

1. Le iniziative di cui al precedente articolo 3, punto 1), possono consistere in convegni, conferenze, pub-

blicazioni, studi ed indagini conoscitive su vari aspetti della cultura delle popolazioni nomadi, intese a diffonderne la conoscenza, nonché nell'organizzazione di mostre e rassegne di materiale artistico, folkloristico ed artigianale, finalizzate alla divulgazione ed allo sviluppo delle attività e delle produzioni tipiche di tali popolazioni.

Articolo 5

1. Il campo di sosta deve essere dotato di delimitazioni, servizi igienici, illuminazione pubblica, impianti di allaccio di energia elettrica ad uso privato, area di giochi per i bambini, acqua potabile, fontana e lavatoio, contenitori per immondizia, cabina telefonica. Nel campo dovrà essere previsto uno spazio polivalente per riunioni o altre esigenze sociali, dotato di servizi igienici.

2. L'unità sanitaria locale competente per territorio garantisce al campo di sosta la vigilanza igienica e la assistenza sanitaria.

3. I nomadi che intendono accedere al campo di sosta devono versare un contributo all'amministrazione comunale, con la quale concorrono congiuntamente nella gestione del campo di sosta, ed esibire, per la registrazione, i documenti di identità.

4. L'ubicazione del campo di sosta, che deve avere una superficie non inferiore 2.000 metri quadrati e non superiore a 4.000 metri quadrati, deve evitare ogni forma di emarginazione urbanistica e facilitare l'accesso ai servizi pubblici. Il campo potrà contenere rispettivamente un massimo di 10 e 25 roulotte.

5. la gestione e manutenzione del campo avviene con il concorso congiunto nelle spese della pubblica amministrazione degli utenti, privilegiando al massimo l'autogestione.

6. L'area da adibire a campo di sosta deve in ogni caso essere classificata "zona per attrezzature speciali di uso pubblico", di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968. Qualora il comune intenda adibire a tale scopo area con diversa classificazione, si rende necessaria l'approvazione motivata variante allo strumento urbanistico generale.

Articolo 6

1. Il campo di transito è costituito di adeguata superficie delimitata e dotata di energia elettrica pubblica e presa per la privata, di acqua potabile e servizi igienici, dove possono sostare i nomadi di passaggio.

2. Nei campi di transito la vigilanza igienico - sanitaria e l'assistenza sono affidate all'unità sanitaria locale competente per territorio. La gestione del campo avviene secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma quinto, della presente legge.

Articolo 7

1. I Comuni adottano opportune iniziative atte a favorire l'accesso alla casa delle famiglie nomadi che facciano la scelta della vita sedentaria, utilizzando a tal fine leggi vigenti e in particolare le agevolazioni previste dal Fondo Sociale Europeo.

Articolo 8

1. Nel rispetto dell'identità etnico - culturale, i Comuni possono assumere iniziative per favorire:

- a) la scolarizzazione dei bambini nomadi nell'ambito delle scuole del preobbligo e dell'obbligo scolastico;
- b) le attività di educazione permanente per gli adulti. A tal fine i comuni promuovono le opportune intese con i competenti uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione.

Articolo 9

1. I Comuni, le Province e gli enti gestori di attività di formazione professionale possono assumere iniziative di formazione e riconversione professionale indirizzate a favorire l'inserimento delle popolazioni nomadi nel campo lavorativo e in modo particolare al recupero e valorizzazione delle forme artigianali tipiche della loro cultura.

Articolo 10

1. Per le iniziative di formazione professionale si fa riferimento ai programmi predisposti, ai sensi della legge regionale 1o giugno 1979, n. 47, dall'Assessorato regionale del lavoro, cui le richieste vanno indirizzate.

Articolo 11

1. Per le finalità di cui alla presente legge è prevista l'erogazione di contributi nella seguente misura:
- a) per l'eventuale acquisto dell'area di cui ai precedenti articoli 5 e 6 - qualora non si utilizzi terreno di proprietà comunale - e la realizzazione delle opere di infrastruttura nei campi di sosta e di transito fino al 100 per cento della spesa;
 - b) per le spese di cui al precedente articolo 4, fino all'80 per cento della spesa;
 - c) per le iniziative di sostegno dell'attività artigianale tipica e tradizionale, di cui al precedente articolo 9, fino al 100 per cento della spesa se di carattere annuale, o per il primo anno se di carattere pluriennale, fino all'80 per cento per il secondo e terzo anno.

Articolo 12

1. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo le Province, i Comuni e gli enti gestori di attività di formazione professionale e gli altri enti di cui all'articolo 3, punto 1), devono presentare domanda entro il 31 gennaio di ogni anno con allegati, in quanto ad essa riferiti:
- a) il progetto del capo di sosta o di transito e preventivo di spesa;
 - b) preventivo di spesa relativo alla gestione e manutenzione del campo sosta o di transito;
 - c) progetto o progetti di iniziative di scolarizzazione, istruzione, formazione professionale, con annesso preventivo di spesa.
2. Entro il 31 marzo la Giunta regionale, delibera il programma di riparto dei contributi sulla base di un piano pluriennale con priorità per le maggiori aree urbane.
3. In sede di prima applicazione, i termini di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono individuati rispettivamente in sessanta e centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 13

1. I beneficiari dei contributi relativi alle opere di cui al punto a) del precedente articolo inclusi nel programma di finanziamento, entro 60 giorni dall'approvazione del programma stesso, presenteranno il progetto completo nelle sue parti all'Assessorato regionale dei lavori pubblici della Regione Sarda, pena la decadenza del contributo.

2. Decorso 30 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che gli organi tecnici dell'Assessorato abbiano fatto conoscere motivato parere tecnico si può dare immediato inizio all'esecuzione dei lavori.

3. L'erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione con decreto dell'Assessore regionale **competente in materia di assistenza sociale (1)** con accreditamento all'ente interessato.

Articolo 14

1. Per le spese derivanti dalla presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 1.050.000.000.

2. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1988 nello stato di previsione dell'Assessorato **competente in materia di assistenza sociale (1)** sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti sottoindicati:

- Contributi ai Comuni, alle Province, nonché ad enti pubblici e privati per favorire la conoscenza e la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali e delle produzioni artistiche e artigianali delle popolazioni nomadi (art.3, n.1) della presente legge);

- contributi ai Comuni, ad istituti, enti e convitti per l'organizzazione ed attivazione di iniziative d'istruzione a favore delle comunità zingare (art.3, n.2) della presente legge);

- contributi alle Province ed ai Comuni per la gestione e la manutenzione di campi di sosta e transito attrezzati per le popolazioni nomadi (art.3, n.3) della presente legge lire 50.000.000

- Contributi alle Province ed ai Comuni per la realizzazione di campi di sosta e transito attrezzati per le popolazioni nomadi (art.3, n.3) della presente legge). lire 1.000.000.000

3. Alla relativa spesa si fa fronte con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivanti dal suo naturale incremento.

4. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui sopra citati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1988 e su quelli corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

(1) Art.75 comma 1 L.R. 30/04/1991 n.13

LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 1990, N. 46

Norme di tutela di promozione delle condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna 29 dicembre 1990, n.52

Testo coordinato con la L.R. 28 aprile 1992, n.6 art.85

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E STRUMENTI DI INTERVENTO

Articolo 1 Finalità della legge

1. La Regione sarda, nell'ambito delle proprie competenze statutarie, promuove interventi per l'equiparazione del trattamento dei lavoratori extracomunitari e dello loro famiglie a quello degli altri abitanti della Regione.
2. Promuove inoltre azioni positive al superamento delle condizioni di svantaggio dei lavoratori extracomunitari in Sardegna con interventi di carattere sociale, culturale ed economico.

Articolo 2 Principi ispiratori

1. La legislazione regionale in materia di lavoratori extracomunitari è ispirata ai principi fondamentali della uguaglianza, della solidarietà sociale e della cooperazione.
2. L'intervento regionale è volto ad assicurare ai soggetti destinatari della presente legge lo stesso trattamento applicato ai cittadini italiani che siano emigrati all'estero per libera scelta o per necessità economiche.

Articolo 3 Legislazione di riferimento

1. La presente legge attua, per quanto di competenza della Regione sarda:
 - a) i principi contenuti nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
 - b) le convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 97 del 1949 sui lavoratori migranti, ratifica con legge 22 ottobre 1952, n. 263, e n. 143 del 1975, sulle emigrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti, ratificate con legge 10 aprile 1981, n. 158;
 - c) la legge del 30 dicembre 1986, n. 943, "Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine";

d) il decreti legge 30 dicembre 1989, n. 416, e la legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39, recante "Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e di soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolamentazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato.

Articolo 4 Soggetti beneficiari

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli immigrati provenienti da paesi extracomunitari che dimorino, in conformità alla vigente legislazione, nel territorio della Sardegna per motivi di lavoro o di studio ed a coloro che di fatto si trovino nella condizione di rifugiati e che per motivi politici o religiosi, per razza o per l'appartenenza ad un gruppo nazionale o etnico nel paese d'origine non possano esercitare i diritti fondamentali riconosciuti dalla nostra Costituzione.

Articolo 5 Equiparazione di trattamenti

1. La Regione opera attraverso i propri strumenti e nell'ambito delle proprie competenze perché agli stranieri di cui all'articolo 4 ed ai loro familiari sia garantito il diritto di fruire, in termini di effettiva parità :

- a) dei servizi scolastici di ogni ordine e grado, ove siano in possesso dei necessari requisiti, e dei corsi di formazione professionale;
- b) dei servizi sanitari di diagnosi e cura erogati dalle Unità Sanitarie Locali ai sensi dell'articolo 9 del disegno di legge 30 dicembre 1989, n°416, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 1990, n. 39;
- c) dei servizi sociali riconosciuti ai cittadini nell'ambito regionale, provinciale e comunale;
- d) della piena tutela dei diritti del Lavoro;
- e) dell'accesso al finanziamento agevolato di cui alla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32.

Articolo 6 Azioni positive

1. La Regione, al fine di superare la diseguaglianza di fatto, attua azioni positive in favore dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie che, tra l'altro, riguardano:

- a) l'osservazione sistematica del fenomeno immigratorio e delle sue caratteristiche, la realizzazione e divulgazione di studi e ricerche sull'argomento, da attuarsi attraverso un'apposita sezione dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro;
- b) la realizzazione di iniziative culturali destinate ai residenti in Sardegna, con particolare attenzione ai giovani che frequentano la scuola, volte a favorire la conoscenza delle problematiche culturali, sociali ed economiche dei lavoratori immigrati e delle loro regioni d'origine;
- c) la realizzazione di iniziative culturali destinate agli immigrati volte a favorire:
 - 1) la loro formazione professionale ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro;
 - 2) il miglioramento del livello di istruzione, utilizzando dove necessario la lingua materna;
 - 3) la conoscenza delle lingue e della cultura diffuse in Sardegna al fine di una più facile comunicazione con il tessuto sociale;
- d) la realizzazione di strumenti permanenti di informazione su tutte le materie che possano facilitare l'e-

servizio dei loro diritti e favorire la fruizione dei servizi di cui ai precedenti articoli;

e) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari, dell'associazionismo, del collegamento con le regioni d'origine;

f) la tutela dei diritti sindacali e di ogni altra normativa previdenziale o assistenziale a cui abbiano diritto.

Articolo 7

Procedure

1. Le iniziative di cui al presente titolo sono realizzate principalmente degli enti locali, da istituzioni pubbliche, dalla scuola.

2. La Consulta di cui al successivo articolo 10, sulla base delle conoscenze assunte dall'Ufficio regionale per gli immigrati di cui al successivo titolo II, elabora ogni anno una proposta di programma di intervento per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

3. Il programma è presentato per l'approvazione alla Giunta regionale dall'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale ed alla sua realizzazione di provvede tramite l'Ufficio regionale per gli immigrati di cui al titolo II della presente legge.

TITOLO II

UFFICIO REGIONALE PER GLI IMMIGRATI

Articolo 8

Costituzione, compiti e organizzazione dell'Ufficio regionale per gli immigrati

1. Per la realizzazione delle finalità di cui al titolo I della presente legge, è istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, nell'ambito del Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, l'Ufficio regionale per gli immigrati articolato in tre aree operative:

a) sportello ed assistenza;

b) animazione culturale;

c) studi e ricerche.

2. Nell'ambito organizzativo dell'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale - Fondo sociale ex legge regionale n. 10 del 1965 - a ciascuna delle tre aree operative è preposto un responsabile.

Articolo 9

Funzionamento ed oneri

1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, l'assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale si avvale delle proprie strutture tecnico - amministrative e di consulenti esterni convenzionati con le modalità previste dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. Alla relativa spesa dello stanziamento, all'uopo previsto, l'Assessorato competente provvede tramite il fondo sociale di cui alla legge regionale n. 10 del 1965.

TITOLO III CONSULTA PER L'IMMIGRAZIONE

Articolo 10

Istituzione e compiti della Consulta per l'immigrazione

1. E' istituita la Consulta regionale per l'immigrazione con i seguenti compiti:

- a) proporre, agli organismi competenti, iniziative competenti, iniziative su tutte le materie di cui alla presente legge;
- b) formulare il programma annuale di intervento di cui al precedente articolo 7;
- c) esprimere pareri su tutte le materie relative al fenomeno dell'immigrazione.

Articolo 11

Composizione e modalità di costituzione

1. Sono componenti della Consulta per l'immigrazione:

- a) l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede;
- b) sei rappresentanti dei lavoratori extracomunitari **designati dalle associazioni rappresentative di cittadini extracomunitari operanti in Sardegna; (1)**
- c) tre rappresentanti designati, a turno, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
- d) tre rappresentanti designati a turno, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano regionale;
- e) tre esperti in materia di immigrazione, nominati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore del lavoro;
- f) tre rappresentanti designati, a turno, dalle associazioni che operano nel campo dell'assistenza all'emigrazione ed all'immigrazione;
- g) un funzionario dell'Assessorato del lavoro, designato dal coordinatore generale dell'Assessorato stesso, che funge da segretario.

2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore del lavoro e formazione professionale, ed è insediata entro 90 giorni dall'inizio di ogni legislatura regionale. La Consulta rimane in carica per la durata della legislatura.

3. In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque motivo, di alcuno dei componenti, alla loro sostituzione si provvede con le modalità di cui al precedente comma.

4. La mancata o ritardata designazione, da parte delle organizzazioni di cui al presente articolo, di alcuno dei componenti la Consulta non pregiudica la costituzione dell'organo, a condizione che sia stata nominata la metà più uno dei componenti medesimi.

5. La Consulta ha sede in Cagliari, presso l'Assessorato regionale del lavoro e si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno.

6. Ai membri della Consulta che non risiedono nel Comune ove ha sede la Consulta, spetta una diaria di lire 15.000 per ogni giornata di trasferta. Spetta, inoltre, ad essi il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute sui mezzi pubblici di linea oppure, in caso di uso del proprio automezzo, una indennità chilometrica pari a quella dovuta al personale della Regione.

7. Le spese per il funzionamento sono a carico dello specifico finanziamento gestito tramite il Fondo

(1) Art.85 L.R. 28/04/1992 n.6

sociale di cui al precedente articolo 9.

Articolo 12 (2)

Modalità per l'elezione dei rappresentanti degli immigrati

Articolo 13

Funzionamento degli uffici della Consulta

1. Per il funzionamento degli uffici della Consulta sarà utilizzato il personale dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale all'uopo destinato nella misura necessaria, di volta in volta, per le relative esigenze di servizio.

**TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI**

Articolo 14

Armonizzazione delle normative

1. La Regione adotta, nell'ambito delle proprie competenze, i necessari provvedimenti di impulso e di indirizzo perché gli enti locali ed i restanti soggetti pubblici armonizzino i propri regolamenti e le proprie attività in modo da garantire effettivamente la fruizione dei servizi di cui alla presente legge.

Articolo 15

Norma finanziaria

(Omissis)

(2) *Articolo abrogato dall'art.85 della L.R. 28 aprile 1992 n. 6*

LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1991, N.7

L'EMIGRAZIONE

Fonte: Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna 19 gennaio 1991, n.2

Testo coordinato con la L.R. 20/04/1993, n.17 art.46

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 Finalità

1. La Regione Autonoma della Sardegna, in armonia con la legislazione statale vigente e nell'ambito delle proprie competenze statutarie, al fine di rafforzare i legami con le comunità sarde situate fuori dall'Isola:

- a) garantisce la parità di trattamento tra sardi residenti e non residenti;
- b) promuove - coerentemente con gli indirizzi dello Stato e nel quadro della programmazione regionale - forme di partecipazione e di solidarietà tra lavoratori emigrati;
- c) promuove pari opportunità di elevazione morale e materiale per coloro che rientrano o che comunque mantengono contatti con la terra d'origine;
- d) promuove ogni iniziativa rivolta a tutelare e sviluppare i legami di identità tra la Sardegna e le comunità sarde extra isolane.

2. La Regione favorisce inoltre il concorso dei sardi non residenti e la funzione democratica e culturale dell'associazionismo sardo fuori dall'Isola, valorizzando le competenze professionali, le esperienze umane e il possibile contributo di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo della Sardegna.

3. Gli interventi in materia di emigrazione e di sostegno delle comunità sarde si articolano in piani triennali e in programmi annuali, predisposti in armonia con le iniziative proprie di istituzioni nazionali e sovranazionali aventi analoghe finalità .

Articolo 2 Destinatari

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge:

- a) coloro che siano nati in Sardegna, che abbiano stabile dimora fuori del territorio regionale e che conservino la nazionalità italiana, nonché i coniugi ed i discendenti, anche se non nati in Sardegna, purché abbiano almeno un genitore sardo;
- b) i figli di cittadini di origine sarda che conservino la nazionalità italiana;
- c) le aggregazioni di sardi costituiti in circoli in Italia o all'estero, secondo le leggi dello Stato ospitante e i principi della Costituzione italiana e dello Statuto sardo, le federazioni dei circoli degli emigrati sardi e le associazioni di tutela degli emigrati.

Articolo 3
Tipologia degli interventi

1. La Regione sarda persegue la realizzazione degli obiettivi della presente legge attraverso incentivazioni finanziarie e servizi rivolti:

- a) ad agevolare l' esercizio del diritto di voto ai residenti fuori dalla Sardegna;
- b) a favorire l' associazionismo tra i sardi all'estero e in Italia;
- c) ad assicurare l' assistenza morale e materiale agli emigrati ed alle loro famiglie, anche in materia di rapporto di lavoro, sicurezza sociale e pensionistica;
- d) a garantire i collegamenti culturali ed informativi con l'Isola;
- e) a favorire il reinserimento di quanti intendano rientrare in Sardegna;
- f) a favorire l' integrazione sociale, culturale e linguistica dei sardi all' estero;
- g) ad agevolare e favorire l' attività economica di quanti intendano rientrare in Sardegna;
- h) a garantire il reinserimento abitativo;
- i) a favorire il flusso informativo e le iniziative intraprese dagli emigrati utili allo sviluppo dell'economia e della cultura sarde.

Articolo 4
Piano triennale e programma annuale

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati attraverso un piano triennale articolato per anni.
2. Il piano triennale è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentite la Consulta di cui all' articolo 24 della presente legge e la competente Commissione consiliare.
3. I programmi annuali sono approvati entro il 30 aprile di ogni anno con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentita la Consulta di cui all' articolo 24 della presente legge.
4. Alla realizzazione degli interventi provvede il Fondo sociale della Regione sarda istituito con la legge regionale 7 aprile 1965, n. 10.
5. Il piano triennale di interventi è trasmesso al Governo per la previa intesa ai sensi dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

TITOLO II
NATURA DEGLI INTERVENTI

CAPO I
INTERVENTI ATTI AD AGEVOLARE L'ESERCIZIO DI VOTO

Articolo 5
Determinazione delle agevolazioni

1. Al fine di garantire la partecipazione degli emigrati alle consultazioni elettorali di interesse regionale ed amministrativo, all' articolo 91 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, sono aggiunti i seguenti commi:

" Analoghe agevolazioni competono per la partecipazione alle consultazioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali. (1)

La legge finanziaria dell' anno in cui si verificano le elezioni potrà rideterminare l' ammontare delle agevolazioni di cui ai precedenti commi".

CAPO II

INTERVENTI RIVOLTI A FAVORIRE L'ASSOCIAZIONISMO TRA I SARDI ALL' ESTERO E IN ITALIA

Articolo 6

Circoli di emigrati sardi

1. La Regione riconosce quali strutture di base i circoli di emigrati sardi che siano caratterizzati da un ordinamento interno democratico.

2. Il riconoscimento è disposto con decreto dell' Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, sentito il parere della federazione dei circoli del territorio nazionale di riferimento, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale del lavoro e formazione professionale.

3. Le modalità del riconoscimento sono stabilite con il regolamento di cui all' articolo 41 della presente legge.

Articolo 7

Contributi ai circoli degli emigrati sardi

1. Ai circoli riconosciuti ai sensi dell' articolo precedente sono erogati:

a) contributi annuali per le spese di funzionamento, sino al 90 per cento delle spese documentate ai sensi del regolamento di attuazione della presente legge;

b) contributi una tantum a fondo perduto per l' acquisto di attrezzature ed arredi idonei al funzionamento del sodalizio, sino al 70 per cento del loro valore;

c) contributi straordinari per il trasloco e/ o la ristrutturazione e l' adattamento della sede sociale, sino al 50 per cento della spesa documentata ai sensi del regolamento di attuazione della presente legge;

d) contributi per attività sociali, culturali, formative ed informative ritenute qualificanti per gli interessi della Sardegna sino al 75 per cento della spesa documentata.

2. I contributi di cui alla precedente lettera b) non possono essere concessi più di una volta salvo il caso di dichiarata ed accertata obsolescenza delle attrezzature e degli arredi.

Articolo 8

Associazioni di tutela

1. Le associazioni di tutela degli emigrati che dimostrino di essere caratterizzate da un ordinamento e da una conduzione democratica, che abbiano carattere nazionale ed operino con uffici regioni dislocati

(1) L'articolo 46 della legge regionale 20/04/1993 n.17 ha abrogato le parole "nell'ambito della cui circoscrizione risiede il richiedente emigrato" con le quali si chiudeva il periodo.

nell' Isola, sono riconosciute dalla Regione autonoma della Sardegna.

2. Il riconoscimento è disposto secondo le modalità di cui al precedente articolo 6, secondo e terzo comma.

3. Alle associazioni alle quali sia stato riconosciuta la funzione sono erogati:

a) contributi annuali per le spese di funzionamento, sino al 90 per cento delle spese documentate ai sensi del regolamento di attuazione della presente legge;

b) contributi una tantum a fondo perduto per l' acquisto di attrezzature ed arredi idonei al funzionamento del sodalizio, sino al 90 per cento del loro valore;

c) contributi straordinari per il trasloco e/ o la ristrutturazione e l' adattamento della sede sociale, sino al 90 per cento della spesa documentata ai sensi del regolamento di attuazione della presente legge;

d) contributi per attività sociali, culturali, formative ed informative ritenute qualificanti per gli interessi della Sardegna sino al 90 per cento della spesa documentata.

4. I contributi di cui alla precedente lettera b) non possono essere concessi più di una volta salvo il caso di dichiarata ed accertata obsolescenza delle attrezzature e degli arredi.

5. Le associazioni riconosciute celebrano i congressi non più di una volta ogni due anni. A tal fine beneficiano del contributo regionale fino al 90 per cento del preventivo presentato ed approvato.

6. I contributi regionali previsti dal presente articolo verranno erogati secondo le modalità previste dal successivo articolo 10.

7. Nel caso in cui le associazioni di tutela fossero invitate a partecipare ad incontri, non preventivati nel programma triennali o annuale, con le comunità dei sardi, ovvero a dibattiti, convegni e conferenze sul fenomeno migratorio, saranno ammesse a rimborso le spese di viaggio e soggiorno, previa autorizzazione della Amministrazione regionale.

Articolo 9

Federazione delle associazioni di tutela

1. AL fine di contribuire a promuovere la crescita umana, culturale e professionale dei lavoratori sardi emigrati e dei loro familiari, la Regione autonoma della Sardegna sostiene l' attività promozionale della federazione delle associazioni di tutela presenti nella Consulta regionale dell' emigrazione.

2. Per lo svolgimento delle relative attività la Regione autonoma della Sardegna eroga un contributo annuo alla federazione delle associazioni di tutela.

Articolo 10

Modalità di concessione dei contributi

1. I contributi regionali previsti dai precedenti articoli verranno concessi a domanda, da presentarsi nel termine perentorio del 30 marzo di ogni anno, pena l' esclusione dal contributo, secondo le modalità previste dall' apposito regolamento di attuazione della presente legge.

2. Le iniziative sociali, culturali, formative ed informative di particolare entità possono essere inserite dagli organismi interessati in una programmazione triennale.

Articolo 11

Federazione dei circoli

1. Al fine di coordinare l'attività dei circoli nei rispettivi territori nazionali saranno riconosciute dalla Regione, con il procedimento di cui ai commi secondo e terzo dell' articolo 6, le federazioni costituite nel rispetto dei principi ispiratori della presente legge, dotate di statuto democratici, aperte a tutti i circoli del territorio nazionale nell' ambito del quale operano.

2. La composizione della federazione è determinata dagli statuti secondo i criteri di democraticità e rappresentanza. Sono comunque membri di diritto di ciascuna federazione i presidenti dei circoli od i loro delegati.

3. Le federazioni, conformemente ai principi di cui alla presente legge:

- stabiliscono gli indirizzi generali per l' attività dei circoli nei rispettivi congressi e ne coordinano l' attività tra in congresso e l' altro e forniscono agli stessi assistenza tecnico - amministrativa;
- promuovono iniziative di interesse generale per i circoli;
- discutono ed esprimono pareri sui problemi culturali e politici che riguardano l' emigrazione;
- vigilano sul rispetto degli statuti da parte dei circoli aderenti.

4. Le federazioni hanno la propria sede presso il circolo od associazione che esprime il residente, usufruiscono delle strutture dello stesso circolo e possono concorrere alle relative spese di funzionamento.

Articolo 12

Finanziamento delle spese

1. Alle federazioni regolarmente costituite e riconosciute viene concesso, per il conseguimento dei fini previsti al precedente articolo 11, sulla base di un programma annuale, un contributo sino al 90 per cento delle spese relative al regolare svolgimento della vita associativa e sino al 75 per cento per lo svolgimento di iniziative di interesse generale.

Articolo 13

Contributi per congressi

1. Le federazioni riconosciute, per la celebrazione dei propri congressi, beneficiano di contributi straordinari regionali fino al 90 per cento del preventivo presentato, non reiterabile nell'arco di tre anni.

Articolo 14

Prestazioni occasionali

1. Non sono ammesse a contributo né le spese derivanti da consulenza od altre prestazioni occasionali, né le spese di segreteria sostenute dai componenti degli organi direttivi dei circoli, delle federazioni e delle associazioni di tutela.

CAPO III

INTERVENTI RIVOLTI AD ASSICURARE L'ASSISTENZA MORALE E MATERIALE AGLI EMIGRATI ED ALLE LORO FAMIGLIE, ANCHE IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO, DI SICUREZZA SOCIALE E PENSIONISTICA

Articolo 15

Sussidi ed agevolazioni agli emigrati e loro familiari

1. Al fine di alleviare particolari ed oggettivi stati di necessità dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie, possono essere concessi dei sussidi straordinari, erogati secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione della presente legge.

Articolo 16

Agevolazioni per gli studenti

1. Agli studenti in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2 della presente legge, che si trovino nelle condizioni previste dall' articolo 4 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, e successive modificazioni, è riservato il 2 per cento delle agevolazioni e dei contributi previsti dalla stessa legge regionale n. 37/ 87.

Articolo 17

Interventi in materia di lavoro sicurezza sociale e pensionistica

1. Nell' ambito del programma previsto dalla presente legge il Fondo sociale concede un contributo straordinario pari all' 80 per cento dell' ammontare complessivo della spesa in favore degli emigrati che siano nati in Sardegna, che abbiano assunto stabile dimora fuori dal territorio regionale per almeno sette anni conservando la nazionalità italiana che, rientrati in Sardegna, si trovino in particolari situazioni di indigenza e che abbiano necessità di riscattare ai fini assicurativi, per il raggiungimento del minimo della pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti, periodi di lavoro comunque non superiori a sette anni effettuati in paesi con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale.

CAPO IV

INTERVENTI RIVOLTI A FAVORIRE E GARANTIRE I COLLEGAMENTI CULTURALI ED INFORMATIVI CON L'ISOLA, NONCHÉ INTERVENTI DI CARATTERE FORMATIVO INTERVENTI DIRETTI DELL' AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Articolo 18

Periodo di documentazione

1. La Regione autonoma della Sardegna attraverso il Fondo sociale, al fine di garantire una più corrente ed efficace informazione, finanzia la pubblicazione di un periodico di documentazione e dibattito destinato agli emigrati ed alle loro famiglie, nonchè ad enti, circoli, federazioni dei circoli degli emigrati ed agli enti locali della Sardegna.

2. Entro i sei mesi successivi all' approvazione della presente legge, l' Assessore regionale del lavoro,

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, acquisito il parere della Consulta e della competente Commissione consiliare, propone all' approvazione della Giunta regionale un piano di adeguamento e rilancio del periodico " Il Messaggero Sardo" e di tutte le attività di informazione, documentazione e dibattito dirette al mondo dell' emigrazione.

Articolo 19 Progetti regionali

1. Per le finalità di cui all' articolo 1 della presente legge la Regione cura direttamente la predisposizione e successiva realizzazione di propri progetti, inseriti nel piano triennale e nel programma annuale di interventi di cui all' articolo 4 della presente legge.

2. Detti progetti, saranno realizzati dall' Assessorato regionale del lavoro anche attraverso i circoli, le federazioni e le associazioni di tutela degli emigrati.

3. I progetti previsti dal precedente primo comma avranno la seguente natura:

a) progetti culturali consistenti in manifestazioni, conferenze, dibattiti, convegno locali, interregionali ed internazionali;

b) studi, indagini e ricerche sul fenomeno migratorio;

c) assegni e borse di studio;

d) soggiorni per gli emigrati e loro famiglie intesi sia come assistenza che come scambio culturale, anche attraverso il ricorso a colonie per figli di emigrati, mediante l' utilizzo di strutture della Regione o private;

e) corsi di formazione professionale, in Sardegna o nei luoghi di emigrazione, d' intesa con il Ministero del lavoro e previdenza sociale, intesi a rendere completamente possibile il reinserimento degli emigrati e dei loro familiari rientrati dall' estero laddove le azioni locali si rivelino insufficienti o inadeguate a coprire l' area dei bisogni formativi dei sardi ivi residenti;

f) il finanziamento di biblioteche, l' acquisto e la riproduzione di audiovisivi, films, nastri registrati, videocassette ed apparecchiature atte all' utilizzo degli stessi, la pubblicazione di libri e materiale informativo in genere.

4. I corsi di cui alla precedente lettera e) costituiscono parte integrante del piano annuale di cui all' articolo 13 della legge regionale 1 giugno 1979, n. 47 ed hanno per contenuto specifico:

a) il perfezionamento linguistico e l' adeguamento sociale, culturale e professionale dell' emigrato alla realtà extra isolana di elezioni;

b) il reinserimento professionale, sociale e culturale dell' emigrato di ritorno.

Articolo 20 Rientro emigrati

1. Nell' ambito del programma previsto dalla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, inerente al riordino delle funzioni socio - assistenziali, ed in base all' ultimo comma dell' articolo 2 della stessa legge regionale n. 4 del 1988, i Comuni sono autorizzati a corrispondere il rimborso delle spese di viaggio al lavoratore emigrato, ed alle eventuali persone a suo carico, che rientri in Sardegna dopo almeno un biennio di lavoro fuori dall' isola, per occupare un posto di lavoro di dipendente od autonomo, o perchè pensionato per invalidità o vecchiaia, o per comprovata infermità sua o di un componente del proprio nucleo familiare, o per morte di uno dei due coniugi, o perchè il proprio coniuge, convivente in emigrazione, rientra trovandosi in una della precedenti condizioni.

2. Il limite temporale minimo del biennio di permanenza all' estero o nell' Italia continentale non è

richiesta per coloro che rientrino perchè licenziati pr motivi non disciplinari. In tal caso la permanenza all'estero o nell'Italia continentale non deve comunque essere stata inferiore a sei mesi.

3. I rimborsi e le indennità di cui al presente articolo sono erogati dai Comuni a titolo di anticipazione e non competono ai dipendenti di enti pubblici trasferiti in continuità del rapporto professionale.

4. L'Amministrazione regionale provvede ogni tre mesi a rimborsare le somme erogate, a valere sul Fondo socio - assistenziale di cui alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, nel cui ambito saranno accantonate le somme necessarie.

CAPO V

AGEVOLAZIONI PER FAVORIRE L'ATTIVITÀ ECONOMICA DI QUANTI INTENDONO RIENTRARE IN SARDEGNA

Articolo 21

Procedure per la concessione della agevolazioni

1. Gli emigrati che intendono rientrare in Sardegna ed intraprendere una qualsiasi attività economica, agevolata dalle vigenti norme regionali, possono, su domanda, usufruire, al pari dei cittadini già residenti, delle provvidenze o benefici previsti dalle medesime norme in materia di artigianato, commercio, industria, agricoltura e pastorizia.

2. Le agevolazioni potranno essere concesse, ma non erogate, anche nelle more del procedimento finalizzato all'acquisizione della residenza in Sardegna.

3. Le agevolazioni sono erogate nel termine di sei mesi dalla data di acquisizione della residenza in Sardegna.

4. Lo stato di emigrato del richiedente costituisce titolo di preferenza in eventuali graduatorie e comunque non è soggetto all'ordine cronologico.

Articolo 22

Reinserimento abitativo

1. L'emigrato che intenda rientrare definitivamente in Sardegna può accedere a tutte le agevolazioni previste dalle leggi regionali in materia edilizia abitativa per la prima casa per i cittadini residenti nell'Isola.

CAPO VI

UFFICIO REGIONALE CONSULENZA EMIGRATI

Articolo 23

Attività dell'ufficio regionale consulenza emigrati

1. Al fine di garantire una completa attuazione alla presente legge nel rispetto delle sue finalità è istituito presso il Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, un ufficio regionale consulenza emigrati, con i seguenti compiti:

a) garantire l'esatta informazione sui contenuti della presente legge e delle altre leggi regionali recanti provvidenze ed agevolazioni a favore dei cittadini sardi;

b) fornire l'eventuale documentazione e quant'altro necessario per consentire ai destinatari della presente legge l'accesso ai benefici di cui all'alinea precedente.

TITOLO III CONSULTA REGIONALE PER L'EMIGRAZIONE

Articolo 24 Compiti della Consulta

Al fine di coordinare gli interventi della Regione a favore degli emigrati e delle comunità dei sardi all'estero ed in Italia, è istituita la Consulta regionale per l'emigrazione.

2. Sono compiti della Consulta:

- a) esprimere parere su ogni disegno di legge della Giunta regionale in materia di emigrazione;
- b) esprimere parere sul piano triennale e sul programma annuale di interventi di cui all'articolo 4;
- c) effettuare proposte in materia di:
 - interventi legislativi ed amministrativi nel campo dell'emigrazione;
 - studi e ricerche nel campo dell'emigrazione;
 - conferenze regionali sulle materie di sua competenza;
- d) partecipare alle conferenze regionali, interregionali ed internazionali in materia di emigrazione;
- e) vigilare sull'attività dei circoli, federazioni ed associazioni di tutela;
- f) formulare proposte in materia di prima occupazione;
esprimere pareri sugli atti di programmazione regionale nella prospettiva del superamento degli squilibri che interessano la Regione;
- g) formulare proposte in merito ai principi generali cui devono uniformarsi le federazioni e i circoli degli emigrati nelle redazioni dei rispettivi statuti.

Articolo 25 Composizione della Consulta regionale per l'emigrazione

1. La Consulta regionale per l'emigrazione è composta da:

- l'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che la presiede;
 - un rappresentante per ogni federazione dei circoli degli emigrati, regolarmente riconosciuta dalla Regione, eletto secondo le modalità di cui al successivo articolo 27, in:
 - ITALIA
 - GERMANIA
 - FRANCIA
 - BELGIO
 - LUSSEMBURGO
 - OLANDA
 - INGHILTERRA
 - DANIMARCA
 - PAESI SCANDINAVI
 - SVIZZERA
 - PENISOLA IBERICA (SPAGNA - PORTOGALLO)
 - ARGENTINA
 - BRASILE
 - AMERICA LATINA (escluse ARGENTINA e BRASILE)
 - CANADA
 - STATI UNITI D'AMERICA

- AUSTRALIA

- da sei rappresentanti designati dalle associazioni di tutela degli emigrati a carattere nazionale, operanti in Sardegna, riconosciute dalla Regione;

- da tre rappresentanti designati a turno dalle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano regionale;

- da un rappresentante designato dal Ministero per gli affari esteri;

- da tre esperti in materia di emigrazione nominati dal consiglio regionale su proposta della Giunta regionale;

- da un funzionario designato dall' Assessore regionale del lavoro, su proposta del coordinatore generale dei servizi dello stesso Assessorato, con funzioni di segretario.

2. Le federazioni composte da un numero di circoli non inferiore a 15 esprimono due componenti.

Articolo 26

Modalità di costituzione. Funzionamento ed oneri

1. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

2. la Consulta è insediata entro novanta giorni dall'inizio di ogni legislatura regionale e resta in carica per l'intera durata di quest'ultima.

3. In caso di dimissioni, di cessazione per qualunque motivo di qualche componente, alla sua sostituzione si provvede con le modalità previste dal comma precedente per la nomina della Consulta.

4. La mancata o ritardata designazione di alcuno dei componenti la Consulta, non pregiudica la costituzione dell'organi, a condizione che siano stati designati la metà più uno dei componenti.

5. La Consulta ha sede in Cagliari presso l' Assessorato regionale del lavoro e si riunisce ordinariamente almeno una volta all' anno ed ogni qualvolta venga convocata dall' Assessore regionale del lavoro, quale suo presidente, o qualora lo richieda la maggioranza assoluta dei suoi membri.

6. Nella sua prima seduta la Consulta elegge, fra i suoi componenti, con voto limitato ad uno, due vice-presidenti di cui uno vicario. In caso di parità di voti sarà vicario il più anziano di età .

7. La Consulta può riunirsi anche al di fuori della sua sede ufficiale.

8. Ai membri della Consulta residenti in Sardegna, compete, per la partecipazione alle sedute tenute nella sede della Consulta stessa, una medaglia di presenza di lire 50.000 per ogni giornata di riunione qualunque sia il numero delle sedute. Inoltre a coloro che non risiedono nel Comune ove si svolge la riunione della Consulta compete una diaria di lire 40.000 per ogni giornata di trasferta, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute su mezzi pubblici di linee, oppure, in caso di uso del mezzo proprio, l' indennità chilometrica pari a quella dovuta al personale della Regione. Nel caso che le riunioni della Consulta si tengano fuori dalla Sardegna, compete il trattamento previsto al seguente nono comma.

9. Ai membri della Consulta residenti fuori dal territorio della Sardegna compete una medaglia di presenza quale indennità di mancato guadagno pari a lire 100.000 per i giorni effettivi di riunione, qualunque sia il numero delle sedute giornaliere, nonché il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute su mezzi pubblici di linea. Compete inoltre una diaria, anche per i giorni effettivi di viaggio, di lire 150.000.

10. Dei lavori della Consulta l' Assessore competente riferisce regolarmente alla Commissione consiliare competente.

11. Il fondo sociale, al fine di garantire la tempestiva liquidazione di quanto previsto ai commi precedenti, predisporrà apposita apertura di credito da utilizzarsi mediante idoneo ordine di accreditamento in

favore di un funzionario addetto ai servizi del fondo sociale. Il pagamento delle diarie e dei gettoni di presenza sarà corrisposto, alla fine di ogni convocazione.

12. Le spese di viaggio, eventualmente anticipate dai componenti saranno rimborsate solo dopo la presentazione degli originali giustificatici di spesa.

Articolo 27

Modalità di elezione dei rappresentanti degli emigrati

1. I rappresentanti degli emigrati in seno alla Consulta di cui al precedente articolo 24 sono eletti dalle federazioni dei circoli riconosciute ed esistenti nelle nazioni di cui al precedente articolo 25, in assemblea plenaria dei loro componenti regolarmente convocata.

2. Nelle nazioni ove non esistesse la federazione, il rappresentante è eletto dall'Assemblea dei direttivi dei circoli riconosciuti dalla Regione.

3. Costituiscono condizioni di eleggibilità :

a) la cittadinanza italiana;

b) il possesso dei requisiti di cui all' articolo 2 della presente legge;

c) il non aver riportato in Italia od all' estero condanne penali che comportino l' iscrizione nel casellario giudiziario, la perdita dei diritti politici e l' interdizione dai pubblici uffici.

Articolo 28

Organi

1. Sono organi della Consulta:

a) il presidente;

b) il comitato di presidenza.

Articolo 29

Funzioni del presidente della Consulta

1. Il presidente è l' organo di rappresentanza, di impulso e di indirizzo dell' attività della Consulta.

2. Il presidente cura i rapporti con la Giunta regionale, con il Consiglio regionale, con gli altri organi della Regione, dello Stato e degli enti locali.

3. Il presidente convoca la Consulta in accordo con il Comitato di Presidenza di cui all' articolo seguente.

4. In casi particolari od eccezionali il presidente può convocare la Consulta senza il previo accordo con il Comitato di presidenza, fissando direttamente l' ordine del giorno della seduta.

Articolo 30

Comitati di presidenza

1. Il comitato di presidenza è composto dal presidente, da due vice presidenti, da due membri espressi dalla Consulta, uno dei quali in rappresentanza degli emigrati.

2. Funge da segretario il segretario della Consulta.

Articolo 31
Funzioni del comitato di presidenza

1. Il comitato di presidenza ha i seguenti compiti:
 - a) predisporre l'ordine del giorno per la convocazione della Consulta;
 - b) effettuare l'istruttoria degli argomenti all'ordine del giorno della Consulta;
 - c) attuare tutte le deliberazioni della Consulta;
 - d) elaborare ogni eventuale proposta da sottoporre alla Consulta;
 - e) espletare ogni altro compito stabilito dalla presente legge;
 - f) esaminare i programmi annuali di intervento dei circoli, associazioni e federazioni da proporre per il prescritto parere alla Consulta;
2. Il comitato di presidenza si riunisce in via ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del programma di cui alla precedente lettera f), nonchè ogni qualvolta lo convochi il presidente o lo richieda la maggioranza dei suoi componenti.
3. AI componenti il comitato di presidenza compete lo stesso trattamento previsto per la Consulta dal precedente articolo 26.

Articolo 32
Gruppi di lavoro

1. Per le esigenze di funzionalità e speditezza della propria azione la consulta può, con deliberazione assunta in seduta plenaria, individuare nel proprio ambito gruppi di lavoro per l'espletamento di compiti specifici.
2. I gruppi di lavoro previsti al comma precedente non possono essere composti da più di cinque membri, di cui almeno due emigrati.
3. Il gruppo di lavoro elegge al suo interno un coordinatore cui spetta riferire alla Consulta sui compiti affidati al gruppo.

Articolo 33
Sedi di riunione dei gruppi di lavoro

1. I gruppi di lavoro, previsti al precedente articolo 32, possono riunirsi anche al di fuori dei lavori della Consulta ed in sedi diverse da quella della Consulta stessa.
2. Ai componenti i gruppi di lavoro nominati secondo le prescritte modalità compete quanto previsto per le riunioni della Consulta ai sensi del precedente articolo 26.

Articolo 34
Struttura amministrativa per l'attuazione della legge

1. per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, si avvale delle proprie strutture tecnico - amministrative e di consulenti all'uopo convenzionati.
2. All'organizzazione ed all'applicazione delle norme di cui alla presente legge, l'Assessorato regionale del lavoro provvede tramite il Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n°10.

3. Al Fondo sociale è preposto un direttore, nominato, per un triennio, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, scelto tra i funzionari appartenenti a fasce funzionali non inferiori alla settimanale.

4. Il direttore adotta, tra l' altro, i provvedimenti formali concernenti la spesa degli stanziamenti attribuiti al Fondo sociale.

5. Sono a carico del Fondo sociale le spese generali e di rappresentanza concernenti l' organizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, espressamente autorizzate dall' Assessore regionale del lavoro e debitamente documentate.

Articolo 35

Titolarità dei beni mobili assistiti da contributi regionali

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è attribuita ai circoli, alle associazioni di tutela ed alle leghe la proprietà degli arredi e delle attrezzature acquistate con contributi del Fondo sociale in forza di precedenti disposizioni di legge.

2. Gli arredi e le attrezzature acquistati con i contributi previsti dalla presente legge non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data di acquisto.

Articolo 36

Contributi aggiuntivi straordinari

1. Ai circoli riconosciuti ed aventi sede in città di importanza particolare per le comunità sarde all' estero e nella penisola, l' Amministrazione regionale può riconoscere un contributo aggiuntivo straordinario pari al 10 per cento delle spese ammesse a contributi ai sensi del precedente articolo 7, lettera d).

Articolo 37

Composizione del comitato

1. L' articolo 4 della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, è così modificato:

" E' istituito presso l' Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale un Comitato così costituito:

a) dall' Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale che lo presiede;

b) da un rappresentante dell' Assessorato regionale delle finanze;

c) da un rappresentante dell' Assessorato regionale della programmazione;

d) da un sindaco per Provincia segnalati dalla delegazione sarda dell' ANCI;

e) da tre rappresentanti, designati a turno, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori rappresentative a livello regionale;

f) da un funzionario dell' Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, che funge da segretario".

Articolo 38
Compensi ai componenti il Comitato

1. AI componenti del Comitato di cui al precedente articolo spetta il rimborso previsto dall'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, ed il gettone di presenza previsto dall'articolo 1, terzo comma, lettera c) della stessa legge regionale.

Articolo 39
Copertura finanziaria

1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 6.130.000.000 annue, a partire dal 1991, si fa fronte con l'impiego delle risorse già utilizzate nell'ambito del Fondo sociale di cui alla legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, per il finanziamento delle norme che, ai sensi del successivo articolo 40, vengono soppresse.

Articolo 40
Abrogazione

1. Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 7 aprile 1965, n. 10, riguardanti l'emigrazione, la legge regionale 19 agosto 1977, n. 36, la legge regionale 3 novembre 1982, n. 25, il decreto del Presidente della Giunta regionale 24 novembre 1986, n. 131 e l'articolo 5, primo comma, gli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 novembre 1986, n. 111.

Articolo 41
Regolamento di attuazione

1. Con successivo regolamento verranno dettate le norme di attuazione della presente legge.

Articolo 42
Norme transitorie

1. In sede di applicazione, la procedura di cui all'articolo 4 è sospesa sino al riconoscimento ed alla costituzione degli organismi previsti dalla presente legge.

2. Gli interventi in favore degli emigrati, loro organizzazioni ed associazioni di tutela saranno effettuati sulla base di un programma annuale, approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro.

3. In attesa della piena attuazione degli articoli 6, 8, 11, 25, 25, 28 e 37 della presente legge, ai circoli, leghe ed associazioni di tutela, beneficiari di provvidenze secondo la precedente normativa, saranno erogate delle anticipazioni per il funzionamento proporzionale al contributo concesso nella precedente annualità.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 AGOSTO 1991, N. 191

Regolamento per l'attuazione della legge regionale
sull'emigrazione

Articolo 1

Riconoscimento dei circoli di emigrati sardi

1 Possono essere riconosciuti, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, i circoli di emigrati sardi che abbiano un numero di soci non inferiore a 100, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7.

2. Ai fini del riconoscimento non è ammessa l'iscrizione dello stesso socio in più di un circolo.

3. Le eventuali deroghe al limite numerico devono essere decretate con le modalità previste dall'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7.

4. Non è ammessa la presenza di più di un circolo riconosciuto per ogni circoscrizione territoriale ritenuta dall'amministrazione regionale congrua per ampiezza e per presenza di emigrati sardi.

5. Eccezionalmente è consentito il riconoscimento di più di un circolo di emigrati sardi in città di straordinaria rilevanza per le comunità dei sardi, avuto riguardo all'ampiezza del territorio, al numero degli abitanti e degli emigrati sardi.

6. I circoli eventualmente riconosciuti nella stessa città dovranno comunque essere dislocati in aree non contigue.

7. Ai fini del riconoscimento, i circoli dovranno presentare all'Assessorato regionale del lavoro - Fondo sociale - domanda corredata da:

- a) copia autenticata dell'atto costitutivo dello statuto;
- b) elenco dei soci contenente generalità e residenza;
- c) dettagliata relazione sull'attività svolta a favore degli emigrati sardi;
- d) idonea documentazione attestante che la loro struttura organizzativa è atta ad assicurare lo svolgimento di funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale, da non meno di due anni;
- e) contratto d'affitto od atto di acquisto della sede sociale, adibita esclusivamente ai fini statuari.

Articolo 2

Riconoscimento delle associazioni di tutela

1. Possono essere riconosciute le associazioni di tutela di emigrati sardi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, che presentino all'Assessorato regionale del lavoro - Fondo sociale - domanda corredata da:

- a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) dettagliata relazione sull'attività svolta a favore degli emigrati sardi;
- c) idonea documentazione attestante che la loro struttura organizzativa è atta ad assicurare lo svolgimento di funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale, da non meno di due anni;
- d) contratto d'affitto od atto di acquisto della sede sociale adibita esclusivamente ai fini statuari.

Articolo 3

Riconoscimento delle federazioni dei circoli

1. Possono essere riconosciute, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, le federazioni dei circoli di emigrati sardi che abbiano consociati non meno di 5 circoli regolarmente riconosciuti dalla Regione.

2. Ai fini del riconoscimento, le federazioni dovranno presentare all'Assessorato regionale del lavoro - Fondo sociale - domanda corredata da:

- a) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) elenco dei circoli confederati;
- c) dettagliata relazione sull'attività svolta a favore degli emigrati sardi;
- d) idonea documentazione attestante che la loro struttura organizzativa è atta ad assicurare lo svolgimento di funzioni di servizio sociale, culturale ed assistenziale.

Articolo 4

Composizione delle federazioni dei circoli

1. Sono componenti delle federazioni dei circoli di emigrati sardi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, oltre i membri di diritto, i rappresentanti dei circoli, designati, in base ai rispettivi statuti, nella misura massima di uno ogni 500 soci o frazioni pari o superiore a 200 e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 1991.

Articolo 5

Utilizzo dei contributi ai circoli di emigrati sardi

1. I circoli di emigrati sardi sono autorizzati, a valere sul contributo concesso ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, ad effettuare spese per il funzionamento degli stessi per:

- a) affitto locali e spese condominiali;
- b) pulizia e manutenzione ordinaria;
- c) energia elettrica;
- d) telefono, telefax, spese postali e cancelleria;
- e) assicurazione dei locali e delle attrezzature;
- f) acqua e riscaldamento;
- g) tasse di iscrizione e di registro;
- h) collaborazioni per attività di segreteria;
- i) informazione.

2. Le spese suindicate devono essere comprovate da ricevute fiscalmente regolari e dai relativi contratti.

3. Per le spese di cancelleria, stampati e materiali di rapido consumo, sino ad un importo massimo del 3 per cento del contributo erogato e non superiore, comunque, a lire 1.800.000, la rendicontazione può essere approvata dall'Assessorato regionale competente sulla base di una dichiarazione a firma del presidente degli organismi finanziati con cui si attesti la effettività della spesa sostenuta e l'avvenuto utilizzo di tutti i beni acquistati esclusivamente per le finalità sociali degli organismi stessi.

Articolo 6

Utilizzo dei contributi alle associazioni di tutela

I. Tra le spese di cui alla lettera a) del terzo comma dell'articolo 8 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, rientrano le seguenti:

- a) affitto locali e spese condominiali;
- b) pulizia e manutenzione ordinaria;
- c) energia elettrica;
- d) telefono, telefax, spese postali e cancelleria;
- e) assicurazione dei locali e delle attrezzature;
- f) acqua e riscaldamento;
- g) tasse di iscrizione e di registro;
- h) collaborazioni per attività di segreteria;
- i) informazione.

2. Le spese suindicate devono essere comprovate da ricevute fiscalmente regolari e dai relativi contratti. Per le spese di cancelleria, stampati e materiali di rapido consumo, sino ad un importo massimo del 3 per cento del contributo erogato e non superiore, comunque, a lire 1.800.000, la rendicontazione può essere approvata dall'Assessorato regionale competente sulla base di una dichiarazione, a firma del presidente degli organismi finanziati, con cui si attesti la effettività della spesa sostenuta e l'avvenuto utilizzo di tutti i beni acquistati esclusivamente per le finalità sociali degli organismi stessi.

3. Per il regolare svolgimento della vita associativa, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, è ammesso il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute su mezzi pubblici e per vitto ed alloggio allo scopo di:

- a) partecipare a riunioni convocate dall'Assessore regionale del lavoro;
- b) partecipare a riunioni ordinarie e straordinarie degli organismi delle associazioni di tutela;
- c) partecipare agli Incontri dei direttivi delle associazioni stesse con i circoli e le federazioni;
- d) partecipare a convegni, conferenze, incontri e dibattiti inerenti il mondo dell'emigrazione.

4. E' ammesso il rimborso dell'indennità chilometrica, secondo le tariffe esistenti per i dipendenti della Regione sarda, per l'uso del mezzo proprio, nel territorio nazionale, esclusivamente al dirigente proprietario dell'autovettura.

5. Non sono, comunque, previste indennità compensative o diarie.

6. Tutte le spese devono essere comprovate da ricevute fiscalmente regolari.

Articolo 7

Modalità per le spese delle federazioni

1. Le spese alle quali le federazioni dei circoli possono concorrere, ai sensi dell'articolo 11, quarto comma, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, sono quelle indicate all'articolo 5, primo comma, lettere a), b), c), d), f), h), i) del presente regolamento.

2. Per le spese di cancelleria, stampati e materiale di rapido consumo, sino ad un importo massimo di lire 1.000.000, la rendicontazione può essere approvata dall'Assessorato regionale competente sulla base di una dichiarazione, a firma del presidente delle federazioni, con cui si attesti la effettività della spesa sostenuta e l'avvenuto utilizzo di tutti i beni acquistati esclusivamente per le finalità sociali.

3. Per il regolare svolgimento della vita associativa, ai sensi dell'articolo 12, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, è ammesso il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute su mezzi pubblici e per vitto ed alloggio allo scopo di:

- a) partecipare a riunioni convocate dall'Assessore regionale del lavoro;
 - b) partecipare a riunioni ordinarie e straordinarie degli organismi della federazione;
 - c) partecipare agli incontri dei direttivi delle federazioni stesse con i circoli federati.
4. E' ammesso il rimborso dell'indennità chilometrica, secondo le tariffe in vigore delle singole nazioni, per l'uso del mezzo proprio esclusivamente al dirigente proprietario dell'autovettura.
5. Non sono, comunque, previste indennità compensative o diarie.
6. Tutte le spese devono essere comprovate da ricevute fiscalmente regolari.

Articolo 8

Modalità di concessione dei contributi

1. Per l'ottenimento dei contributi previsti dalla legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, in loro favore, i circoli di emigrati sardi, le associazioni di tutela degli emigrati e le federazioni dovranno presentare, annualmente, domanda, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 1991 corredata dei seguenti documenti:

- relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- programma delle attività progettate;
- bilancio preventivo per l'anno finanziario in corso e consuntivo dell'anno precedente;
- inventario dei beni;
- elenco dei soci aggiornato, come previsto dall'articolo 1, settimo comma, lettera b) del presente regolamento.

2. La presentazione dell'elenco dei soci non è richiesta per le associazioni di tutela e per le federazioni dei circoli.

3. I contributi sono erogati nella misura del 90 per cento del contributo assegnato all'inizio dell'esercizio finanziario mentre il saldo del rimanente 10 per cento verrà corrisposto alla presentazione della rendicontazione annuale. Non potrà comunque essere concesso il contributo per l'anno in corso se non sarà rendicontato il contributo relativo al precedente anno.

Articolo 9

Requisiti dei componenti gli organi direttivi e di controllo dei circoli, delle federazioni e delle associazioni di tutela

1. I componenti degli organi direttivi e di controllo dei circoli degli emigrati sardi e delle federazioni devono possedere i requisiti di cui all'articolo 27, terzo comma, della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, quelli delle associazioni di tutela, i requisiti di cui all'articolo 27, terzo comma, lettere a) e c) della legge regionale n. 7 del 1991.

2. Qualora vengano meno i requisiti per il riconoscimento dei circoli degli emigrati sardi, delle federazioni e delle associazioni di tutela, l'Assessore regionale del lavoro, con proprio decreto, su delibera della Giunta regionale, dispone la revoca del riconoscimento stesso.

Articolo 10

Utilizzo dei contributi regionali

1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 7, primo comma, lettera d), all'articolo 8, terzo comma, lettera d) e quinto comma all'art.12, all'art.13 e all'art.19, terzo comma della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, possono effettuarsi spese per:

- a) il pagamento dell'affitto dei locali ove vengono tenuti i congressi, i convegni e le manifestazioni varie;
- b) il pagamento del nolo delle attrezzature varie, (magnetofoni, impianti di amplificazione, macchine da scrivere, etc .) impiegate nella realizzazione delle predette iniziative;
- c) il pagamento delle spese di viaggio e di soggiorno al partecipanti a convegni, congressi, conferenze etc., formalmente invitati dall'Assessore regionale dei lavoro o espressamente delegati, dai circoli degli emigrati sardi, delle federazioni e delle associazioni di tutela.

Articolo 11 Sussidi una tantum

- 1. Ai lavoratori emigrati ed alle loro famiglie, che si trovino in particolari situazioni di indigenza, possono essere concessi sussidi straordinari, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, non reiterabili nell'arco dell'anno, nella misura massima di lire 2.000.000.
- 2. Onde usufruire dei benefici di cui al comma precedente, i richiedenti devono inoltrare domanda, in conformità alle norme sul bollo, all'Assessorato regionale del lavoro - Fondo sociale - allegando:
 - a) stato di famiglia;
 - b) certificato o documento da cui risulti lo stato di emigrato del capo di famiglia o dello stesso richiedente;
 - c) certificato rilasciato dal sindaco o dall'autorità consolare attestante che il richiedente o il familiare trovasi in grave situazione di indigenza e necessità di assistenza;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il reddito del capo di famiglia e dei componenti il nucleo familiare.
- 3. La misura del sussidio sarà così determinata:
 - a) lire 1.000.000 al richiedente;
 - b) lire 400.000 per il coniuge a carico;
 - c) lire 300.000 per ogni figlio a carico od altro familiare convivente senza reddito, risultante dalla situazione di famiglia.

Articolo 12 Trasporto salme

- 1. Sono concessi, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, sussidi per consentire il trasporto nell'isola delle salme degli emigrati deceduti da non più di due anni, nella penisola od all'estero. La misura del sussidio è fissata nel 75 per cento della spesa documentata per la traslazione della salma in Sardegna, escluse le onoranze funebri, è altresì concesso il rimborso totale delle spese di viaggio ad un solo familiare dell'emigrato deceduto che ne curi la traslazione.
- 2. Per ottenere i benefici di cui al comma precedente i familiari devono inoltrare domanda, in conformità alle norme sul bollo, all'Assessorato regionale del lavoro - Fondo sociale - allegando:
 - a) certificato di morte dell'emigrato, che dovrà essere vistato dal Consolato qualora l'emigrato sia deceduto all'estero;
 - b) fattura quietanzata dell'avvenuta traslazione della salma da parte della ditta che ha effettuato il trasporto, tradotta in italiano e vistata dal Consolato italiano, qualora trattasi di deceduti all'estero;
 - c) certificato o documento da cui risulti lo stato di emigrato del deceduto;
 - d) biglietto di viaggio del familiare che curi la traslazione della salma.

Articolo 13 Rientro emigrati

1. Gli emigrati che intendono beneficiare delle provvidenze di cui all'articolo 20 della legge regionale - 15 gennaio 1991, n. 7, dovranno presentare domanda, in conformità alle norme sul bollo, entro un anno dalla data di rientro in Sardegna, al Comune ove l'emigrato risiede, corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del datore di lavoro presso cui il lavoratore si trovava occupato, attestante la data di inizio e fine del rapporto di lavoro ed il motivo della cessazione dello stesso. Tale documento, per coloro che rientrano dall'estero dovrà essere tradotto in lingua italiana dal Consolato italiano. Coloro che siano già rientrati in Sardegna, dovranno produrre' traduzione giurata del documento in parola da effettuarsi presso i competenti uffici giudiziari. Il lavoratore autonomo dovrà presentare certificato di iscrizione alla Camera di commercio, o ente similare, da cui risulti la data d'inizio e quella di cessazione dell'attività;

b) biglietti di viaggio propri e dei familiari a carico, che rientrino al suo seguito;

c) documenti delle spese sostenute per il trasporto delle masserizie e del mobilio con l'elenco dei medesimi (fatture timbrate e quietanzate o lettera di vettura). Per coloro che rientrano dall'estero l'elenco delle masserizie e del mobilio deve essere vistato dal Consolato italiano;

d) certificato di stato di famiglia;

e) atto di notorietà, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ove si attesti che il lavoratore non beneficia di altre indennità e contributi previsti da leggi nazionali o erogati da altri enti in analogia alle provvidenze disposte dalle leggi regionali o nazionali;

f) certificato di assunzione da parte dell'azienda operante in Sardegna, vistato dalla sezione circoscrizionale per l'impiego, competente. Tale documento non è necessario se il lavoratore rientra perché licenziato non per motivi disciplinari o perché pensionato per invalidità o vecchiaia o malattia, o perché rientrato al seguito del proprio coniuge per uno dei motivi di cui al primo comma dell'articolo 20 della L.R. 15 gennaio 1991, n. 7;

g) certificato comprovante l'iscrizione alla Camera di commercio per coloro i quali hanno intrapreso un'attività autonoma (artigiani, commercianti, ecc.) e dichiarazione del Sindaco che attesti l'effettivo esercizio dell'attività. Analoga dichiarazione del Sindaco dovranno produrre i coltivatori diretti;

h) eventuale certificato attestante la posizione di pensionato, rilasciato da pubblici uffici o dall'ente erogatore della pensione. Tale documento, se rilasciato all'estero, dovrà essere tradotto in lingua italiana e vistato dal Consolato;

i) eventuale certificazione medica, rilasciata da un ufficiale sanitario od altra struttura pubblica, attestante che l'emigrato o il suo familiare è affetto da grave infermità;

l) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore dovrà indicare la data di rientro nel caso in cui manchi il biglietto di viaggio dal quale si desuma la data di rientro in Sardegna.

2. Per il trasporto delle masserizie e del mobilio è concesso un contributo pari al 50 per cento della spesa documentata, che non potrà, comunque, eccedere l'importo di lire 3.000.000.

3. Al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 15 gennaio 1991, n. 7, è concessa inoltre un'indennità di prima sistemazione, dell'importo massimo di lire 1.000.000, in rapporto al nucleo familiare, secondo i seguenti criteri:

a) lire 500.000 per l'emigrato che rientra;

b) lire 200.000 per il coniuge, a carico;

c) lire 100.000 per ogni figlio a carico o familiare convivente senza reddito risultante dalla situazione di famiglia.

4. Per coloro che rientrano da paesi extra-europei l'importo da corrispondere, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, non può essere superiore al 50 per cento delle spese documentate per ogni avente diritto.

5. In carenza di biglietti di viaggio non potranno essere rimborsate le spese relative. L'interessato potrà

comunque chiedere l'indennità di prima sistemazione o per trasporto masserizie, producendo tutti gli altri documenti sopra indicati.

6. I rimborsi e le indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con altre indennità o contributi e rimborsi similari erogati da altri enti ai sensi di leggi nazionali.

7. L'emigrato non può godere una seconda volta dei benefici del presente articolo se non trascorsi almeno cinque anni tra la data del primo rientro e quella della successiva emigrazione.

Articolo 14 Convenzione

1. L'Assessorato regionale del lavoro - Fondo sociale - è autorizzato a stipulare apposita convenzione che regoli i rapporti con l'ente previdenziale competente ai fini dell'applicazione dell'art.17 della legge regionale 15 gennaio, n. 7.

LEGGE REGIONALE 27 AGOSTO 1992, N. 15

Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna"

Fonte: *Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna* 1 settembre 1992, n.35

Testo integrato e coordinato con la Legge Regionale 30/05/1997 n.20 e la LR. 26/02/1999 n.8

TITOLO I NORME INTEGRATIVE E DI RACCORDO CON LA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1988, N. 4

Articolo 1

Oggetto

1. La Regione autonoma della Sardegna promuove l'istituzione di servizi socio - assistenziali a favore delle persone affette da disturbi psichici residenti nel territorio regionale in armonia con la legge regionale 25 gennaio 1988, n° 4.
2. In attuazione dell'articolo 16 della Legge regionale 25 gennaio 1988, n° 4, la presente legge detta norme per il coordinamento tra i servizi sanitari ed i servizi socio - assistenziali, nel quadro delle competenze che la medesima legge assegna ai Comuni e alle **Aziende USL (1)** e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 30 della legge 27 dicembre 1983, n° 730 e al D.P.C.M. 8 agosto 1985.
3. Ai sensi degli articoli 11, 12, 13 della Legge regionale 25 gennaio 1988 n° 4, le funzioni socio - assistenziali previste dalla presente Legge sono attribuite ai Comuni singoli, ai consorzi volontari ed alle associazioni di Comuni.
4. Le disposizioni di cui al Titolo I della presente legge si applicano anche ai soggetti affetti da ritardo mentale residenti nel territorio regionale.

Articolo 2

Tipologia dei servizi

1. Nel quadro delle procedure di programmazione previste dal Titolo III della Legge regionale 25 gennaio 1988 n° 4, i Comuni singoli, associati o consorziati predispongono ed attuano a favore dei soggetti affetti da disturbi psichici o da ritardo mentale:
 - a) interventi di assistenza economica, ai sensi dell'art.34 della L.R. 25 gennaio 1988 n° 4, e degli articoli 1, 2, 3, 4 del D.P.G.R. 14 febbraio 1989 n°12, e successive integrazioni e modificazioni;
 - b) l'inserimento nei servizi residenziali e semiresidenziali, ai sensi dell'art.41 della Legge regionale 25 gennaio 1988, n° 4;
 - c) gli affidamenti familiari ed eterofamiliari, ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 della L.R. 25 gennaio 1988 n° 4;
 - d) gli interventi di assistenza domiciliare, ai sensi dell'art.35 della L.R. 25 gennaio 1988 n° 4;
 - e) servizi di trasporto finalizzati all'accesso ai servizi nel territorio;

(1) Art.1 L.R. 30/05/1997 n.20

- f) forme di inserimento lavorativo, o in aziende pubbliche e private, o mediante la costituzione di cooperative di lavoro e laboratori protetti, secondo le disposizioni di cui all'art.30 della L.R. 25 gennaio 1988 n° 4 e agli artt.7 e 16 della Legge regionale 24 ottobre 1988, n°33;
 - g) attività' di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva, di tempo libero, secondo le indicazioni degli articoli 25 e 27 della L.R. 25 gennaio 1988, n° 4;
 - h) altre tipologie di interventi previste dalla L.R. 25 gennaio 1988, n° 4;
2. Gli interventi di cui al comma precedente sono integralmente soggetti alla disciplina del Titolo IV della L.R. 25 gennaio 1988, n° 4, e delle relative norme di attuazione.
3. Gli interventi di assistenza economica previsti dalla precedente lettera a), se a carattere continuativo, non sono cumulabili con l'assegno previsto dal titolo II della presente Legge.

Articolo 3 (2)

Requisiti per l'accesso ai servizi

1. Costituisce condizione per l'accesso ai servizi socio - assistenziali previsti dall'articolo 2 il fatto che il soggetto sia assistito dal "Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici", dal "Servizio della tutela materno - infantile, consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici" istituiti nell'ambito del Dipartimento di diagnosi, cura e riabilitazione della Azienda USL competente per territorio ovvero dalle cliniche universitarie di psichiatria o neuropsichiatria infantile.

Articolo 4

Coordinamento tra i servizi sanitari e i servizi socio - assistenziali

1. L'équipe del ***"Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici" o il "Servizio della tutela materno - infantile, Consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici" (3) della Azienda USL*** competente per territorio, integrata dall'operatore del servizio socio - assistenziale del Comune, determina la tipologia dell'intervento a favore del soggetto affetto da disturbi psichici o da ritardo mentale, previa attenta valutazione dei servizi e delle risorse presenti ed attivabili nel territorio. Contestualmente stabilisce la cadenza temporale delle relative verifiche.
2. Nel caso in cui nell'***Azienda USL (3)*** non sia attivato il ***"Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici" (3)***, le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate dall'omonima struttura dell'***Azienda USL (3)*** viciniore.
3. Nel caso in cui nell'***Azienda USL (3)*** non sia attivato il ***"Servizio della tutela materno - infantile, Consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici" (1)***, le funzioni sono svolte dall'omonimo servizio dell'***Azienda USL (1)*** viciniore.

(2) Art.2 L.R. 30/05/1997 n.20

(3) Art.1 comma 2 L.R. 30/05/1997 n.20

Per una completa informazione si trascrive il testo dell'art.1 della L.R. 30/05/1997 n° 20 "Modifiche di carattere generale" non riportato nel testo di legge coordinato e integrato.

Articolo 1 L.R. 30/05/1997 n. 20

"Modifiche di carattere generale

1. Le funzioni attribuite dalla legge regionale 27 agosto 1992 n° 15 al dipartimento di salute mentale ed al Servizio di neuropsichiatria infantile dell'Unità Sanitaria Locale devono intendersi di competenza dei servizi di cui all'articolo 11 comma 3 lett.b), nn. 4 e 5 della legge regionale 26 gennaio 1995, n° 5.

2. Le espressioni "dipartimento della salute mentale" e "servizio di neuropsichiatria infantile" di cui agli articoli 4 commi 1, 2, 3 e 17 comma 1 punti 3 e 4 della legge regionale n° 15 del 1992 devono intendersi sostituite dalle espressioni "Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici" e "Servizio della tutela materno - infantile consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici".

3. Il termine Unità Sanitaria Locale di cui agli articoli 1, comma 2, 4, commi 1, 2, 3, 4 e 17, comma 1, punto 4), della legge regionale n° 15 del 1992 deve intendersi sostituito dal termine Azienda USL."

4. Per l'attuazione di specifiche forme di intervento che richiedono l'integrazione tra l'area assistenziale e l'area sanitaria, i Comuni e le **Aziende USL (I)** stipulano apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 25 gennaio 1988, n° 4, e dell'articolo 14, terzo comma, del D.P.G.R. 14 febbraio 1989, n° 12.

Articolo 5 (4)

Programmazione: rinvio alla Legge regionale 25 gennaio 1988, n°4

1. Gli Enti locali interessati all'organizzazione di attività indirizzate alle persone affette da patologie psichiatriche residenti nel proprio territorio, predispongono piani di intervento da attuare nel territorio comunale in collaborazione con i servizi a ciò deputati dell'Azienda USL competente per territorio ed in armonia con il piano comunale degli interventi socio - assistenziali previsto dall'articolo 21 della L.R. 25 gennaio 1988, n° 4.

2. Sarà data precedenza, nell'attribuzione di finanziamenti, ai progetti di livello intercomunale.

3. I Comuni, associati per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, dovranno individuare con idoneo atto deliberativo l'Ente locale capofila responsabile del progetto e interlocutore dell'Amministrazione regionale.

4. L'Azienda USL competente per territorio può assumere, su delega dei Comuni partecipanti al progetto, la gestione delle attività di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della L.R. 26 gennaio 1995, n° 5.

5. I soggetti privati e gli organismi chiamati a collaborare nella gestione del servizio dovranno essere in possesso dei requisiti istituzionali, organizzativi e professionali previsti dall'articolo 42 della Legge regionale n°4 del 1988.

6. Le somme per lo svolgimento dei progetti sono assegnate per l'80% all'atto dell'avvio, per la restante quota a conclusione dell'attività.

TITOLO II ASSISTENZA ECONOMICA

Articolo 6 (5)

Sussidio economico

1.L'Amministrazione regionale (6) è autorizzata ad erogare un sussidio economico a favore delle persone residenti in Sardegna che siano affette da disturbi mentali aventi carattere invalidante e che si trovino in stato di bisogno economico secondo le norme della presente legge.

2. Costituisce condizione per la concessione del sussidio la circostanza che il soggetto sia assistito dai servizi di cui all'articolo 3 e che per esso sia predisposto un adeguato piano di intervento.

(4) Art.3 L.R. 30/05/97 n.20

(5) Art.4 L.R. 30/05/1997 n.20

(6) L'articolo 4 comma 3 della L.R. 26/02/1999 n.8 ha trasferito dalla Regione ai Comuni di residenza le funzioni amministrative concernenti la concessione e l'erogazione dei sussidi in favore dei destinatari della presente legge.

Articolo 7
Infermità riconosciute

1. Si considerano affetti da disturbo a carattere invalidante coloro che presentano una delle infermità previste dal successivo allegato A in grado di costituire motivo di perdita delle capacità occupazionali e/o dell'autonomia del soggetto nelle comuni attività della vita quotidiana. (7)

2. L'elenco delle infermità previsto dall'allegato A della presente legge è aggiornato e modificato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della Sanità, sentita la competente Commissione consiliare.

Articolo 8 (8)
Competenze delle équipe dipartimentali

1. I servizi di cui all'articolo 3 della presente legge, ovvero le altre strutture pubbliche in esso indicate, esprimono parere obbligatorio sull'opportunità della concessione del sussidio, in relazione al piano di intervento previsto per il soggetto, nonché alle risorse familiari e territoriali.

2. Per i casi di carenza, nell'Azienda USL competente, dei servizi di cui al comma 1, si ricorre all'Azienda viciniora.

3. Nel caso in cui l'équipe del servizio ritenga inopportuna la concessione del sussidio, indica quale sia l'intervento socio - sanitario alternativo sulla base delle risorse e dei servizi presenti nel territorio.

Articolo 9 (9)
Stato di bisogno economico

1. Si considerano in stato di bisogno economico i soggetti il cui reddito mensile individuale accertato sia inferiore a quanto previsto dall'articolo 41, comma 5, della Legge regionale 8 marzo 1997, n° 8.

2. Concorrono alla determinazione del reddito individuale mensile tutte le entrate, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici, escluso l'assegno di accompagnamento.

3. I minori, interdetti o inabilitati, non sono assistibili quando la famiglia di appartenenza superi il reddito imponibile di € 33.604,08

4. Non sussiste lo stato di bisogno per il periodo in cui il soggetto richiedente usufruisce di servizio residenziale i cui oneri siano a carico del Servizio Sanitario Regionale o di altro soggetto pubblico.

5. I limiti di reddito previsti dai precedenti commi 1 e 3 sono aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

(7) Art.5 L.R. 30/05/1997 n.20

(8) Art.6 L.R. 30/05/1997 n.20

(9) Art.7 L.R. 30/05/1997 n.20

(10) Il limite di reddito annuo familiare per minori interdetti o inabilitati è stato così aggiornato con deliberazione della giunta regionale n. 7/32 del 06.03.2002. Si rimanda alla stessa deliberazione anche per il limite di reddito di cui al comma 1

Articolo 10
Misura del sussidio

1. Al soggetto che si trovi nelle condizioni cliniche ed economiche previste dai precedenti articoli 7 e 9 il Comune di residenza **(11)** concede un sussidio commisurato al reddito personale, fino alla concorrenza della somma di lire 550.000 mensili, o della maggiore somma derivante dall'adeguamento annuale del limite di reddito di cui all'articolo 9, **quinto comma (12)**, della presente legge.
2. La spesa per l'attuazione del presente articolo è valutata in lire 4.950.000.000 per l'anno 1992 e in lire 9.950.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994 (cap. 12001-01).

Articolo 11 **(13)**
Procedimento di concessione del sussidio

- 1. Per la concessione del sussidio i soggetti interessati devono presentare apposita domanda al Comune di residenza, corredata dalla documentazione di cui all'allegato B della presente legge.**
- 2. Il Comune, dopo aver accertato l'esistenza delle condizioni di bisogno economico, richiede - entro trenta giorni dalla ricezione della domanda - all'Azienda USL competente per territorio, la verifica della sussistenza delle condizioni cliniche sulla base della certificazione sanitaria prodotta dall'utente interessato. L'Azienda USL trasmette al Comune le risultanze della propria verifica entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, formulando altresì il parere obbligatorio sull'opportunità della concessione del sussidio.**
- 3. (14)**
- 4. Il sussidio è concesso e aggiornato con determinazione del responsabile del servizio competente del Comune. (15)**
- 5. (16)**
- 6. (17)**
- 7. La concessione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.**

Articolo 12 **(18)**
Costituzione presso i Comuni del fondo per l'erogazione del sussidio

- 1. Per l'erogazione del sussidio previsto dalla presente legge, l'Amministrazione regionale provvede alla costituzione, presso ciascun Comune nel quale risultino residenti i soggetti interessati, di un apposito fondo con destinazione vincolata.**

(11) Il testo originariamente si riferiva alla Regione, vedi nota 2) all'articolo 6.

(12) Poiché il testo dell'articolo 9 è stato sostituito dall'articolo 7 della L.R. 20/1997 il riferimento originariamente fatto al quarto comma si deve intendere al quinto.

(13) Art.8 L.R. 30/05/1997 n.20

(14) Il terzo comma che così recitava: " Nei dieci giorni successivi il Comune trasmette all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, le risultanze del proprio accertamento dandone contestuale comunicazione al soggetto istante." è stato superato dalle disposizioni dell'articolo 4 comma 3 della L.R. 26/02/1999 n.8.

(15) Il comma 4 faceva originariamente riferimento al decreto dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale emanato sulla base delle risultanze pervenute. Ai sensi dell'articolo 4 comma 3 della L.R. 26/02/1999 n.8 la competenza all'erogazione del sussidio è del Comune di residenza.

(16) Il comma 5 che così recitava: "Copia del decreto è trasmessa entro trenta giorni dalla sua emanazione al Comune di residenza dell'istante, per le procedure di erogazione." è superato dalle disposizioni della L.R. 26/02/1999 n.8.

(17) Il comma 6 che così recitava: "L'erogazione del sussidio è delegata al Comune di residenza dell'assegnatario, che dovrà provvedervi con cadenza mensile e con provvedimento del Sindaco, conformemente ai decreti di cui al comma 4." È superato dalle disposizioni della L.R. 26/02/1999 n.8.

(18) Art.9 L.R. 30/05/1997 n.20

2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito con un accreditamento iniziale non superiore al 15% delle somme accreditate a ciascun Comune, per il pagamento nell'anno 1992, dei sussidi previsti dalla soppressa Legge regionale 22 ottobre 1987, n° 44, recante "Assistenza economico - sociale e di mantenimento in favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna".

3. La Regione provvede, su richiesta del Comune, alla reintegrazione del fondo non appena sia accertato l'esaurimento di esso.

Articolo 13 (19)

Verifica delle condizioni cliniche ed economiche

1. Le condizioni cliniche ed economiche delle persone che godono dei sussidi sono soggette alle verifiche indicate nel piano di intervento di cui al precedente articolo 6.

2. I Comuni di residenza degli assistiti accertano annualmente, mediante dichiarazione di responsabilità dei beneficiari, tutori o curatori, la sussistenza delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione del sussidio.

3. Con la stessa cadenza richiedono all'Azienda USL competente l'accertamento delle condizioni cliniche.

4. Le modifiche intervenute sono comunicate all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per l'aggiornamento del fondo di cui all'articolo 9.

Articolo 14 (20)(21)

(19) Art.10 L.R. 30/05/1997 n.20

(20) Articolo abrogato dall'art.12 L.R. 30/05/1997 n.20

(21) Poiché l'art.12 della L.R. 20/97 ha previsto, in via transitoria, la prosecuzione dell'attività delle commissioni periferiche per l'esame delle domande giacenti (le relative modalità si riportano nel successivo articolo 14bis e 14ter), si riporta di seguito il testo dell'articolo14 della L.R.15/1992.

Commissioni periferiche

1. L'accertamento delle condizioni cliniche e dello stato di bisogno rispettivamente previsto agli articoli 7 e 9 della presente legge è demandato ad apposite Commissioni periferiche, istituite in numero di sei, decentrate territorialmente ed aventi competenza per i rispettivi ambiti territoriali:

- 2 a Cagliari, istituite rispettivamente presso le USL n. 21 e n. 15;

- 2 a Sassari, istituite rispettivamente presso le USL n. 1 e n. 4;

- 1 a Nuoro, istituita presso la USL n. 7;

- 1 ad Oristano, istituita presso la USL n. 13.

2. Ciascuna Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composta da:

a) l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) un medico psichiatra iscritto nei ruoli delle Unità Sanitarie locali della Regione con la posizione funzionale di primario o di aiuto, o un professore universitario di I o di II fascia in discipline psichiatriche appartenente alle Università di Cagliari o di Sassari;

c) un medico neuropsichiatra infantile iscritto nei ruoli delle Unità Sanitarie Locali della Regione con la posizione funzionale di primario o di aiuto, oppure un professore universitario di I o di II fascia nella disciplina di neuropsichiatria infantile delle Università di Cagliari o di Sassari;

d) un funzionario medico dirigente dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale;

e) un funzionario amministrativo dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, con funzioni di segretario e senza diritto di voto.

3. Nel decreto di nomina, per ogni componente effettivo è individuato il supplente.

4. Le Commissioni periferiche si riuniscono su convocazione del Presidente non meno di due volte al mese, nonchè ogni qual volta sia ritenuto necessario e durano in carica due anni.

5. Ai componenti la Commissione spettano i gettoni di presenza e le indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive integrazioni e modificazioni; la relativa spesa è valutata in lire 50.000.000 annui (cap. 02102).

Articolo 14 bis (22)
Norma transitoria

- 1. L'articolo 14 della legge regionale n° 15 del 1992 è abrogato. In via transitoria, le Commissioni di cui allo stesso articolo provvedono all'esame delle domande giacenti presso le sedi indicate e pervenute fino al giorno precedente all'entrata in vigore della presente legge.**
- 2. Una volta esaurito l'esame delle domande di cui al precedente comma, le Commissioni decadono.**
- 3. I componenti delle Commissioni, ad eccezione di quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 14 della Legge regionale n° 15 del 1992, se dipendenti dal Servizio sanitario regionale, svolgono i lavori al di fuori del normale orario di servizio.**
- 4. Ai suddetti componenti, con l'eccezione di quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 14 della Legge regionale n° 15 del 1992 spetta, in aggiunta a quanto previsto ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 14, un compenso di lire 5.000 per ogni pratica esaminata e definita.**

Articolo 14 ter (23)
Supporti organizzativi

- 1. Alle Commissioni di cui al precedente articolo, le Aziende USL, presso cui le stesse operano assicurano:**
 - a) locali idonei allo svolgimento del lavoro;**
 - b) Il supporto organizzativo e di segreteria archivistica;**
 - c) l'invio della corrispondenza alle persone richiedenti i sussidi, ai Comuni ed alla Regione;**

Articolo 15 (24)
Istruttoria dei ricorsi

- 1. Al fine di curare l'istruttoria dei ricorsi di cui all'articolo 16, è istituita presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale una apposita Commissione nominata con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, e composta da:**
 - a) L'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;**
 - b) Un medico psichiatra iscritto nei ruoli delle Aziende USL della Regione con la posizione funzionale di primario o di aiuto, o un professore universitario di I o di II fascia in discipline psichiatriche appartenente alle Università di Cagliari o di Sassari;**
 - c) Un medico neuropsichiatra infantile iscritto nei ruoli delle Aziende USL della Regione con la posizione funzionale di primario o di aiuto, oppure un professore universitario di I o II fascia nella disciplina di neuropsichiatria infantile delle Università di Cagliari o Sassari;**
 - d) Un funzionario medico dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;**
 - e) Un funzionario amministrativo dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con funzioni di segretario e senza diritto di voto.**
- 2. Per ogni componente effettivo è nominato il supplente.**
- 3. La Commissione si riunisce ogniqualvolta sia necessario, su convocazione del suo Presidente.**
- 4. I soggetti ricorrenti hanno la facoltà di far intervenire alle sedute della Commissione un medico di**

(22) Art.12 L.R. 30/05/1997 n.20

(23) Art.13 L.R. 30/05/1997 n.20

(24) Art.11 L.R. 30/05/1997 n.20

propria fiducia e di presentare documenti e memorie che la Commissione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del ricorso.

5. Ai componenti la Commissione spettano i gettoni di presenza e le indennità previste dalla Legge regionale 22 giugno 1987, n° 27 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 16

Ricorso

1. Contro i provvedimenti di diniego e di revoca della concessione del sussidio è dato ricorso al Presidente della Giunta.

Articolo 17

Azioni programmatiche

1. La Regione si impegna a promuovere, attraverso il Piano sanitario regionale, il riordino del settore assistenziale psichiatrico, mediante uno specifico Progetto Obiettivo sulla tutela della salute mentale. Detto progetto - obiettivo dovrà indicare:

1) Gli obiettivi programmatici regionali in tema di prevenzione, cura e riabilitazione del sofferente, considerati come momenti congiunti di un globale ed inscindibile intervento;

2) I servizi deputati alla tutela della salute mentale, adeguati per standard di personale e di funzionamento: essi dovranno essere incentrati nel dipartimento di salute mentale e nelle strutture universitarie equipollenti cui sono devolute tutte le funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione, ivi comprese quelle socio - assistenziali ad esse finalizzate, nel rispetto dei principi della unicità e continuità delle strategie di intervento a favore dei sofferenti mentali e dei portatori di ritardo mentale;

3) Le strutture dei **"Servizi della tutela della salute mentale e dei disabili psichici"** (25) e le strutture universitarie equipollenti, ivi comprese quelle a carattere residenziale e semiresidenziale, nonché altre di nuova istituzione, i relativi standard in termini di locali ed attrezzature;

4) Le norme di coordinamento funzionale ed amministrativo tra i **"Servizi della tutela della salute mentale e dei disabili psichici"** (25), le strutture universitarie equipollenti e i servizi socio - assistenziali dei Comuni e delle **Aziende USL** (25) secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 16 della Legge regionale n° 4/88 e nel rispetto dei principi di cui al punto 2) del presente articolo.

Articolo 18

Abrogazione

1.E' abrogata la Legge regionale 22 ottobre 1987, n° 44.

(25) Art.1 L.R. 30/05/1997 n.20

Articolo 19
Norme transitorie

1. Con l'entrata in vigore della presente legge si estingue il diritto all'assegno mensile percepito ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1987, n° 44. Sono fatte salve le mensilità maturate dagli aventi diritto in base a tale legge sino all'entrata in vigore delle presenti disposizioni.
2. I soggetti già titolari del diritto all'assegno previsto dalla legge regionale 22 ottobre 1987, n° 44, per usufruire dei benefici previsti dalle presenti disposizioni devono presentare una nuova domanda ai sensi del precedente articolo 11, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è integralmente soggetta alla disciplina prevista dai precedenti articoli 6,7,9 e 10.
3. Al fine di garantire la continuità degli interventi, per le domande presentate ai sensi del comma precedente e concluse con un provvedimento favorevole, l'assegno è erogato con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 20 (26)

Norme per i soggetti ricoverati ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 1987, n.44

- 1. Per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diritto al pagamento delle rette di ricovero previsto dall'art.1, comma 1, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, il competente servizio dell'Azienda U.S.L., integrato dall'operatore del servizio socio - assistenziale del comune, verifica entro sei mesi l'opportunità terapeutica del ricovero, ovvero individua il tipo di intervento più adeguato al caso concreto in base all'articolo 5, tenendo conto delle strutture e dei servizi esistenti nel territorio.*
- 2. La prosecuzione del ricovero presso la struttura in cui il soggetto si trova può essere disposta a condizione che la struttura stessa presenti i requisiti previsti dagli articoli 40 e 41 della legge regionale 25 gennaio 1988 n. 4.*
- 3. Sino all'espletamento delle attività di verifica, per i soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo è prorogata l'applicazione degli articoli 1, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, della legge regionale n° 44 del 1987.*
- 4. Per l'anno 1992 la retta prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale n° 44 del 1987 è stabilita in lire 70.000 al giorno.*
- 5. Alle persone che fruiscono di servizi di ricovero si applicano le norme relative alla contribuzione degli utenti al costo dei servizi socio assistenziali, di cui al D.P.G.R. 14 febbraio 1989, n. 12, così come modificato e integrato dal D.P.G.R. 23 agosto 1990, n. 145.*
- 6. L'ammissione di infermi di mente titolari degli interventi di cui alla presente legge in strutture socio assistenziali, alle condizioni di cui sopra, può essere disposta con le procedure di cui al comma 1.*
- 7. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti si fa fronte con il trasferimento delle somme necessarie sulla base delle apposite previsioni inserite dai Comuni interessati nel programma annuale per i servizi socio assistenziali.*
- 8. Le somme accreditate ai comuni ai sensi del presente articolo devono intendersi vincolate alla destinazione e soggette ad apposita rendicontazione secondo quanto previsto dall'articolo 11.*

(26) Art.14 L.R. 30/05/1997 n.20

Articolo 20 bis (27)
Ammontare della retta di ricovero

1. Per gli anni 1993, 1994, 1995, 1996, l'ammontare della retta di ricovero di cui all'art.20 è fissato in £ 70.000 al giorno. Per gli anni successivi l'ammontare della retta di ricovero è aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta Regionale.(28)

Articolo 21
Attuazione del Piano regionale per l'assistenza psichiatrica

(Omissis)

Articolo 22
Norma finanziaria

(Omissis)

Articolo 22 bis (29)
Norma finanziaria

(27) Art.15 L.R. 30/05/1997 n.20

(28) Per l'anno 2002 con deliberazione della Giunta regionale n. 7/33 del 06/03/2002 si è determinato in € 42,21 giornaliera la retta di ricovero in strutture assistenziali non ospedaliere e in € 53,47 giornaliera la retta di ricovero in strutture assistenziali non ospedaliere che si siano adeguate agli standards organizzativi e di dotazione del personale secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione della legge regionale 4/1988, nei termini e con le modalità indicate nella deliberazione regionale n. 40/28 del 17/10/1997.

(29) La norma finanziaria deve essere letta anche alla luce delle disposizioni della norma finanziaria della L.R. 30/05/1997 n.20 e di quelle della L.R. 26/02/1999 n.8

ALLEGATO A

ELENCO DELLE INFERMITA' DI CUI ALL'ART. 7

Schizofrenia (catatonica, disorganizzata, paranoidea, indifferenziata, residua), ad andamento cronico;
Disturbo delirante paranoide ad andamento cronico;
Disturbo schizoaffettivo, ad andamento cronico;
Disturbo depressivo maggiore ad andamento cronico;
Disturbo bipolare dell'umore (depressivo, misto, maniacale), ad andamento cronico;
Autismo. (1)

ALLEGATO B

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CUI ALL'ART. 11, PRIMO COMMA

- Certificato di nascita;
- Certificato di residenza e stato di famiglia in data non anteriore ai tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda;
- Certificato rilasciato dal competente ufficio delle imposte dirette attestante il reddito netto annuo del richiedente, sulla base dell'ultima denuncia presentata ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia in caso di dichiarazione congiunta che separata, o la relativa dichiarazione sostitutiva resa, sotto la propria personale responsabilità, dal richiedente o da chi ne fa le veci, a norma di legge e corredata dai modelli di reddito ufficialmente in vigore, ovvero corredata da ogni altra documentazione comprovante il reddito, qualora non sussista l'obbligo della denuncia dello stesso;
- Dichiarazione sostitutiva resa in forma di legge attestante che il soggetto non beneficia a causa della propria infermità mentale di altre forme di assistenza economica erogate dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti pubblici o privati;
- Certificato medico specialistico, rilasciato dal "***Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici***" o dal "***Servizio della tutela materno infantile, consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici***" (2) o dalle Cliniche Psichiatriche Universitarie da cui risulti la sussistenza di una delle condizioni di disturbo mentale di cui all'allegato A della presente legge.

(1) Integrazione apportata dall'art.16 della L.R. 30.05.97 n° 20

(2) Art.1 L.R. 30/05/1997 n.20

PARTE SESTA

ALCUNE NORME STATALI INCIDENTI SULLE ATTIVITA' SOCIO - ASSISTENZIALI

LEGGE 17 LUGLIO 1890, N. 6972 (1)

Sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, modificata
dal r.d.l.20 febbraio 1927, n. 257 e dalla legge
4 marzo 1928, n.413 vigente

Fonte: Gazzetta Ufficiale. 22 luglio 1890, n.171

(Omissis)

Articolo 73 (2)

I figli legittimi o riconosciuti, minori di 14 anni, seguono il domicilio di soccorso dell'esercente la patria potestà.

Il domicilio di soccorso del maggiore di 14 anni, e quello della donna maritata sono determinati indipendentemente dal domicilio legale o dal domicilio dell'esercente la patria potestà, o del marito.

Articolo 74

Non è considerato produrre interruzione della dimora in un Comune il tempo trascorso altrove sotto le armi o in stabilimenti di cura; né vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un Comune il tempo ivi trascorso sotto le armi, o in stabilimenti di cura, o in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico della medesima, ovvero in stabilimenti di pena od in case di correzione.

Articolo 75

Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in tutti i casi nei quali i Comuni, le Provincie e gli altri istituti locali sono obbligati a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità.

Fatta eccezione per le istituzioni che provvedano a beneficenza obbligatoria per legge, rimangono però salve le disposizioni dei particolari statuti che regolano in modo diverso il domicilio di soccorso.

Articolo 76

Gli Enti comunali di assistenza e le altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, se dispongano dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al Comune, ai termini degli articoli precedenti.

Articolo 77

Per la cura degli stranieri, gli ospedali hanno diritto al rimborso dal Governo nazionale, il quale, per rivalsa verso i Governi esteri, provvedono secondo le convenzioni internazionali.

(Omissis)

(1) Vedasi legge 08/11/2000 n. 328

(2) Articolo così modificato dall'art. 33, r.d. 30 dicembre 1923, n. 2841.

Indice Cronologico:

| RIFERIMENTO NORMATIVO | ANNO DI PUBBLICAZIONE E TITOLO DEI TESTI | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1890 | | |
| L. 17/07/1890 n. 6972 | Sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, modificata dal R.D.L. 20 Febbraio 1927, n. 257 e dalla Legge 4 Marzo 1928, n. 413" (stralcio) | pag. 215 |
| 1948 | | |
| L. 26/02/1948 n. 3 (stralcio) | "Statuto speciale per la Sardegna" | 15 |
| 1965 | | |
| L.R. 7/04/1965 n. 10 | "Istituzione del Fondo Sociale della Regione Sarda" | 35 |
| 1975 | | |
| D.P.R. 22/05/1975 n. 480 | "Nuove norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio, n. 382 e al D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616" (stralcio) | 17 |
| 1979 | | |
| L.R. 8/03/1979 n. 8 | "Istituzione e disciplina dei Consulitori familiari" | 38. |
| D.P.R. 7/06/1979 N. 480 | "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna per il trasferimento alla Regione dell'Opera Nazionale per la Protezione della Maternità e dell'Infanzia ..." (stralcio) | 20 |
| D.P.R. 19/06/1979 n. 348 | "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna" in riferimento alla legge 22/7/1975 n.382 e al DPR 24/7/1977 n.616 (stralcio) | 21 |

1983

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| L.R. 6/09/1983 n. 25 | "Norme per l'assistenza familiare e per la tutela psico-affettiva dei minori nei presidi sanitari pubblici e privati convenzionali" | pag. 155 |
| L.R. 25/11/1983 n. 27 | "Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni" e successive modificazioni (testo integrato e coordinato) | 158 |

1985

| | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| L.R. 8/05/1985 n. 11 | "Provvidenze a favore dei nefropatici" e successive modificazioni (testo coordinato e integrato). | 162 |
| L.R. 28/05/1985 n. 12 | "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1985)" . Art. 92 - Contributi a favore degli handicappati (testo integrato) | 171 |
| L.R. 17/12/1985 n. 31 | "Norme per il trasferimento e l'utilizzo dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, soppresse ai sensi dell'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348" | 27 |

1987

| | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| L.R. 1/04/1987 n. 10 | "Norme per l'attribuzione ai Comuni delle funzioni, dei beni, dei rapporti patrimoniali e del personale degli Enti Comunali di Assistenza, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348" | 30 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

1988

| | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| L.R. 25/01/1988 n. 4 | "Riordino delle funzioni socio-assistenziali" (testo coordinato e integrato) | 47 |
| L.R. 9/03/1988 n. 9 | "Tutela dell'etnia e della cultura dei nomadi" | 172 |

1989

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| D.P.G.R. 14/02/1989 n. 1279 | "Regolamento di attuazione della L.R. 25/01/1988, n. 4, recante "Norme per il riordino delle funzioni socio-assistenziali" e successive modificazioni (testo coordinato e integrato) | 79 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

1990

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| L.R. 25/07/1990 n. 30 | "Norme integrative delle disposizioni di cui alla Legge Regionale 8/05/1995 n. 11 in materia di provvidenze a favore dei nefropatici | pag. 170 |
| L.R. 24/12/1990 n. 46 | "Norme di tutela di promozione delle condizioni di vita dei lavoratori extracomunitari in Sardegna" | 176 |

1991

| | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| L.R. 15/01/1991 n. 7 | "L'emigrazione" | 181 |
| L.R. 30/04/1991 n. 32 | "Norme per favorire l'abolizione delle barriere architettoniche" | 107 |
| D.P.G.R. 27/08/1991 n. 191 | Regolamento di attuazione della L.R. 15/01/1991 n. 7 recante norme su "L'emigrazione" | 195 |

1992

| | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| L.R. 27/08/1992 n. 15 | "Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna" (testo coordinato e integrato) | 202 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

1993

| | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| L.R. 1/06/1993 n. 25 | "Trasferimento di risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali e modifiche alla legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 -Compiti della Regione nella Programmazione (testo coordinato e integrato) | 114 |
| L.R. 13/09/1993 n. 39 | "Disciplina delle attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4317 gennaio 1989, n. 3" | 119 |

1997

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| L.R. 22/04/1997 n. 16 | "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale" | 128. |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|------|

1998

| | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Deliberazione Giunta Regionale 24 nov. 1998 n. 51/10 | Approvazione schemi convenzione tipo per i rapporti tra cooperative Sociali e Amministrazione Pubbliche | 138 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

1999

| | | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| L.R. 26/02/1999 n. 8 | "Disposizioni in materia di programmazione e finanziamenti per i servizi socio-assistenziali. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 - | 148 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

"Riordino delle funzioni socio-assistenziali"

Indice Analitico Alfabetico

| ARGOMENTO | RIFERIMENTO NORMATIVO | |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------|
| AFFIDAMENTO FAMILIARE | | |
| - Modalità di esercizio | L.R. 25/01/1988 n.4 art.36 | pag. 64 |
| - Soggetti assistibili | | 64 |
| - anziani | art.37 | 65 |
| - minori | art.36 | 65 |
| - tossicodipendenti | art.37 | 65 |
| | | |
| ALBO REGIONALE | | |
| - Albo Regionale delle Cooperative sociali | L.R. 22/04/1997 n. 16 artt. 2-6 | 128-130 |
| | | |
| ANZIANI | | |
| - Affidamento familiare | L.R. 25/01/1988 n. 4 art.37 | 65 |
| Assistenza domiciliare | art.35 | 64 |
| - Centri di aggregazione sociale | art.27 | 62 |
| | DPGR 14/02/1989 n.12 art.21 | 89 |
| - Servizi residenziali tutelari: | L.R. 25/01/1988 n. 4 art.40 | 66 |
| - comunità alloggio | e DPGR 14/02/1989 n. 12 | 85 |
| - case protette | artt.19, 20 | 88-89 |
| - Servizi semi - residenziali | DPGR 14/02/1989 n. 12 art.16-17 | 87 |
| - Socializzazione dell'anziano | L.R. 25/01/1988 n. 4 art.29 | 62 |
| | | |
| ASILO NIDO | | |
| - Tipologia e finalità | L.R. 25/01/1988 n. 4 art.26 | 61 |
| | | |
| ASSISTENZA E BENEFICIENZA (vedi I.P.A.B.) | | |
| | | |
| ASSISTENZA DOMICILIARE | | |
| - Destinatari | L.R. 25/01/1988 n.4 art.35 | 64 |
| - Tipologia dell'intervento | art.35 | 64 |
| | | |
| ASSISTENZA ECONOMICA | | |
| - Destinatari | L.R. 25/01/1988 n.4 art.34 | 64 |
| - Tipologia degli interventi | art.34 | 64 |

| | | |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| ASSISTENZA SOCIALE - LEGGE DI RIORDINO | L.R. 25/01/1988 n. 4 e succ. integ. | pag. 47 |
| - ASL – competenze e funzioni | artt. 14, 15, 15 bis | 54-55 |
| Assistenza privata e volontariato | artt. 42- 44 | 68-69 |
| - Beni e personale per i servizi socio-assistenziali | artt. 48-50 bis | 72-73 |
| - Comuni – competenze e funzioni | art. 12 | 53 |
| - Destinatari | art. 5 | 49 |
| - Fondo regionale per i servizi socio–assistenziali | artt. 46-47 | 71-72 |
| - Interventi | | |
| - ambito di erogazioneart. | 6art. | 50 |
| - tipologia: | artt. 25-41 bis | 61-67 |
| <i>Prevenzione e promozione sociale</i> | Capo I | 61 |
| * asili nido | art. 26 | 61 |
| * centri di aggregazione sociale | art. 27 | 62 |
| * socializzazione dell’anziano | art. 29 | 62 |
| * inserimento lavorativo | art. 30 | 62 |
| * barriere architettoniche – abolizione | art. 31 | 63 |
| * adattamento mezzi di locomozione | art. 32 | 63 |
| <i>Attività socio – assistenziali</i> | Capo II | 64 |
| * assistenza economica | art. 34 | 64 |
| * assistenza domiciliare | art. 35 | 64 |
| * affidamento familiare minori | art. 36 | 65 |
| * affidamento familiare anziani | art. 37 | 65 |
| * affidamento familiare tossicodipendenti | art. 37 | 65 |
| * cooperazione con organi giurisdizionali | art. 38 | 66 |
| * centri di pronto intervento | art. 39 | 66 |
| * servizi residenziali tutelari | art. 40 | 66 |
| - Piano regionale socio – assistenziale | art. 20 | 57 |
| - Programmazione socio – assistenziale: i soggetti | art. 19 | 57 |
| - Programmi comunali di intervento | art. 21 | 38 |
| - Province – competenze e funzioni | art. 17 | 55 |
| - Regione – competenze e funzioni | art. 9 | 51 |
| - Strutture | | |
| - servizi residenziali tutelari | art. 40 | 66 |
| - autorizzazione all’esercizio | art. 41 | 66 |

ASSOCIAZIONI DEI COMUNI

| | | |
|------------------------------|------------------------------|---------|
| - Forma di collaborazione | L.R. 25/01/1988 n. 4 art.13c | pag. 53 |
| - Modalità di programmazione | art.19 | 57 |

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

(vedi volontariato)

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

(vedi strutture socio - assistenziali)

BARRIERE ARCHITETTONICHE

| | | |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| | L.R. 30/08/1991 n. 32 | 107 |
| | L.R. 25/01/1988 n. 4 art.31 | 63 |
| - Atti di programmazione comunale o prov.le | L.R. 30/08/1991 n.32 art.9 | 184 |
| - Autorizzazioni e concessioni ad edificare | art.11 | 185 |
| - Definizione di barriere architettoniche | art.3 | 182 |
| - Disposizioni generali | art.10 | 184 |
| - Finalità della legge 32/1991 | art.1 | 181 |
| - Interventi sui mezzi di trasporto collettivo | art.19 | 187 |
| - Sovvenzioni regionali | art.18 | 186 |

CASE DI RIPOSO

(vedi comunità alloggio - vedi strutture socio-assistenziali)

CASE PROTETTE

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|----|
| - Definizione della tipologia | L.R. 25/01/1988 n. 4 art.40 | 66 |
| - Personale addetto | DPGR 14/02/1989 n. 12 art.20 | 89 |
| - Requisiti strutturali | DPGR 14/02/1989 n. 12 art.20 | 89 |

CENTRI DI AGGREGAZIONE SOCIALE

(vedi anziani e minori)

CENTRI DI PRONTO INTERVENTO

| | | |
|-------------------------------|------------------------------|----|
| - Definizione della tipologia | L.R. 25/01/1988 n. 4 art.39 | 66 |
| - Personale addetto | DPGR 14/02/1989 n.12 art.18 | 88 |
| - Requisiti strutturali | DPGR 14/02/1989 n. 12 art.18 | 88 |

(vedi anche minori e anziani)

COMUNI

| | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------|
| - Ambito territoriale di intervento | L.R. 25/01/1988 n.4 artt.10, 11 | 51-52 |
| - Attribuzione funzioni ex ECA | L.R. 1/04/1987 n.10 | 30 |
| - Collaborazione tra Comuni | L.R. 25/01/1988 n.4 art.13 | 53 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| - Competenze e funzioni dei Comuni nel settore dei servizi socio - assistenziali | L.R. 25/01/1988 n.4 art.12 | 53 |
| - Programmi comunali di intervento | L.R. 25/01/1988 n.4 art.2 L.R. 26/02/1999 n.8 art.2 | 48 148 |
| - Trasferimento e utilizzazione beni e personale IPAB sopresse | L.R. 17/12/1985 n.31 | pag. 162 |
| COMUNITA' ALLOGGIO | | |
| - Definizione della tipologia\ | L.R. 25/01/1988 n.4 art.40 | 66 |
| - Personale addetto | DPGR 14/02/1989 n.12 art.19 | 88 |
| - Requisiti strutturali | DPGR 14/02/1989 n.12 art.19 | 88 |
| COMUNITA' MONTANE | | |
| - Ambito territoriale di intervento | L.R. 25/01/1988 n. 4 artt.10, 11 | 51-52 |
| CONSULTA REG. PER L'EMIGRAZIONE | | |
| - Funzionamento ed oneri | L.R. 15/01/1991 n.7 art.26 | 190 |
| - Compiti | art.24 | 189 |
| - Composizione | art.25 | 189 |
| CONSULTA REG. PER L'IMMIGRAZIONE | | |
| - Compiti | L.R. 24/12/1990 n.46 art.10 | 179 |
| - Composizione | art.11 | 179 |
| - Funzionamento | art.13 | 180 |
| CONSULTA REGIONALE PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI | | |
| - Istituzione, composizione compiti e funzionamento | L.R. 25/01/1988 n. 4 art.24 | 59 |
| CONSULTORI FAMILIARI | | |
| - Figure professionali e personale addetto | L.R. 8/03/1979 n.8 artt.4-6 | 41 40-41 |
| - Finalità | art.2 | 38 |
| - Programmi regionali | art.12 | 43 |
| - Servizi | art.3 | 39 |
| COOPERATIVE SOCIALI | | |
| - Albo | L.R. 22/04/1997 n.16 artt. 2-5 | 134 128-130 |
| - Convenzioni | art.10 | 131 |
| - Finalità | L.R. 25/01/1988 n.4 art.42 L.R. 22/04/1997 n.16 art. 1 | 68 128 |
| - Schema convenzione con cooperative tipo A | Decreto Ass. Lavoro 31/12/1998 n.696 | 138 |

| | | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| - Schema convenzione con cooperative tipo B E.C.A. | Decreto Ass. Lavoro 31/12/1998 n.696 | 143 |
| - Beni: trasferimento | L. R. 1/04/1987 n. 10 | pag. 30 |
| - Gestione fond | art.4 | 31 |
| - Personale: trasferimento | art.2 | 30 |
| - Soppressione e trasferimento | art.5 | 31 |
| | art.1 | 30 |
| EMIGRAZIONE | L.R. 15/01/1991 n.7 | 181 |
| | DPGR 27/08/1991 n.191 | 195 |
| - Destinatari della legge- | L.R. 15/01/1991 n.7 art.2 | 181 |
| - Interventi a favore | " art.3 | 182 |
| - rientro emigrati | " art.20 | 187 |
| | DPGR 27/08/1991 n.191 art.13 | 200 |
| EMOFILICI | L.R. 25/11/1983 n. 27 | 158 |
| - Assegno mensile | artt.1-2art.1 | 158 |
| - Destinatari della Legge | art.1 | 158 |
| - Interventi a favore | | |
| - Procedura concessione provvidenze | artt.5-7 | 159-160 |
| - Rimborso spese di viaggio e soggiorno | art.4 | 159 |
| EMOLINFOPATICI MALIGNI | L.R. 25/11/1983 n. 27 | 158 |
| - Assegno mensileartt. | 1-2 | 158 |
| - Destinatari della Legge | art.1 | 158 |
| - Interventi a favore | art.1 | 158 |
| - Procedura concessione provvidenze | artt.5-7 | 159-160 |
| - Rimborso spese di viaggio e soggiorno | art.4 | 159 |
| EXTRACOMUNITARI | L.R. 24/12/1990 n.46 | 176 |
| - Consulta per l'immigrazione | artt.10-13 | 179-180 |
| - Finalità della Legge | art.1 | 176 |
| - Interventi a favore | art.6 | 177 |
| - Soggetti beneficiari | art.4 | 177 |
| FAMIGLIA | | |
| - Affidamento familiare: | L.R. 25/01/1988 n° 4 | 47 |
| - minori | art.36 | 65 |
| - anziani | art.37 | 65 |
| - tossicodipendenti | art.37 | 65 |
| - Assistenza economica | art.34 | 64 |
| - Consulitori familiari (vedi) | | |

FONDO REGIONALE PER I SERVIZI
SOCIO-ASSISTENZIALI

| | | |
|----------------|----------------------------|---------|
| - Istituzione | L.R. 25/01/1988 n.4 art.46 | pag. 71 |
| | L.R. 1/06/1993 n.25 art.1 | 114 |
| - Ripartizione | L.R. 25/01/1988 n.4 art.47 | 72 |
| | L.R. 1/06/1993 n.25 art.4 | 116 |

FONDO SOCIALE PER LA REGIONE SARDA

| | | |
|-------------------------|---------------------|----|
| - Istituzione | L.R. 7/04/1965 n.10 | 35 |
| - Finalità e interventi | art.1 | 35 |
| | art.2 | 35 |

FUNZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI
(vedi Assistenza Sociale)

HANDICAP

(vedi anche Barriere architettoniche)

| | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----|
| - Adattamento mezzi di locomozione | L.R.25/01/1988 n.4 art.32 | 63 |
| | DPGR 14/02/1989 n.12 art.7 | 82 |
| - Trasporto | L.R. 28/05/1985 n.12 art.92 | 171 |

INFERMI DI MENTE

| | | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| - Assistenza economica | L.R. 27/08/1992 n.15 e succ. integ. | 202 |
| | artt. 6-16 | 204-209 |
| - Sussidio economico | art. 6 | 204 |
| - Infermità riconosciute | art.7 | 205 |
| - Équipe dipartimentali - competenze | art. 8 | 205 |
| - Stato di bisogno economico | art. 9 | 205 |
| - Misura del sussidio | art. 10 | 206 |
| - Procedimento di concessione del sussidio | art. 11 | 206 |
| - Coordinamento tra servizi sanitari e servizi socio-assistenziali. | art. 4 | 203 |

INFORMAZIONE E RICERCA

(vedi anche Osservatorio Regionale per le politiche sociali)

| | | |
|--|---------------------------|----|
| | L.R.25/01/1988 n.4 art.22 | 59 |
|--|---------------------------|----|

INSERIMENTI LAVORATIVI

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
| - Cooperative di tipo B | L.R. 22/04/1997 n.16 art. 2 | 128 |
| - Forme di promozione | L.R. 25/01/1988 n.4 art. 30 | 62 |
| - Inserimenti a favore di soggetti affetti da patologie psichiatriche | L.R. 27/08/1992 n.15 art. 2 | 202 |

I.P.A.B.

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| - Norme per il trasferimento e l'utilizzo dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza | L.R. 17/12/1985 n. 31 | 27 |
| | DPR 22/05/1975 n.480 | 17 |
| | DPR 22/05/1975 n.480 | 17 |

MADRI NUBILI

(vedi minori illegittimi)

MINORATI PSICHICI

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----|
| | L.R. 27/08/1992 n.15 e succ.int. | 202 |
| - Coordinamento tra servizi sanitari e servizi socio – assistenziali | art.4 | 203 |
| - Oggetto e finalità della legge | art.1 | 202 |
| - Requisiti per l'accesso ai servizi | art.3 | 203 |
| - Tipologia dei servizi | art.2 | 202 |

MINORATI SENSORIALI

| | | |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| - Competenze della Provincia | R.D. 3/03/1934 n. 383 art. 135 | |
|------------------------------|--------------------------------|--|

MINORI

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|
| - Adozioni | L.R. 25/01/1988 n. 4 art. 38 | 65 |
| - Affidamento familiare | art. 36 DPGR 14/02/1989 n. 12 art. 5 | 82 |
| - Case protette | L.R. 25/01/1988 n. 4 art. 40 DPGR 14/02/1989 n. 12 art. 20 | 66 89 |
| - Centri di aggregazione sociale | L.R. 25/01/1988 n.4 art. 27 DPGR 14/02/1989 n.12 art. 21 | 62 89 |
| - Centri di pronto intervento | L.R. 25/01/1988 n. 4 art. 39 DPGR 14/02/1989 n. 12 art. 18 | 66 88 |
| - Comunità alloggio | L.R. 25/01/1988 n. 4 art. 40 DPGR 14/02/1989 n. 12 art. 19 | 66 88 |
| - Compiti dei Comuni nell'affidamento | L.R. 25/01/1988 n. 4 art. 36 DPGR 14/02/1989 n. 12 art. 6 | 65 82 |
| - Minori illegittimi – Competenze della Provincia | R.D. 3/03/1934 n. 383 art. 135 | |
| - Modalità di cooperazione con gli organi giurisdizionali nell'assistenza ai minori | L.R. 25/01/1988 n. 4 art. 38 | 65 |
| - Norme per la tutela dei minori presso i presidi sanitari | L.R. 6/09/1983 n. 25 | 155 |

MINORI ILLEGITTIMI

| | | |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| - Competenze della Provincia | R.D. 3/03/1934 n. 383 art. 135 | |
|------------------------------|--------------------------------|--|

NEFROPATICI

| | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| - Assegno mensile | L.R. 8/05/1985 n. 11 artt. 4-5 | 162 163-164 |
| - Contributo per interventi di trapianto renale | artt. 9-10 | 166 |
| - Dialisi domiciliare | artt. 13- 14 | 168 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------|
| - Oggetto della legge | art. 1 | 162 |
| - Prodotti dietetici aproteici | L.R. 25/07/1990 n. 30 art. 1-2 | pag. 170 |
| - Rimborso spese di viaggio, trasporto, soggiorno per trapianto | L.R. 8/05/1985 n. 11 artt. 11-12 | 167 |
| - Rimborso spese di viaggio, trasporto e soggiorno per trattamento dialisi | artt. 6-7 | 164-165 |
| NOMADI | L.R. 9/03/1988 n. 9 | 172 |
| - Campi di sosta | art. 5 | 173 |
| - Campi di transito | art. 6 | 173 |
| - Contributi | art. 11-13 | 174-175 |
| - Finalità della legge | art. 1 | 172 |
| - Iniziative del Comune | art. 8-10 | 173-174 |
| - Interventi relativi | art. 3-4 | 172 |
| OSSERVATORIO REGIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI | | |
| - Istituzione, compiti, funzioni e personale | L.R. 25/01/1988 n. 4 art. 22 | 59 |
| OSSERVATORIO REGIONALE DEL VOLONTARIATO | | |
| - Istituzione, composizione, compiti e funzioni | L.R. 13/09/1993 n. 39 art. 20 | 126 |
| PIANO REGIONALE SOCIO-ASSISTENZIALE | | |
| - Contenuto | L.R. 25/01/1988 n. 4 artt. 20 | 57 |
| PROGETTO OBIETTIVO | | |
| - Previsione e contenuto | L.R. 25/01/1988 n. 4 artt. 20-21 | 57-58 |
| PROGRAMMI | | |
| - Comunale d'intervento per le attività socio-assistenziali | L. R. 25/11/1988 n. 4 art. 21 | 58 |
| - Regionale dei Consulitori familiari | L.R. 8/03/1979 n. 8 art. 12 | 43 |
| PROVINCIA | | |
| - Competenze e funzioni in campo socio-assistenziale | L.R. 25/01/1988 n. 4 art. 17 R.D. 3/03/1934 n. 383 art. 135 | 55 |
| REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | | |
| - Statuto Speciale per la Sardegna | L. Costit. 26/02/1948 n. 3 | 15 |
| - Norme di attuazione in materia di assistenza e beneficenza pubblica | DPR 22/05/1975 n. 480 DPR 19/06/1979 n. 348 | 17 20 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - Norme di attuazione trasferimento O.N.M.I. | DPR 07/06/1979 n. 261 | 20 |
| REGISTRO | | |
| - Registro Generale del volontariato | L.R. 13/09/1993 n. 39 art. 5 | pag. 120 |
| - Registro Regionale delle istituzioni e degli organismi privati | L.R. 25/01/1988 n. 4 art. 42 | 68 |
| RELAZIONE ANNUALE | | |
| - Relazione annuale sullo stato di attuazione della legge di riordino delle funzioni socio-assistenziali | L.R. 25/01/1988 n. 4 art. 23 | 59 |
| SERVIZI RESIDENZIALI TUTELARI | | |
| - Definizione e tipologia | L.R. 25/01/1988 n. 4 art. 40 | 66 |
| STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI | | |
| - Autorizzazione al funzionamento | L.R. 25/01/1988 n. 4 art. 41 DPGR 14/02/1989 n. 12 artt. 22-24 | 66 85 90-91 |
| - Case Protette | L.R. 25/01/1988 n. 4 art. 40 A DPGR 14/02/1989 n. 12 art. 20 | 66 89 |
| - Centri di aggregazione sociale | L.R. 25/01/1988 n. 4 art. 27 DPGR 14/02/1989 n. 12 art. 21 | 62 89 |
| - Centro di pronto intervento | L.R. 25/01/1988 n. 4 art. 39 DPGR 14/02/1989 n. 12 art. 18 | 66 88 |
| - Comunità alloggio | L.R. 25/01/1988 n. 4 art. 40 DGPR 14/02/1989 n. 12 art. 19 | 66 85-88 |
| - Documentazione utenza | art. 12 | 85 |
| - Interventi: coordinamento | art. 14 | 86 |
| - Personale addetto | art. 15 | 86 |
| - Regolamento interno | art. 11 | 85 |
| - Requisiti di struttura | art. 16-17 | 87 |
| SUSSIDI ECONOMICI (vedi assistenza economica) | | |
| TALASSEMICI | | |
| - Assegno mensile | L.R. 25/11/1983 n. 27 artt.1-2 | 158 158 |
| - Destinatari della Legge | artt.1 | 158 |
| - Interventi a favore | artt.1 | 158 |
| - Procedura concessione provvidenze | artt.5-7 | 159-160 |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------|
| - Rimborso spese di viaggio e soggiorno | artt.4 | 159 |
| TRASPORTO HANDICAPPATI | | |
| - Contributi | L.R. 28/05/1985 n. 12 art. 92 | pag. 171 |
| TUTELA GIURISDIZIONALE | | |
| - Cooperazione con gli organi giurisdizionali nella assistenza ai minori | L.R.25/01/1988 n. 4 art. 38 | 65 |
| URGENZA | | |
| - Provvedimenti urgenti ed inderogabili | L.R. 26/02/1999 n. 8 art. 11 | 152 |
| VOLONTARIATO | L.R. 13/09/1993 n. 39 | 119 |
| - Assemblea generale del volontariato | art.19 | 125 |
| - Attività del volontariato - Definizione | art. 3 | 119 |
| | L.R. 25/01/1988 n. 4 artt. 43, 44 | 69 |
| - Convenzioni | L.R. 13/09/1993 n. 39 art. 13 | 123 |
| | L.R. 25/01/1988 n. 4 art. 44 | 69 |
| - Finalità della legge | L.R. 13/09/1993 n. 39 art. 1 | 119 |
| - Oggetto | art. 2 | 119 |
| - Organizzazioni di volontariato | art. 4 | 119 |
| - Osservatorio regionale del volontariato | art. 20 | 126 |
| - Registro comunale | art. 11 | 123 |
| - Registro regionale del volontariato | art. 5-10 | 120-122 |
| - Volontari- Formazione ed aggiornamento | art. 18 | 125 |